

TEMI E TESTI

181

FINIS CIVITATIS

LE FRONTIERE DELLA CITTADINANZA

a cura di

MARCELLA AGLIETTI



ROMA 2019

EDIZIONI DI STORIA E LETTERATURA

TEMI E TESTI

————— 181 —————

FINIS CIVITATIS

LE FRONTIERE DELLA CITTADINANZA

a cura di

MARCELLA AGLIETTI



ROMA 2019

EDIZIONI DI STORIA E LETTERATURA

Prima edizione: settembre 2019

ISBN 978-88-9359-333-5
eISBN 978-88-9359-334-2

Questo volume è frutto del progetto di ricerca
Le vie della cittadinanza in Europa. Storie, idee, istituzioni (1848-1948)
finanziato dall'Università di Pisa

I saggi contenuti in questo volume sono stati sottoposti a revisione paritaria

Licenza Creative Commons
Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Italia



EDIZIONI DI STORIA E LETTERATURA
00165 Roma - via delle Fornaci, 38
Tel. 06.39.67.03.07 - Fax 06.39.67.12.50
e-mail: redazione@storiaeletteratura.it
www.storiaeletteratura.it

INDICE DEL VOLUME

<i>Introduzione. Cittadinanze al confine</i> di MARCELLA AGLIETTI	VII
<i>Abbreviazioni</i>	XVII

TRACCIARE IL LIMITE

ANTONIO TRAMPUS

<i>I confini della cittadinanza nel linguaggio costituzionale tra Sette e Ottocento: alcune riflessioni</i>	3
---	---

MARCO MERIGGI

<i>Dalla cittadinanza attiva alla sudditanza 'militante'. La guardia urbana nel Regno delle Due Sicilie</i>	15
---	----

CITTADINANZE IN TRANSITO

LAURA DI FIORE

<i>La cittadinanza al confine dell'Italia unita. L'emigrazione veneta e romana (1860-1870)</i>	35
--	----

ALESSANDRO BRECCIA

<i>Una doppia cittadinanza per gli emigrati? I liberali italiani tra tentativi di riforma e resistenze (1890-1912)</i>	49
--	----

MARCELLA AGLIETTI

<i>Cittadinanza e diritto d'espatrio nella Spagna liberale. Legislazione e riforme tra Otto e Novecento</i>	63
---	----

EMANUELA MINUTO

<i>Internazionalismo, transnazionalismo e patriottismo. Biografie e narrazioni di due leader anarchici (1893-1932)</i>	87
--	----

QUANDO IL CONFINE SI FA BARRIERA

THOMAS CASADEI <i>All'ombra dell'abolizionismo: cittadinanze e forme di schiavitù.....</i>	115
MARCO FIORAVANTI <i>Cittadinanze negate e abolizionismo. Il contributo delle donne all'emancipazione dalla schiavitù nell'Ottocento.....</i>	129
NICOLA CAMILLERI <i>Oltre i confini della cittadinanza. Appartenenza ed esclusione nell'impero coloniale italiano e tedesco.....</i>	145
ALESSANDRO POLSI <i>Senza patria. Il fenomeno degli apolidi dopo la Prima Guerra Mondiale..</i>	161
<i>Indice dei nomi.....</i>	179

Introduzione

CITTADINANZE AL CONFINE

I saggi raccolti in questo volume indagano, con gli strumenti della storia delle istituzioni politiche nella loro relazione con gli individui e le prassi, le mutevoli condizioni in cui s'interrompe, o fallisce, quel meccanismo «di magia politico-sociale» attraverso il quale un soggetto è reso cittadino «naturale di un paese, di una società, di una nazione»¹. La cittadinanza esiste e si costruisce anche dalla propria negazione, e le modalità della costruzione del confine giuridico tra cittadinanza e mancata cittadinanza rivelano uno spettro semantico dotato, storicamente, di grande mutevolezza. Lo studio dei processi legislativi di esclusione, diversamente tradotti in percorsi negoziali e compromissori, in prassi e consuetudini, mostra infatti un processo non irreversibile, né definitivo di tale acquisizione, mettendo piuttosto in luce una zona di frontiera – spesso una vera *terra nullius* – tra due dimensioni giuridiche, quella della cittadinanza e quella della sua assenza, tutt'altro che contigue o semplicemente contrapposte. Esiste uno spazio intermedio indefinito, analogo al limbo di dantesca memoria, ove è possibile restare bloccati in una situazione di «cittadinanza interrotta», parziale, incompleta, compresa tra le antinomie cittadino/straniero, cittadino/schiavo, o tra le ancor più ambigue categorie di cittadino/suddito (poi, suddito coloniale). Quelle condizioni di transizione tra il cittadino e il «non cittadino» costituiscono il nucleo problematico dei saggi che seguono, nel tentativo di identificare, problematizzare e ridefinire i confini dell'appartenenza, da leggere in connessione con la storia del funzionamento dello Stato, ma senza con ciò identificare l'accesso alla cittadinanza quale mera immedesimazione in un'identità nazional-statuale.

Il metodo e la prospettiva di analisi prescelte sono state quelle delle istituzioni politiche, avvalendosi però anche del contributo di studiosi di

¹ C. Zalc, *Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy*, Paris, Édition du Seuil, 2016, p. 19.

altre discipline storiche, affini e complementari², superando steccati teorici inadatti all'esame di una materia così complessa³.

La cittadinanza è un Giano bifronte, da un lato sorride a chi ne ha accesso, a chi ne può godere, favorendo la costituzione di una identità propria ed esclusiva, e dall'altro guarda minacciosa all'avversario e a chi è destinato a restarne fuori⁴. L'analisi dei motivi per i quali alcuni soggetti non sono ammessi alla cittadinanza di uno Stato rivela un fenomeno culturale valutativo e, insieme, normativo. I «non cittadini» sono spesso identificati come nemici di uno specifico Stato, oppure corrispondono a individui o gruppi considerati una minoranza scomoda, che deve essere esclusa.

Oltre alle ragioni, anche i metodi della discriminazione hanno una propria storia istituzionale. Lo Stato norma e regola i meccanismi di accesso e di esclusione dalla cittadinanza in risposta a situazioni di insicurezza, per effetto dell'attuazione di politiche di potenza o come reazione a movimenti rivoluzionari, diventando una efficace strategia di contro-insorgenza. Le culture con le quali si giustificano le barriere della cittadinanza hanno una straordinaria capacità d'influenza, manipolando a propria immagine e somiglianza il senso di appartenenza rappresentato all'opinione pubblica, compiendo un atto simbolico rivolto al proprio popolo, non sempre diretto ad escludere gli altri ma anche, e più, a riconoscere i propri cittadini, facendosi messaggio foriero di caratteristiche identitarie.

Attraverso dieci casi di studio scelti in quel lungo Ottocento che prende le mosse alla fine del XVIII secolo e si conclude con il primo conflitto mondiale, il volume indaga i presupposti teorici e politici secondo cui l'ordine costituito è addivenuto a una definizione dell'identità di cittadino attraverso

² Le ricerche raccolte in questo volume hanno preso forma nell'ambito delle attività del Progetto di Ricerca dell'Ateneo di Pisa 2017-19 intitolato *Le vie della cittadinanza in Europa: storie, idee, istituzioni (1848-1948)*, coordinato da Carmelo Calabrò, e in ideale proseguimento di quello, sempre finanziato dall'Ateneo di Pisa nel 2015-16, da me coordinato, intitolato *Cittadini e cittadinanze nella costruzione dello Stato contemporaneo: esperienze a confronto*, i cui primi risultati sono apparsi in *Cittadinanze nella storia dello Stato contemporaneo*, a cura di M. Aglietti – C. Calabrò, Milano, FrancoAngeli, 2017.

³ Le contaminazioni metodologiche hanno già dimostrato la capacità di valorizzare la ricchezza semantica delle trasformazioni del concetto di cittadinanza attraverso i differenti processi di statualizzazione e di costruzione delle appartenenze. Così, ad esempio, in *Confini e frontiere nell'età moderna. Un confronto fra discipline*, a cura di A. Pastore, Milano, FrancoAngeli, 2007.

⁴ Utili riflessioni sui processi di esclusione e cittadinanza in F. Cooper, *Citizenship, Inequality and Difference. Historical perspective*, Princeton, Princeton University Press, 2018, e anche H. Ben Aziza, *Exclus et exclusion*, «Cahiers de la Méditerranée», LXIX (2004), risorsa online: <http://cdlm.revues.org/715>.

una sua delimitazione, verificandone le modalità normative ed attuative nel loro concreto sviluppo. Nel periodo studiato si assiste alla creazione, e a un rapido processo di successiva burocratizzazione, di una condizione ove o non esiste alcuna cittadinanza *ab origine*, o si perde la propria, in conformità ad azioni amministrative e prassi influenzate da poteri arbitrari e discrezionalità applicative.

I diversi contesti esaminati privilegiano la voce delle fonti primarie, talvolta circoscrivendo l'attenzione a una prospettiva puntuale dimostratasi più adatta ad evitare il rischio di facili generalizzazioni. Assonanze, circolazione di modelli, connessioni e contaminazioni, nel caso degli Stati italiani pre-unitari come tra gli Stati europei, con le loro proiezioni coloniali, emergono con evidenza in accordo con un contesto internazionale più ampio, legato a processi convergenti e non circoscrivibili a scelte effettuate sui singoli territori statuali.

Il volume si apre con un primo sforzo definitorio, sulle tracce delle suggestioni illuministiche e dell'eredità dell'Antico Regime, laddove sopravvive la commistione di termini sovrapponibili quali quelli di *citoyen* e *bourgeois*, cittadino e suddito. Con la Rivoluzione francese, la categoria del cittadino acquisisce una nuova valenza di natura ideologica e politica, aggiungendo ulteriori specimen, incluse la lealtà politica allo Stato e alla sua forma di governo, da allora incarnate nelle Carte costituzionali⁵. Così, l'analisi condotta da Antonio Trampus si sviluppa attorno alle incertezze riscontrate nel lessico costituzionale sette-ottocentesco, teso a proporre nuove concettualizzazioni della cittadinanza dei diritti. A fronte della indeterminatezza riscontrata nel fissarne i limiti, Trampus ravvisa la precisa volontà di preservare un'ampia valenza semantica del termine, di matrice illuministica, non definita dal suo rapporto individuale con un territorio e un'appartenenza, ma fondata sul godimento di diritti naturali e, quindi, tendenzialmente cosmopolita e universalistica, di per sé incompatibile con definizioni preclusive. Un significato aperto di cittadinanza è presente ancora in alcune esperienze costituzionali dell'Italia giacobina, ma destinato ad essere presto sostituito, nel corso dell'Ottocento, da un principio forte di appartenenza a una comunità nazionale, connotato da un preciso patrimonio di valori, diritti propri, e «conferito» dal potere politico-statuale sulla base di un mutuo, e ben

⁵ P. Sahlin, *The Eighteenth-Century Citizenship Revolution in France*, in *Migration Control in the North Atlantic World. The Evolution of State Practices in Europe and the United States from the French Revolution to the Inter-War Period*, edited by A. Fahrmeir – O. Faron – P. Weil, New York-Oxford, Berghahn Books, 2002, pp. 21-22.

regolato, riconoscimento. E introducendo insieme alle qualità di quella cittadinanza anche limiti e criteri selettivi. I procedimenti di classificazione e registrazione analitica degli individui da parte delle autorità statuali rappresentano, probabilmente, la spia più significativa della transizione verso una cittadinanza oggetto di crescente regolamentazione e in stretta connessione con un assetto territoriale della sovranità nazionale⁶. Il contributo di Marco Meriggi approfondisce questa fase nella storia dell'Italia pre-unitaria laddove tra le caratteristiche per la certificazione o l'esclusione (totale o parziale) dalla condizione di cittadino «attivo» si introdussero una serie di requisiti sanciti costituzionalmente. Accanto ai diritti della partecipazione politica si profilano anche un «*corpus* di doveri». Così la Carta repubblicana cisalpina del 1797, non diversamente da quanto avrebbe stabilito la ben più influente Carta gaditana del 1812, delinea un modello di «cittadinanza civicamente militante» in nome della quale si è chiamati a mettere a disposizione della patria la propria lealtà in termini morali, materiali e – tramite l'istituto della Guardia nazionale – militari, un modello che mette da parte, e respinge dal godimento della piena cittadinanza, un universo di individui «inaffidabili» perché analfabeti, moralmente indegni, in condizione di dipendenza personale, o in nome di altre «mancanze». Con la Restaurazione europea, il cittadino torna a farsi suddito, ma l'enfasi sul valore dell'attivismo civico viene ripresa e reinterpretata, come dimostra l'esempio della Guardia urbana del Regno delle Due Sicilie negli anni pre-quarantotteschi.

La circolazione degli individui, l'attraversamento delle barriere territoriali, e il modo in cui tali attività interagiscono con la relazione di appartenenza e l'esercizio della sovranità da parte dello Stato-nazione, sono alcuni degli snodi centrali sui quali pongono la propria attenzione i saggi della seconda sezione del volume, *Cittadinanze di frontiera*. Da un punto di vista soggettivo, attraversare le frontiere per uscire dal proprio Stato fa parte della libertà individuale⁷, ciò nonostante la mobilità geografica è stata oggetto di regole vincolanti per i cittadini, la violazione delle quali poteva impli-

⁶ Sull'importanza dell'introduzione dei documenti di identificazione, cfr. H. Donnan – T. M. Wilson, *Borders: Frontiers of Identity, Nation and State*, Oxford-New York, Berg, 1999, pp. 65-67, e J. Torpey, *The Invention of the Passport. Surveillance, Citizenship and the State*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000 (pubblicato in II ed. nel 2018); *Documenting individual Identity: The Development of State Practices in the Modern World*, edited by J. Caplan – J. Torpey, Princeton, Princeton University Press, 2001.

⁷ Interessanti riflessioni in materia in *Pasando fronteras. El valor de la movilidad humana*, editado por L. Peña – T. Ausín, Madrid, Plaza y Valdés Editores, 2015.

care sanzioni quali la sospensione di alcuni diritti fino alla perdita della cittadinanza stessa. Già l'ordinamento statale di tarda età moderna ravvisava nel passaggio dei confini un'azione dotata di effetti giuridicamente rilevanti e in grado di modificare il patto costitutivo a suggello dello status di suddito, stabilendo un corpus di regole volte a disciplinarne modalità e conseguenze, seppur nell'alveo di una ancora possibile pluralità delle appartenenze⁸. Le soluzioni messe in atto dagli apparati amministrativi rivelano tutta la fragilità e i mutevoli equilibri sui quali le autorità statuali si sono contese il controllo sulla libertà di transito degli individui, dando forma a strumenti, linguaggi, prove di lealtà volte a gestire, con maggior o minor successo, movimenti migratori destinati a mutare natura e a diventare fenomeni di massa difficili da delineare in un mondo sempre più globalizzato. Nel contributo di Laura di Fiore si esaminano da vicino gli effetti che il processo di unificazione italiano ebbe sul concetto di cittadinanza nazionale laddove, a partire dal 1860, si determinò una discrasia tra i territori propriamente soggetti alla sovranità statale del neoistituito Regno d'Italia, e quella popolazione, considerata di cittadinanza «italiana», ancora residente al di fuori dei confini geografici, cioè nei territori del Veneto, del Trentino e del Lazio. A coloro che avessero scelto di trasferirsi nel regno, le *Commissioni per l'emigrazione italiana* dello Stato sabauda riconoscevano la condizione di «italiani», attribuendo cioè una cittadinanza sulla base di un'appartenenza politico-ideologica, dotata di effetti giuridici e di specifici diritti, quali il conferimento di un sussidio e di una carta di residenza. La categoria dell'emigrazione politica non terminò con la conclusione della vicenda risorgimentale, come dimostra il caso di Pietro Gori e Luigi Fabbri, entrambi destinati a lunghi anni d'esilio dall'Italia per il loro credo anarchico. Emanuela Minuto propone una suggestiva rilettura della cittadinanza identitaria attraverso l'immaginario propagandistico e la retorica narrativa dell'anarchismo sullo scenario internazionale. Attraverso una formidabile capacità oratoria che non disdegnava forme di rappresentazione teatrali e musicali, Gori ebbe grande impatto sulle comunità italiane (ma anche francesi e spagnole) in Stati Uniti ed in Argentina, in una tensione irrisolta tra adesione all'internazionalismo cosmopolita e

⁸ La storiografia in materia è sterminata, ma tra i contributi più significativi occorre almeno ricordare P. Sahlins, *Boundaries: the making of France and Spain in the Pyrenees*, Berkeley, University of California Press, 1989; Id., *Unnaturally French. Foreign Citizens in the Old Regime and After*, New York, Cornell University Press, 2004; T. Herzog, *Defining Nations: Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America*, New Haven, Yale University Press, 2011.

un radicato nazional-patriottismo. Più razionale e distante dall'emotività, Fabbri – anch'egli esule in America del Sud – respinse invece ogni sentimento patriottico, identificato nella «passione brutale» all'origine del primo conflitto mondiale e, dopo, del fascismo, accogliendo piuttosto un'idea di appartenenza legata all'eredità della tradizione risorgimentale e ai valori espressi dalle masse lavoratrici.

Lo *status civitatis* del migrante economico propriamente detto apre a un'ulteriore riflessione sul rapporto tra cittadinanza e mobilità transnazionale, segnando in alcuni casi l'avvio di meccanismi di globalizzazione capaci di mettere in crisi le dinamiche tradizionali di potere dello Stato-nazione⁹. La legislazione inizia ad occuparsi della questione come un problema da disciplinare dalla seconda metà dell'Ottocento, quando il processo migratorio si trasforma da scelta individuale a fenomeno di massa. Si determina in quel momento un peculiare intreccio tra la necessità di regolamentare una impellente emergenza sociale e le nuove spinte della politica estera, intrisa di istanze nazionaliste ed espansionistiche. I casi di Italia e Spagna, patrie tra le maggiori in Europa per la portata del fenomeno migratorio, sono presi in esame nei saggi di Alessandro Breccia e di Marcella Aglietti, entrambi centrati in quello straordinario momento storico che fu il giro d'anni compreso tra la fine del XIX secolo e la Prima Guerra Mondiale. Breccia studia la questione attraverso il dibattito politico-parlamentare che vide impegnati in materia i liberali italiani e divenne terreno per le innovative proposte di uno dei più emblematici rappresentanti del tardo liberalismo, Sidney Sonnino. Ricostruendo le fasi principali che lo videro protagonista nell'ideazione della legge sull'emigrazione del 1901 e, poi, artefice della legge organica sulla cittadinanza del 1912, emerge una soluzione inedita, quanto di sorprendente modernità, prospettata del riconoscimento della doppia cittadinanza per gli italiani emigrati, capace di raccogliere il plauso anche di quanti individuavano proprio nella presenza di connazionali naturalizzati all'estero la più promettente via all'espansionismo nazionale, soprattutto verso i paesi ispano-americani. Nel contributo di Aglietti, gli effetti dei movimenti transfrontalieri e dei flussi migratori sulla disciplina della cittadinanza sono presi in esame, per il caso spagnolo, da due punti di vista: quello della riflessione normativo-prescrittiva che fu al centro del dibattito istituzionale tra gli anni Ottanta del XIX secolo e il primo ventennio del successivo, ripercorrendo alcuni passaggi dell'elaborazione delle prime

⁹ R. Salih, *Mobilità transnazionali e cittadinanza. Per una Geografia di genere dei confini*, in *Confini. Costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni*, a cura di S. Silvatici, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, pp. 153, 166: 155.

disposizioni introdotte in materia; e l'altro, più pragmatico, dell'applicazione e della realizzazione empirica delle norme, un compito che ricadde principalmente sull'amministrazione consolare e su altre istituzioni locali istituite all'uopo. Le difficoltà emerse con evidenza dalle testimonianze raccolte dai funzionari chiamati ad applicare le norme rivelano l'entità del dissidio pressoché irrisolvibile tra due opposte spinte provenienti dall'ordinamento pubblico, quella del controllo sulla libertà di movimento dei propri cittadini fuori dai confini dello Stato, e quella di garante e di fornitore di servizi a tutela delle fasce più deboli della popolazione. La Grande Guerra appare, anche per un paese neutrale come fu la Spagna, uno spartiacque imprescindibile nella storia della cittadinanza, un acceleratore di eccezionale portata nell'irrigidimento dei confini, ancora relativamente malleabili, concepiti dagli Stati fino a quel momento¹⁰.

Nella terza sezione del volume, *Cittadinanze negate: esclusi e respinti*, si raccolgono i contributi dedicati alla condizione della «non cittadinanza», a quello spazio di esclusione, definitiva o transitoria, che caratterizza i processi di discriminazione. Gli schiavi, quindi, in primo luogo, oggetto di un principio assoluto di estromissione dalla cittadinanza nell'ambito della più estesa tra le sue antinomie, quella descritta dalla contrapposizione ideologico-culturale tra emancipazione ed esclusione, intendendo la schiavitù non solo come un elemento storicamente determinato, ma come un paradigma ancora presente nella narrazione d'età contemporanea e definito da nuove pratiche schiavili, come ben evidenzia Thomas Casadei. Marco Fioravanti prende invece in esame la condizione giuridica delle donne proprio in quanto accostabile all'oppressione dello schiavo e ad altre forme «intermedie» di esclusione dal pieno godimento dei diritti basate sulla discriminazione di genere, di razza, di classe. Fioravanti esplicita un indissolubile legame tra i movimenti abolizionista e anti-segregazionista e quelli d'emancipazione femminile portati avanti dalle militanti di colore e bianche, e finora rimasto del tutto oscurato dalla retorica, intrisa di pregiudizi razzisti e sessisti, imposta dalle potenze colonialiste.

Quando l'idea della cittadinanza si è venuta affermando nella sua vertente nazionale, prendendo forma in ben disciplinate pratiche di esclusione alla luce delle politiche degli Stati, sono apparse anche nuove logiche della sua negazione. Queste declinazioni sono state ancora più evidenti nell'ambito

¹⁰ A. Fahrmeir, *Citizenship. The rise and fall of a modern concept*, New Haven-London, Yale University Press, 2007, pp. 118-123.

delle politiche coloniali¹¹, e il contributo di Nicola Camilleri si propone di comparare i casi del Regno d'Italia e dell'Impero tedesco. Attraverso una speciale disciplina dell'istituto giuridico della cittadinanza, nel discorso legislativo e nelle prassi amministrative riservate ai territori delle colonie, tra la fine dell'Ottocento e l'avvento dei regimi totalitari, il confine della discriminazione razziale assume i caratteri sfaccettati di un principio di appartenenza etnico-organica ritenuto fondativo dell'identità del cittadino italiano e tedesco. Il caso dei processi di naturalizzazione attuati in età liberale nella colonia italiana d'Eritrea e nell'Africa Orientale tedesca offrono inoltre un eccellente elemento di confronto e di utile comprensione delle forme concrete nelle quali si attuarono le politiche di cittadinanza da parte dei due Stati colonizzatori, evidenziando la relativa permeabilità alla negoziazione delle pratiche amministrative.

D'altro canto, sullo sfondo dell'acquisizione della cittadinanza tramite la naturalizzazione, normata dalle legislazioni nazionali, emergono anche gli accordi sanciti dalle diplomazie internazionali, un tessuto giuridico non privo di lacune e di nuove esclusioni, come dimostra il caso degli apolidi trattato da Alessandro Polsi. Privi di appartenenza e, quindi, di cittadinanza poiché senza nazionalità, l'apolide rappresentò una «bizzarria» di difficile definizione. Restò al crocevia tra più esclusioni sino alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando il fenomeno assunse dimensioni così rilevanti da divenire oggetto di primaria importanza per la Società delle Nazioni e al centro di un estenuante dibattito, sul piano giuridico e politico, rimasto irrisolto per tutti gli Anni Venti. Una condizione non così rara nella quale potevano ritrovarsi migranti (non naturalizzati dal paese di accoglienza o, pur tali, rientrati in patria, oppure respinti in quanti originari di Stati nemi-

¹¹ Per il caso italiano, si vedano almeno I. Rosoni, *Cittadinanze e giustizie differenziali. La condizione giuridica degli eritrei*, in *Votare con i piedi. La mobilità degli individui nell'Africa coloniale italiana*, a cura di I. Rosoni – U. Chelati Dirar, Macerata, Eum, 2012. Per i casi francese, tedesco e britannico, oltre a R. Brubaker, *Citizenship an Nationhood in France and Germany*, Boston, Harvard University Press, 1992, e a J. Burbank – F. Cooper, *Empires in World History: Power and the Politics of Difference*, New Jersey, Princeton University Press, 2010, mi limito a ricordare alcuni studi pubblicati più recentemente: M. Sizwebanzi Mngomezulu, *Citizenship in Colonial Africa. An Overview of British and French Repertoires*, «JPI» (2015), pp. 4-11; E. Saada, *Nationalité et citoyenneté en situation coloniale et post-coloniale*, «Pouvoirs», I (2017), 160, pp. 113-124; S. B. Roberts, *Citizenship and Antisemitism in French colonial Algeria, 1870-1962*, New York, Cambridge University Press, 2017. Molto suggestivo anche G. Moser, *Photographing Imperial Citizenship: The Colonial Office Visual Instruction Committee's Lanternslide Lectures, 1900-1945*, «Journal of Visual Culture», XVI (2017), 2, pp. 190-224.

ci), profughi e rifugiati, prigionieri di guerra, minoranze religiose, ma anche donne coniugate con stranieri (spesso motivo di perdita della nazionalità nativa, ma non sempre di acquisizione di quella del marito) o in seguito divorziate, e che subì diverse legislazioni quanto differenti furono gli interessi statuali che ne ispirarono la regolamentazione.

Le tre dimensioni nelle quali si articola il volume ambiscono a offrire prospettive differenti sulle modalità di esclusione dalla cittadinanza in rapporto a specifici contesti storici, politici e statuali, conservando sempre una stretta connessione tra il concetto teorico-giuridico e la sua traduzione pratica. La dimensione comparativa, pur non essendo affatto esaustiva e a fronte di una attenzione speciale per il caso italiano, conferma come le *policy* pubbliche in materia di restrizione dei diritti di cittadinanza siano sempre frutto di un rapporto di contaminazione, e di processi di negoziazione, di cooperazione e, in via forse prevalente, di conflitto tra Stati.

Questo caleidoscopio di esperienze consente di enfatizzare la fluidità dei confini e l'ambiguità del valore semantico della cittadinanza, mettendo in evidenza quanto poco di immutabile e di definitivo vi sia nella definizione del limite posto tra inclusi ed esclusi. Gli studi qui raccolti, frutto di ricerche inedite e in molti casi ancora in corso, contribuiscono alla conoscenza di molte delle categorie semantiche in base alle quali alcuni dei confini della cittadinanza sono stati eretti, contemplando con uno stesso obiettivo gnoseologico le rivendicazioni nazionaliste basate su principi di etnicità, religione o cultura storica, le politiche migratorie, la relazione tra i diritti umani e le ragioni della pubblica sicurezza, fino alla rilevanza delle ragioni del *ius soli* rispetto al *ius sanguinis* nelle pratiche di naturalizzazione, tutte di evidente attualità nel dibattito contemporaneo.

Desidero infine ringraziare gli autori per la loro inestimabile, generosa partecipazione, l'Università di Pisa che ha contribuito al finanziamento del progetto di ricerca nella cui cornice ha trovato ideale sviluppo quanto appare in queste pagine, il Dipartimento di Scienze politiche e il suo Direttore, così come la Domus Mazziniana e la Società per gli studi di storia delle Istituzioni che hanno voluto far parte delle fasi di realizzazione di questo lavoro collettivo.

MARCELLA AGLIETTI

ABBREVIAZIONI

ACD	Archivo histórico del Congreso de los diputados, Madrid, Spagna
AHN	Archivo Histórico Nacional di Madrid, Spagna
ASM	Archivo Sidney Sonnino, Montespertoli
ASN	Archivio di Stato di Napoli
BArch	Bundesarchiv Berlin Lichterfeld, Germania
DBI	<i>Dizionario biografico degli italiani</i>
GM	«Gaceta de Madrid»

TRACCIARE IL LIMITE

ANTONIO TRAMPUS

I CONFINI DELLA CITTADINANZA
NEL LINGUAGGIO COSTITUZIONALE
TRA SETTE E OTTOCENTO: ALCUNE RIFLESSIONI

Per quanto centrale nella storia delle trasformazioni politiche, il concetto e i confini della cittadinanza nel linguaggio costituzionale tra Sette e Ottocento continuano a mantenere uno stato «liquido» e a misurarsi su un terreno fortemente magmatico. L'obiettivo di queste pagine è pertanto quello di mettere a confronto da un lato le acquisizioni, ormai sufficientemente consolidate, della storiografia sul tema della cittadinanza con alcune evidenze del linguaggio costituzionale tardo settecentesco e di primo Ottocento. Dall'altro, si cercherà di far emergere il fatto che, dietro ad alcune incertezze del lessico costituzionale e ad alcune mancate concettualizzazioni, si possono riconoscere non solo i caratteri tipici di una fase di transizione nella storia delle idee e delle istituzioni politiche, ma talora anche una precisa volontà culturale di sottrarre il tema della cittadinanza dalle delimitazioni troppo nette del suo campo semantico di fine Settecento e di mantenerlo invece come un concetto aperto e nel modo più possibile inclusivo. Nel proporre questo percorso sarà inevitabilmente necessario procedere per esempi e per sintesi, sicché questa chiave di lettura andrà intesa prima di tutto in termini di proposta di lavoro in vista di ulteriori approfondimenti.

1. *Il cittadino tra assolutismo e Lumi.*

Non si può fare a meno di ripartire, in un viaggio ai confini della cittadinanza, dalle voci che la esprimono nell'*Encyclopédie* e dal quadro teorico al quale questo concetto viene ricondotto dalla letteratura critica. Apparentemente l'*Encyclopédie* fissa due punti cardinali estremamente chiari nella definizione del cittadino di Antico Regime: il cittadino si identifica con il suddito, mentre ciò che li distingue è che il dovere all'obbedienza nel primo dipende dalle leggi, nel secondo dal sovrano. A questa cornice si accompagna, nel dibattito politico e giuridico, un'ampia indagine concettuale che cerca di fissare ulteriori linee di demarcazione che la letteratura critica ha poi collegato ad un'idea della cittadinanza moderna. Tra le prime,

per seguire il percorso suggerito da Pietro Costa, libertà e proprietà come criterio ispiratore dell'ordine normativo: il cittadino è tale in quanto gode di libertà e le può esprimere nell'esercizio della proprietà e questi sono i fondamenti tanto della sua soggettività quanto dell'ordine che la costituisce, sia esso naturale o sociale¹. L'obbedienza alle leggi o al sovrano, e la protezione che rispettivamente ne deriva, non sono altro che una manifestazione della collaborazione tra gli individui e la comunità politica. È qui che si delinea, come fa intravedere Blackstone nei suoi celebri *Commentaries* tanto utilizzati dagli illuministi europei ed italiani, quell'assetto costituzionale che fa della cittadinanza uno dei suoi strumenti essenziali, anche senza mettere necessariamente in campo il problema della rappresentanza politica o la questione del fondamento della sovranità. Libertà e proprietà diventano quindi un limite dinanzi all'autorità, così ancora Costa, ma allo stesso tempo anche un nesso che spinge a modificare l'ordine normativo esistente, riformandolo e plasmandolo in funzione della protezione dell'individuo e della sua condizione di cittadino. Questo si vede bene nel dibattito sulla riforma del sistema delle pene, dove il cuore della discussione concerne non tanto la natura della pena in sé ma i limiti e il fondamento della potestà punitiva e la possibilità di delineare la figura del «buon» cittadino rispetto ai soggetti che, trasgredendo al patto di collaborazione con la comunità politica, si pongono ai limiti o al di fuori della cittadinanza in quanto criminali².

Apparentemente Rousseau nel *Contrat social* offre la quadratura del cerchio: gli individui sono allo stesso tempo cittadini e sudditi, cittadini quando partecipano dell'autorità sovrana e sudditi in quanto soggetti alle leggi dello Stato. Egli stesso nota che persistono una confusione e un'incertezza lessicale che impediscono di capire la differenza tra *bourgeois* e *citoyen* e tra *ville* e *Cité*. Il *bourgeois* si rapporta alla *ville*, alla comunità e alle sue libertà in forma di privilegi; il *citoyen* si rapporta alla *Cité*, cioè al corpo politico, al sovrano e alla sovranità. In questo sforzo definitorio si incrociano e non sono sempre chiaramente distinguibili tendenze diverse³. Come ha giustamente osservato Pietro Costa, il lessico tende a trasformarsi ma lo stile delle argomentazioni rimane sostanzialmente cognitivo e valutativo, nel senso che

¹ P. Costa, *Civitas: storia della cittadinanza in Europa*, vol. I, *Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999 (in particolare i capitoli III. *I diritti del soggetto e i poteri del sovrano* e IV. *Dall'uomo al cittadino*).

² Costa, *Civitas*, vol. I, pp. 440-441.

³ Nella vasta letteratura sul tema si veda tra gli altri A. Cabanis, *Jean-Jacques Rousseau et la citoyenneté*, in *La citoyenneté d'aujourd'hui*, édité par H. Roussillon, Toulouse, Presses de l'Université des sciences sociales de Toulouse, 2006, pp. 43-67 con relativa bibliografia.

ritorna costantemente ad una analisi sulla natura del soggetto, dell'uomo, e sulle sue radici antropologiche⁴. Per lo stesso motivo dall'argomentazione politica è difficilmente scomponibile l'eredità giusnaturalistica, che viene sì spesso frantumata ma riemerge costantemente come un fiume carsico nella definizione del soggetto, nella discussione sui diritti e sui doveri, nelle analisi sul rapporto tra individuo-cittadino e società.

2. *La cittadinanza illuministica.*

Il problema del confronto con l'eredità giusnaturalistica è allo stesso tempo storico e storiografico. I protagonisti del dibattito settecentesco lo avvertono e lo affrontano con soluzioni diverse, mentre la storiografia a sua volta ha cercato di far emergere i tratti salienti di un discorso che mette in rilievo talune criticità dei percorsi della cittadinanza in età moderna.

Come ha insistito Vincenzo Ferrone, esiste un'altra concezione della cittadinanza che si sviluppa a cavallo tra Sette e Ottocento ed è quella della cittadinanza illuministica fondata sui diritti dell'uomo, cosmopolita e universalistica⁵. Una cittadinanza i cui confini non si rapportano con il territorio o con la sovranità ma con una comunità ideale di individui liberi, moralmente uguali, capaci di autogoverno a prescindere dai vincoli etnici, storici e delle tradizioni. A fondamento di essa la cultura dell'Illuminismo elabora a partire dai diritti naturali il moderno linguaggio dei diritti dell'uomo, uguali per ciascun individuo senza distinzione di nascita, religione, nazionalità, colore della pelle, naturalmente inerenti all'essere umano in quanto tale e di conseguenza universali e imprescrittibili. Per potersi affermare, questo concetto della cittadinanza universale e illuministica e questo moderno linguaggio devono fare i conti non solo con i problemi che già sopra venivano segnalati, l'indagine sullo stato di natura, la definizione della sovranità e della libertà, ma anche con una dimensione tutta particolare del dibattito intellettuale e politico che è stata individuata nella tendenza alla «neutralizzazione» dei diritti naturali dell'uomo. Si tratta di una neutralizzazione delle loro radici nell'ordine naturale o sociale (intendendo per esso quello sociale dell'Antico Regime) attuata, da un lato, attraverso la critica dell'eredità giusnaturalistica e dell'idea che l'esistenza dei diritti deriva dal primato indiscusso dei doveri e dall'appartenenza ad una comunità organicisticamente intesa come specchio di un ordine

⁴ Costa, *Civitas*, vol. I, p. 544.

⁵ V. Ferrone, *Storia dei diritti dell'uomo. L'Illuminismo e la costruzione del linguaggio politico dei moderni*, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 8 e 494.

naturale. Dall'altro lato, soprattutto nella seconda metà del XVIII secolo, questa tendenza alla neutralizzazione si manifesta attraverso la separazione del discorso sui diritti dai fondamenti morali e sociali del mercato – come fa Adam Smith – con l'effetto di delimitare e circoscrivere il campo dei diritti e l'idea di cittadinanza che vi è sottesa al solo ambito della giustizia, di fronte alle nuove forme di disuguaglianza prodotte dalla moderna economia di mercato⁶.

3. *Alla ricerca di un lessico costituzionale.*

Entro che limiti tutto questo si traduce in un linguaggio o in un lessico costituzionale rimane questione ampiamente discutibile. Anzitutto perché nel costituzionalismo dell'età dei Lumi convivono, come ben noto, due culture ben distinte. L'una (per lungo periodo prevalente) è quella della costituzione materiale, dell'idea della costituzione ancorata alle leggi fondamentali e alla tradizione storica, in altre parole ad un costituzionalismo di Antico Regime. L'altra è quella della nascente costituzione scritta, che si diffonde a partire dai progetti costituzionali per la Corsica alla fine degli anni Cinquanta del Settecento e che porterà al costituzionalismo illuministico e a quello rivoluzionario⁷. Entrambe queste forme di costituzionalismo, tuttavia, appaiono come straordinari laboratori per nuovi linguaggi costituzionali e non sempre, ancora una volta, è facile individuare percorsi chiari ed univoci. Tutto il discorso politico settecentesco può essere quindi inteso come un linguaggio costituzionale in senso ampio, né appare possibile ridurne i confini arbitrariamente al solo spazio delle costituzioni scritte o a quello della costituzione materiale. Il linguaggio può essere simile nei due ambiti e simmetriche possono essere le forme di sperimentazione lessicale. Saranno semmai gli esiti del costituzionalismo rivoluzionario di fine secolo a determinare, come vedremo, cesure e attribuzioni di significati non più negoziabili.

Alcuni esempi possono servire a capire in che modo si collocano i confini della cittadinanza entro le dinamiche sopra descritte.

Un caso interessante è quello di Emer de Vattel con il suo *Droit des gens* (1758). Nel quadro di quella tradizione giusnaturalistica che è comunque già sottoposta al forte processo di torsione e di frantumazione che si segna-

⁶ Ferrone, *Storia dei diritti dell'uomo*, pp. 243-277.

⁷ Ho delineato questi due percorsi, per lo spazio italiano, nel mio volume *Storia del costituzionalismo italiano nell'età dei Lumi*, Roma-Bari, Laterza, 2009, al quale mi permetto di rinviare.

lava in precedenza, e che consente di sperimentare significati nuovi di parole antiche nell'analisi dello Stato costituzionale, Vattel continua a utilizzare un significato della cittadinanza che lega l'individuo alla comunità attraverso il rapporto tra libertà e proprietà e tra obbedienza e protezione dell'individuo:

Les biens des citoyens sont les biens de la nation, à l'égard des nations étrangères. Les biens mêmes des particuliers, dans leur totalité, doivent être regardés comme les biens de la nation, à l'égard des autres états. Ils lui appartiennent réellement en quelque sorte, par les droits qu'elle a sur les biens de ses citoyens, parce qu'ils sont partie de ses richesses totales et augmentent sa puissance. Ils l'intéressent par la protection qu'elle doit à ses membres⁸.

Come si vede il termine «citoyen» concorre con quello di «particulier» e di «membre de la nation», confermando forme di sinonimia nel linguaggio settecentesco che ben sono state descritte dalla letteratura critica. Il caso di Vattel, dal quale potrebbero essere tratti anche molti altri esempi relativi proprio alla posizione dell'individuo all'interno della «civitas»⁹, è tuttavia ancor più interessante perché si tratta di un'opera uscita sostanzialmente indenne assieme al suo lessico dal processo rivoluzionario e comunque utilizzata in contesti politici e culturali anche molto diversi tra loro. La stessa formulazione infatti si ritrova nelle edizioni successive del 1773 e del 1777 ed anche nelle traduzioni dal francese, che l'adottano sotto forma di calchi linguistici, tra cui quelle italiane del 1781 e del 1804¹⁰.

Se andiamo a leggere un classico della cultura dell'Illuminismo europeo come *La scienza della legislazione* di Gaetano Filangieri, a sua volta oggetto di un'ininterrotta serie di riedizioni e di traduzioni lungo tutta la storia costituzionale dell'Occidente¹¹, è possibile rinvenire un discorso sulla citta-

⁸ E. de Vattel, *Droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains*, vol. I, Londres [Neuchâtel], Apud liberos tutor, 1758, libr. II, cap. VI, par. 81, online <https://oll.libertyfund.org/titles/vattel-le-droit-des-gens-ou-principes-de-la-loi-naturelle-vol-1>.

⁹ Si vedano anche F. Mancuso, *Diritto, Stato, sovranità. Il pensiero politico-giuridico di Emer de Vattel tra assolutismo e rivoluzione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, e P. P. Remerc, *The Position of the Individual in International Law according to Grotius and Vattel*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1960, pp. 190-195.

¹⁰ Cfr. E. de Vattel, *Il diritto delle genti ovvero principii della legge naturale applicati alla condotta e agli affari delle nazioni*, vol. II, Venezia, Vitto, 1781, p. 65; analogamente Id., *Il diritto delle genti ovvero principii della legge naturale applicati alla condotta e agli affari delle nazioni*, vol. II, Bologna, Masi, 1804, p. 52.

¹¹ Mi permetto di rinviare a A. Trampus, *La genesi e la circolazione della Scienza della legislazione. Saggio bibliografico*, «Rivista Storica Italiana», CVII (2005), pp. 309-359; Id., *Enlightenment in Global History: On Filangieri's Science of Legislation and the Transfor-*

dinanza che rivela chiaramente tanto le sue radici nella cultura settecentesca quanto la tensione verso la cittadinanza universale fondata sui diritti dell'uomo. Secondo Filangieri – come scrive infatti nel volume secondo della *Scienza* dedicato alle *Leggi politiche ed economiche* (1780) –, «la proprietà è quella che genera il cittadino ed il suolo è quello che l'unisce alla patria», secondo un lessico che viene mutuato direttamente dall'*Encyclopédie*¹². A ciò si collega quanto scrive nel volume dedicato a *De' delitti e delle pene* (1783) ove spiega che

Se i patti sociali non sono altro che i doveri che ogni cittadino contrae colla società in compenso de' dritti che acquista, ogni violazione di un patto dee dunque esser seguita dalla perdita di un dritto. Se i dritti che acquista il cittadino sulla società si riducono tutti alla *conservazione* ed alla *tranquillità* non interrotta del godimento della sua vita, del suo onore, della sua proprietà, così *reale* come *personale*, e di tutte le altre prerogative della sua politica condizione, ogni delitto dee dunque produrre o la perdita o l'interruzione di uno di questi benefici. Se un cittadino può con un solo delitto violare tutt'i patti sociali, egli può dunque per un solo delitto esser privato di tutt'i sociali dritti¹³.

Nella parte giustificativa del discorso sulla diversità delle pene in relazione alla diversità dei delitti e alla loro proporzione, Filangieri afferma chiaramente che «come uomo io ho alcuni dritti, come cittadino ne ho degli altri. La società mi assicura il godimento de' primi e mi dona gli ultimi. Gli uni egli altri divengono dritti sociali subito che la società o li dà o li difende»¹⁴. È straordinario per molti versi il catalogo dei delitti contro il cittadino che Filangieri introduce trattando *De' delitti e delle pene* dopo aver esaminato i delitti contro l'ordine pubblico, contro il diritto delle genti, contro la vita e contro la persona. Esistono per lui, infatti, i delitti contro la dignità del cittadino, i delitti contro il suo onore e i delitti contro la sua proprietà, ai quali

mation of Political Language in the Classical Liberalism, in Век Просвещения. Что такое Просвещение? Новые ответы на старый вопрос / Le Siècle des Lumières. Qu'est-ce que les Lumières? Nouvelles reponses à l'ancienne question, pod redakcii S. Karp, Moskva, Nauka, 2018, pp. 110-125.

¹² G. Filangieri, *La scienza della legislazione. Edizione critica*, vol. II, *Delle leggi politiche ed economiche*, a cura di M. T. Silvestrini, Venezia-Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna-Centro di Studi sull'Illuminismo europeo "G. Stiffoni", 2004, p. 30. La fonte di Filangieri, come individuato da Maria Teresa Silvestrini, è É.-N. Damiaville, *Population*, in *Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Par une société de gens de lettres*, vol. XIII, Neufchastel, chez Samuel Faulche et Compagnie, 1765, p. 93.

¹³ Filangieri, *La scienza della legislazione. Edizione critica*, vol. IV, *Delle leggi criminali. De' delitti e delle pene*, a cura di G. Tocchini – A. Trampus, p. 8.

¹⁴ *Ibidem*, p. 17.

dedica tre distinte classi¹⁵. Tuttavia il discorso non si esaurisce qui e talora l'ansia di individuare le qualità del cittadino sembra produrre un cortocircuito lessicale; lo si intravede nella sezione relativa ai doveri, in particolare quelli verso Dio e verso la Costituzione:

I. Oltre i doveri che ogni cittadino ha verso la divinità come uomo, ne ha alcuni come cittadino. Le leggi civili non debbono ingerirsi ne' primi, ma debbono prescrivere gli ultimi. Rispettare la patria religione e il pubblico culto è l'aggregato di tutt'i doveri che un cittadino deve alla divinità come cittadino (...) II. Ogni società civile suppone l'esistenza di una costituzione e di una persona morale che rappresenti la sovranità. Qualunque sia questa costituzione, qualunque sia questo rappresentante della sovranità, ogni cittadino nascendo contrae il dovere di conservare illesa la costituzione del governo e di difendere quella persona morale che ne rappresenta la sovranità¹⁶.

Filangieri spinge il discorso sulla cittadinanza e la definizione di cittadino, pur assumendola per implicita, oltre i confini tradizionali del giusnaturalismo e della cultura dell'Antico Regime, assumendo con decisione il fatto che la cittadinanza è una condizione portatrice di libertà e di diritti aggiuntivi rispetto a quelli naturali dell'uomo. Il lessico coincide con quello della politica del suo tempo ma il linguaggio e i suoi significati sono nuovi: in questo caratterizzano la modernità dell'opera di Filangieri e la ragione per cui i posteri andranno a cercare lì un modello costituzionale.

Nel complesso però, e questo mi sembra un fatto significativo, la cultura costituzionale settecentesca evita di definire in maniera diretta che cosa siano la cittadinanza e il cittadino. Vi arriva sovente attraverso il contesto, attraverso accostamenti e differenziazioni, se non addirittura giochi di specchi. Il linguaggio della cittadinanza, soprattutto quello della cittadinanza illuministica, è quello della ricerca di criteri di inclusività, piuttosto che quello della delimitazione di spazi che portino a escludere parti del genere umano.

4. *La cittadinanza nel linguaggio costituzionale della Rivoluzione.*

Sono noti i dibattiti sorti in seno all'Assemblea nazionale francese, all'indomani del 1789, in merito ai significati della cittadinanza e al riconoscimento di questo diritto sempre più legato all'identificazione con il territorio e con l'appartenenza politica, linguistica e culturale alla Grande Nation. Il caso delle minoranze religiose, in particolare, dimostra in maniera evidente l'allontanamento dall'idea illuministica del riconoscimento della cittadinan-

¹⁵ *Ibidem*, pp. 286-314.

¹⁶ *Ibidem*, p. 159.

za in quanto diritto naturale dell'uomo e l'affermarsi invece della cittadinanza come diritto della comunità e come fondamento e non più limite del potere. La *concessione* della cittadinanza diventava così subordinata alla rinuncia di ogni altro privilegio e diritto, compresi quelli derivanti dall'appartenenza a una minoranza o a una diversa (e tutelata) comunità religiosa o culturale¹⁷.

Che tutto ciò non fosse scontato si può riconoscere da molti segnali: anzitutto dalla genesi della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, dall'accostamento ai «droits de l'homme» dei «droits du citoyen» a significare la complementarità e la non tale sovrapponibilità della dimensione della cittadinanza con quella dei diritti dell'uomo¹⁸. Altrettanto chiaramente lo si può evincere dai tormentati percorsi di ricezione e di rielaborazione dei testi costituzionali francesi nella penisola italiana, soprattutto attraverso lo sforzo di differenziarsi rispetto ai testi francesi, di ricercare criteri di definizione della cittadinanza quanto più possibilmente inclusivi. Interessante è al proposito il progetto di Costituzione del popolo ligure del 1797, dove gli articoli 14, 15 e 16 definiscono lo *Stato politico de' cittadini*:

Art. 14 – Ogni uomo nato e domiciliato nel territorio della repubblica, che abbia compito l'età d'anni venti, e siasi fatto descrivere nel registro civico del suo comune, è cittadino attivo della repubblica ligure.

Art. 15 – Il figlio di cittadino nato accidentalmente fuori del territorio della Repubblica si considera come nato nel territorio.

Art. 16 – I forastieri diventano cittadini se dopo aver dichiarato il loro animo col farsi descrivere nel registro civico, ed avere rinunciato alla cittadinanza della loro patria, hanno avuto domicilio fisso per dieci anni continui sul territorio della repubblica, e vi possiedono uno stabilimento di commercio, o di industria, oppure un bene stabile del valore di lire diecimila, ovvero sposano una cittadina ligure¹⁹.

Nascita, sangue, *animo*, domicilio, attività di commercio diventano tutti criteri utili e concorrenti alla definizione della cittadinanza. Ma è nel *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana* del 1799 che si rivelano tutte le tensioni tra l'idea illuministica della cittadinanza e la sua concezione

¹⁷ M. Vovelle, *La découverte de la politique. Géopolitique de la révolution française*, Paris, La Découverte, 1993; Costa, *Civitas*, vol. II, *Letà delle rivoluzioni*, pp. 43-70; L. Hunt, *The French Revolution and Human Rights. A Brief History with documents*, Boston, Bedford, 1996, pp. 101-104; Ferrone, *Storia dei diritti dell'uomo*, pp. 492-493.

¹⁸ Si vedano i testi riuniti da C. Fauré, *La déclaration des droits de l'homme de 1789*, Paris, Payot, 1988; G. Conac – M. Debene – G. Teboul, *La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen: histoire, analyse et commentaires*, Paris, Economica, 1993.

¹⁹ Se ne veda il testo in http://www.dircost.unito.it/altriDocumenti/docs/18000000_liguriaProgettoCorvetto_ita.pdf.

derivata dal costituzionalismo rivoluzionario francese e che si rispecchiano nello sforzo di coordinamento tra la *Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo*, opera di Francesco Mario Pagano – l'amico e allievo morale di Filangieri – e il testo della Costituzione modellato su quello francese dell'anno III. E in quella dichiarazione, infatti, a differenza delle altre dichiarazioni premesse alle costituzioni italiane, Pagano apre una sezione apposita dedicata ai diritti del cittadino distinguendosi dagli altri testi italiani contemporanei che, seguendo l'esempio francese, tendono identificare i diritti del cittadino fra quelli dell'uomo. Continuando la tradizione illuministica e lo schema dell'89, Pagano sembra voler riproporre uno schema evolutivo che distingue fra diritti dell'uomo in quanto individuo e diritti dell'uomo in quanto membro della società. La cosa singolare è che nella *Dichiarazione* manca qualsiasi definizione di che cosa sia il cittadino e quali siano le sue qualità, sicché la definizione della cittadinanza rimane aperta. Bisogna passare all'articolo 6 del testo della Costituzione, laddove vengono elencate le condizioni per godere dello stato di cittadinanza, per trovare una definizione della qualità di cittadino che diventa mano a mano più restrittiva in relazione all'ambito che si desidera circoscrivere²⁰.

Appena nel secondo titolo della Costituzione, infatti, si entra nella definizione della cittadinanza attraverso la definizione dei requisiti, ripresi dall'articolo 8 della Costituzione francese dell'anno III. E, come nel caso francese, questi requisiti non dipendono solo dalla nascita nel territorio della repubblica, ma anche dalla dimora o dal domicilio per almeno un anno, dall'essere iscritti nel registro civico e dal pagare una contribuzione diretta²¹. Il disallineamento rispetto all'idea della cittadinanza illuministica ancora presente nella *Dichiarazione dei diritti e dei doveri* si concretizza nel fatto che la Costituzione dell'anno III si configura come una vera e propria rottura in tema di cittadinanza rispetto alle precedenti carte francesi. Quella del 1791 distingueva tra cittadinanza passiva ed attiva collegando la seconda al pagamento di una contribuzione. Quella del 1793 distingueva tra i cittadini coloro che detenevano i diritti politici. Quella del 1795 anno III collegava invece direttamente il possesso dei requisiti per accedere alla cittadinanza al diritto di voto nelle assemblee primarie, stabilendo per la prima volta dall'inizio della Rivoluzione il nesso tra cittadinanza e diritto di voto. Una novità

²⁰ *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana presentato al Governo provvisorio dal Comitato di legislazione (1799)*, a cura di F. Morelli – A. Trampus, introduzione di A. M. Rao, Venezia-Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna-Centro di Studi sull'Illuminismo europeo "G. Stiffoni", 2008, p. 67.

²¹ *Ibidem*, p. 87.

che apriva la strada, al concetto di appartenenza «nazionale» e alla distinzione tra diritti politici e diritti civili, gli uni stabiliti dalla Costituzione, gli altri dal Codice civile²².

5. *Da «cavaliere» a «cittadino»: il traguardo ottocentesco della cittadinanza illuministica.*

Dinanzi alle torsioni della cittadinanza nel costituzionalismo rivoluzionario, permane la sensazione ricorrente che voler fissare i confini della cittadinanza significa evidenziarne i suoi limiti. Non bisogna nascondersi che spesso la definizione, o anche il semplice lemma, di *cittadino* rimane accompagnata da aggettivi che servono a qualificarlo, a delinearne delle qualità che prima ancora di essere giuridiche o costituzionali devono essere morali. Per Filangieri il cittadino deve essere onesto, o laborioso e questo serve a distinguerlo dal «delinquente cittadino» prima ancora che intervenga una sentenza o venga irrogata una pena²³. Il cittadino è quindi tale se è anche in possesso di virtù, che devono essere civili e sociali²⁴. Ma anche nei progetti costituzionali italiani la qualità del cittadino continua ad essere ancorata a valori riconducibili alle virtù settecentesche, dal momento che – si veda ad esempio il progetto di Costituzione per il popolo ligure – non si è buon cittadino se non si è allo stesso tempo buon padre, buon figlio e così via; l'articolo 4 lo dichiara in modo netto: «Nessuno è buon cittadino se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buono sposo. La pratica dei doveri privati e domestici è la base delle virtù pubbliche»²⁵. Si ha dunque l'impressione che il linguaggio costituzionale della cittadinanza illuministica abbia bisogno di continuare ad alimentarsi di criteri pre- e metagiuridici per mantenere l'afflato universalista e inclusivo e non ridursi negli spazi ristretti di una cittadinanza che finisce per diventare criterio di discrimina-

²² M. Troper, *Terminer la Révolution. La constitution de 1795*, Paris, Fayard, 2006, pp. 147-162.

²³ Filangieri, *La scienza della legislazione. Edizione critica*, vol. IV, pp. 62-63.

²⁴ Filangieri, *Ibidem*, vol. V, *Delle leggi che riguardano l'educazione, i costumi e l'istruzione pubblica (1785)*, a cura di P. Bianchini, pp. 291-293.

²⁵ http://www.dircost.unito.it/altriDocumenti/docs/18000000_liguriaProgettoCorvetto_jta.pdf. Sulla dimensione della cittadinanza nel linguaggio repubblicano italiano si veda anche L. Guerzi, *Istruire nelle verità repubblicane: la letteratura politica per il popolo nell'Italia in rivoluzione (1796-1799)*, Bologna, il Mulino, 1999. Sulla funzione comunicativa e politica del discorso sulle virtù si veda ora G. Delogu, *La poetica della virtù. Comunicazione e rappresentazione del potere in Italia tra Sette e Ottocento*, Milano-Udine, Mimesis, 2017, in particolare pp. 49-58.

zione e di separazione. E forse è proprio questo che consente nella *Scienza della legislazione* di transitare da «cavaliere» a «cittadino» nel tornante repubblicano italiano degli anni 1796-1799²⁶ per approdare nell'Ottocento della Restaurazione e delle rivoluzioni liberali.

È ben vero d'altra parte che i nuovi confini della cittadinanza nel linguaggio costituzionale dell'Ottocento, dopo l'esperienza napoleonica e la cristallizzazione delle costituzioni della Restaurazione, non lasciavano più spazio per le sperimentazioni del secolo precedente né per forzare le maglie che erano state costruire. Colpisce in questo senso il fatto che il liberale Constant, nella sua pur attenta critica al costituzionalismo filangieriano, non ritenesse in alcun modo di analizzare l'idea di cittadinanza che era stata presentata dall'illuminista napoletano, quasi la ritenesse ormai neutralizzata e assunta dal linguaggio politico dell'Ottocento²⁷. Viceversa, nello stesso torno di anni in cui Constant pubblicava il *Commentaire* a Filangieri (1822), Gino Capponi spinto da maggiore animosità nei confronti dell'Illuminismo e forse nei confronti della stessa operazione messa in campo da Constant per rilanciare il messaggio filangieriano, si avventava contro Filangieri e il suo linguaggio denunciando che «lo scoglio in cui è andato infelicemente a urtare» era stato proprio quello della sperimentazione nel linguaggio «il cui studio ha sgraziatamente finito per prevalere allo studio delle *choses*, producendo così un numero senza fine di sterili *nomenclatures*»²⁸.

²⁶ Si vedano le edizioni repubblicane della *Scienza della legislazione* apparse con l'indicazione «del cittadino Gaetano Filangieri» a Genova e a Roma nel 1798.

²⁷ Cfr. B. Constant, *Écrits politiques. Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri*, édité par K. Kloocke – A. Trampus, Berlin-New York, De Gruyter, 2012.

²⁸ Così Gino Capponi in «Antologia. Giornale di scienze, lettere ed arti», XV (1824), p. 129. Sull'anti-illuminismo di Capponi e sulla sua funzione di critica alle riforme settecentesche è utile tornare a F. Diaz, *Per una storia illuministica*, Napoli, Guida, 1973, p. 248. Sul clima nel quale Capponi discuteva Filangieri e sulle iniziative in atto anche a Firenze per riavviare il dibattito intorno alla Scienza della legislazione attraverso Constant si veda A. Trampus, *Il liberalismo italiano e l'eredità settecentesca*, in *Libertà e modernizzazione. La cultura politica del liberalismo risorgimentale*, a cura di D. M. Bruni, Milano, Guerini e Associati, 2012, pp. 15-34.

MARCO MERIGGI

DALLA CITTADINANZA ATTIVA ALLA SUDDITANZA ‘MILITANTE’
LA GUARDIA URBANA NEL REGNO DELLE DUE SICILIE

La cittadinanza moderna è un processo fatto tanto di inclusione quanto di esclusione. Alla base dell’una e dell’altra si colloca un’operazione preliminare, quella della registrazione analitica individuale. Ad essa negli ultimi lustri, anche sulla scia delle suggestioni foucaultiane, la letteratura ha dedicato molte ricerche innovative, alle quali in questa sede ci limitiamo a rinviare¹.

Ci preme però sottolineare qui, come presupposto di ciò che ci apprestiamo a esporre, come questo della registrazione analitica sia forse uno degli elementi che meglio rendono evidente la distanza tra i modi dell’appartenenza corporata caratteristici dell’Antico Regime e quelli tipici della stagione primo-ottocentesca successiva alla Rivoluzione francese tutta intera; tanto, dunque, nei contesti rimasti nel solco del modello rivoluzionario di cittadinanza, quanto in quelli che viceversa ripropongono per tempi più o meno lunghi una concezione tradizionale dei modi della sovranità.

In questi ultimi casi – caratteristici di molti paesi dell’Europa della Restaurazione – si assistette infatti non solo alla transitoria rimozione del discorso di cittadinanza di matrice rivoluzionaria, con i suoi corollari in termini di stretta inerenza all’idea di libertà individuale, ma anche all’irradiazione di una condizione di sudditanza diversa da quella tradizionale, perché ora basata su quel principio di registrazione e classificazione analitica degli individui da parte delle autorità, che erano state l’età rivoluzionaria e napoleonica a introdurre.

Sofferamoci, in prima battuta, sull’epoca immediatamente successiva alla rivoluzione. Nell’evanescenza della società corporata, il soggetto che la rivoluzione ha qualificato come portatore di diritti si trova solo di fronte allo Stato e la sua solitudine necessita in linea di principio di venire certificata

¹ In V. Denis, *Histoire de l’identité. France 1715-1815*, Seyssel, Champ Vallon, 2010, si può trovare un buon aggiornamento bibliografico generale in proposito, oltre che una sintesi originale relativa al caso francese.

in base a procedure di classificazione individuale sistematiche e omogenee che consentano di evidenziarne alcune caratteristiche fondamentali. Dal possesso di queste ultime – prima, tra tutte, la presumibile affidabilità civica – deriva l'accesso (o viceversa il diniego totale o parziale) alla fruizione di quel patrimonio di diritti che sono oggetto della celebre dichiarazione del luglio 1789. Si tratta di un'evidenza che emerge molto chiaramente nel primo dei testi costituzionali che andiamo a considerare.

La prima Costituzione della Repubblica cisalpina, emanata nel 1797 e largamente esemplata su quella francese del 1795, è un documento tipico della breve stagione delle repubbliche sorelle² e ne restituisce con vivezza la forte enfasi sul nesso libertà-eguaglianza che è fondativo della nozione moderna di sovranità popolare. Essa delinea infatti un'immagine di cittadinanza nella quale la coniugazione tra i due principi assume un rilievo anche retoricamente centrale, come si legge specialmente all'articolo 3: «L'eguaglianza consiste nell'esser la legge la stessa per tutti, così nel proteggere come nel punire. L'eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, né alcun potere ereditario». E se, da un lato, «la legge è la volontà generale espressa dalla maggioranza de' cittadini o de' loro rappresentanti», dall'altro «ciascun cittadino ha diritto eguale di concorrere, immediatamente o mediamente, alla formazione della legge, alla nomina de' rappresentanti del popolo e dei funzionari pubblici» (articolo 6). Ma questa affermata latitudinarietà dell'eguaglianza rispetto alla fruizione della cittadinanza è, in realtà, solo apparente; una dichiarazione di principio, molto più che una realtà confortata dagli sviluppi di dettaglio del dettato costituzionale. Se, infatti, l'eguaglianza davanti alla legge vale indiscriminatamente per tutti, altro è il caso del godimento dello status di cittadinanza attiva, ovvero di quella particolare porzione del diritto di cittadinanza che consiste in ciò che recita l'appena citato articolo 6, ovvero l'esercizio dell'elettorato politico. Di tale specifico diritto dispone, secondo l'articolo 7, «ogni uomo nato e dimorante nel territorio della repubblica, il quale abbia compiuto l'età di anni venti, e siasi fatto iscrivere nel registro civico del suo comune»; e, eventualmente, «ogni forestiere» che abbia dimorato nel territorio della repubblica stessa per un certo numero di anni, purché in possesso di alcuni requisiti di ordine patrimoniale o lavorativo, o, più genericamente, civico. Dunque, presupposto della cittadinanza attiva è una procedura di registrazione che sancisce l'appartenenza piena del soggetto alla comunità statale e che non è però

² Ve ne furono tanto in Italia quanto in altre aree d'Europa. Cfr., per uno sguardo d'insieme, P. Serna, *Républiques soeurs: Le Directoire et la Révolution atlantique*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009.

consentita a tutti. Il testo costituzionale non ritiene di precisarlo; ma ne sono escluse le donne, senza eccezioni. E ne sono esclusi, altresì, tra i nati nella repubblica, non solo coloro che si siano fatti naturalizzare in un paese estero, gli appartenenti a «qualsiasi corporazione estera, che supponga distinzioni di nascita, o voti religiosi», o, ancora, coloro che abbiano accettato «funzioni o (...) pensioni offerte da un governo estero», ma anche, da un lato, «i mendicanti e i vagabondi», dall'altro quanti abbiano subito una condanna «a pene afflittive o infamanti, sino alla riabilitazione»³. Così pure, «l'esercizio dei diritti di cittadino resta sospeso: 1° dall'interdetto giudiziario per cagion di furore, di demenza o d'imbecillità; 2° per lo stato di debitore, fallito, o d'erede immediato che ritiene a titolo gratuito tutta o parte della successione di un fallito; 3° per lo stato di domestico stipendiato addetto al servizio della persona o della casa; 4° per lo stato d'accusa; 5° per una condanna in contumacia a pena afflittiva o infamante, fintantoché non sia annullata»⁴.

La cittadinanza attiva scaturisce, perciò, da un processo che a dispetto dei fondamenti egualitari della Costituzione è al tempo stesso analitico e selettivo, e lungo il corso della cui applicazione si dissolve o si stempera di fatto quell'egualitarismo integrale che viene invece enfaticamente dichiarato negli articoli di esordio della Costituzione. Cittadinanza – giova ribadirlo – significa tanto inclusione quanto esclusione, o, meglio, livelli differenziati di inclusione. L'accesso a quella piena va effettuato infatti attraverso una procedura di registrazione civica alla quale il variegato – ma numericamente tutt'altro che esile o inconsistente – mondo della marginalità (il mondo di coloro che per vari motivi non danno garanzia di essere cittadini «dabbene» come chiosa l'articolo 5), non è di fatto abilitato, a causa della precarietà della condizione esistenziale di chi ne fa parte, transitoriamente o in modo definitivo.

Ma il cittadino attivo, così identificato, non è solo fruitore del più caratteristico tra i diritti rivoluzionari, ovvero quello di partecipare al processo democratico. La sua appartenenza consiste anche in un corpus di doveri; è militanza attiva a beneficio della comunità democratica tutta intera, come sentenzia l'articolo 9: «Ciascun cittadino deve i suoi servigi alla patria [e] al mantenimento della libertà, dell'eguaglianza e della proprietà, quante volte la legge lo chiama a difenderle». Si tratta di una militanza che il testo

³ Costituzione cisalpina, artt. 7 e 14. Tanto per il testo della Costituzione cisalpina, quanto per quello della Costituzione di Cadice del 1812, che sarà citato tra breve, si rimanda al sito <http://dircost.di.unito.it/cs/paesi/italia.shtml> (consultato il 12 gennaio 2019), che offre in open access un'ampia raccolta di costituzioni storiche a cura del dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Torino.

⁴ Costituzione cisalpina, art. 15.

costituzionale qualifica a chiare lettere come militanza armata. Per prendere parte al processo elettorale, infatti, ogni cittadino cisalpino attivo dovrà possedere «un fucile d'ordinanza, la divisa nazionale, o almeno i paramani ed il colletto d'uniforme». E, d'altro canto, l'iscrizione al registro civico – il presupposto per il godimento della cittadinanza piena – non sarà possibile qualora «i giovani (...) non provino di saper leggere e scrivere, esercitare una professione meccanica [tra le quali – si precisa poco dopo – rientrano anche le operazioni manuali dell'agricoltura] e fare l'esercizio militare, possedendo perciò un fucile d'ordinanza e la sua giberna»⁵.

Il cittadino attivo è, insomma, un cittadino civicamente militante e, al tempo stesso, un potenziale milite in senso squisitamente militare. E in quanto tale è chiamato a contribuire alla solidità e al benessere materiale dello Stato, dal quale per questo riceve l'opportunità di fruire in modo differenziale di diritti ad altri preclusi, offrendo non solo la propria affidabilità ideologica, antropologica e morale (oltre che – si intende – la propria caratterizzazione di genere), ma anche le proprie personali risorse fisiche e patrimoniali. Il fucile d'ordinanza e le uniformi hanno, infatti, un costo; e all'occorrenza è necessario essere pronti a sacrificare alla difesa della collettività e dei suoi valori la propria persona e il proprio tempo.

Un'immagine, dunque, la sua, fortemente caricata di *pathos* e per questo adesiva a un ideale sovraimpresso a quello della cittadinanza, per così dire, ordinaria. Ma va considerato anche che ci si trova in un'epoca nella quale la morfologia sociale si presenta spesso inconciliabile rispetto agli auspici di carte costituzionali che, nel momento in cui prefigurano un radioso futuro, sono lontane dal restituire i tratti più prosaici del presente. Non alludiamo soltanto all'ingombrante presenza negativa del mondo dei mendicanti, dei vagabondi, dei servitori, di coloro che hanno subito condanne o che hanno pendenze con la giustizia, dei debitori; tutte figure civicamente inaffidabili a causa della propria contiguità a fattispecie criminose o a condizioni di legalità incerta o, ancora, di dipendenza personale, le quali risultano programmaticamente escluse dalla registrazione civica e dunque dall'arena della cittadinanza attiva⁶. Anche tra gli uomini «dabbene», infatti, gli analfabeti si contano a legioni e la consuetudine con il possesso delle armi non è qual-

⁵ *Ibidem*, art. 18.

⁶ Così P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. II, *L'età delle rivoluzioni (1789-1848)*, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 29, a proposito dei requisiti di cittadinanza attiva immaginati già da Sieyès, segnala come non ne dispongano «le donne (...), i bambini, gli stranieri, coloro che non contribuiscono minimamente a sostenere il sistema delle pubbliche istituzioni» e ancora «alcune classi di soggetti in ragione della loro posizione nella società,

cosa di scontato. Accade così che la cittadinanza attiva e militante descritta nella Costituzione cisalpina sia, in realtà, un'entità che sarà auspicabilmente il tempo a costruire, ma di cui ci si deve per il momento rassegnare a constatare la scarsa plausibilità, se è vero che l'articolo 18 termina segnalando che «questo articolo non avrà esecuzione, se non dopo il duodecimo anno della repubblica per riguardo al leggere e scrivere, e rispetto al fucile, all'anno terzo»; condizioni di deroga temporale, queste ultime, che si applicano anche a quanto attiene alla «divisa nazionale», ai «paramani», al «colletto di uniforme» (articolo 35). Ancora meno confidente nel presente, una quindicina di anni più tardi, si presenterà la Costituzione spagnola di Cadice, recettiva di almeno una parte delle risonanze di matrice rivoluzionaria, attenta anch'essa ad escludere dal godimento della cittadinanza il mondo della marginalità e della non indipendenza personale (articolo 25), e così pure orientata a individuare nell'alfabetizzazione un prerequisito fondamentale del cittadino spagnolo in fieri; ma propensa, al tempo stesso, ad accordare all'operatività di questa ultima clausola una scadenza assai lontana: «dal futuro 1830».

Tra epoca rivoluzionaria (in Francia già a partire dalla Costituzione del 1791) ed età napoleonica l'idea della cittadinanza armata che abbiamo incontrato nel testo costituzionale cisalpino si materializzò nell'istituto della Guardia nazionale, che anche in seguito rappresentò a lungo uno dei «miti fondanti» se non altro delle prove di esordio degli Stati a orientamento liberale; una milizia «che [venne] distinta dalle antiche milizie paesane e cittadine per le sue finalità costituzionali, per una caratterizzazione nazionale e patriottica»⁷ e, in una certa misura, anche per il suo potenziale ruolo di presidio civico rispetto ad eventuali deragliamenti autoritari da parte del pubblico potere. Non sorprendentemente, nel sistema napoleonico il suo ruolo venne fortemente ridimensionato, dal momento che – ferma restando in quell'epoca l'idea di cittadinanza ordinaria egualitaria formalizzata dalla rivoluzione – l'esercizio della cittadinanza attiva risultò di fatto quasi neutralizzato, mentre i confini sociali di quest'ultima venivano comunque ulteriormente irrigiditi in senso censitario rispetto all'epoca rivoluzionaria⁸.

o perché sradicati e marginali (i mendicanti, i vagabondi) o perché dipendenti “dall'arbitrio di un padrone” (come i domestici)».

⁷ E. Francia, *Le baionette intelligenti. La guardia nazionale nell'Italia liberale (1848-1876)*, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 5-6.

⁸ G. Carrot, *La Garde nationale, 1789-1871: une force politique ambiguë*, Paris, L'Harmattan, 2001; *La Garde nationale entre nation et peuple en armes: mythes et réalités, 1789-1871. Actes du colloque de l'Université Rennes 2, 24-25 mars 2005*, sous la direction de S. Bianchi – R. Dupuy, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006; R. Dupuy, *La garde nationale, 1789-1872*, Paris, Gallimard, 2010.

Nel corso dell'età post-napoleonica⁹ il discorso sull'appartenenza statale smarrì, in linea generale, quei caratteri emozionali e palingenetici che nel quarto di secolo precedente lo avevano reso così «riconoscibile e diverso». E in gran parte degli Stati europei della Restaurazione il lessico scandito da parole come «uomo e cittadino (...), diritti, nazione, virtù, amor di patria»¹⁰ entrò rapidamente in desuetudine. Ora, infatti, a tenere banco non era più il profilo di appartenenza alla collettività statale caratteristico del *citoyen*, ma quello del suddito. E, dal momento che la sovranità non era più prerogativa della nazione, essendo tornata saldamente in mano ai sovrani, quella differenziazione tra una parte politicamente attiva ed una non attiva della popolazione, che era stata alla base dei processi di partecipazione democratica dell'età rivoluzionaria, se non altro in relazione all'esercizio del diritto elettorale (che non esisteva più) venne evidentemente perdendo di senso.

D'altro canto, nella maggior parte degli Stati restaurati la tradizionale società per ceti prerivoluzionaria, con il suo corredo di diritti/privilegi giuridici e libertà plurali neppure tornò in vita o, se – viceversa – qualche suo tratto venne riproposto, lo fu comunque in ragione di una logica della distinzione sociale che mostrava una parentela blanda con la logica della differenziazione giuridica che era stata caratteristica dell'Antico Regime.

La solitudine del soggetto di fronte allo Stato – uno dei presupposti della cittadinanza moderna – permane dunque nei decenni prequarantotteschi in gran parte dell'Europa della Restaurazione intatta. Ma quel soggetto non è più un cittadino, bensì un suddito, e lo è tanto più in quanto tutti i sudditi – diversamente da quanto avveniva in epoca prerivoluzionaria – sono sotto il profilo giuridico tendenzialmente eguali davanti alla legge e alle istituzioni.

Come nel contesto della dinamica rivoluzionaria «la condizione di cittadinanza» era venuta di fatto – lo abbiamo appena visto – «a racchiudere in sé tanto l'eguaglianza quanto la diseguaglianza», profilandosi in ultima analisi simultaneamente come «condizione comune e luogo di differenziazione, eguaglianza di diritti e regolamentazione delle differenze»¹¹, così anche nel mondo che si lasciò transitoriamente alle spalle la rivoluzione la rinnovata condizione di sudditanza conobbe però percorsi di significativa differenziazione interna.

⁹ Epoca sulla quale, per uno sguardo mirato anche ai temi che stiamo qui trattando, è ora da segnalare: *A History of the European Restorations*, vol. I, *Governments, States and Monarchies*, edited by M. G. Broers – A. Caiani, London, Bloomsbury, 2019.

¹⁰ Costa, *Civitas*, p. 10.

¹¹ *Ibidem*, p. 30.

Ma c'è di più. Se nell'epoca contraddistinta dall'onda lunga dell'egemonia franco-rivoluzionaria e poi napoleonica la cittadinanza aveva assunto, come abbiamo cercato di esemplificare, anche il significato di «appartenenza attiva alla nazione», basandosi sì sui diritti naturali-civili del soggetto, ma trovando il compimento «nel [suo] impegno politicamente attivo»¹², anche almeno alcuni dei governi della Restaurazione non esitarono a riproporre – certo con un linguaggio diverso – la sollecitazione a colmare attraverso l'attivismo civico personale il vuoto disteso tra il mondo dei soggetti e quello del pubblico potere.

Si trattava di governi il cui operato risultava ispirato tanto dalla rimozione programmatica dell'idea moderna di libertà quanto, al tempo stesso, dalla silenziosa delegittimazione dell'antica struttura corporativa della società, e dunque da una sostanziale riconferma dell'egualitarismo giuridico di recente introdotto. E, tuttavia, pur respingendo la moderna nozione di cittadinanza come libertà del soggetto, in qualche caso essi ritennero possibile accordare un protagonismo attivo ai governati nel presidio di altri, non meno nevralgici, diritti sanciti dai testi di ispirazione rivoluzionaria. Come recita l'articolo 1 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, incorporato nel proemio della Costituzione cisalpina del 1797, «i diritti dell'uomo in società sono [non solo] la libertà, l'eguaglianza, [ma anche] la sicurezza e la proprietà»¹³; ed era anche in funzione di questi due ultimi diritti che le costituzioni rivoluzionarie avevano sollecitato la formazione di quella cittadinanza militante armata che costituiva il pendant operativo della cittadinanza attiva.

Come ci permette di illustrare il caso di una istituzione – la Guardia urbana – caratteristica prima della parte continentale del Regno delle Due Sicilie e poi anche di quella insulare nei decenni pre-quarantotteschi, come s'era data nell'Europa tardo-settecentesca e poi primo-ottocentesca soggetta all'egemonia francese una cittadinanza militante, così prese forma in quello Stato (del resto, forse, il più coerente tra quelli italiani della Restaurazione nel riproporre elementi significativi di un sistema istituzionale 'alla francese')¹⁴ una specifica modalità di appartenenza alla comunità che potremmo forse prenderci la libertà di definire come sudditanza militante. Nell'assenza di condizioni che consentissero l'esercizio della libertà politica connessa alla

¹² *Ibidem*, p. 37.

¹³ Cfr. *ibidem*, p. 84, dove l'autore parafrasa uno scritto di Condorcet del 1787: «È la proprietà che rende l'individuo responsabilmente legato al proprio paese e alla costituzione».

¹⁴ M. Meriggi, *Gli stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzionale*, Bologna, il Mulino, 2011² (ed. accresciuta e aggiornata).

cittadinanza moderna, essa trovava comunque i propri fondamenti da un lato nella vigenza dell'egualitarismo giuridico e delle sue procedure classificatorie del corpo sociale, dall'altro nell'esigenza di tutelare sia i diritti di sicurezza e proprietà personale, che abbiamo visto costituire anche nel modello rivoluzionario pendant irrinunciabile di quelli di libertà e eguaglianza, sia la solidità dello Stato rispetto alle sfide lanciate contro di esso dal mondo della sovversione politica.

La Guardia urbana delle Due Sicilie, dunque. Per metterne a fuoco le ambivalenze, ovvero la sua incerta oscillazione tra i poli apparentemente contrapposti della cittadinanza e della sudditanza, lasciamoci guidare in prima battuta dal ritratto che ne offrì un avversario politico del regime borbonico, Giovanni La Cecilia:

Un'altra istituzione dei popoli civili e liberi fu richiamata in vigore nel regno; ma con arte veramente infernale fu tutta rivolta dal ministro Del Carretto a danno non della libertà, che non esisteva a Napoli, ma delle semplici aspirazioni verso un migliore avvenire: parliamo dell'istituzione che fu chiamata nelle provincie guardia urbana, a Napoli guardia di pubblica sicurezza, ed in Europa con sfrontata menzogna si disse milizia cittadina, tutelatrice dei diritti del popolo e delle buone leggi dettate dal sapientissimo e liberalissimo Ferdinando II¹⁵.

Secondo questo autore, mazziniano negli anni anteriori al '48 e poi esponente dell'area democratica negli anni Cinquanta, si trattava dunque di uno strumento camuffato dell'autoritarismo regio; «ordinamento di partito fu questo, non istituzione liberale, come si era fatto credere all'estero». E proseguiva:

La Guardia urbana non era e non è che una fazione armata, che si recluta fra i più improbi ed i più ignoranti sudditi devoti di sua maestà (...) I comandanti di queste orde poi, gli uomini preposti ad imperare su di esse in ciascun comune, diconsi *capi-urbani*, e devono aver mostrato con evidenti prove l'affetto sentito per la casa dei Borboni ed i servigi a questa renduti.

La guardia urbana è obbligata a sussidiare le truppe di linea ed a supplire alle medesime, col restare anche in guarnigione ove quelle non sono (...). Diramazione della polizia può altresì considerarsi la *guardia urbana*; imperochè compiutamente ed esclusivamente vedesi soggetta al ministero di polizia, ed i manigoldi che vi si fanno ascrivere non ricusino qualunque incarico di bargello, di spia e anche di carnefice¹⁶.

¹⁵ G. La Cecilia, *Storie segrete delle famiglie reali o misteri della vita intima dei Borboni di Francia, di Spagna, di Napoli e Sicilia, e della famiglia Asburgo-Lorena d'Austria e di Toscana*, vol. I, Palermo, Di Marzo editore, 1860, pp. 693-694.

¹⁶ *Ibidem*, p. 694. Per una recente messa a fuoco del sistema di polizia delle Due Sicilie cfr. L. Di Fiore, *Gli invisibili. Polizia politica e agenti segreti nell'Ottocento borbonico*, Napoli, FedOA-Federico II University Press, 2018.

E, tuttavia, al di là di quelli che sono evidentemente giudizi di parte, la cui verifica rapsodica offre come vedremo risultati quanto meno contraddittori, dell'istituto di origine rivoluzionaria della Guardia nazionale, e di quel principio dell'attivismo civico militante che a quest'ultimo era sotteso, la Guardia urbana riproponeva di fatto molti elementi; primo, tra tutti, quello della consegna a una porzione tutt'altro che irrilevante della popolazione del regno del prestigio e del potere derivanti dal possesso delle armi, nonché dalla facoltà di farne uso all'occorrenza: «più di trecentomila scellerati o fanatici realisti», secondo il conteggio a mio parere un poco esagerato – ma comunque non lontano dalla realtà – di La Cecilia. D'altro canto, coloro che questo autore definiva manigoldi e «ardentissimi ammiratori del governo e furibondi nemici del progresso civile» costituivano comunque, per altri versi, un aggregato sociale comparabile (anche se regolato da meccanismi di esclusione lievemente più selettivi) a quello che qualche decennio prima la Costituzione cisalpina aveva etichettato come uomini «dabbene» sforzandosi di differenziarli con oculatazza da quel vasto mondo di cittadini non attivi suscettibili a causa del proprio profilo esistenziale di mettere a repentaglio non solo o non tanto la solidità delle istituzioni, quanto i diritti «di sicurezza e di proprietà» dei soggetti privati. I prerequisiti sociali che nel Regno delle Due Sicilie schiudevano l'accesso alla condizione della sudditanza armata, pur formulati con un altro lessico, erano dunque – e lo vedremo meglio tra breve – sostanzialmente gli stessi che il costituente cisalpino aveva immaginato per delineare i tratti della cittadinanza militante.

Il decreto relativo all'istituzione della Guardia urbana nei comuni dei domini continentali del Regno delle Due Sicilie venne emanato da Francesco I il 24 novembre 1827¹⁷. Il primo obiettivo dichiarato dal decreto era quello di «disgravare i nostri amatissimi sudditi dal peso e dalla difficoltà di esazione della tassa personale» fissata da un precedente regolamento del 7 aprile dello stesso anno «pel pagamento delle guardie comunali». Si trattava, dunque, di sostituire ai funzionari stipendiati in sede locale per l'esecuzione di mansioni di polizia un altro tipo di presidio armato, che, come il decreto precisava subito dopo, sarebbe risultato a titolo gratuito, pur sempre però facendo in modo che «l'andamento della forza interna de' comuni» rimanesse collegato «all'indole del servizio

¹⁷ Il decreto è riportato per intero in P. Petitti, *Repertorio amministrativo, ossia collezione di leggi, decreti, reali rescritti, ministeriali di massima, regolamenti, ed istruzioni sull'amministrazione civile del Regno delle Due Sicilie compilato dal barone Pompilio Petitti vice-presidente della gran corte de' Conti di Napoli*, Napoli, Stabilimento fu Migliaccio, 1851⁵, pp. 211-217.

della gendarmeria reale». In ogni comune (all'epoca ve ne erano, nella parte continentale del regno, poco meno di 1800, saliti, poi, a 1852 nel 1857)¹⁸ veniva così attivato un servizio di guardia urbana dotato di un organico fino a un massimo di 40 unità nei comuni «le di cui popolazioni si elevano sino a 1000 anime», fino a un massimo di 90 in quelli «da 1001 a 2000 anime», fino a un massimo di 120 «in quelli da 2001 a sino 5000», fino a un massimo, infine, di 200 «negli altri comuni da 5001 sino a qualsivoglia numero di anime». Ad esso avrebbe potuto aggiungersi in ciascun comune un corpo di guardie di riserva «che si calcherà a ragione della quinta parte del numero dianzi determinato». Obbligati a rendersi disponibili a far parte del corpo – in teoria, volenti o nolenti – erano in ciascun comune: «1. Gli impiegati, non esclusi quelli di nomina regia, 2. I proprietari, 3. I capitalisti, 4. I negozianti, 5. I professori di arti liberali, 6. I capi artefici, gli intraprenditori di opere, infine anche i maestri di bottega»; un mondo civile composito e socialmente variegato, indubbiamente, e al tempo stesso, però, impermeabile, se non in casi eccezionali, al mondo della sudditanza subalterna e socialmente marginale. Infatti, «nel solo caso che in de' piccioli comuni non riuscisse a completarsi il numero stabilito delle guardie urbane con le sei classi indicate, vi si potrà supplire con quella degli agricoltori, che hanno fondi altrui in affitto, ed in deficienza di quest'ultimi con la classe degli operai i più idonei».

Concepita come corpo direttamente esecutivo nei comuni più piccoli, e viceversa sussidiario dell'apparato di polizia statale in quelli più importanti, la Guardia urbana restava tuttavia in primo luogo l'espressione di un mondo di soggetti privati; i privati «dabbene», tra i 24 e i 50 anni di età, variamente individuabili a seconda delle condizioni locali, ma comunque selezionati in modo tale da escluderne gli strati sociali subalterni, oltre che, naturalmente, gli stranieri e i marginali situati alla periferia estrema della gerarchia sociale, nonché, ovviamente, i non esenti «da reità politiche e comuni» (regolamento, articolo 2). A proporre la composizione dell'organico erano chiamati i decurionati di ciascun comune (i consigli comunali)¹⁹ e a ratificarne o viceversa filtrarne e modificarne le proposte, invece, la filiera istituzionale che

¹⁸ L. Bianchini, *Storia delle finanze delle Due Sicilie* (1839), a cura di L. De Rosa, Napoli, ESI, 1971, p. 468.

¹⁹ Per una descrizione analitica del meccanismo socialmente e politicamente selettivo che presiedeva alla formazione dei decurionati, A. Scirocco, *Dalla seconda restaurazione alla fine del Regno*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. Galasso – R. Romeo, 15 voll., vol. IV, *Il Regno dagli Angioini ai Borboni*, tomo II, Napoli, Edizioni del Sole, 1986, pp. 649-650.

dal livello delle sottintendenze risaliva fino alle autorità centrali di polizia. Una volta passato il vaglio, ciascuna guardia urbana riceveva l'autorizzazione a «detenere due fucili con le baionette corrispondenti ed un cangiarro [un pugnale con lama a due tagli], e ad asportare [cioè esibire in pubblico] un fucile con la propria baionetta ed il cangiarro» (articolo 5). Ma agli uomini della Guardia – soggetti privati, giova ripeterlo, e non funzionari dello Stato – non si poteva chiedere, evidentemente, un servizio continuativo, perché li si sarebbe distolti eccessivamente dalle consuete attività lavorative o dalla normale vocazione esistenziale propria dei soggetti benestanti: «Ne' Comuni, ove le guardie urbane sono quaranta presteranno servizio giornaliero 4 uomini in ogni giorno; 9 ne' Comuni, ove le guardie urbane sono fissate a novanta; e 12 in tutti gli altri comuni» (titolo III, articolo 7). Si trattava di un impegno di civismo armato tutt'altro che formale, specie nei centri minori, nei quali tra un turno di servizio e l'altro trascorrevano appena 10 giorni. Esso era consacrato all'assolvimento dei seguenti «disimpegni»: assistere «giornalmente i Giudici Regi ne' capi-luoghi di circondari, ed i Sindaci, o chi li rimpiazza, negli altri Comuni»; eseguire «gli ordini di arresto rilasciati per iscritto dalle additate autorità, ed eseguibili nel tenimento territoriale di ciascun comune»; adempiere «ne' casi di bisogno alle disposizioni, che le autorità stesse potranno loro ingiungere»; arrestare e tradurre «subito all'autorità locale coloro che si trovassero in flagranza di reati»; custodire «i detenuti»; coadiuvare «le operazioni della Gendarmeria reale, laddove questa per disimpegni ne avesse uopo limitatamente ne' tenimenti de' rispettivi comuni». Mansioni, di fatto, di polizia, che gli urbani in servizio avrebbero assolto «nel posto di guardia di ciascun comune sotto gli ordini del Capo, e del Sotto-capo».

Se formare i ranghi della Guardia nazionale nei lustri al crinale tra l'età rivoluzionaria e la stabilizzazione napoleonica non era stata impresa facile – a dispetto della retorica della cittadinanza profusa dai testi costituzionali, e dell'enfasi da questi accordata al riconoscimento pubblico derivante dall'appartenza selettiva al corpo –, neppure quella di rendere operativa la Guardia urbana si rivelò operazione priva di complessità. La provvista di armi era ora, sì, a carico delle finanze pubbliche, diversamente da quanto il legislatore cisalpino aveva immaginato di fare qualche decennio prima, quando quello della militanza armata aveva rappresentato per il buon cittadino in primo luogo una sorta di dover essere. Ma, per il tempo che assorbiva, non meno che per i rischi connessi alle mansioni che ne derivavano, il servizio degli urbani si situava comunque decisamente al confine tra l'onore e l'onere. Cosa che, d'altro canto, le autorità non faticavano a riconoscere, come si evince da una circolare di polizia del 6 gennaio 1830:

È uopo considerarsi, che le guardie urbane servono gratuitamente; che vi sono tra esse degl'individui, i quali col mestiere, e coll'industria debbono provvedere al sostentamento proprio, e delle famiglie; e che si oppone alle intenzioni di S.M. (D.G.) il render loro soverchiamente gravoso il peso del servizio²⁰.

Non stupisce, perciò, come si può dedurre da un'altra circolare di polizia, datata 1° dicembre 1828, ed emanata, dunque, a poco più di un anno dall'entrata in vigore del decreto istitutivo della Guardia, che non fossero state nei mesi precedenti «infrequenti le occasioni di rilevare che qualche individuo della guardia urbana ricusa di prestarsi al servizio a cui tale forza è chiamata per effetto del Real Decreto de' 24 novembre dello scorso anno»²¹. Il regolamento istitutivo, in casi simili, prevedeva sanzioni, consistenti per lo più nel raddoppio dei turni di guardia a carico di chi avesse trascurato di presentarsi in servizio nei giorni stabiliti. E in caso di ulteriore renitenza si poteva perfino arrivare, in teoria, all'arresto «da tre giorni a dieci»²². Ma, evidentemente, si trattava di misure punitive difficili, se non impossibili, da applicare, e si decise, di conseguenza, di adottarne di più concretamente irrogabili: «Quando l'individuo della guardia urbana siasi costantemente denegato a prestare il servizio che gli spetta si cancellerà dal ruolo della guardia stessa, e gli si toglierà la patentiglia, e le armi». Ma, soprattutto, «dippiù, sarà segnato nei registri de' petizionari de' permessi d'armi, come immeritevole per sempre di tal favore»²³.

A sollecitare un'adesione evidentemente non sempre da dare per pacificamente acquisita ai ranghi della Guardia urbana era ora dunque un intervento che sanzionava comportamenti individuali non adeguatamente partecipati ricorrendo non solo alla revoca del privilegio, ma anche all'invasione di ambiti significativi della sfera privata di un suddito, per così dire, socialmente e politicamente «dabbene» e allo stesso tempo però ingrato nei confronti dell'autorità pubblica che ne aveva riconosciuto la speciale affidabilità. Revocargli il permesso di portare le armi significava infatti anche privarlo contestualmente della licenza di caccia, e precludere così al suddito buono ma indolente l'esercizio di uno dei riti in base ai quali egli era solito mettere in scena nel palcoscenico quotidiano della società locale il proprio onore e il proprio rango, ricavandone di riflesso un consolidamento della propria reputazione.

²⁰ La circolare è riportata in Petitti, *Repertorio amministrativo*, pp. 218-219.

²¹ *Ibidem*, p. 217.

²² *Ibidem*, pp. 215-216.

²³ *Ibidem*, p. 217. Circolare del Ministero della Polizia generale del 1° dicembre 1828.

Per chi, viceversa, avesse adottato un comportamento all'altezza delle aspettative, la ricompensa per l'onorevole assolvimento dell'impegno civico sarebbe implicitamente consistita in un rafforzamento della reputazione attraverso l'esternazione pubblica di una serie di contrassegni simbolici. Gli urbani potevano infatti portare quotidianamente con sé le proprie armi d'ordinanza anche in occasioni non coincidenti con il rispettivo turno di servizio²⁴. E ai capi e sotto-capi della Guardia (ve ne era rispettivamente uno per ciascuna categoria in ogni comune), in virtù della «sempre maggiore soddisfazione di Sua Maestà per i servigi che si prestano dalle guardie urbane e della zelante ed operosa devozione ch'esse spiegano verso il Real Trono»²⁵, venne presto accordata l'ulteriore prerogativa di visualizzare in pubblico anche attraverso qualche particolare dell'abbigliamento l'eccellenza del proprio rango. Una circolare di polizia del 30 luglio 1829 comunicava, infatti, che

nel consiglio ordinario di Stato de' 21 di questo mese S.M. (...) ha avuto la degnazione di accordare a' Capi e sotto capi delle guardie urbane i distintivi del cappello appuntato con coccarda rossa, ed il colletto rosso, ornato nel lembo superiore con due gigli d'argento, cioè della dimensione di un'oncia e tre linee di altezza pe' Capi, e di un'oncia pe' Sotto-capi.

E in un'altra circolare, qualche mese più tardi, si precisava che in aggiunta a quello di esibire pubblicamente questi segni di riconoscimento, a capi e sotto-capi veniva accordato l'ulteriore permesso «di poter far uso di giamburga a frak, e di galloncino di argento da servire da ciappa alla coccarda del cappello». Ai vertici della sudditanza militante, dunque, le autorità avevano fatto omaggio di una sorta di uniforme civica. Ma, al tempo stesso, esse si premuravano di ammonire «detti Capi e Sotto-capi, e guardie urbane» a non dare luogo ad «abusi di alcun distintivo, e specialmente che da nessuno di essi si faccia mai uso di montura militare, con dovere le dette guardie urbane far uso di cappello tondo»²⁶.

Fiera dei suoi gigli borbonici d'argento, come la cittadinanza militante cisalpina lo era stata dei suoi «paramani e colletti» repubblicani, la sudditanza militante delle Due Sicilie non doveva in altre parole prestarsi ad

²⁴ Anche se con una serie di limitazioni: non dalle 24 allo spuntar del sole, non nelle fiere, non nei luoghi in cui si tenevano spettacoli pubblici o feste civili, non nelle aule di giustizia, non, infine, nelle bettole «e qualsivoglia altro luogo di pubblica unione», *ibidem*, p. 213.

²⁵ *Ibidem*, p. 218, Circolare della Polizia generale del 26 settembre 1829.

²⁶ *Ibidem*, pp. 215-216.

essere confusa con la militanza professionale negli apparati di Stato. Faceva parte della società civile, ed era espressione di un mondo di soggetti privati che non erano direttamente partecipi della sfera della sovranità; e, tuttavia, come era accaduto alla Guardia nazionale, così anche la Guardia urbana i confini con la sfera del pubblico – o, meglio, dello statale – arrivava di fatto a lambirli, pur senza varcarli. Così Petitti, riferendo di un'altra circolare in proposito: «S'inculca agli individui della guardia urbana di far uso in servizio de' distintivi dell'arma, onde agl'insulti e vie di fatto contro di essi sia dato il carattere grave che si conviene»²⁷.

Quando, al momento dell'estensione di questa istituzione anche alla Sicilia, nel novembre 1838, il decreto regio relativo definì, quasi incidentalmente, la Guardia una «corporazione», la prosa burocratica del legislatore colse bene le ambiguità di un organismo che coniugava al proprio interno natura privatistica e finalità pubblicistiche, proponendosi di fatto come istituzione-ponte tra la sovranità dello Stato e la sudditanza attiva di una sorta di macro-corpo della società civile, quello dei socialmente e politicamente affidabili. Ma il fatto è che delle disarmonie e delle ambivalenze di quest'ultima – a dispetto degli sforzi profusi per farne non solo un presidio civico del buon ordine sociale, ma anche un affidabile strumento legittimista di conservazione politica e di efficace repressione del dissenso – la Guardia urbana finì necessariamente per restituire un puntuale rispecchiamento. Certo, nulla veniva lasciato intentato affinché a formarne gli organici fossero soltanto, tra i sudditi socialmente affidabili, i fedelissimi del regime, ed era certamente vero che ogni suo membro «prima di essere iscritto nei registri, soggiaceva al più severo scrutinio: i suoi atti, i suoi desideri, i suoi costumi erano accuratamente scandagliati»²⁸. Ma alla prova dei fatti le cose potevano prendere una piega decisamente diversa da quella auspicata.

Ce lo mostra bene uno scenario sia socialmente sia politicamente turbolento, come quello calabrese. Qui negli anni immediatamente antecedenti al 1848, ovvero tra la spedizione dei fratelli Bandiera e il tentativo di rivolta in provincia di Reggio Calabria nel 1847, le guardie urbane – in tempi ordinari sicuramente concordi nella sollecitudine per la buona tenuta dell'ordine sociale e per la difesa della proprietà – sotto il profilo delle opzioni politiche finirono infatti per dividersi. Ci fu chi assolse con diligenza la propria funzione di suddito militante, e chi invece si schierò sul fronte opposto.

²⁷ *Ibidem*, p. 216.

²⁸ F. Venosta, *Carlo Pisacane e Giovanni Nicotera o la spedizione di Sapri. Notizie storiche*, Milano, Carlo Barbini editore, 1876, p. 92.

Una cronaca di quegli eventi stesa da Antonio Bonafede, sottintendente di Gerace, ci presenta, in tal senso, un quadro a tinte cangianti; ora immettendo nella scena del racconto schiere di urbani pronte ad accorrere al suo appello armate di tutto punto per sbarrare la strada ai rivoltosi, fino al punto di sacrificare la vita per soffocare la sovversione politica; ora narrando sconcertato di un altro gruppo di guardie che «colla sciabola sguainata salutavano la bandiera tricolore» dell'insurrezione²⁹; o, ancora, ora indugiando con sdegno su altri nuclei di urbani che prima si arresero, poi si unirono alla rivolta³⁰, ora descrivendo con qualche imbarazzo il comportamento di chi, salomonicamente, prima favorì i rivoltosi consegnando loro le armi d'ordinanza, poi, mutato il corso degli eventi, procedette al loro arresto³¹. Un'opera storiografica più recente conferma in pieno questa ambivalenza, suggerendo sulla base di ulteriori evidenze documentarie, anche anteriori al momento della rivolta, come tra le fila della sudditanza militante molti soggetti in realtà «non fossero alieni dalle nuove tendenze», sebbene si muovessero con circospezione, in attesa «di vedere quale piega prendessero gli avvenimenti, prima di risolversi ad agire»³². Forse anche loro, come chiosava sprezzante il sottintendente di Gerace, uomo sollecito del buon ordine sociale ma soprattutto sostenitore convinto di una modalità autoritaria e illiberale di governo, s'erano deplorabilmente lasciati trascinare dalla «lettura de' romanzi, de' quali disgraziatamente il secolo è stato ferace a danno della gioventù studiosa»³³; e così facendo avevano finito per traghettare almeno temporaneamente la propria militanza pubblica dalla sponda della sudditanza a quella della cittadinanza attiva, ricollegandosi in tal modo, più o meno consapevolmente, a quell'appello a impugnare le armi in difesa della libertà, oltre che della proprietà e della patria, le cui risonanze abbiamo ascoltato nel testo cisalpino di cinquant'anni prima dal quale il nostro discorso ha preso le mosse.

Patria, proprietà e libertà. È, per l'appunto, nel segno dell'intreccio tra questi tre termini che tra il 1846 e il 1847 l'auspicio di una partecipazione attiva di parte della popolazione alla tutela di un ordine pubblico ora inteso tuttavia non più come statico, bensì come dinamico e aperto a prospettive

²⁹ A. Bonafede, *Sugli avvenimenti de' fratelli Bandiera e di Michele Bello in Calabria negli anni 1844 e 1847*, Napoli, s.e., 1848, p. 17.

³⁰ *Ibidem*, pp. 35 e 55-57.

³¹ *Ibidem*, p. 124.

³² V. Visalli, *Lotta e martirio del popolo calabrese (1847-1848)*, Cosenza, Edizioni Brenner, 1987, p. 52.

³³ Bonafede, *Sugli avvenimenti*, p. 44.

liberaleggianti, venne non solo formulato, ma anche realizzato in gran parte degli Stati italiani che nei decenni anteriori non avevano conosciuto forme di militanza civica armata paragonabili a quella caratteristica del Regno delle Due Sicilie. Man mano che ci si avvicinava alla primavera del 1848, la richiesta di istituire una guardia civica, ovvero di consentire che i privati si costituissero in forza armata a tutela della cosa pubblica, costituì infatti ovunque uno snodo obbligato del tragitto che sarebbe culminato nell'emanazione delle costituzioni, ovvero nell'acquisizione da parte della popolazione sin lì suddita di un compiuto status di cittadinanza.

È una vicenda – questa – che qualche anno fa Enrico Francia ha illustrato con ricchezza di dettagli, osservando che inizialmente fu soprattutto la preoccupazione per la difesa di un ordine sociale improvvisamente traballante a spingere quella che amava definirsi come «l'onesta gente»³⁴ a fare pressione sui governi per vedersi accordata la facoltà di costituire una guardia civica. E alla mobilitazione dei «buoni e onesti cittadini» per custodire la «pubblica tranquillità» dalle violenze dei «malevoli» e dalla paventata onda crescente di criminalità a sfondo sociale tornò così a coniugarsi quell'elemento del distanziamento dal mondo delle classi pericolose da parte dei soggetti «di conosciuta probità»³⁵, che già si era imposto come sintassi elementare anche nelle prose costituzionali di ispirazione rivoluzionaria del tardo Settecento.

Con questo tipo di urgenza si sarebbe, naturalmente, intrecciata nel corso del '48 la rivendicazione di un protagonismo a tutto tondo che coincideva con la conquista di una nuova condizione di cittadinanza e con l'individuazione nella Guardia nazionale di uno degli strumenti irrinunciabili per tutelare tanto l'ordine sociale quanto la libertà politica; di nuovo, dunque, nel segno congiunto e sovrapposto di processi in primo luogo di dissezione e classificazione analitica del corpo sociale, poi di inclusione e di esclusione rispetto al godimento pieno della cittadinanza.

Ma questo è l'inizio di un'altra storia, sulla quale – a proposito del Regno delle Due Sicilie – mi riprometto di tornare in un prossimo futuro. Qui basti aver provato a individuare alcuni fili, di per sé non evidenti, che collegano tra loro sequenze successive dei processi di appartenenza e di inclusione ottocenteschi, malgrado esse siano calate in contesti apparentemente antitetici sotto il profilo ideologico. Quei fili tendono a riannodarsi, mi pare, nell'emergere generalizzato, nello scenario sociale, di quello che Pietro Costa ha definito un «soggetto eccellente [ed] ipertrofico»; il soggetto

³⁴ Francia, *Le baionette*, p. 13.

³⁵ *Ibidem*, pp. 14 e 18.

scremato dalle procedure di registrazione analitica individuale sulle quali ci siamo soffermati in apertura di discorso; il soggetto che, imponendosi sul mondo delle escluse e degli esclusi, lo subordina «alla propria posizione di dominio»³⁶, mentre al tempo stesso contesta il monopolio del potere da parte dell'autorità statali.

Ciò che qui abbiamo voluto suggerire è che quel soggetto può dimorare, nell'epoca che abbiamo considerato, tanto negli spazi ideali della cittadinanza quanto in quelli più ombrosi della sudditanza.

³⁶ Costa, *Civitas*, p. 79.

CITTADINANZE IN TRANSITO

LAURA DI FIORE

LA CITTADINANZA AL CONFINE DELL'ITALIA UNITA

L'EMIGRAZIONE VENETA E ROMANA (1860-1870)

1. *Una cittadinanza 'politica'.*

Dopo le vicende che avevano seguito lo sbarco dei Mille a Marsala e le annessioni delle province liberate allo Stato sabaudo sulla base dello strumento plebiscitario, il processo di unificazione italiana nell'autunno del 1860 poteva considerarsi compiuto. Dal Regno d'Italia, che sarebbe stato proclamato dal Parlamento nel marzo dell'anno successivo, restavano esclusi alcuni territori abitati da popolazioni italiane, quali il Trentino, il Veneto e il cuore dello Stato della Chiesa, ovvero Roma e il Lazio. Di conseguenza, il neonato Stato confinava in più punti con territori che ricadevano al di fuori della propria sovranità e che, nel caso dei possedimenti papali, si profilavano come una vera e propria *enclave*.

Il confine a cui si fa riferimento in questo saggio è quindi il confine dell'Italia unita nella sua prima configurazione. Un confine concepito come provvisorio, dal momento che il completamento dell'unità avrebbe continuato a rappresentare un punto indiscutibile tanto per la Destra quanto per la Sinistra del mondo politico, e dunque come mobile, perché destinato ad avanzare sotto la spinta del progetto di riunire alla madrepatria i territori che si estendevano al di là di esso. La lente attraverso cui il saggio intende esplorare tale confine, al tempo stesso fisico e simbolico, nel suo rapporto con una peculiare concezione della cittadinanza, è costituita dall'attività delle Commissioni per l'emigrazione italiana – e in particolare di quella con sede a Napoli – istituite in diversi capoluoghi italiani al fine di garantire assistenza e supporto ai cosiddetti 'emigrati veneti e romani'.

Il punto d'avvio di questo racconto è il 5 luglio 1860, data di emanazione della legge che prevedeva una «maggiore spesa sul bilancio del ministero dell'interno per sussidi ad emigrati politici ricoverati nel regno»¹. Come

¹ Legge 5 luglio 1860 nr. 4163, in *Atti del Parlamento italiano. Sessione del 1860*, a cura di G. Galletti – P. Trompeo, Torino, Tipografia Eredi Botta, 1861, pp. 70-72.

ricordava, nel maggio dello stesso anno, il ministro dell'Interno Farini nel presentare il progetto di legge alla Camera, a partire dal 1848 il governo sabauda aveva stanziato una cifra nel proprio bilancio a sostegno degli «emigrati politici». Trasformatosi nel 1860 in fondo per l'«emigrazione italiana», la somma prevista di 90.000 lire si era rivelata insufficiente a fronte della crescente emigrazione dalle province non ancora annesse in quelle italiane antiche e nuove², per cui il progetto di legge ne prevedeva un aumento con nuove risorse per 300.000 lire³. La legge poi approvata, che rappresentava «la conferma di quella nobile e generosa politica che così larghi frutti recò, non che al regno, all'Italia, nel decorso anno»⁴, venne applicata nel nuovo contesto del Regno d'Italia sulla base del regolamento del 14 agosto 1864. Il testo intendeva stabilire «le condizioni per l'ammissione al sussidio degli Emigrati Politici Italiani bisognosi» nonché la sua quantità e durata⁵. Chi rientrava nell'ambito degli eleggibili per l'erogazione del sussidio governativo? In primo luogo, «tutti coloro che nati o domiciliati da dieci anni nelle provincie italiane non ancora facienti parte del regno d'Italia emigrarono per ordine delle autorità locali, per sottrarsi a persecuzioni, per perdita d'impiego (...) e che trasferendosi in un luogo del regno non abbiano modo di provvedere al loro sostentamento», ma soltanto «qualora siffatte cause furono determinate da ragione politica»⁶. Venivano considerati inoltre potenziali beneficiari del sussidio gli emigrati che, «avendo militato nelle guerre dell'indipendenza nazionale sono per età e per difetti corporali disadatti al servizio militare»⁷.

È evidente quindi che il criterio di inclusione nella categoria di «Emigrati Italiani Bisognosi» a cui veniva riconosciuta una forma di cittadinanza nell'ambito del regno non era di tipo puramente nazionale, bensì espressamente politico. Il confine provvisorio e auspicabilmente mobile del Regno d'Italia era dunque il confine di una comunità politica, espressione di un progetto politico alternativo rispetto ai contesti di provenienza dell'emigrazione, condiviso da coloro che proprio in virtù della propria appartenenza

² Queste ultime erano la Lombardia, la Toscana e l'Emilia.

³ Progetto di legge presentato alla Camera il 16 maggio 1860 dal ministro dell'Interno Farini, in *Atti del Parlamento italiano*, p. 70.

⁴ Relazione fatta alla Camera il 1° giugno 1860 dalla Commissione composta dai deputati Bonollo, Visconti, Bravi, Cavallini Carlo, Poerio, Guerrieri e Gualtieri, in *ibidem*.

⁵ Regio decreto 1906 che approva il Regolamento per l'ammissione al sussidio degli Emigrati Politici Italiani, in *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, 1864, Torino, Stamperia Reale, 1865, pp. 1276-1292.

⁶ *Ibidem*, p. 1277.

⁷ *Ibidem*.

politico-ideologica erano stati costretti ad allontanarsi, in maniera più o meno volontaria, dalla propria patria⁸.

Tale primato dell'appartenenza a una comunità definita su base politico-ideologica era d'altra parte confermato dal carattere trans-nazionale di altri tipi di sussidio, molto simili a quello al centro della nostra analisi, riconosciuti all'«emigrazione politica straniera». Nel 1863 infatti venne richiesto ai prefetti e ai sottoprefetti d'Italia di compilare «un ruolo di emigrati ungheresi, polacchi e di altre nazioni i quali fruiscono di sussidio a carico dello stato»⁹. A costoro vennero estese le disposizioni del regolamento del 14 agosto 1864, sebbene dell'erogazione dei sussidi, nel caso dell'emigrazione politica straniera, si sarebbero occupati prefetti e sottoprefetti¹⁰ e non le apposite Commissioni su cui andremo a soffermarci tra breve. L'appartenenza a una comunità politica, connotata da tratti transnazionali, piuttosto che la nazionalità costituiva quindi il presupposto di cittadinanza sulla base del quale sarebbe stato possibile ottenere il sussidio.

Un'ulteriore conferma, questa volta di tipo speculare, di questa concezione politica della cittadinanza è offerta dalle disposizioni per cui nel Regno delle Due Sicilie, a seguito dei moti del 1848-49, veniva proibito ai consoli all'estero di rilasciare documenti di viaggio agli «emigrati», definiti come coloro che avevano abbandonato il regno senza munirsi in maniera regolare di documenti di viaggio¹¹. Su costoro, infatti, essendosi loro allontanati dalla patria senza sottoporsi all'esame della polizia, gravava in primo luogo il sospetto di appartenenza al movimento rivoluzionario e a quello di unificazione nazionale. Il diniego di rilascio di passaporti per rientrare nel

⁸ Su un piano prettamente politico erano stati concepiti i sussidi agli emigrati veneti nell'ambito delle attività dei comitati di sussidio e dei comitati politici istituiti a partire dall'estate del 1859 in Italia settentrionale e coordinati dal Comitato politico veneto di Torino. Cfr. A. M. Alberton, *Aspettando Garibaldi: il Veneto tra il 1859 e il 1866*, in *Garibaldi e il Risorgimento nel Veneto*, a cura di E. Franzina, «Venetica», 2 (2010), pp. 15-51.

⁹ Circolare ministeriale interna, 20 dicembre 1863, in *Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria*, vol. 1864, p. 44, citato in *Repertorio di pubblica sicurezza, ossia Prontuario alfabetico e cronologico dal 1863 al 1873 del Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria*, compilato da A. Santagostino, Milano, Tipografia di Luigi Di Giacomo Pirola, 1874, p. 117. Sulla rivista diretta da Carlo Astengo cfr. *Una cultura professionale per la polizia dell'Italia liberale: antologia del Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria (1863-1912)*, a cura di M. Di Giorgio – N. Labanca, Milano, Edizione Unicopli, 2015.

¹⁰ Circolare ministeriale interna del 15 novembre 1864, vol. 1865, p. 266, citato in *Repertorio di pubblica sicurezza*, p. 117.

¹¹ Cfr. L. Di Fiore, *Documentare il dissenso. Sistema identificativo e controllo politico (1815-1860)*, «Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali», LXXVIII (2013), 3, pp. 53-74.

regno veniva motivato sulla base del fatto che gli «emigrati (...) non possono invocare l'appoggio dell'autorità del governo per legittimare un viaggio»¹², in quanto proprio la loro «condizione di emigrati (...) sola basta a costituirli fuori dalla legge e privarli di tutti i benefici che avrebber dritto di invocare come sudditi di Sua Maestà nella loro assenza»¹³. Il «diritto» di essere riconosciuti come sudditi era vincolato infatti, anche in questo caso, all'appartenenza a una comunità politica, violate le norme della quale s'incorreva nella perdita del «diritto di cittadinanza»¹⁴, non essendo più riconosciuti, come era avvenuto per esempio per tutti i siciliani insorti, come sudditi regi. D'altra parte, il termine stesso di «emigrati», come si è visto, veniva impiegato con una forte connotazione politica, indicando coloro che avevano abbandonato non tanto la propria patria quanto la propria comunità politica di appartenenza, il che li bandiva dalla fruizione di diritti legati alla cittadinanza statale, quali il rilascio del passaporto con la sua funzione protettiva.

2. *Le Commissioni per l'emigrazione italiana.*

L'esempio appena evocato richiama una concezione della cittadinanza legata al rilascio, da parte delle istituzioni statali, di 'carte', nella forma di certificati, documenti identificativi e di viaggio. La generalizzazione dell'obbligo di munirsi di carte identificative, tanto in condizione di stabilità quanto di movimento, entrata in vigore a partire dall'epoca rivoluzionaria e napoleonica, aveva introdotto anche in Italia quella «cittadinanza di carta»¹⁵ che riconosceva i singoli quali titolari di diritti e doveri – in qualità di amministrati – prescritti e certificati in maniera esclusiva dal potere statale¹⁶. Questa

¹² ASN, Ministero degli Affari Esteri, fs. 6215, circolare ai regi consoli, 9 luglio 1852.

¹³ *Ibidem*, Lettera del ministro di Polizia al ministro degli Esteri, 6 luglio 1852.

¹⁴ ASN, Ministero degli Affari Esteri, fs. 6215, Console a Civitavecchia al ministro degli Esteri, 27 luglio 1849.

¹⁵ M. Meriggi, *La cittadinanza di carta*, «Storica», VI (2000), 16, pp. 107-120.

¹⁶ Nell'ambito dell'ormai molto ampia letteratura sull'identificazione si vedano almeno I. About – J. R. Brown – G. Lonergan, *People, Papers and Practices. Identification and Registration Practices in Transnational Perspective*, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013; I. About – V. Denis, *Histoire de l'identification des personnes*, Paris, La Découverte, 2010; *Procedure, metodi, strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, e gli studi pionieristici di G. Noiriel, tra cui *L'identification. Genèse d'un travail d'État*, édité par G. Noiriel, Paris, Belin, 2007. Per studi di casi italiani nel periodo post-rivoluzionario, cfr. M. Meriggi *Sui confini dell'Italia preunitaria*, in *Confini. Costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni*, a cura di S. Salvatici, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, pp. 37-53; L. Di Fiore, *Alla frontiera. Confini*

concezione della cittadinanza, profondamente connessa alle procedure di identificazione e classificazione caratteristiche degli Stati amministrativi ottocenteschi¹⁷ della penisola, informò pienamente le procedure degli organi deputati al riconoscimento dei sussidi concessi sulla base della cittadinanza politica delineata in precedenza. Quali furono questi organi?

Il regolamento dell'agosto 1864 istituiva in tutti i capoluoghi di provincia e circondario, in cui dimorassero più di trenta emigrati sussidiati, delle Commissioni per l'emigrazione italiana, composte di «onorevoli cittadini»¹⁸ nominati dai prefetti, in numero compreso tra tre e cinque. Avente l'obbligo di riunirsi una volta alla settimana, la Commissione aveva il compito principale di accertare che coloro che già percepivano un sussidio così come i richiedenti *ex novo* fossero in possesso dei requisiti richiesti dal nuovo regolamento e, in caso di parere positivo, di gestire tempi e modalità di erogazione della sovvenzione. La procedura per la richiesta del sussidio (o per la sua conferma) prevedeva l'esibizione di una serie di certificati, di cui in primo luogo quelli attestanti l'identità individuale secondo il modello delle categorie proprie del *signalement* di matrice francese¹⁹ che avevano contraddistinto le procedure di identificazione in Italia: prenome, nome, paternità, età, luogo di nascita, domicilio, professione, arte o mestiere. Di ogni richiedente andavano inoltre certificati lo stato di famiglia e le condizioni fisiche, nonché «i motivi che lo indussero a emigrare e quai servigi abbia reso alla causa nazionale». In secondo luogo, venivano richieste attestazioni di persone che potessero «fornire informazioni sulla condotta, tanto morale che politica»²⁰. È interessante notare, in primo luogo, come la lealtà politica, elemento fondante – come si è visto – del riconoscimento di cittadinanza agli emigrati, dovesse essere comprovata, oltre che da attestazioni relative alle cause dell'emigrazione e a meriti legati alla militanza per il progetto di unificazione nazionale, anche da dichiarazioni personali di individui considerati affidabili. Il che mostra come elementi quali la fama e la reputazione, che avevano contraddistinto le pratiche identificative di Antico Regime,

e documenti d'identità nel Mezzogiorno continentale preunitario, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013; C. L. Monticelli, *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012.

¹⁷ M. Meriggi, *Gli stati italiani prima dell'Unità. Una storia istituzionale*, Bologna, il Mulino, 2011 (ed. del 2002 ampliata e aggiornata), in particolare alle pp. 71-74.

¹⁸ Regolamento per l'ammissione al sussidio degli Emigrati Politici Italiani, art. 18, p. 1282.

¹⁹ V. Denis, *Histoire de l'identification des personnes*, Paris, La Découverte, 2010.

²⁰ Regolamento per l'ammissione al sussidio degli Emigrati Politici Italiani, art. 1, p. 1278.

continuassero a giocare un ruolo centrale nella costruzione delle evidenze di un'affidabilità politica che veniva demandata, tra le altre cose, a una rete di individui dalla comprovata affiliazione. Inoltre, la sovrapposizione della categoria politica e di quella morale nella valutazione della condotta personale era stata nei decenni precedenti ricorrente nelle forme di schedatura poliziesca di sospetti dal punto di vista politico²¹. Anche su un piano speculare rispetto a quello repressivo su cui si dispiegavano le operazioni di controllo poliziesco, il nesso tra orientamento politico e comportamento morale non veniva dunque messo in discussione.

Le procedure di valutazione delle richieste venivano schedate in appositi registri, in cui, oltre a essere riportati i dati dell'emigrato, venivano annotati «la risoluzione» della Commissione rispetto al sussidio e, quando accordato, tempi e forme della sua erogazione²². Ai beneficiari veniva rilasciata una carta, consistente in due parti *figlie* di una *madre* che restava al registro, attestante il beneficio di cui era titolare il latore, in quanto «riconosciuto Emigrato politico»²³. Il ricorso al registro a matrice²⁴ era ormai generalizzato e testimonia la sedimentazione di saperi e dispositivi burocratici messi progressivamente a punto nel corso dell'Ottocento in ambito poliziesco²⁵, a partire da principi organizzativi e strumenti classificatori di matrice napoleonica.

A coloro che venivano riconosciuti eleggibili per il sussidio governativo, sarebbe stata corrisposta la cifra di una lira al giorno. Tale somma sarebbe stata tuttavia soggetta ad aumento, fino a 1,50 o 2 lire, per alcune categorie particolari, quali gli emigrati con moglie e figli, quelli che per ferite di guerra fossero inabili al lavoro, gli studenti di liceo e università che avessero avuto intenzione di riprendere gli studi abbandonati per l'arruolamento nell'esercito e infine coloro a cui fossero stati sequestrati i propri beni²⁶.

²¹ L. Di Fiore, *Gli Invisibili. Polizia politica e agenti segreti nell'Ottocento borbonico*, Napoli, FedOA-Federico II University Press, 2018, pp. 129-130; C. L. Monticelli, *I circuiti informativi di polizia tra morale e politica a ridosso della Repubblica Romana del 1849*, in *Prescritto e proscritto: religione e società nell'Italia moderna (secc. XVI-XIX)*, a cura di A. Cicerchia – G. Dall'Olio – M. Duni, Roma, Carocci, 2015, pp. 297-312.

²² ASN, Questura, b. 1105, fs. 36/10.

²³ Modello Regolamento per l'ammissione al sussidio degli Emigrati Politici Italiani, p. 1291.

²⁴ *Ibidem*, artt. 37-40, pp. 1285-1286.

²⁵ *Métiers de police, Être policier en Europe, XVIII^e-XX^e siècle*, édité par J.-M. Berlière et alii, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008; V. Denis, *Histoire des savoirs policiers in Europe (XVIII^e-XX^e siècle)*, «Reveu d'Histoire des Sciences Humaines», XIX (2008).

²⁶ Sui sequestri agli esuli si veda il numero monografico curato da C. Brice, *Propriété et politique: exil, séquestres, confiscations dans l'Italie du XIX^e. Propriété e politica: esilio sequestri e confische nel lungo Ottocento italiano*, «Mefrim», CXXIX (2017), 2.

Inoltre, per gli emigrati più bisognosi era prevista anche la fornitura di «oggetti di vestiario e di calzamenta», «massime nella stagione invernale»²⁷, il cui costo sarebbe stato parzialmente ritenuto dal sussidio, secondo il parere discrezionale della Commissione. A quest'ultima sarebbe toccata anche la decisione relativa alle modalità di erogazione del sussidio, consegnato ogni cinque, dieci o trenta giorni sulla base di una valutazione «dell'indole e dei bisogni di ciascun emigrato»²⁸. Limitazioni di tipo temporale erano previste per coloro che erano idonei a svolgere mestieri o professioni, a cui il sussidio sarebbe stato accordato per sei mesi, mentre per un solo mese ne avrebbero goduto gli uomini celibi e adatti al servizio militare, tenuti ad arruolarsi nell'esercito, nei corpi indicati dal Ministero della Guerra²⁹.

Strettamente connessa al riconoscimento del sussidio era la concessione a risiedere in un dato luogo. L'emigrato era infatti tenuto a dichiarare il luogo in cui intendeva risiedere mentre beneficiava della sovvenzione statale e dal quale non avrebbe potuto allontanarsi senza l'autorizzazione del Ministero dell'Interno, a cui andava presentava apposita domanda. Allo stesso tempo, però, l'emigrato era passibile di trasferimento del proprio domicilio a discrezione dello stesso ministero «per ispeciali ragioni di servizio»³⁰. Agli emigrati veniva in effetti rilasciata una carta di permanenza che li abilitava a risiedere nel luogo prescelto. La carta di permanenza, che rientrava nell'ampia congerie di documenti che, a partire dall'epoca napoleonica, consentivano il soggiorno e il movimento al di fuori della propria unità amministrativa di provenienza, veniva ora rilasciata agli emigrati ammessi al sussidio e, di conseguenza, alla residenza, «a loro giustificazione personale»³¹. Il nesso con la concessione del sussidio era dirimente, come testimonia la formula riportata sulla carta stessa per cui «riconosciuta la condizione di emigrato meritevole di sussidio nel signor (...) gli si permette di stabilire il suo domicilio in questo Comune»³². Il saldo legame tra carta di permanenza e sussidio, due diritti di cittadinanza, veniva ribadito dalla Commissione a Napoli in merito a pratiche risalenti al gennaio 1865, in cui si esplicitava l'impossibilità di allontanarsi

²⁷ Regolamento per l'ammissione al sussidio degli Emigrati Politici Italiani, art. 14, pp. 1280-1281.

²⁸ *Ibidem*, art. 9, pp. 1279-1280.

²⁹ *Ibidem*, artt. 5 e 6.

³⁰ *Ibidem*, art. 15.

³¹ *Repertorio di pubblica sicurezza*, circolari interne 2 aprile 1861 e 3 aprile 1862, p. 114.

³² ASN, Questura, b. 1105 (36), 1864. Attestazioni di rilascio di carte di permanenza anche in ASN, Emigrati veneti e romani, Varie, fascicolo nn, 1861-1862.

dal luogo di residenza senza permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza, pena la revoca della carta di permanenza che avrebbe implicato anche la revoca del sussidio³³.

Infine, ferma restando la necessità di produrre una documentazione adeguata per poter essere ammessi alla fruizione del sussidio, il dettato normativo prevedeva però un riconoscimento temporaneo, da erogarsi su base giornaliera, per qualsiasi persona si fosse presentata come emigrato bisognoso, in attesa di produrre le carte giustificative. In particolare, si raccomandava una peculiare disponibilità alle commissioni operanti «ai confini dello stato»³⁴.

Tuttavia, ben presto questa disponibilità sarebbe stata negata proprio dai vertici del ministero e, in alcuni casi, soprattutto ai confini dell'allora Italia.

3. *Il linguaggio dell'esclusione.*

Le risorse stanziare a sostegno dell'emigrazione si rivelarono troppo gravose per il bilancio della pubblica sicurezza. Già nell'ottobre 1864, il fondo veniva ridotto per l'esercizio finanziario 1865 a un milione e duecentomila lire³⁵. Il che lascia intuire che il fondo, pur volendo comprendere anche le risorse per l'emigrazione straniera, fosse stato notevolmente incrementato rispetto alle 390.000 lire del 1860. I vertici del ministero, avendo riscontrato anche delle irregolarità nell'erogazione del sussidio a ex emigrati provenienti da province già liberate³⁶, nel dicembre del 1863 avevano richiesto ai prefetti delle varie province di mettere a punto un «ruolo» degli emigrati veneti e romani beneficiari di sussidio. Si può dunque ipotizzare che già il regolamento del 1864 e la stessa istituzione delle Commissioni, sebbene con «i riguardi dovuti all'Emigrazione italiana», rientrassero in un programma del ministero di razionalizzazione, tendente alla riduzione, dei sussidi erogati. Ipotesi che sembrerebbe confermata da una circolare del ministro dell'Interno Giovanni Lanza che accompagnava un decreto del re del 22 dicembre 1864 in cui si chiedeva alle Commissioni di ridurre i sussidi per gli emigrati bisognosi. Il ministro chiariva che il numero dei beneficiari era troppo alto rispetto alle risorse disponibili e si augurava che le cause di quello stato di cose «cess[assero] tra non molto specialmente per l'opera

³³ ASN, Questura, fs. 1105 fs. 36/12, gennaio 1865.

³⁴ Regolamento per l'ammissione al sussidio degli Emigrati Politici Italiani, art. 29.

³⁵ Circolare ministeriale interna, 12 ottobre 1864, in *Manuale del funzionario di sicurezza pubblica*, vol. 1864, p. 232, cit. in *Repertorio di pubblica sicurezza*, p. 114.

³⁶ *Ibidem*, 10 agosto 1863, p. 218.

assidua dell'epurazione delle commissioni»³⁷. Tale provvedimento veniva presentato come un'«ineluttabile necessità», laddove il ministro si dichiarava certo che «l'emigrato onesto troverà ragionevole se anche a lui si impone un sacrificio dal momento che comune a ogni classe di cittadini dello stato»³⁸. Le riduzioni del fondo per l'emigrazione politica si susseguirono fino al 1870, allorché cessarono definitivamente i sussidi con la conquista di Roma³⁹. Parallelamente alla contrazione delle risorse, si dispiegò l'attività di «epurazione» a opera delle Commissioni, che sottoposero a più rigido controllo tanto le nuove richieste di sussidio quanto le posizioni dei beneficiari agendo, tutte le volte in cui era possibile, secondo una logica di esclusione, lontana dallo spirito generoso della legge del 1860 e dalle aperture che lo stesso regolamento del 1864 conservava.

Già in un elenco del 7 marzo 1865 messo a punto dalla Commissione per l'emigrazione italiana di Napoli, presieduta da Marino Turchi⁴⁰, emerge un notevole taglio al numero dei beneficiari. Il «notamento» che li elenca conta 112 esclusi sulla base dell'articolo 5 del regolamento del 1864, essendo trascorsi cioè i sei mesi dalla concessione del sussidio a persone abili a professioni o mestieri. A questo notamento andava aggiunto un ulteriore «specchio» di altri 23 esclusi per altre motivazioni. D'altra parte, la spesa per gli emigrati a Napoli era stata già eccedente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1863 e il 26 aprile 1864, quando, mentre le pensioni per «i superstiti dei 1000 di Marsala» avevano lasciato un avanzo di 13.000 lire, le spese per gli emigrati avevano lievemente sopravanzato le risorse disponibili⁴¹. Certo, le motivazioni per le quali il sussidio veniva negato o revocato trovavano il proprio fondamento nel regolamento del '64, al quale però adesso le autorità raccomandarono di attenersi strettamente⁴². Ciò che emerge è infatti come una maggiore intransigenza, rispetto ai mesi precedenti, orientasse l'attività delle Commissioni nella direzione prescritta dal ministro Lanza il quale, nell'agosto del 1865, riconosceva che «ci si aspettava un numero più ristret-

³⁷ ASN, Emigrati veneti e romani, Varie, fs. 55 bis: emigrazione italiana 1865-1866, 26 dicembre 1864.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ Cfr. *Repertorio di pubblica sicurezza*, pp. 115-117. L'ultima circolare, del 20 settembre 1871, statuiva che gli ex emigrati romani ormai cittadini del regno non avrebbero più avuto diritto al sussidio.

⁴⁰ ASN, Emigrati veneti e romani, Varie, fs. 55: emigrazione italiana 1862-63-64.

⁴¹ Superstiti: attivo 29.000 lire, passivo 16.000 lire; Emigrati: attivo 16.4851,02 lire, passivo 17.5149,52 lire. ASN, Emigrati veneti e romani, fs. nn, 28 aprile 1864.

⁴² ASN, Emigrati veneti e romani, Varie, fs. 55 bis: emigrazione italiana 1865-1866, 26 dicembre 1864.

to» di richiedenti e invece il sussidio si era rivelato una «spesa ingente sul fondo di pubblica sicurezza», per cui invitava, in particolare, a una rigida applicazione dell'articolo 5⁴³.

Questa interpretazione viene confermata da altri casi di esclusione dal sussidio registrati ancora presso la Commissione napoletana. I motivi più frequenti di esclusione, accanto allo scadere del tempo per individui abili al lavoro o alle armi secondo l'articolo 5 e a cause come il rifiuto di sottoporsi alla visita militare⁴⁴, erano legati all'impossibilità di certificare alcuni dei requisiti richiesti. Così, ad esempio, nel gennaio 1865 Giovanni Brasi, nativo di Venezia, che aveva militato nell'armata di Garibaldi del '60, veniva escluso dal godimento del sussidio «perché non risulta la sua emigrazione politica»⁴⁵; mentre si deliberava per «Giovanni Colombo non potersi ammettere al sussidio finché presenti regolare congedo e certificato di buona condotta»⁴⁶. Ora, non soltanto non doveva essere sempre facile comprovare la propria condotta e le vicende che avevano condotto all'emigrazione, per cui una stretta aderenza al regolamento risultava senz'altro pregiudizievole per molti richiedenti. Ma, per di più, nel recente passato l'assenza di alcune certificazioni non si era rivelata ostativa alla concessione del sussidio. Ne è prova la vicenda di Pio Galli, proveniente da Veroli, il quale venne radiato dall'elenco degli emigrati politici – in cui pure era stato inizialmente incluso – «non essendovi nessun valido documento per provare la emigrazione politica» e avendo rifiutato di arruolarsi nell'esercito, oltre che «per le pessime informazioni sulla sua condotta sia morale che politica ricevute dal sottoprefetto di Sora»⁴⁷. La cittadinanza politica degli emigrati, sebbene riconosciuta fino all'acquisizione del Veneto nel '66 e di Roma del '70, andava però coniugata con le esigenze finanziarie del giovane regno, che imboccò quindi la strada di un più rigido rispetto del dettato normativo o, in qualche caso, di soluzioni alternative. Così, ad esempio, in riferimento ai volontari veneti che avevano combattuto per l'annessione del Veneto all'Italia, una circolare ai prefetti del 30 settembre 1866 constatava come «la liberazione delle province venete dal dominio straniero ha fatto da una parte cessare in essi avventurosamente la qualità di emigrati e quindi l'obbligo del governo a fornirli di questo titolo di un sussidio

⁴³ ASN, Emigrati veneti e romani, Varie, fs. nn, circolare ministeriale del 26 agosto 1865.

⁴⁴ ASN, Questura, b. 1105, fs. 36/1, 18 gennaio 1865.

⁴⁵ *Ibidem*, 5 gennaio 1865.

⁴⁶ *Ibidem*, 24 gennaio 1865.

⁴⁷ *Ibidem*, 23 agosto 1865.

giornaliero; ma d'altra parte a individui che per più anni furono obbligati a vivere lontani dalla propria terra natale non può essere agevole ricomporre le loro antiche relazioni e trovar modo di occuparsi sollecitamente»⁴⁸. Il ministro «riconoscendo (...) la straordinaria posizione e ritenendo i sacrifici fatti per la causa nazionale» decideva allora di «interporre uffici presso amministrazioni sia pubbliche sia private (società di bonifiche, direzioni di strade ferrate) perché volessero accogliere emigrati»⁴⁹. Il riconoscimento della condizione eccezionale degli ormai ex emigrati veneti si traduceva in un sostegno a trovare un'occupazione piuttosto che in forme di sussidio che gravassero sui fondi di pubblica sicurezza.

Il godimento del sussidio e la sua entità non furono tuttavia gli unici benefici riconosciuti agli emigrati in nome di una loro cittadinanza politica a essere sottoposti a limitazioni. L'altro diritto accordato agli emigrati politici, quello di risiedere in un dato luogo muniti di una carta di permanenza, venne ugualmente rivisto sulla base di nuove considerazioni. Così, nel febbraio 1865 l'ufficio politico della Prefettura della provincia di Modena comunicava alle altre prefetture che «essendo già soverchio il numero degli emigrati residenti in questa provincia e attesa la prossimità del confine austriaco, il ministro dell'interno invitava le autorità politiche del regno a non dirigere più individui appartenenti all'emigrazione nella provincia stessa (...) perché non trovandosi occupazione riescono di pericolo all'ordine pubblico e spesse volte debbonsi mandare in altre località con grave dispendio del pubblico erario»⁵⁰. Le province di confine, inizialmente riguardate come luoghi in cui dispiegare maggiore disponibilità ad accogliere emigrati provenienti dai territori a sovranità non italiana, erano divenuti luoghi saturi di emigrati, verso cui si raccomandava di non dirigere altri flussi di persone. L'invito alle autorità si trasformò ben presto in una stentorea prescrizione a non autorizzare al movimento verso determinati luoghi del regno, in particolare le città, tra cui ancora una volta quelle di confine giocavano un ruolo centrale. Da un documento diramato il 1° maggio 1866 dal Ministero dell'Interno ai prefetti e alle commissioni per l'emigrazione, corredato di una lista di esclusi dal sussidio che non andavano più inseriti tra i beneficiari eccetto per autorizzazione ministeriale, si raccomandava che gli emigrati esclusi fossero «abilitati a recarsi altrove in cerca di occupazione»⁵¹. Tuttavia, si prescriveva di «non consentire loro di

⁴⁸ ASN, Emigrati veneti e romani, Varie, fs. 55 bis: emigrazione italiana 1865-1866.

⁴⁹ *Ibidem.*

⁵⁰ ASN, Questura, b. 1105, fs. 36/7, 22 febbraio 1865.

⁵¹ ASN, Emigrati veneti e romani, Varie, fascicolo nn.

recarsi nei grandi centri di popolazione. E soprattutto nelle città e province di confine come Perugia e Brescia». Si ingiungeva anche di «astenersi dall'inviare emigrati in una serie di città⁵² (...) dacché in tali città non troverebbero lavoro per loro professioni»⁵³.

I problemi di ordine pubblico generati dalla sovrappopolazione di centri urbani e, in particolare, dalla concentrazione di individui privi di occupazione e mezzi di sussistenza, imponeva una gestione dei flussi migratori nel quadro delle politiche di sicurezza del nuovo Stato unitario che implicava la revisione delle possibilità dischiuse ancora due anni prima dal regolamento sull'emigrazione politica. La misura si poneva certo nel solco di un processo più risalente, quello relativo al controllo del movimento di individui privi di mezzi di sussistenza in diversi contesti europei dalla metà del Settecento⁵⁴. Leggi restrittive della mobilità per coloro che venivano definiti «oziosi» e «vagabondi» erano state emanate nei diversi Stati dell'Italia preunitaria, in cui, per esempio, non era concesso rilasciare passaporti per l'estero a persone non in grado di garantire la propria sussistenza, sia perché i visti sui documenti in uscita venivano negati da legazioni e consolati dei paesi di destinazione agli esercenti «mestieri sospetti e miseri»⁵⁵, sia perché coloro che riuscivano a raggiungere destinazioni al di fuori dei propri confini gravavano sulle rappresentanze diplomatiche del proprio paese quanto a spese di sussistenza e di rimpatrio. Esclusi dunque della «cittadinanza di carta» erano in primo luogo i *sans papiers*, la cui mobilità, quantomeno in forma ufficiale, era negata. Particolare sorveglianza, in particolare in relazione alla loro mobilità, veniva riservata nel Regno delle Due Sicilie a chi non avesse «possidenze, industria, arte, qualsivoglia occupazione o mezzo di sussistenza»⁵⁶. Così la cittadinanza, per indigenti e girovaghi, si arrestava al confine statale.

⁵² «Ferrara, Pavia, Como, Sassari, Modena, Asti, Ancona, Milano, Torino, Livorno, Ivrea, Cuorgnè, Reggio Emilia, Guastalla, Bergamo, Napoli, Vercelli, Cremona, Genova, Piacenza, Bologna, Terni, Parma e soprattutto Firenze», *ibidem*.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ Denis, *Histoire de l'identification des personnes*, pp. 211-266. Più in generale cfr. *La ville promise: Mobilité et accueil à Paris (fin XVII^e-début XIX^e siècle)*, sous la direction de D. Roche, Paris, Fayard, 2000.

⁵⁵ Di Fiore, *Alla frontiera*, p. 169. Si vedano anche le pp. 162-171.

⁵⁶ *Istruzioni per reprimere gli oziosi e i vagabondi nella città di Napoli*, 2 febbraio 1828, in P. Petitti, *Repertorio amministrativo, ossia collezione di leggi, decreti, reali rescritti, ministeriali di massima, regolamenti, ed istruzioni sull'amministrazione civile del Regno delle Due Sicilie compilato dal barone Pompilio Petitti vice-presidente della gran corte de' Conti di Napoli*, Napoli, Stabilimento fu Migliaccio, 1851, pp. 262-264.

Questa più risalente dimensione del disciplinamento del movimento a opera dello stato amministrativo si intrecciò, nel contesto post-unitario, con la situazione creatasi a seguito dell'accoglienza degli emigrati politici. Questi ultimi, accolti sulla base di riconosciuti contributi alla causa nazionale o di solidarietà politica, tesero a trasformarsi, sovente loro malgrado, in una massa di individui privi di occupazione e al tempo stesso di qualsivoglia sussidio, e perciò potenzialmente pericolosi – non diversamente da oziosi e vagabondi – per i contesti urbani in cui andavano a inserirsi. I meriti politici riconosciuti loro non escludevano infatti la loro condizione di indigenti inoccupati, per cui alla cittadinanza politica si chiedeva di arretrare a fronte della tutela dell'ordine pubblico.

Il bilancio di pubblica sicurezza e la necessità di disciplinare il movimento e la permanenza nelle città italiane tesero quindi a privare progressivamente gli emigrati politici delle loro 'carte di cittadinanza', quella di attestazione del sussidio prima e quella di permanenza dopo, restringendo di fatto gli orizzonti di cittadinanza politica prospettati a coloro che condividevano idee e progetti del movimento di unificazione.

ALESSANDRO BRECCIA

UNA DOPPIA CITTADINANZA PER GLI EMIGRATI?

I LIBERALI ITALIANI TRA TENTATIVI DI RIFORMA E RESISTENZE (1890-1912)

Fondamentale crocevia tematico sociale, economico, politico per la storia italiana nel periodo compreso tra l'ultimo decennio dell'Ottocento e la Prima Guerra Mondiale, l'emigrazione di massa fornisce un'utile e peculiare prospettiva sulla questione della cittadinanza. Pare opportuno per questo ritornare sul dibattito politico e parlamentare sviluppatosi intorno alla disciplina dello *status civitatis* degli emigrati, in merito alla quale disponiamo di accurati lavori, basti ricordare gli studi di Guido Tintori, Carlo Bersani, Sabina Donati¹. Ci si soffermerà, in particolare, su alcune posizioni emerse all'interno della variegata galassia del liberalismo, articolatesi seguendo un itinerario che passò attraverso snodi istituzionali cruciali per la storia della cittadinanza e dell'emigrazione nel periodo preso in esame, quali la legge sull'emigrazione del 1901, la legge sulla concessione della cittadinanza del 1906, la legge sulla cittadinanza del 1912. Nel procedere in questo percorso, si riconoscerà un'attenzione speciale al pensiero di Sidney Sonnino, figura emblematica che può fungere da punto di riferimento per un'analisi in profondità delle implicazioni, e delle ricadute, del dibattito politico-giuridico e dei processi di elaborazione legislativa relativi alla disciplina della cittadinanza degli emigrati. Sonnino fu tra i principali *deus ex machina* della legge del 1901, fu artefice della legge del 1906, e più in generale tentò di

¹ C. Bersani, *Forme di appartenenza e diritto di cittadinanza nell'Italia contemporanea*, «Le Carte e la Storia», XVIII (2011), 1, pp. 53-75: 57-62; Id., *Cittadinanze ed esclusioni*, in *Storia d'Italia. Annali* 22, a cura di A. M. Banti – P. Ginsborg, Torino, Einaudi, 2007, pp. 607-634; S. Donati, *A Political History of National Citizenship and Identity in Italy, 1861-1950*, Stanford, Stanford University Press, 2013, pp. 15-154; F. Pastore, *La comunità sbilanciata. Diritto della cittadinanza e politiche migratorie nell'Italia post-unitaria*, «Laboratorio Cespi», VII (2002), <http://www.cespi.it/it/node/431>; G. Tintori, *Cittadinanza e politiche di emigrazione nell'Italia liberale e fascista: un approfondimento storico*, in *Familismo legale: come (non) diventare italiani*, a cura di G. Zincone, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 52-106: 52-97; G. Tintori, *Nuovi italiani e italiani nel mondo. Il nodo della cittadinanza*, in *Storia d'Italia. Annali* 24, Torino, Einaudi, 2009, pp. 743-764.

promuovere una visione strategica dell'emigrazione all'interno della quale la questione della cittadinanza degli italiani trasferitisi all'estero possedesse un rilievo determinante. La connessione tra politiche della cittadinanza e politiche dell'emigrazione chiamava – evidentemente – in causa gli orizzonti della politica estera italiana. L'idea di un possibile colonialismo «indiretto», attuato valorizzando i legami tra la «madrepatria» e le cospicue comunità degli italiani all'estero, si trovò presto a competere con il progressivo affermarsi del paradigma dell'imperialismo coloniale, alimentato da un nazionalismo più aggressivo. Le due divergenti tendenze avrebbero inevitabilmente influenzato le scelte riguardanti quella particolare categoria di sudditi italiani costituita da coloro che risiedevano fuori dai confini nazionali.

1. «Cipiglio» e aperture.

A partire dagli anni Novanta, l'esigenza di rispondere al fenomeno di massa dell'emigrazione anche adeguando la normativa del Regno d'Italia che regolava la cittadinanza cominciò ad imporsi come argomento di impellente rilevanza. Com'è noto, alcuni paesi di immigrazione, specie quelli dell'America Latina, avevano adottato il principio dello *ius soli* nella sua accezione più estesa, fino a prevedere, nel caso più estremo, il Venezuela, l'acquisto automatico della cittadinanza solo per il fatto di essere approdati nel territorio nazionale. Al contempo, la titolarità della nazionalità del paese ospite rendeva meno disagiati le condizioni materiali degli immigrati, aprendo la strada – almeno in prospettiva – a più favorevoli opportunità di inclusione sociale. Essere italiani comportava, invece, pesanti oneri per gli espatriati e i loro figli, in primis l'obbligo di prestare servizio militare. La rigidità delle norme previste dall'ordinamento sabauda era dovuta anche alla scelta di ancorarle fermamente al principio dello *ius sanguinis*, in nome del principio di nazionalità nella speciale declinazione propugnata dagli artefici del codice Pisanelli, su tutti Pasquale Stanislao Mancini². Gli emigrati, e la loro prole, dovevano così fare i conti con la legge italiana, che con «cipiglio» li considerava di fatto alla stregua di «renitenti» o «rinnegati»³.

Il rapido incedere degli espatri, tuttavia, fece presto registrare anche nel dibattito parlamentare interventi tesi ad avanzare un'idea di cittadinanza

² Si veda, ad esempio, G. S. Pene Vidari, *La prolusione di Pasquale Stanislao Mancini sul principio di nazionalità* (Torino 1851), in *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, a cura di G. Cazzetta, Bologna, il Mulino, 2013, pp. 117-134.

³ Cfr. l'intervento di Sidney Sonnino alla Camera dei deputati, in *Atti Parlamentari – Camera dei deputati, Legislatura XXI – Sessione prima – Discussioni*, 28 novembre 1900, seconda tornata, p. 668.

più adatta al quadro di accresciuta mobilità internazionale delle persone, facendo profilare un'attenuazione dei vincoli derivanti dalla lettura «risorgimentale» dello *ius sanguinis*. Già nel giugno 1890, perfino l'ipotesi estrema della «doppia nazionalità» – visionaria per i tempi – aveva fugacemente fatto il proprio ingresso alla Camera. Giuseppe Berio interrogò il presidente del Consiglio Crispi, nella sua veste di ministro degli Esteri di allora, circa i provvedimenti recentemente varati in Brasile, che instauravano un sostanziale automatismo tra residenza nello Stato e acquisto della cittadinanza locale, qualora l'immigrato non avesse manifestato la volontà di rinunciarvi.

Berio, deputato vicino ad alcune importanti comunità italiane in America Latina e ostile all'espansionismo coloniale da posizioni zanardelliane⁴, considerava certo impossibile contemplare l'eventualità di far cessare «un prezioso diritto naturale e civile» quale la cittadinanza italiana, senza che sussistesse un'espressa rinuncia da parte del diretto interessato. Al contempo, però, riteneva sconsigliabile ripudiare in toto il decreto varato dal governo provvisorio brasiliano il 15 dicembre 1889, considerandolo un'importante opportunità offerta agli immigrati. «Altro non è che un titolo di più del Brasile alla loro gratitudine», spiegò, di «italiani devoti al Brasile, ma sopra tutto alla patria». D'altronde, osservava, non si potevano ignorare le manifestazioni di consenso provenienti dai concittadini all'estero: il giornale di Sao Paulo «La Lega italiana» si era detto «entusiasmat[o] all'atto del Governo provvisorio che promulgava la grande naturalizzazione (...) un fatto sociale e politico, che d'un tratto poneva il Brasile alla avanguardia di tutte le nazioni civili del mondo»⁵.

La sottile – e un po' confusa – apertura di Berio verso la possibilità di contemplare il possesso di due nazionalità, presentando il conferimento agli stranieri di quella brasiliana come «un omaggio ad essi reso, una prova di fiducia loro data», veniva subito respinta con estrema durezza dal collega Guido Pompilj. Quest'ultimo rivendicò la necessità di difendere un'idea di cittadinanza che doveva mantenersi del tutto tetragona anche di fronte al nuovo scenario delineato dall'andamento delle migrazioni umane. Ad essere preso di mira era chi, come Giuseppe Berio, stava aprendo il campo – di fatto – alla «doppia nazionalità», qualcosa di più di un semplice «assurdo logico e giuridico». Si rischiava di consacrare, lamentava Pompilj, l'esistenza di «alterni goditori di due Codici e servitori di due bandiere», di «raminghi

⁴ Su Berio ci si limita a rinviare a E. Galli della Loggia, *Giuseppe Berio*, in DBI, vol. IX (1967), *ad vocem*.

⁵ *Atti Parlamentari – Camera dei deputati, Legislatura XVI – Sessione quarta – Discussioni*, 7 giugno 1890, pp. 3671-3674.

coloni divenuti improvvisamente cittadini dei due mondi», di «doppi soldati, che dovrebbero essere in pari tempo doppi disertori», infine di «doppi elettori che di mezzo al deserto degli antipodi potrebbero, per esempio, dare il voto a qualche dottore politicante di laggiù, e scappare poi attraverso all'Oceano, non più dissociabile, a darne, per esempio, un altro dalle pendici della riviera ligure all'onorevole Berio»⁶.

Il messaggio contenuto nel ruvido, e velenoso, intervento di Pompilj fu fatto proprio dal ministro degli Esteri. Nel rispondere all'interrogazione di Berio, Crispi sgombrò il campo da possibili ambiguità, ribadendo anch'egli che la proposta, per la verità solo abbozzata, andava seccamente rifiutata perché di fatto costituiva un viatico per il deprecabile istituto della doppia cittadinanza. «Non accetto tutte le teorie dell'onorevole Berio, per quanto esse sembrano liberali», dichiarò tracciando un solco ideale all'interno dell'universo del liberalismo italiano. «Io sono della vecchia scuola», concluse, «ed il mio principio è, che *nemo duas patrias habebit*», dichiarò in maniera inappellabile⁷.

2. «Dopo Adua».

Alla fine del decennio, tuttavia, sarebbe stato proprio il corrispettivo di Crispi di allora, il ministro degli Esteri Emilio Visconti Venosta, a evocare l'irrituale prospettiva della doppia cittadinanza, questa volta dinanzi al Senato del regno. Il 18 dicembre 1899, il senatore Baldassarre Odescalchi invitò il ministro a illustrare l'«indirizzo» che il governo intendeva adottare con riferimento alle rivendicazioni provenienti della nutrita comunità italiana in Argentina. Il «desiderio della colonia italiana», osservava Odescalchi, era che si abbandonasse il disposto del Codice civile, che all'articolo 11 prevedeva l'automatica perdita della cittadinanza italiana in caso di acquisto di quella straniera, conformandosi invece a quanto previsto dalla legislazione del Regno Unito, ove «la naturalità britannica» aveva «carattere indelebile, ancorché temporaneamente il suddito inglese assuma altra nazionalità». Nel rispondere, Visconti Venosta – a differenza di Crispi – non rimandava al mittente l'appello di cui si era fatto interprete Odescalchi, riconoscendo che il codice Pisanelli imponeva un'«alternativa (...) dura, e si può dire (...) poco prudente» tra la «fedel[tà] alla nazionalità d'origine» e l'acquisizione di «diritti politici e amministrativi» del paese straniero, «che (...) sarebbero i mezzi più efficaci per l'influenza e la protezione» degli espatriati. Secondo

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Ibidem*, p. 3675.

il ministro degli Esteri, era perciò auspicabile attenuare quelle prescrizioni e sperimentare nuove tutele. L'autorevole auspicio si spingeva sino a legittimare il vituperato «sistema» della «doppia nazionalità» che, nonostante costituisse «una contraddizione giuridica», come aveva già ammonito Crispi, poteva essere «consigliato dalle necessità politiche e sociali». Le motivazioni addotte da Visconti Venosta erano schiettamente politiche:

La nostra legge civile fu scritta in tempi in cui l'emigrazione si raffigurava come un fatto isolato e individuale; e regola l'espatriazione e la naturalizzazione con criteri strettamente giuridici, e dal punto di vista dell'individuo. Ma il fenomeno dell'emigrazione collettiva, di cui le correnti emigratorie italiane sono un grande episodio, sfugge, bisogna riconoscerlo, al diritto privato (...) attenuare il principio assoluto della nostra legge, trovare dei temperamenti, regolare le modalità, sarà forse il problema, innanzi a cui le legislazioni si troveranno, per cercare la soluzione di sì grave questione⁸.

Il ministro faceva proprie le vedute di una crescente componente del mondo liberale, convinta che «dopo Adua» il rafforzamento dell'influenza italiana sullo scacchiere internazionale dovesse passare attraverso il consolidamento e la valorizzazione dei legami tra la madrepatria e le comunità degli emigrati⁹. A confermarlo era una nuova voce influente, quella dell'«Italia coloniale», mensile vicino a Luigi Luzzatti fondato nel 1900 proprio per contribuire a sostenere una simile linea politica. Nel suo primo numero, il mensile plaudiva con soddisfazione alle parole sulla «doppia nazionalità» di un'«autorità incontestata» come il ministro degli Esteri, scegliendo – fin dal primo numero, appunto – di alimentare con convinzione il dibattito sul tema. Era «evidente», si leggeva, «come i più vitali interessi politici ed economici vengano da noi sacrificati a quella vieta formula, che nega la possibilità di una doppia cittadinanza». Si invocava la cessazione di «questo principio antiquato (...) avanzo di tempi, in cui soltanto l'odio e il sospetto governavano i rapporti fra le nazioni», chiedendo di «accoglie[re] risolutamente nelle nostre leggi il contrario principio [quello della doppia cittadinanza], più consono alla grande idea moderna della *comitas gentium*». «[Così] otterremmo», si concludeva, «l'inestimabile vantaggio di conservare al nostro paese molte migliaia di forti lavoratori, i quali altro non domandano che di poter rimanere cittadini italiani»¹⁰.

⁸ *Atti parlamentari della Camera dei senatori. Discussioni*, 18 dicembre 1899, Roma, Cotta, 1900.

⁹ Cfr. A. Aquarone, *Dopo Adua: politica e amministrazione coloniale*, a cura di L. de Courten, Roma, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 1989, pp. 39-74.

¹⁰ T. Trincheri, *Cittadinanza e emigrazione*, «L'Italia coloniale», I (1900), 1, pp. 22-32: 27.

Si trattava di una rivendicazione ‘di bandiera’, dati i suoi indiscutibili punti di debolezza per i tempi, che però rappresentava un’utile cartina di tornasole quantomeno per esprimere la convinta volontà di intervenire in maniera incisiva sull’impianto normativo che disciplinava la condizione dell’emigrato rendendo più morbide le prescrizioni relative alla perdita e al riacquisto della cittadinanza.

In alcuni illustri sostenitori di questo orientamento si poteva intravedere la propensione a leggere le migrazioni come esperienze non necessariamente unidirezionali, alle quali sarebbe stato indispensabile rispondere con strumenti sempre più flessibili. Analogamente, era possibile cogliere la convinzione di mettere in discussione la tradizionale concezione della perdita della cittadinanza come fatto tendenzialmente irreversibile, ritenendo opportuno superare la naturalizzazione all’estero e rimuovendo i principali ostacoli al riacquisto.

Sidney Sonnino, nel celebre *Quid agendum?* del settembre 1900 prendeva una posizione chiara: «Occorre [agevolare] l’acquisto della naturalità locale per parte dei nostri emigrati (...)», scriveva. «L’emigrante potrà soltanto così, cioè con l’acquisto dei diritti dell’elettorato e dei vari mezzi d’influenza e di preponderanza locale, provvedere alla difesa propria di fronte agli elementi indigeni che tendono a sfruttarne il lavoro a loro esclusivo vantaggio». All’inverso, proseguiva, «occorre (...) facilitare all’oriundo italiano e ai suoi figli il riacquisto della nazionalità italiana, quando si decidano a tornare in patria»¹¹.

3. *La legge sull’emigrazione del 1901.*

L’articolo di Sonnino uscì sulla «Nuova Antologia» nei mesi che precedettero la discussione e l’approvazione della legge sull’emigrazione del 1901. Nel dibattito tenutosi alla Camera sul testo di legge riecheggiarono le considerazioni di fondo appena ricordate. Furono eloquenti le parole del deputato ‘sonniniano’ Pasquale Grippo, che si soffermò sulla necessità di intervenire sulle norme vigenti al fine di «facilitare il riacquisto della cittadinanza italiana (...)». «Non ci dobbiamo troppo dar pensiero dopo quello, che è avvenuto nel grande movimento moderno coloniale, della perdita della cittadinanza», spiegava, «perché, invece di aver cittadini forzatamente tali, che rimangono per venti anni all’estero, è meglio che acquistino il titolo di cittadino straniero, si fondano con la popolazione dello Stato dove vanno a

¹¹ S. Sonnino, «*Quid agendum*». *Appunti di politica e di economia*, «Nuova Antologia», XXXV (1900), f. 689, pp. 342-364: 356. Per una più ampia ricostruzione di questa fase dell’esperienza politica e parlamentare di Sonnino si rimanda a E. Minuto, *Il partito dei parlamentari. Sidney Sonnino e le istituzioni rappresentative (1900-1906)*, Firenze, Olschki, 2004.

risiedere, mantengano le simpatie verso la patria, facilitino trattati di commercio, e favoriscano quegli accordi, i quali possono costituire per noi un grande progresso»¹².

La legge del 1901, com'è noto, recepì solo in minima parte le ambiziose sollecitazioni di chi evocava la doppia cittadinanza oppure vagheggiava la naturalizzazione all'estero dei propri connazionali. Solo il 'carisma' di Sidney Sonnino e la sua capacità di aggregare consensi all'interno delle assemblee parlamentari avrebbero consentito di giungere all'approvazione finale, superando il fuoco di fila dei critici e degli scettici. Autore – com'è noto – di quattro articoli aggiuntivi al testo originario¹³, nel difendere le sue «miti» proposte Sonnino avrebbe esplicitato la volontà di «facilitare in ogni modo l'acquisto della cittadinanza locale» da parte degli italiani espatriati¹⁴. D'altra parte, l'aspirazione di alleggerire gli emigrati del fardello della cittadinanza italiana coesisteva negli stessi articoli aggiuntivi con l'attenuazione delle norme che sancivano la perdita automatica dello status di cittadino. La semplice «accettazione di un ufficio civile o di un servizio militare estero per parte dei cittadini italiani, senza una speciale autorizzazione del Governo» non era più condizione sufficiente per perderlo, come fino ad allora aveva previsto l'articolo 11 del Codice civile. Laddove non ci fosse stata «una manifesta e chiara volontà del cittadino italiano di diventare forestiero» lo Stato avrebbe dovuto continuare a considerarlo come un proprio cittadino. Infine, la legge italiana avrebbe mostrato maggiore indulgenza verso i «rinnegati» della patria, gli ex cittadini, che da quel momento avrebbero beneficiato di maglie normative più larghe. Al ministro dell'Interno, di concerto con quello degli Esteri, sarebbe stata infatti attribuita la facoltà di conferire di nuovo – tramite decreto ministeriale – la condizione di cittadino ai soggetti che l'avevano perduta.

Di fronte al tentativo di introdurre con la legge alcuni elementi di duttilità, 'in entrata' e in 'uscita', in Parlamento non mancarono critiche e perplessità, che peraltro non giunsero a pregiudicare l'approvazione finale

¹² Grippo intervenne il 2 dicembre 1900, cfr. Tintori, *Cittadinanza*, p. 70. Nel 1897 era stato estensore di una relazione su questi temi al IV congresso giuridico nazionale di Napoli (Sezione di diritto pubblico), data poi alle stampe autonomamente con il titolo *Riforme urgenti in materia di cittadinanza e naturalizzazione*, Napoli, Stab. Tipografico A. Tocco, 1897. Sul giurista e avvocato Pasquale Grippo cfr. G. Caravale, *Pasquale Grippo*, in DBI, vol. LIX (2002), *ad vocem*.

¹³ Per un'articolata ricostruzione si rinvia a Tintori, *Cittadinanza*, pp. 67 sgg.

¹⁴ *Rendiconti del Parlamento italiano, Legislatura XXI – Sessione prima – Discussioni*, 28 novembre 1900, seconda tornata, pp. 668-669.

del testo. Inoltre, anche gli interventi di chi votò a favore non contribuirono in tutti i casi a definire una visione condivisa dotata di adeguata coerenza politica. Voci dissonanti si levarono da parte di alcuni liberali 'progressisti', come ad esempio il senatore «garibaldino» Augusto Pierantoni, principale apostolo di Pasquale Stanislao Mancini, che illustrò in profondità le incongruenze e le misure a suo dire discutibili contenute nel testo¹⁵. Pierantoni esaltò la dimensione di libertà «naturale» della scelta migratoria, avanzò la proposta radicale di esentare dal servizio militare «tutti i figli degli italiani nati all'estero dove la Costituzione li dichiara cittadini»¹⁶, ma al contempo denunciò la «leggerezza di cuore» dimostrata dai fautori della legge nel «concedere con semplice decreto ministeriale la cittadinanza italiana concernente l'acquisto e l'esercizio dei diritti civili e politici». «Nessun legislatore ebbe in tanto disprezzo la cittadinanza del suo paese», sentenziò severamente l'illustre docente della Sapienza¹⁷.

4. *Nuovi tentativi.*

Tra il 1905 e il 1906, Sidney Sonnino tornò ad impegnarsi in prima persona per correggere quella rigidità che Pierantoni avvertiva come un'imprescindibile garanzia a tutela della «sacralità» del principio di nazionalità. Questa volta Sonnino firmò la legge che avrebbe riformato l'istituto della naturalizzazione rendendolo più efficiente di prima, quando la concessione era ammessa solo tramite apposito provvedimento votato dal Parlamento o decreto reale. Anche nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge ci fu spazio per un richiamo al tema della doppia cittadinanza. La commissione chiamata a lavorare sul testo, presieduta dallo stesso Sonnino, riconobbe «la convenienza» di «mantenere la riforma entro i più modesti confini del diritto procedurale nazionale» evidentemente per la mancanza di adeguati consensi in tale direzione. Si era scelto dunque di non «entrare nel campo troppo vasto e incerto delle questioni di diritto internazionale, quale

¹⁵ Su Pierantoni si veda E. Mura, *All'ombra di Mancini*, Pisa, ETS, 2017, pp. 151-200. Ci si permette di ricordare anche A. Breccia, *Garibaldino, giurista, libero pensatore. I discorsi e le lezioni del professor Augusto Pierantoni (1865-1899)*, in *La politica dei sentimenti*, a cura di M. Manfredi – E. Minuto, Roma, Viella, 2018, pp. 133-148.

¹⁶ «Non manca in Italia il soldato, mancano altri fattori della vittoria», spiegava Pierantoni, precisando che «si deve correggere la ingiustizia di uomini costretti ad avere due patrie e a fare due servizi militari», A. Pierantoni, *La legge per l'emigrazione nei suoi rapporti col servizio militare e con la cittadinanza*, «L'Italia coloniale», II (1901), 5, pp. 34-65; II (1901), 6, pp. 44-74; II (1901), 8, pp. 40-58: 52.

¹⁷ Pierantoni, *La legge per l'emigrazione*, «L'Italia coloniale», II (1901), 8, p. 54.

quella della doppia nazionalità», in ordine alle quali si auspicava «una più matura discussione e qualche preventivo accordo internazionale»¹⁸.

Era il 2 giugno 1905; meno di tre settimane dopo, il giorno 21, un altro leader liberale, Francesco Saverio Nitti, sembrava raccogliere l'invito a rilanciare e a consolidare la riflessione sul tema impegnandosi in un'appassionata perorazione. «Che cosa si deve fare ai nostri emigranti se davvero si vuol giovare loro? (...) bisogna consigliar loro di diventare cittadini dei paesi dove si dirigono» chiedeva retoricamente ai colleghi parlamentari in occasione della discussione sul bilancio del fondo per l'emigrazione. Nitti caldeggiava ancora una volta che non si ostacolasse l'acquisto della nazionalità dello Stato di destinazione e invitava a metter da parte i dubbi riguardanti il possesso da parte della medesima persona di due cittadinanze. «Or che cosa perderanno i nostri lavoratori a diventare cittadini del Brasile o della Repubblica Argentina?», sosteneva sbrigativo. «Niente; la doppia nazionalità può esser facilmente regolata e quando ritorneranno in Patria non saranno italiani meno di prima»¹⁹.

L'intervento del deputato lucano trovava pronta accoglienza negli ambienti dell'emigrazione italiana oltreoceano, che provavano – per canto loro – a favorire quella prospettiva. Tra le carte di lavoro utilizzate in quei mesi da Sidney Sonnino figurava significativamente un pamphlet edito nel maggio 1906 in Argentina con il titolo *La doppia nazionalità*, nel quale – dopo aver ancora una volta rammentato le più illustri prese di posizione pubbliche a favore dell'innovativa riforma – si affrontavano le argomentazioni di chi la osteggiava²⁰. L'autore, Mario Cavaradossi, riconduceva le resistenze incontrate dai sostenitori della doppia cittadinanza all'«ignoranza crassa [dei] più», ma rilevava che «non pochi intelligenti e colti» contribuì-

¹⁸ S. Sonnino, *Relazione della commissione composta dai deputati Sidney Sonnino, presidente e relatore, Da Como, segretario, Cassuto, Gianturco, Cottafavi, Meardi, De Asarta, Riccio Vincenzo e Vendramini sulla proposta di legge d'iniziativa del deputato Sidney Sonnino svolta e presa in considerazione nella tornata del 24 maggio 1905 – Norme per la concessione della cittadinanza italiana*, in *Camera dei deputati – Atti parlamentari – Legislatura XXII, Sessione 1904-1905 – Documenti – Disegni di legge e relazioni*, nr. 179 A, p. 2.

¹⁹ *Atti Parlamentari – Camera dei deputati, Legislatura XXII – Sessione prima – Discussioni*, 21 giugno 1900, seconda tornata, p. 4642. Per una ricostruzione del pensiero di Nitti: F. Barbagallo, *Francesco Saverio Nitti, un intellettuale e politico riformista*, in *Francesco Saverio Nitti. Atti del convegno nazionale di studi (Napoli, 5-7 giugno 2008)*, a cura di F. Barbagallo – P. Barucci, Napoli, Istituto italiano per gli studi filosofici, 2011, pp. 11-21, ma anche, ovviamente, F. Barbagallo, *Francesco Saverio Nitti*, Torino, UTET, 1984.

²⁰ M. Cavaradossi, *La doppia nazionalità*, Rosario, Imp. “La Artistica”, 1906. Una copia del libello è conservata tra le carte private di Sidney Sonnino relative al tema dell'emigrazione (ASM, b. 65, f. 3).

vano a «dare figura di vero a ciò che è un pregiudizio non solo ma anche un marchio errore», quello cioè che portava ad esporre l'emigrato alle conseguenze della drastica cesura tra l'acquisto della nuova cittadinanza e il mantenimento dello *status civitatis* originario. Sul suo destino pesavano «formalità sciocche, viete dottrine di altri tempi, pregiudizi di nostri vecchi legislatori che mai posero il piede fuori di casa e riguardarono come barbaro chi non apparteneva al loro Circondario o alla loro Provincia». «Nel sentire che un italiano ha ottenuto la cittadinanza argentina» – era la schietta sintesi di Cavaradossi – «i nostri connazionali se ne meravigliano sgradevolmente; e quegli stesso che per qualche ragione ha dovuto chiederla se ne vergogna, né sa difendersi dall'accusa di *rinnegato*, *antipatriotta* o peggio che gli muovono ingiustamente i compatriotti... italianissimi».

Per vincere lo sgradevole stigma che pendeva sugli italiani oltreoceano, l'unica soluzione a disposizione del legislatore era, perciò, proclamare con coraggio la «distinzione» tra «nazionalità» e «patriottismo». Con riferimento alla prima, era necessario statuire che la prima «si può: perderla, rinunziarla e riacquistarla», mentre la «patria no; ne saremo degni o indegni; possiamo amarla o detestarla; disfarcene per acquistare un'altra, giammai». «Nella nazionalità», concludeva l'autore del pamphlet, «vedo diritti di cui può godere anche uno straniero ed esserne privo un figlio del paese; mentre nell'idea di patria non vedo esclusione di sorta pei nati nell'istessa terra»²¹.

Il dibattito, fuori e dentro il Parlamento, continuò ad essere vivace nei mesi successivi. Nell'aprile 1907, a pochi mesi quindi dall'approvazione della legge da lui firmata, Sidney Sonnino tornò ad insistere sul nesso emigrazione-cittadinanza per reclamare un'ulteriore semplificazione delle procedure per il riacquisto. Sonnino mise di nuovo in evidenza come fosse indispensabile superare l'approccio consolidato: «Le difficoltà opposte dalla nostra legge alla riconcessione della cittadinanza perduta», scriveva su «Il Giornale d'Italia», «non hanno soltanto impedito di fatto il ritorno di molti italiani espatriati, e specialmente di quelli che più hanno sortito fortuna all'estero (...) Peggio ancora, hanno creata una barriera morale alla facile naturalizzazione nei paesi oltre oceanici dei nostri emigranti, rivestendo di una falsa e artificiosa apparenza di odiosità e di condannevole diserzione l'atto con cui essi, per urgente difesa propria e senza alcun nocimento per la patria, chiedano la cittadinanza locale»²². Ancora una volta, si poteva percepire la

²¹ Cavaradossi, *La doppia nazionalità*, pp. 10-14.

²² S. Sonnino, *La legge sull'emigrazione e il riacquisto della cittadinanza italiana*, «Il Giornale d'Italia», 27 aprile 1907, ora anche in Id., *Scritti e discorsi extraparlamentari 1870/1922*, vol. II, Bari, Laterza, 1972, pp. 1403-1407: 1404.

difficoltà di modificare un'idea dell'appartenenza alla comunità nazionale sulla quale pesava una forte impronta di carattere etico-morale.

«La facilità dell'uscita è subordinata alla facilità del ritorno», aveva invece commentato Sonnino in una minuta del testo, confermando la determinazione a riconoscere nei flussi migratori un andamento flessibile e tendenzialmente circolare²³. A suffragare la lettura che metteva in connessione la facilitazione dell'acquisto della nuova cittadinanza con l'agevolazione della «rinaturalizzazione», nell'articolo Sonnino portava ad esempio le prese di posizione di senatori e deputati, ma anche di una personalità di rilievo come il vicepresidente della Società Dante Alighieri, Bonaldo Stringher. Nella sua veste istituzionale, già nell'autunno 1905 Stringher aveva ammonito pubblicamente che «il problema dell'italianità da una parte si complica, ma dall'altra può destare minori preoccupazioni», anche perché si stava «trasforma[ndo] in emigrazione temporanea anche una porzione ragguardevole di quella che, pochi anni or sono, consideravasi permanente» grazie alle «accresciute agevolanze nei trasporti marittimi». Da «questa stessa condizione di cose» il vicepresidente della Dante Alighieri aveva fatto discendere «una questione urgente, che la Dante Alighieri non può non presentare agli uomini di Governo: se cioè non sia necessario di concretare e di affrettare, a pro degli italiani che ritornano in patria, provvidenze legislative, le quali adattino ai nuovi bisogni economici, sociali e politici l'istituto della cittadinanza»²⁴.

Pochi giorni dopo la pubblicazione dell'articolo di Sonnino sul «Giornale d'Italia», le sollecitazioni in esso contenute suscitarono la pronta risposta del governo. Il 30 aprile 1907 il ministro degli Esteri Tommaso Tittoni inviò a Sonnino il testo di un articolo inserito in una proposta di riforma della legge del 1901 riguardante il «riacquisto della cittadinanza» che a suo dire «rispond[eva] in tutto ai (...) desideri che erano chiaramente espressi nel pregevole articolo del "Giornale d'Italia"». Con l'articolo «35 bis», allegato alla lettera, scompariva l'intervento del governo nel processo di riattribuzione dello *status civitatis* al «cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11» e che, stabilendo il proprio domicilio nel regno, avesse «dichiarato davanti l'ufficiale dello stato civile di rinunciare alla cittadinanza straniera». L'ultimo comma affievoliva anche il requisito della rinuncia, abolendo la necessità della

²³ Così si legge in una minuta intitolata *Naturalità* e in parte coincidente con l'articolo pubblicato dal «Giornale d'Italia». La minuta è conservata presso l'Archivio privato Sonnino (ASM, b. 65, f. 14).

²⁴ *Relazione del vice-presidente Stringher al XVI Congresso della «Dante Alighieri» inaugurato a Palermo il 21 ottobre 1905*, Roma, Casa editrice italiana, 1905, p. 37.

dichiarazione «per coloro che abbiano ristabilito e mantenuto nel Regno il loro domicilio per oltre un triennio»²⁵.

Si faceva strada in alcuni la sensazione che il terzo ministero Giolitti fosse in grado di rivedere il disposto della legge del 1901, migliorandolo almeno nella parte che riguardava la «rinaturalizzazione»²⁶. La discussione in commissione alla Camera, tuttavia, ripropose «la viva preoccupazione» di molti deputati «di aumentare ad ogni costo i freni alla emigrazione»²⁷. Per questo motivo, a poche settimane dal primo articolo, Sonnino tornò per due volte sulle colonne del «Giornale d'Italia» per esplicitare nuovamente la richiesta di una «riforma (...) larga e ardita», attuata «abol[endo] (...) tutte le antiquate barriere che il Codice civile oppone alla restituzione della nostra cittadinanza ai fratelli che tornano in patria con animo di restarvi»²⁸. Riprendendo quanto già aveva rilevato Stringher, Sonnino faceva notare, dati alla mano, che era possibile stimare quanti emigrati ogni anno compievano la strada al contrario, tornando in Italia. La «media dei ritorni», osservava, era «pari al 47% circa delle partenze»²⁹, per arrivare a concludere, in un ulteriore articolo del giugno 1907, che si stava assistendo ad una «graduale trasformazione di una buona parte della emigrazione *permanente* in una emigrazione *temporanea* a lungo ritmo»³⁰.

Rinvenire nel fenomeno migratorio una fisionomia così dinamica, lo si ribadisce ancora una volta, comportava di conseguenza una matura consapevolezza della necessità di rivedere in profondità i principi posti a fondamento dell'istituto della cittadinanza. La concezione della nazionalità intesa come legame di sangue di fatto era messa in discussione da chi asseriva di guardare piuttosto alle ragioni della mobilità umana, ma i

²⁵ Il testo completo dell'«art. 35 bis», «definitivamente concordato col Min. di Grazia e Giustizia», recitava così: «L'art. 13 del vigente Codice è modificato come segue: Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11 la ricupera, purché: 1° rientri nel regno; 2° dichiari davanti l'uffiziale dello stato civile di rinunziare alla cittadinanza straniera e di fissare, e fissi realmente entro l'anno, il suo domicilio nel regno. Non sarà ritenuta necessaria tale dichiarazione per coloro che abbiano ristabilito e mantenuto nel Regno il loro domicilio per oltre un triennio» (ASM, b. 65, f. 15).

²⁶ Sonnino, *La legge sull'emigrazione e il riacquisto*, p. 1405.

²⁷ S. Sonnino, *La legge sull'emigrazione tutela, non freno*, «Il Giornale d'Italia», 21 maggio 1907, ora anche in Sonnino, *Scritti e discorsi*, pp. 1416-1420: 1416.

²⁸ Sonnino, *La legge sull'emigrazione e il riacquisto*, p. 1406.

²⁹ Sonnino, *La legge sull'emigrazione tutela*, p. 1419.

³⁰ S. Sonnino, *Emigranti e rimpatrianti nell'ultimo quinquennio*, «Il Giornale d'Italia», 6 giugno 1907, ora anche in Sonnino, *Scritti e discorsi*, pp. 1429-1430: 1430. Da ricordare anche, sempre del 1907, S. Sonnino, *Le statistiche dell'emigrazione e le renitenze alla leva*, «Il Giornale d'Italia», 1° dicembre 1907, anche in Sonnino, *Scritti e discorsi*, pp. 1458-1460.

fatti dimostrarono che il significativo sforzo, politico, di elaborazione e di comunicazione, elaborato negli anni fin qui presi in esame, non portò alle conseguenze da molti auspiccate.

5. *Una cittadinanza, una nazionalità.*

La legge discussa nel 1907 non giunse mai in aula, mentre, progressivamente, i richiami di Sonnino sarebbero stati rimpiazzati da un approccio – almeno in parte – differente. Con la legge Tittoni, approvata nel 1910 stralciando le norme sulla cittadinanza, prevalsero le posizioni «anti-emigrazioniste» già all'opera nel 1907, e nel 1901, contro chi spingeva per una maggiore liberalizzazione dei flussi³¹. Si giunse a sostenere «che le sorti della mano d'opera nella penisola non sono tali da consentire eccessive concessioni e che, d'altra parte, occorre mantener salda la costituzione dell'esercito, nostra cura suprema»³². Cominciarono a radicarsi anche in Parlamento le posizioni dei giuristi che sottolineavano l'esigenza di «conservare a ciascuno la nazionalità ad onta delle contrarie disposizioni delle autorità estere locali», in modo da ottenere l'«ausilio delle autorità nazionali, che dovrebbe essere pronto e sicuro quando il sentimento nazionale venga in loro ingiustamente offeso»³³. Come ha osservato Guido Tintori, si faceva largo il disegno volto ad operare una «trasformazione sistematica degli emigrati in corpo politico pronto ad essere mobilitato in difesa degli interessi italiani». I mesi che precedettero l'approvazione della nuova legge organica sulla cittadinanza del 1912 furono confusi e contraddittori. Gli emigrati ebbero una voce collettiva, e alcuni portavoce in Parlamento, tramite i congressi degli italiani all'estero, dove il tema della cittadinanza era tra i più sentiti. La chiara determinazione emersa in quei consessi a favore dell'acquisizione della cittadinanza straniera da parte delle seconde generazioni non venne però sostenuta adeguatamente nel corso del dibattito parlamentare, durante il quale si ribadì che per la legge italiana prevaleva lo *ius sanguinis* e che l'onere del cambiamento di nazionalità ricadeva sul giovane al compimento della maggiore età. In definitiva, la legge rispondeva alla volontà prioritaria di ostacolare la perdita della cittadinanza italiana. Per il riacquisto valeva, invece, l'opzione tacita, al contrario di quanto previsto per la perdita³⁴.

³¹ Sulle iniziative governative per la revisione della legge del 1901 e in particolare sulla legge Tittoni del 1910 si veda la puntuale ricostruzione effettuata da Guido Tintori in Tintori, *Cittadinanza*, pp. 74 sgg.

³² *Ibidem*, p. 76.

³³ *Ibidem*, p. 81.

³⁴ *Ibidem*, p. 90.

Durante la discussione, in molti si spesero per escludere che la legge ammettesse la doppia cittadinanza, ma in realtà le norme che rendevano più ardua la perdita della cittadinanza italiana di fatto prefiguravano uno scenario simile. Le critiche più ficcanti furono espresse in aula dal socialista Angiolo Cabrini, che evocò per gli emigrati la convincente immagine di una «cittadinanza dormiente e sospesa». Gli emigrati erano «condannati alla nazionalità», secondo Cabrini, che denunciava l'«arruolamento per legge degli emigrati in difesa degli interessi nazionali». I tentativi di promuovere una nuova concezione della cittadinanza, che – almeno negli auspici – si adattasse ai tempi e alle modalità della mobilità migratoria sembravano, almeno agli occhi del deputato, tramontati. Il legame, invece di farsi dinamico ed elastico, diventava «una specie di laccio da gettarsi al collo di gente che fugge»³⁵. D'altro canto, venivano superate definitivamente le norme restrittive riservate agli emigrati naturalizzati in paese straniero che intendessero riacquistare la nazionalità, introducendo una procedura semplificata e adatta alle dinamiche migratorie. La finalità, recuperare un cittadino alla diaspora, prevaleva ormai su qualunque altra considerazione.

³⁵ *Atti Parlamentari – Camera dei deputati, Legislatura XXIII – Sessione prima – Discussioni*, 7 giugno 1912, prima tornata, pp. 20527-20533: 20529, e anche Tintori, *Cittadinanza*, pp. 96-97.

MARCELLA AGLIETTI

CITTADINANZA E DIRITTO D'ESPATRIO
NELLA SPAGNA LIBERALE

LEGISLAZIONE E RIFORME TRA OTTO E NOVECENTO

La riflessione politico-istituzionale sui temi della cittadinanza nella Spagna dell'ultimo quarto dell'Ottocento, e fino alla Prima Guerra Mondiale, ebbe quale suo principale impulso la necessità di regolamentare la condizione di quei cittadini che lasciavano la patria, talvolta facendo ritorno dopo molti anni. Un'esigenza acuita dall'affermarsi di un dirompente fenomeno migratorio che interessò la popolazione spagnola al punto da modificare il modo fino ad allora concepito della libertà di movimento e del transito frontaliero. Il punto di osservazione qui prescelto muove proprio dall'intento di rivelare l'intreccio che vi fu tra i principi normativi in materia di cittadinanza e la disciplina del diritto all'espatrio¹.

Gli studi di storiografia sociale dedicati all'emigrazione spagnola identificano l'inizio dell'emigrazione di massa, soprattutto verso i territori americani, con la seconda metà degli anni Settanta del secolo XIX². Pur essendo un punto di svolta significativo, non foss'altro perché segnò l'avvio di un processo di istituzionalizzazione del così detto «problema migratorio»³,

¹ La stretta connessione esistente tra le politiche sulla cittadinanza e i processi migratori, con particolare riguardo al caso francese, anche in *Citoyenneté et émigration. Les politiques de départ*, édité par N. Green – F. Weil, Paris, EHESS, 2006.

² Per un primo esame dei flussi migratori verso gli Stati sudamericani, si vedano: N. Sánchez Albornoz, *Españoles hacia América, la emigración en masa 1880-1930*, Madrid, Alianza Editorial, 1988; G. Rueda Hernanz, *Españoles emigrantes en América (siglos XVI-XX)*, Madrid, Arco Libros, 2000; X. M. Núñez Seixas, *Historiografía española reciente sobre migraciones ultramarinas: un balance y algunas perspectivas*, «Estudios Migratorios Latinoamericanos», 48 (2001), pp. 269-296; N. Sánchez Albornoz, *La emigración española a América en medio milenio: pautas sociales*, «Historia social», XLII (2002), pp. 41-57. Più in generale, B. Sánchez Alonso, *Las causas de la emigración española: 1880-1930*, Madrid, Alianza Universidad, 1995.

³ Sul rapporto tra il fenomeno migratorio, la platea politica e l'acquisizione da parte dello Stato spagnolo del compito di disciplinarlo, M. J. Fernández Vicente, *De la tragedia de Saida al drama del Heliópolis. El «problema migratorio» en España (1881-1907)*, in *Conflictos y cicatrices: fronteras y migraciones en el mundo hispánico*, editado por A. Delgado Larios, Madrid, Dykinson, 2014, pp. 247-272.

precedenti testimonianze di un ripensamento, in termini giuridici e di percezione, su ciò che dovesse significare la cittadinanza spagnola per coloro che partivano verso altri Stati esigono di arretrare tale termine *a quo* almeno di qualche anno, e di ampliare l'osservazione a un complesso di disposizioni di più vasta portata. La spinta legislativa, non scevra da afflitti positivisti e da accenti paternalisti⁴, fu infatti condizionata da ragioni diverse non riassumibili in quelle della sicurezza pubblica, delle motivazioni economiche o di contraddittorie strategie di politica estera. Il risultato fu quello di favorire, da un lato, un irrigidimento della definizione giuridicamente rilevante dello *status* di cittadino spagnolo e, dall'altro, l'introduzione di nuove competenze amministrative. Lo Stato consolidò i meccanismi di identificazione dei cittadini all'estero⁵, approntando una rete consolare e diplomatica più professionale ed efficace; definì norme differenziate di acquisizione e perdita della cittadinanza connesse alla mobilità; introdusse leggi a tutela dei migranti nella prospettiva di una nuova cittadinanza sociale⁶ e con l'obiettivo di mantenere con loro un legame identitario.

La questione, in Spagna, acquisì particolare rilievo anche in conseguenza del ridimensionamento del territorio nazionale effetto dei processi di indipendenza dei paesi dell'America Latina, e culminato nella traumatica sconfitta della guerra ispano-americana, nel 1898, con la perdita degli ultimi possedimenti coloniali di Cuba, Portorico e delle Filippine. Questa ridefinizione delle frontiere impose una revisione del principio di cittadinanza e appartenenza che interessò le popolazioni di origine spagnola presenti nelle ex colonie, con inevitabili ricadute anche rispetto alla condizione degli spagnoli migrati nei paesi europei confinanti o nelle nuove nazioni d'oltre

⁴ Così, in merito alla *Ley de emigración* del 1907, la prima norma volta a regolamentare il fenomeno migratorio in Spagna e della quale tratteremo più avanti, anche J. Cañabate Pérez, *La ley de emigración de 1907. Un ejemplo de intervencionismo científico*, «IUSLabor», 2 (2014), pp. 1-11.

⁵ Già John Torpey ha evidenziato le fasi di questo processo di acquisizione da parte dello Stato del «monopolio dei legittimi mezzi di movimento» sostituendosi agli altri poteri informali con i quali condivideva tali prerogative durante l'età moderna. J. Torpey, *The invention of the Passport: Surveillance, Citizenship, and the State*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 4-10, 18-20. Sul punto, anche L. Di Fiore, *Identificare gli individui, controllarne il movimento. Il Mezzogiorno continentale tra l'età napoleonica e l'Unità*, «Società e storia», 142 (2013), p. 649.

⁶ A partire dagli anni Settanta dell'Ottocento si avviò un processo riformista che avrebbe rappresentato la base ideologica e politica della futura cittadinanza sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti sociali. Così M. A. Cabrera, *Introducción: del reformismo social a la ciudadanía social en España*, in *La ciudadanía social en España. Los orígenes históricos*, editado por M. A. Cabrera, Santander, Ediciones Universidad Cantabria, 2013, pp. 9-22: 17.

Atlantico. Quando la semplice mobilità individuale assunse i caratteri di un movimento di massa, si accese un dibattito volto a comprenderne l'entità e le ragioni, a valutarne gli effetti e a chiarirne le eventuali competenze statuali. In primo luogo, si provvide alla riforma dell'apparato consolare, investendolo di compiti di controllo e d'indirizzo, ma anche di protezione, nei confronti della popolazione all'estero. Dimostratesi ben presto misure insufficienti, fu disposta la creazione di nuovi organismi deputati al monitoraggio e alla tutela dei migranti in procinto di lasciare la patria.

Negli anni presi in esame, dall'ultimo trentennio dell'Ottocento fino all'importante spartiacque rappresentato dalla Grande Guerra, la Spagna si trovò a dover rispondere, adeguando la cornice legislativa ed amministrativa, a forme inedite di mobilità degli individui e a ripensare il significato di una cittadinanza ancora intrisa di contenuti di natura identitaria, ma non più corrispondenti con la realtà geo-politica nazionale. Se l'analisi del dibattito istituzionale consente di individuare l'evoluzione di un diverso concetto d'appartenenza, pari rilievo in questa narrazione dev'essere riconosciuta alle esperienze di quei funzionari, a capo delle autorità locali e delle rappresentanze consolari all'estero, che quelle norme furono chiamati ad attuare, misurandone l'efficacia e evidenziandone il carattere profondamente ideologico.

1. *Il cittadino e le frontiere dello Stato spagnolo.*

Per tutta la prima metà dell'Ottocento, dopo l'importante conquista d'età gaditana che affermò il principio della libertà d'emigrazione abolendo la pena della confisca dei beni agli emigranti, il legislatore adottò per lo più disposizioni puntuali di natura protezionista rivolte a scoraggiare l'esodo verso le repubbliche americane a favore dei territori coloniali ancora posseduti dalla Corona⁷.

Un interesse specifico per il fenomeno migratorio comparve nell'agenda politica solo quando divenne argomento di richiamo per l'opinione pubblica, nell'ultimo ventennio del secolo, a causa di eventi drammatici che coinvolsero le comunità spagnole all'estero⁸ e per la crescita esponenziale del

⁷ Solo nel 1853 la Spagna consentì l'emigrazione verso i territori latino-americani, tanto quelli delle colonie che delle nuove repubbliche indipendenti e del Messico. J. M. Pérez-Prendes y Muñoz de Arraco, *El marco legal de la emigración española en el constitucionalismo (un estudio histórico-jurídico)*, Colombes, Júcar-Archivo de Indianos, 1993, p. 47; J. Serrano Carvajal, *La emigración española y su régimen jurídico*, Madrid, Instituto de Estudios políticos, 1966, p. 91.

⁸ Grande clamore suscitano gli eventi del così detto «massacro di Saida», dal nome della località in Algeria ove, nel 1881, 190 migranti spagnoli furono uccisi, e le loro famiglie subirono inaudite violenze, per mano dei combattenti del movimento indipendentista di

numero dei compatrioti che lasciavano il paese⁹. Il dilemma, già ampiamente dibattuto sulla scena internazionale dai principali giuristi del tempo, stava nel definire come far convivere, sul piano del diritto interno, la libertà ad espatriare con la contemporanea necessità di normarne l'uso, disponendo se il migrante dovesse essere ancora considerato cittadino dello Stato d'origine, e quindi soggetto alle leggi patrie, o se piuttosto dovesse perdere tale status in considerazione di variabili quali il periodo dell'assenza, un'avvenuta naturalizzazione, il caso in cui l'allontanamento fosse avvenuto *cum* o *sine animo revertendi*. Disciplinare la condizione del cittadino emigrato dal momento del suo arrivo nel paese di destinazione fu un dibattito avviato in Spagna con ritardo rispetto ad altri paesi europei¹⁰. Stabilire fin dove spingere la cittadinanza al di fuori delle frontiere implicava precise conseguenze, oltre che una posizione chiara rispetto a quale dovesse essere la proiezione del paese sullo scenario internazionale in un momento, invece, di grandissima debolezza politica.

Vi era chi sosteneva un'accezione aperta e inclusiva verso i connazionali che cercavano altrove le fonti della propria sopravvivenza, auspicando una fuoriuscita di manodopera come rimedio utile a mitigare la tensione sociale interna, a fronte di una crisi economica crescente e che pareva irrisolvibile. Su questa linea, nel 1879, durante il dibattito parlamentare attorno a una proposta di legge sulla cittadinanza, fu disposta la perdita dello status di cittadino per tutti coloro che si fossero naturalizzati presso uno Stato estero, ritenendolo un atto contrario agli interessi del paese, salvo il caso in cui fosse avvenuto per motivi legittimi quali, appunto, quelli di natura economica. Quel testo non divenne legge, ma il Codice civile riformato del 1889 fece propria tale eccezione, escludendo gli spagnoli altrove naturalizzati – se

Bou Amama. R. Montes Bernárdez, *La matanza de almerienses, murcianos y alicantinos en Khalfalah (Saida, Argelia), en 1881*, «Murgetana», LXII (2011), 124, pp. 119-132, e Fernández Vicente, *De la tragedia de Saida al drama del Heliopolis*, pp. 249-252.

⁹ I dati relativi al numero di spagnoli che emigrarono sono di difficile definizione anche a causa del gran numero di soggetti che lasciarono il paese per via clandestina o partendo da porti esteri. Una recente stima calcola che, tra il 1860 e il 1936, circa 5 milioni e mezzo di persone lasciarono la Spagna dirette verso destinazioni americane, africane, asiatiche o europee, di queste oltre 4 milioni scelsero i territori americani (tra il 1880 e il 1930), e 900.000 l'Algeria (tra il 1872 e il 1930). Fernández Vicente, *De la tragedia de Saida al drama del Heliopolis*, p. 248.

¹⁰ Così Sánchez Alonso, *Las causas de la emigración española*, pp. 63-69. Già analisti coevi giudicavano severamente «l'indifferenza» con la quale le istituzioni e l'opinione pubblica avevano trattato la questione dell'emigrazione, in contrasto con quanto avvenuto in altri paesi d'Europa, così J. de la Lacalle y Sánchez, *La emigración española y el archipiélago filipino*, Granada, Imprenta de I. Ventura Sabatel, 1881, pp. 1-2.

espatriati per motivi economici – dalla procedura aggravata per il riacquisto della cittadinanza prevista altrimenti¹¹.

Un'altra posizione, anch'essa incline a una cittadinanza compatibile con la libertà di movimento, enfatizzava le comuni radici dell'ispanità ai due lati dell'Atlantico, individuando nella creazione di un canale migratorio privilegiato verso l'America centro-meridionale una degna alternativa all'espansione coloniale divenuta ormai impossibile data l'estrema debolezza diplomatico-militare della Spagna. In nome della retorica identitaria di uno stesso popolo frammentato in Stati diversi, non scevro da accenti nazionalistici¹², fu proposto un progetto alla Camera dei deputati volto a riconoscere la cittadinanza ai figli dei migranti nati oltreoceano, benché ivi naturalizzati (evenienza per altro che avveniva in molti casi automaticamente), tramite procedure semplificate e a prescindere sia dal ritorno dei beneficiari sul territorio patrio, sia dal riconoscimento della reciprocità¹³.

Su posizioni opposte stavano i fautori di una consolidata tradizione giuridica secondo la quale l'emigrazione restava un fattore controproducente per la nazione, ed era sufficiente l'espatrio, in assenza di una specifica autorizzazione sovrana o l'acquisizione di una cittadinanza estera, per perdere ogni diritto nel proprio Stato. Quest'applicazione conservatrice e restrittiva del concetto di cittadinanza, debitrice della tradizione di Antico Regime e ancora molto simile allo *status* di sudditanza, ispirò sia le disposizioni della Carta costituzionale del 1876, sia quelle del Codice civile coevo. Ciò nonostante, le forze giunte al governo nel febbraio del 1881, espressione di una maggioranza liberale per la prima volta al potere dall'avvio della *Restauración* alfonsina¹⁴, fecero propria la preoccupazione espressa a gran

¹¹ Proposta elaborata da Fermín Hernández Iglesias, cfr. M. Aglietti, *La cittadinanza dell'appartenenza. La naturalizzazione degli stranieri nella Spagna liberale*, in *Cittadinanza nella storia dello Stato contemporaneo*, a cura di M. Aglietti – C. Calabrò, Milano, Franco-Angeli, 2017, pp. 26-29.

¹² Sulla retorica del popolo ispanico e la crisi dell'identità nazionale spagnola acuita dalla perdita dei territori coloniali, paiono ancora utili C. Ortiz García, *Ideas sobre el pueblo en el imaginario nacional español del 98*, in *Imágenes e imaginarios nacionales en el Ultramar español*, editado por C. Naranjo Orovio – C. Serrano, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Casa de Velázquez, 1999, e gli altri saggi contenuti nel volume.

¹³ Il progetto fu elaborato dal deputato Eugenio Silvela y Corral, e fu presentato e dibattuto alla Camera nel 1901. Aglietti, *La cittadinanza dell'appartenenza*, pp. 28-30.

¹⁴ Per un breve sguardo sulla storia politica del regime della *Restauración*, mi sia consentito di rimandare a M. Aglietti, *Cortes, nazione e cittadinanza. Immaginario e rappresentazione delle istituzioni politiche nella Spagna della Restauración (1874-1900)*, Bologna, Clueb, 2011, e in particolare alle pp. 14-16.

voce dall'opinione pubblica e da alcuni deputati¹⁵, identificarono il problema migratorio come di natura squisitamente sociale e intesero risolverlo attraverso l'introduzione di misure di protezione. Tale visione mirava ad evitare che gli effetti incontrollati del fenomeno si convertissero in fonte ulteriore di conflitto sociale, acuendo il disagio – e il potenziale eversivo – di quella parte della popolazione economicamente più disagiata. Col fine di assicurare l'ordine sociale, forse il principale degli obiettivi del regime *restauracionista*, furono attribuiti allo Stato specifici obblighi nei confronti dei cittadini che uscivano dai confini nazionali. Furono pertanto creati organismi pubblici destinati a ridurre le situazioni di rischio per i migranti e, già nel 1881, una commissione speciale del Ministero dello Sviluppo Economico fu incaricata di individuare soluzioni per incentivare l'occupazione in patria¹⁶, contrastando le ragioni che causavano l'emigrazione economica¹⁷. Dal 1882, insieme ad una speciale sezione del Ministero dell'Agricoltura, l'*Instituto Geográfico y Estadístico* cominciò a raccogliere dati utili a descrivere i trend dei flussi, seppur sottostimando molto i numeri reali e senza registrare elementi utili ad analizzare il fenomeno, quali quelli del livello di scolarizzazione di chi partiva¹⁸. Dal 1883, anche

¹⁵ Vedasi, ad esempio, l'interpellanza rivolta al ministro d'Oltremare dal deputato Gabriel de Cubas y Fernandez (eletto per la circoscrizione di Cuba) quanto all'emigrazione degli spagnoli, e soprattutto di quella registrata nelle province del Nord della penisola diretta verso le repubbliche americane, e sul modo di indirizzarla piuttosto verso l'isola cubana, del 06/11/1881. ACD, *Serie General*, 211, ins. 134.

¹⁶ Si pensava soprattutto allo sfruttamento dei territori coloniali. Così nel progetto avanzato dalla Direzione generale di amministrazione e sviluppo del Ministero d'Oltremare, ove si sollecitava il governatore generale di Manila a creare un «Centro promotore dell'emigrazione» con la responsabilità del coordinamento di centri d'accoglienza dislocati sul territorio, della raccolta delle offerte di lavoro per renderle disponibili agli interessati, e di sostenere a proprie spese i costi di mantenimento dei migranti bisognosi fino al loro collocamento, tutelandone la condizione lavorativa per il primo anno dal loro arrivo. Per favorire tale progetto si istituiva una rete attiva con i governatori civili della Spagna peninsulare per indirizzare quanti fossero in procinto di partire verso le Filippine, promuovendone i vantaggi. Una simile campagna sarebbe stata avviata anche presso tutti i consoli spagnoli all'estero, soprattutto in quelle sedi ove si registrava maggior flusso migratorio nazionale; AHN, *Ultramar*, 611, ins. 13. Il decreto istitutivo della Commissione per il contenimento della migrazione tramite lo sviluppo dell'occupazione, in GM, nr. 203 del 22/07/1881, p. 213.

¹⁷ L'azione di questa commissione si limitò a distribuire un questionario ai governatori provinciali incaricandoli di raccogliere dati rispetto al numero di emigranti in loco, verso quali destinazioni si dirigevano e per quali ragioni.

¹⁸ B. Sánchez Alonso, *Una nueva serie anual de la emigración española, 1882-1930*, «Revista de Historia Económica», VIII (1990), 1, pp. 133-170. L'*Instituto* fu appositamente incaricato di richiedere i dati necessari alle rappresentanze consolari di Spagna all'estero, ai

il Ministero dell'Interno attuò misure volte a tutelare gli spagnoli diretti verso le province d'Oltremare¹⁹, ostacolando invece i flussi verso le repubbliche sudamericane e il Brasile. Oltre a maggiori controlli, si dispose la raccolta di informazioni, la messa a punto di precisi requisiti per ottenere dai governatori civili l'autorizzazione al viaggio (quali la licenza dagli obblighi di servizio militare o il non aver processi o condanne pendenti, e autorizzazioni specifiche da parte dei genitori, in caso di minori, dai padri o dai mariti per le donne a seconda che fossero nubili o sposate)²⁰. La normativa venne in larga misura disattesa e furono necessarie ulteriori circolari ministeriali rivolte a tutte le autorità provinciali perché ne assicurassero il rispetto²¹.

Con l'ultima legislatura della fine degli anni Ottanta, e durante la decade successiva, la necessità di farsi carico di azioni efficaci per disciplinare il fenomeno migratorio tornò al centro dell'attenzione politica. Il Ministero dell'Interno, nel maggio del 1888, dispose nuove istruzioni volte a regolamentare più scrupolosamente la migrazione verso i possedimenti coloniali, così come verso il Sud America, l'Africa e l'Oceania²², suscitando però un acceso dibattito al Congresso, che non era preventivamente stato coinvolto²³. I deputati chiesero di esaminare le relazioni dei governatori provinciali in merito alle cause della migrazione nazionale, e in particolare di quella verso i continenti non europei²⁴, per meglio conoscerne entità e caratteristiche. La pressoché totalità degli interventi normativi riguardarono l'introduzione

governatori provinciali che rilasciavano i passaporti per la Francia, ai direttori di Sanità dei porti ed alle autorità della Marina nelle capitanie di porto, da C. Botella, *El problema de la emigración. Memoria*, Madrid, Tipografía de los huérfanos, 1888, p. 221.

¹⁹ I possedimenti americani ed asiatici a sovranità spagnola e parte integrante della nazione, erano divisi amministrativamente in province analoghe a quelle peninsulari.

²⁰ Ordine reale, dal Ministero dell'Interno, del 10/11/1883, in GM, nr. 315 dell'11/11/1883, pp. 447-448.

²¹ Circolare del Ministero dell'Interno, GM, nr. 25 del 25/01/1887, pp. 247-248.

²² *Real orden circular: Emigraciones, dictando Instrucciones respecto a la emigración a las Repúblicas americanas, Imperio del Brasil, África y Oceanía, e Emigración a las provincias y posesiones españolas de Ultramar*, in GM, nr. 130 del 09/05/1888, pp. 426-427, sempre dal Ministero dell'Interno.

²³ ACD, *Serie General*, 244, ins. 290, interpellò del deputato Rafael Labra rispetto al decreto reale dedicato all'emigrazione, 22 maggio 1888, e in particolare richiedente informazioni dettagliate sulla migrazione dalle province del Levante e del Nord della Spagna, su quali fossero le destinazioni di tali viaggi e sulle condizioni dei migranti al momento del loro arrivo e permanenza in quei paesi.

²⁴ ACD, *Serie General*, 245, ins. 47, istanza del deputato Ramón María Badarán, inviato al ministro dell'Interno il 17 febbraio 1889.

di strumenti a garanzia delle condizioni di trasporto degli emigranti e per il contrasto all'emigrazione clandestina, abbandonando ogni tentativo di ridimensionamento dei flussi, considerati ormai inevitabili, favorendone piuttosto la direzione verso territori spopolati della penisola iberica e gli ultimi territori coloniali rimasti²⁵.

Si assiste dunque in questo periodo all'affermarsi del diritto individuale alla «libertà di espatrio» quanto di un'equivalente volontà da parte dello Stato, nell'esercizio della propria sovranità, d'introdurre regole a limitazione di tale diritto²⁶. L'azione dell'espatrio, pur riconosciuta come diritto soggettivo, sul piano statale era sempre meno presupposto per la perdita della cittadinanza e, al contrario, condizione «speciale» di cittadinanza da tutelare e garantire stabilendo forme d'eccezione per il suo mantenimento.

2. *Dagli accordi consolari transfrontalieri ai registri degli spagnoli all'estero.*

Le autorità locali responsabili della sicurezza marittima, sanitaria e fiscale delle zone di confine (sia di mare, sia di terra) furono dotate di più adeguati strumenti di monitoraggio, ma fu l'istituto consolare a divenire oggetto di specifiche mansioni nel controllo dei movimenti delle persone. Chiamati in primo luogo a registrare l'emigrazione dei dissidenti politici, i consoli, già responsabili del rilascio e della vidimazione di visti e passaporti, ebbero maggiori compiti di vigilanza sui connazionali residenti o temporaneamente all'estero, provvedendo alla loro iscrizione in appositi registri. Le attività informative e di sorveglianza vennero disciplinate in

²⁵ Di particolare interesse il parere, datato 11/07/1891, della commissione formata su ordine regio del 28/03/1891 da parte del Ministero della Guerra, e composta da Martin Jovellar, Rafael Cerezo e Joaquín Sánchez, rispetto al progetto di «dominazione e colonizzazione» dell'isola di Mindanao, nell'arcipelago delle Filippine, presentata al governo dal generale Juan Salcedo pochi mesi prima, in AHN, *Ultramar*, 611, ins. 8. Si escludeva espressamente, come suggerito da Salcedo, di ricorrere al popolamento di spagnoli detenuti sull'esempio di quanto faceva la Gran Bretagna in Australia, ritenendo invece di «screditare il buon nome della Spagna, anziché sostenere e mantenere la superiorità della nostra razza, riconosciuta finora da parte degli indios e principale fondamento della conservazione del nostro dominio nell'arcipelago». Tra il 1888 e 1895 furono avviati progetti di colonizzazione verso le Filippine rivolti prima, su iniziativa governativa, ad alcuni gruppi di famiglie (da 25 a 50 nuclei familiari) delle isole Canarie, della Galizia e della costa andalusa, già intenzionate ad emigrare in America Latina (AHN, *Ultramar*, 612, ins. 5), poi promossi dal Ministero degli Esteri agli spagnoli residenti in Argentina, Paraguay, Uruguay e Brasile, AHN, *Ultramar*, 611, ins. 11.

²⁶ A. de Castro y Casaleiz, *Conflictos de nacionalidad*, Madrid, Librería de Fernando Fé, 1900, pp. 163-168.

modo da assicurare uniformità e sistematicità ai dati, e così renderli più fruibili da parte dell'amministrazione. La regolare corrispondenza tra consolati e forze di polizia, nazionali ed estere, migliorò lo scambio delle informazioni, soprattutto sul transito di soggetti sospetti o appartenenti alle reti cospirative internazionali²⁷, e per la lotta contro il contrabbando, sopperendo all'assenza di trattati e convenzioni bilaterali.

In Spagna, le prime riforme in questa direzione, risalenti al biennio 1818-19, fissavano l'obbligo per chiunque uscisse dal Regno di Spagna di dotarsi di passaporto, ratificando un uso introdotto mezzo secolo prima. In una prima bozza di ordinanza, il console di stanza all'estero era indicato quale «agente politico e commerciale nominato dal sovrano», dotato del principale compito di «proteggere agli spagnoli» oltre a promuovere il commercio patrio e ad informare di quanto apparisse meritevole di attenzione²⁸. Tra le sue competenze vi era quella di «conferire i passaporti agli spagnoli, così come agli stranieri che volessero entrare in Spagna, purché non si trattasse di persone sospette o di *mala vida*»²⁹. La novità stava nel riconoscere la protezione consolare solo per i cittadini «buoni» in termini di ortodossia politica, di moralità e di costumi, che si fossero iscritti ai registri e avessero giurato fedeltà alla Costituzione vigente³⁰. Il progetto non diventò mai legge, e le istruzioni per la creazione delle prime liste d'immatricolazione furono introdotte solo alla fine di dicembre 1849. Per godere «dei diritti inerenti alla propria nazionalità» vi era l'obbligo di presentarsi al consolato, entro 3 giorni dall'arrivo, dotati di passaporto e di iscriversi nel Registro dei transeunti (l'immatricolazione vera e propria era richiesta solo per permanenze superiori all'anno). I registri contenevano lo stato civile e professionale, la provenienza ed altre note di carattere personale, ed erano inviati annualmente a Madrid³¹. Così sanciva la legge, la realtà

²⁷ Si veda, a titolo di esempio, il «complot infernal» organizzato dai garibaldini contro il pontefice in occasione della visita della regina Isabella II di Borbone a Roma, sventato grazie alle rivelazioni raccolte dai «confidenti» dell'allora console spagnolo a Livorno, Antonio di Dominé, nel giugno del 1867, in M. Aglietti, *Convertir le privé en public. L'évolution de la fonction d'information chez les consuls d'Espagne, XVIII^e-XIX^e siècle*, in *Les Consuls en Méditerranée, agents d'information. XVI^e-XX^e siècle*, édité par S. Marzagalli, Paris, Classiques Garnier, 2015, pp. 239-256: 252.

²⁸ Proposta elaborata dal console generale di Spagna a Londra per l'allora segretario del Ministero degli Esteri, Evaristo Pérez de Castro, in AHN, *Estado*, 3047, exp. 13, artt. 1 e 2.

²⁹ *Ibidem*, artt. 7 e 8.

³⁰ *Ibidem*, art. 23.

³¹ I consoli inviavano i rapporti alla Direzione degli affari politici presso la segreteria del Ministero degli Esteri, in GM, nr. 6094 del 21/03/1851, p. 1.

dimostrò di essere ben diversa e le difficoltà lamentate dai consoli furono enormi, anche per l'impossibilità di raggiungere quanti si trovavano sparsi su territori molto estesi e privi di collegamenti, come avveniva in molti paesi del Centro e Sud America.

Dopo oltre un ventennio di turbolenta instabilità politica e sotto l'effimero regno di Amedeo di Savoia, d'ispirazione progressista, il 5 settembre del 1871 fu approvato il regolamento per il *Registro di nazionalità degli spagnoli transeunti e domiciliati all'estero*³². L'importante riforma fu presentata come una delle «più urgenti» e necessarie per l'amministrazione delle attività di competenza del Dicastero degli Esteri, e particolare enfasi fu riconosciuta al riordino dei registri nei quali ciascun spagnolo all'estero doveva iscriversi «qualora desiderasse conservare la propria nazionalità». La norma giungeva dopo due interventi strettamente collegati: la prima legge organica sulla carriera consolare, del 1870, e la pubblicazione della legge sul Registro civile, di poco precedente. Il regolamento attuativo, oltre al cittadino emigrante, contemplava anche altre due fattispecie: lo straniero naturalizzato spagnolo e quella, inedita, dello spagnolo «rifugiato» all'estero «per qualsiasi motivo» a cui era riconosciuta la possibilità di iscriversi in un registro speciale per conservare i diritti civili che – si precisava – «non si perdono per nessun motivo».

Restaurata sul trono la monarchia borbonica sui presupposti della Carta del 1876, la disciplina della cittadinanza spagnola rispetto alle modalità di acquisizione, perdita e conservazione fu demandata all'attività legislativa. La preoccupazione principale fu rivolta ad assicurare che i residenti all'estero partecipassero, registrandosi, al primo vero censo, realizzato nel 1877. I consoli tentarono di promuovere l'operazione anche pubblicando appelli sulla stampa locale in modo che gli spagnoli «non perdessero, per ignoranza, il diritto alla protezione consolare»³³. I dati raccolti consentirono una soddisfacente mappatura, seppur ancora molto approssimativa, e utile almeno «per illustrare l'opinione rispetto allo studio dell'emigrazione spagnola» nel mondo³⁴.

Nel 1881 si intraprese una nuova rilevazione. Stavolta gli agenti consolari ricorsero all'ausilio delle autorità territoriali locali per raggiungere gli ancora moltissimi spagnoli che «per ignoranza, o per altre ragioni», non adempivano

³² GM, nr. 251 del 08/09/1871, pp. 815-816.

³³ AHN, *Ministerio de Asuntos Exteriores*, H 1933, ins. 31, dalla richiesta di istruzioni inviata dal console spagnolo a Livorno, il 30 ottobre 1876.

³⁴ Così la definì il console spagnolo a Newcastle upon Tyne, in AHN, *Ultramar*, 120, ins. 2, rapporto 41.

al dovere di registrarsi³⁵. Si trattò di una operazione capillare ed emersero dati di estremo interesse per ricostruire le condizioni delle comunità all'estero, per valutarne il desiderio – non sempre palese – di mantenere un contatto con la madrepatria e per verificare l'efficacia del controllo consolare.

La documentazione appare ciò nonostante ancora disomogenea, fin nelle categorie della rilevazione: i consoli utilizzarono indifferentemente il termine «residente» e «domiciliato», o ricorsero a un generico «spagnoli domiciliati residenti». Il compito di registrazione e classificazione dimostrò essere spesso molto complesso. In alcuni casi si poté inviare a Madrid solo il numero complessivo della comunità spagnola, in altri si allegarono liste dettagliate indicando per ciascun componente la «*naturaleza*» (cioè il luogo di nascita), la professione, lo stato civile, l'età, i rapporti di parentela eventualmente esistenti con altri soggetti registrati. Laddove esistevano accordi bilaterali in materia di immatricolazione, vigeva l'obbligo per gli spagnoli di presentare la cedola di nazionalità alle autorità del paese ospite, rendendo quindi – almeno in via teorica – più semplice poi recuperare il censo dei connazionali residenti. Così in Italia. Il console generale di Spagna in Civitavecchia, responsabile per i territori delle Romagne, si limitò a rimandare ai documenti del comune di Bologna che riservava uno specifico Registro per i cittadini di altri Stati presso l'ufficio dell'Anagrafe dello stato civile. Ai dati raccolti si aggiungevano osservazioni in merito all'assolvimento degli obblighi di leva e alle autorità che avevano rilasciato il passaporto. Tutt'altra storia fu per il console generale a Napoli, Santiago Alonso Cordero, il quale, certo di non ricevere alcuna collaborazione dalle autorità locali delle province del proprio distretto, si rivolse direttamente alla Direzione Generale di Statistica, tentativo risultato anch'esso vano giacché il censo della popolazione italiana non sarebbe stato disponibile fino al 31 dicembre del 1881³⁶. Nel 1884, con l'entrata in vigore del trattato di commercio e navigazione ispano-italiano, si assicurarono ai cittadini italiani e spagnoli, in condizione di reciprocità, sia in caso di transito, sia di residenza stabile, gli stessi «privilegi e immunità» dei nazionali, «nella pienezza dei diritti civili»³⁷. I tre articoli del trattato ricalcavano quanto sancito in precedenti convenzioni stipulate con l'Italia nel 1867, e con il Portogallo nel febbraio del 1870.

³⁵ Cfr. Reale ordine circolare nr. 24 del 27/11/1880 e analoga disposizione del Ministero d'Oltremare del 12 dicembre successivo.

³⁶ AHN, *Ultramar*, 120, exp. 2, rapporto 46 del console di Napoli, con lista annessa del 30/12/1880. L'ultimo censimento della popolazione del Regno d'Italia risale al 1871, così come il primo censimento degli italiani all'estero.

³⁷ *Memorias comerciales redactadas por el Cuerpo consular de España en el extranjero*, t. IX, suplemento, Madrid, Junta de Aranceles y de Valoraciones, 1884, pp. 111-112.

Gli scambi diplomatici tra Madrid e Lisbona erano stati occasione anche per il riconoscimento di inediti diritti. Nel 1864 era stato firmato il trattato che definiva i limiti territoriali di una porzione della frontiera fra i due paesi iberici³⁸ e, nello stesso periodo, erano stati avviati i colloqui per un «trattato consolare» sulle competenze delle reciproche rappresentanze. Per effetto delle richieste portoghesi erano diventate predominanti, per rilievo e importanza, le disposizioni legate ai diritti dei «sudditi» presenti sul territorio del vicino, e in linea con tale prospettiva parve opportuno anche indicare i beneficiari come «cittadini», modificando il documento fin dal titolo³⁹. Agli spagnoli in Portogallo e ai portoghesi in Spagna era assicurato il diritto di viaggiare, risiedere e stabilirsi alla stregua dei nazionali, acquisire e possedere beni mobili o immobili, esercitare ogni tipo di attività e professare qualsiasi religione, clausola quest'ultima di particolare delicatezza e che richiese una approvazione specifica da parte del ministro degli Esteri a Madrid⁴⁰. Un accordo analogo con l'Italia, e un altro di poco precedente con la Francia, non contemplavano alcunché in merito alla libertà religiosa⁴¹.

Con la Francia si erano stipulate soprattutto convenzioni volte a regolamentare la mobilità transfrontaliera della popolazione ai due lati dei Pirenei, culminate nello scambio di note del 1882 per la soppressione dell'obbligo di passaporti e altri documenti di identificazione⁴². Le trattative più numerose riguardavano diritti e privilegi degli allevatori dediti alla transumanza nelle

³⁸ Il trattato, firmato a Lisbona il 29/09/1864, fu ratificato il 28 giugno dell'anno successivo, ACD, *Gobierno Interior*, 753.

³⁹ AHN, *Ministerio de Asuntos Exteriores*, TR 163, ins. 245, *Convenio entre España y Portugal fijando los derechos civiles de los ciudadanos respectivos y las atribuciones de los agentes consulares destinados a protegerlos, firmado en Lisboa el 21/2/1870*. Il testo fu pubblicato sulla GM, nr. 129 del 09/05/1871, pp. 1041-1043.

⁴⁰ Lettera del ministro plenipotenziario spagnolo a Lisbona incaricato delle trattative per la stipula del trattato, Ángel Fernández de los Ríos, e il ministro degli Esteri a Madrid, in data 01/02/1870, chiedendo autorizzazione espressa per telegrafo – che ottenne il 3 successivo – quanto all'inserimento di questa «addizione» al testo. AHN, *Ministerio de Asuntos Exteriores*, TR 163, ins. 245.

⁴¹ *Convenio celebrado entre España e Italia fijando los derechos civiles de los súbditos respectivos y las atribuciones de los agentes consulares en ambos Estados*, 21 luglio 1867 (GM, nr. 327 del 23/11/1867, pp. 4-8); mentre l'accordo con la Francia risale al 07/01/1862 (GM, nr. 74 del 15/03/1862, pp. 1-2). Dello stesso periodo l'accordo con la Confederazione tedesca del Nord, del 22 febbraio 1870 il cui testo, d'impostazione ancora tradizionale, conservava la denominazione originale di «Convenio consular» senza ulteriori specificazioni (GM, nr. 123 del 03/05/1870, p. 1).

⁴² AHN, *Ministerio de Asuntos Exteriores*, TR 211, ins. 33, plico 2.

regioni di Huesca, Navarra e Andorra, ancora normati da servitù molto antiche e fonte di soventi conflitti⁴³. Fu invece in merito alla presenza spagnola in Algeria, località a grande densità di emigrazione fin dagli anni Trenta dell'Ottocento⁴⁴, ove si registrarono le maggiori difficoltà. Anche per la rilevazione del censimento, il console spagnolo del dipartimento di Orano denunciava «ostacoli insormontabili» e di tal natura da inficiare i risultati, nell'impossibilità di registrare con esattezza i numeri reali di quell'esodo di massa. Solo laddove la presenza degli spagnoli non fosse stata troppo cospicua, osservava, si sarebbe potuto raggiungere una buona approssimazione della loro consistenza, ma ricorrendo comunque a mezzi indiretti, a fronte della generalizzata inosservanza dei migranti del dovere d'immatricolazione nei registri consolari. In Algeria, le specifiche caratteristiche dei flussi migratori rendevano quel compito pressoché impossibile date le scarsissime risorse economiche ed umane disponibili alle rappresentanze spagnole. Anche ricorrendo ai ben più «poderosi mezzi» messi a disposizione dell'amministrazione dipartimentale francese in occasione dell'ultimo censo della popolazione del 1876, che aveva registrato 53.977 spagnoli residenti nella colonia (annotandone stato civile, età e luogo di nascita), il risultato era talmente insoddisfacente, per difetto, da non poter rappresentare «nemmeno una stima vagamente approssimativa della verità»⁴⁵. Sfuggiva al censimen-

⁴³ I primi trattati bilaterali datavano 02/12/1856; successivamente rinnovati e integrati, accanto ad altri accordi specifici, con i trattati del 14/04/1862, del 26/05/1866 e, finalmente, disponendo il passaggio gratuito degli allevatori spagnoli e francesi delle località di frontiera con il trattato di Baiona del 04/05/1899. AHN, *Ministerio de Asuntos Exteriores*, TR 314, ins. 524, plico 7.

⁴⁴ Nel 1900, si registrarono circa 160.000 spagnoli residenti in Algeria. Sul tema, vedasi J. B. Vilar, *Los españoles en la Argelia francesa (1830-1914)*, Madrid, CSIC-Universidad de Murcia, 1989; J. F. Bonmatí Antón, *Los españoles en el Magreb (siglos XIX y XX)*, Madrid, Mapfre, 1992; J. B. Vilar – M. J. Vilar, *La emigración española al norte de África (1830-1999)*, Madrid, Arco Libros, 1999.

⁴⁵ Così scriveva il console: «Nuestros compatriotas vienen en gran numero a esta colonia durante todo el año sin distinción de estaciones, pero especialmente en la primavera y el otoño, o sea cuando acuden en mayor cantidad. Durante la primera de estas épocas, es decir en abril y mayo, los vapores de Alicante, Cartagena y Almería, y muchos barcos de vela no cesan un momento de trasportar a este puerto millares de españoles que, apenas desembarcados atraviesan la población sin detenerse por grupos de 15 a 20, con sus mantas y útiles al hombro toman el ferrocarril y se internan en la provincia diseminándose por todo el territorio en busca de ocupación». Si trattava per lo più di agricoltori nomadi, difficilissimi da identificare con esattezza, che si trattenevano in Algeria spostandosi continuamente e per il tempo necessario ad effettuare il raccolto nei campi o per lo sfruttamento della stipa. AHN, *Ultramar*, 120, ins. 47, relazione nr. 43 del console di Orano del 10 gennaio 1881.

to il movimento transfrontaliero che interessava, in determinati periodi dell'anno, migliaia di lavoratori spagnoli: una mobilità breve per durata e spostamento geografico, legata allo svolgimento di un'attività salariata non assolvibile in patria, ma problematica nel dover garantire forme d'assistenza minima. Vi erano poi da tutelare i rapporti con gli altri Stati: se infatti in Algeria i braccianti spagnoli potevano rappresentare un utile risorsa di forza lavoro a basso prezzo e di maggior esperienza delle popolazioni autoctone, in altre situazioni potevano diventare ragione di disequilibrio sociale, quando non addirittura oggetto di osservanza speciale per le forze dell'ordine locali. L'importanza di assicurare la pacifica convivenza delle comunità spagnole con le popolazioni dei territori d'accoglienza emerge con particolare chiarezza nei rapporti del console di Spagna a Marsiglia, destinazione principale dei rifugiati politici (tanto dei repubblicani, che dei carlisti antialfonsini), e al centro dei traffici di armi e delle principali reti cospiratorie dell'epoca⁴⁶. Nel 1883, gonfio di orgoglio patrio, il console Ramón González Zavala riferiva come, durante la sua pluriennale permanenza in quella sede, non avesse avuto notizia di «uno spagnolo disubbidiente, né di un marinaio disertore», e come i molti prefetti che si erano succeduti in quel Dipartimento si fossero felicitati, «con entusiasmo, della condotta degli spagnoli residenti» in città. La comunità spagnola stanziata era per lo più composta da soggetti originari di Maiorca, insieme a molti altri che, abbandonati i tradizionali mestieri a bordo dei mercantili, erano diventati piccoli imprenditori, aprendo spacci di prodotti alimentari tipici o strutture ricettive. Il marchese González segnalava molte attività in piena espansione, una quarantina tra ristoranti e osterie a buon mercato. Quei risultati erano merito anche dell'opera di «controllo sociale» degli stessi spagnoli, attenti a impedire «tafferugli, ma anche balli o canti che potessero turbare l'ordine», e pronti a riconoscere l'autorità del console per la tutela dei propri interessi e la risoluzione dei conflitti. Un comportamento non comune tra le altre comunità estere residenti a Marsiglia, proseguiva González Zavala, i cui consoli ricorrevano spesso alla gendarmeria armata della Marina francese per sedare le intemperanze e riaffermare la propria autorità⁴⁷.

Le rilevazioni furono difficili anche nel Regno Unito, con il quale non esistevano trattati bilaterali. Si ovviava come si poteva, nonostante la «marcata ripugnanza» degli spagnoli a corrispondere le cinque *pesetas*

⁴⁶ E. González Calleja, *La razón de la fuerza. Orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración (1875-1917)*, Madrid, CSIC, 1998, p. 82.

⁴⁷ *Memorias comerciales redactadas por el Cuerpo consular de España en el extranjero*, pp. 79-80. La memoria riferisce della situazione al 1883.

della tariffa consolare per ottenere il certificato di nazionalità. E in effetti, per quanti sforzi furono intrapresi negli anni successivi, nessuno di quei certificati venne rinnovato alla scadenza. Il viceconsole Rafael Lozano y Martí, residente a Swansea⁴⁸, sulla costa meridionale del Galles, riferiva della «impossibilità» di redigere l'elenco richiesto «perché, non esistendo in Gran Bretagna degli uffici incaricati della redazione di una statistica esatta e minuziosa della popolazione, l'unica risorsa alla quale ci si poteva rivolgere per avere i dati» era il «registro che utilizzavano gli esattori delle imposte». Tali elenchi però non comprendevano quanti non pagavano le tasse, gravanti solo sui beni immobili, escludendo coloro che alloggiavano presso alberghi, affittacamere o nei domicili altrui in qualità di servitù, casi oltremodo comuni tra gli emigrati spagnoli. Il viceconsole si era visto quindi obbligato a inviare elenchi parziali, ove non comparivano né gli spagnoli senza fissa dimora, né coloro che indicava come «gente di mare o avventurieri senza documenti», pur presenti in gran numero a giudicare da quanti si recavano presso gli uffici consolari quando avevano «bisogno di protezione». Il console a Liverpool, nell'inviare la matricola di 77 spagnoli, per lo più commercianti e locandieri, coniugati con donne inglesi e con figli nati in loco, segnalò che in futuro si sarebbe potuto far riferimento al censimento decennale curato dall'amministrazione britannica e in corso di effettuazione proprio nel 1881⁴⁹.

Con l'incremento degli emigranti, i compiti dei consoli divennero sempre più complessi e di assai difficile sostenibilità. A poco servì la nuova legge organica del sistema consolare del marzo 1883 che lo inserì a pieno titolo all'interno dell'ordinamento amministrativo⁵⁰, un significativo ammodernamento che tardò troppo ad entrare a regime per le scarse risorse economiche e l'esiguo stanziamento di nuovo personale messi a disposizione, mentre il fenomeno migratorio assunse dimensioni tali da meritare specifiche linee politiche e d'intervento. Non più solo i consoli dunque, ma nuove figure furono deputate a compiti di controllo dell'ordine pubblico e a tutela di quella cospicua massa di migranti.

⁴⁸ AHN, *Ultramar*, 120, ins. 2, rapporto nr. 42 del console spagnolo a Swansea.

⁴⁹ AHN, *Ultramar*, 120, ins. 2, rapporto nr. 43 del console di Liverpool, con allegata la lista degli spagnoli registrati e datata 11 dicembre 1880.

⁵⁰ Comunemente, la storiografia spagnola indica il decennio che prese l'avvio con il governo liberale del 1881 come «la decada di Sagasta», sottolineandone il ruolo di leader per buona parte del periodo e la capacità di portare ad esecuzione un insieme di riforme politiche di avanzata concezione liberale, ampliando i diritti fondamentali fino all'introduzione del suffragio universale maschile, nel giugno del 1890.

3. *Dal controllo alla tutela dei diritti del cittadino migrante.*

Il passaggio al Novecento, erede degli effetti depressivi del *desastre del 1898*, modificò in modo significativo la percezione da parte dell'opinione spagnola del fenomeno migratorio che fu contestualizzato e giustificato nell'ambito di un più generale pessimismo sul futuro del paese⁵¹.

Questo diverso sentire si tradusse in una nuova fase dell'azione legislativa rivolta all'emigrazione con il pacchetto di ordinanze del 1902, ove, pur con alcuni distinguo, fu eliminato l'obbligo del passaporto per quanti fossero usciti dai confini nazionali e avessero adempiuto agli obblighi militari⁵², e un'ordinanza del 1903 che sancì la possibilità per i migranti spagnoli di dotarsi di una semplice cedola personale da esibire al momento dell'imbarco⁵³. Una decisa apertura, quindi, accompagnata da una convinta attenzione per le riforme sociali⁵⁴ e da nuovi accordi bilaterali utili a regolamentare la condizione di quanti avessero diretto la propria rotta verso l'Oltremare, ma anche gli espatri transfrontalieri verso Francia e Portogallo. Nel decennio a cavaliere tra i due secoli, le trattative con il governo di Parigi, come di consueto promosse dai consoli spagnoli per risolvere le problematiche più ricorrenti, interessarono soprattutto i procedimenti di espulsione e «riconsegna» in patria di soggetti poco graditi, per lo più per motivi politici, a entrambi i lati della frontiera⁵⁵, e misure a tutela della manodopera spagnola in Francia (più che di quella francese in Spagna, di assai minor entità) come garantire un equo trattamento in caso di infortuni sul lavoro⁵⁶, e la gratuità della stipula degli atti matrimoniali nel registro civile francese per gli spagnoli indigenti⁵⁷.

⁵¹ La connessione tra questo sentimento nazionale e una nuova rappresentazione dell'emigrazione in Sánchez Alonso, *Las causas de la emigración española*, p. 451.

⁵² GM, nr. 281 del 08/10/1902, pp. 85-86.

⁵³ Real ordine, datato 08/04/1903.

⁵⁴ Tra il 1900 e il 1903 si introdussero importanti disposizioni in ambito giuslavorista e si istituì l'*Instituto de Reformas Sociales*. Utile, in merito, «Revista de Historia Contemporanea», XXIX (2004), numero monografico dedicato all'interventismo statale nella Spagna liberale.

⁵⁵ AHN, *Ministerio de Asuntos Exteriores*, TR 436, ins. 4. Progetto di accordo ispano-francese e relative trattative nel secondo semestre del 1909.

⁵⁶ Le trattative si avviarono su iniziativa del console spagnolo a Endaia, nel novembre del 1909, e prendendo spunto da quanto già stipulato in materia dalla Francia con altri paesi europei (l'Inghilterra, l'Italia e il Belgio). Si chiese di poter estendere tali garanzie anche ai lavoratori spagnoli in Algeria. AHN, *Ministerio de Asuntos Exteriores*, TR 436, ins. 5.

⁵⁷ La misura fu suggerita dal console spagnolo a Baiona, il 27/03/1911, che ne illustrò i vantaggi per «la morale pubblica» e i figli degli spagnoli nati in Francia. Si propose al governo francese un accordo che consentisse la registrazione del coniugio agli spagnoli in

Di qualche interesse gli accordi con Lisbona condotti tra il 1900 e il 1901 per far sì che i figli degli spagnoli nati in terra lusitana (e dei portoghesi nati nel regno iberico) non eludessero il servizio militare in entrambi i paesi invocando, «secondo la propria convenienza», la nazionalità dell'uno o dell'altro Stato al momento della chiamata alle armi⁵⁸. Nonostante entrambi i paesi iberici fondassero la legislazione in materia di appartenenza sul principio del *ius sanguinis*, il Portogallo pretese che, per non essere considerati portoghesi, i minori, cioè i loro genitori o tutori in loro nome, prestassero una apposita «dichiarazione di nazionalità» spagnola presso le autorità lusitane, procedura generalmente non percorsa dati i costi importanti da sostenere per il bollo⁵⁹. La fattispecie, pur vigente con diverse modalità nei rapporti con la Francia dal 1862 (rinnovata nel 1892) e con l'Italia dal 1884⁶⁰, apriva in realtà uno dei contenziosi più controversi legati alla disciplina della cittadinanza tra Stati: la definizione della nazionalità dei nati in terra straniera da padre spagnolo e, se illegittimi, da madre spagnola. La questione non coinvolgeva solo i rapporti con i confinanti, ma divenne fonte di conflitti diplomatici sia con gli Stati dell'America Latina, destinatari di grandi flussi migratori e fau-

stato di povertà senza dover sostenere i costi dell'espedito matrimoniale, instaurando un regime di gratuità per gli atti del registro civile. AHN, *Ministerio de Asuntos Exteriores*, TR 436, ins. 7.

⁵⁸ AHN, *Ministerio de Asuntos Exteriores*, TR 323, ins. 1. Lettere del console generale spagnolo a Lisbona, Juan Castro, e del ministro plenipotenziario in Portogallo, Polo, al ministro degli Esteri, del 30/03/1900. *Canje de notas reglamentando la forma que los hijos españoles nacidos en Portugal y los hijos de portugueses nacidos en España han de justificar que han cumplido con la ley de Reclutamiento del país de origen al ser llamados al servicio de las armas*, pubblicato su GM, nr. 36 del 05/02/1901, p. 503 e contemporaneamente sul «Diario del Gobierno de Lisboa».

⁵⁹ AHN, *Ministerio de Asuntos Exteriores*, TR 163, ins. 245, *Portugal. Negociación sobre interpretación del art. 19 del convenio consular (derechos sobre las declaraciones de nacionalidades) de 21 de febrero 1870 (1900-1901)*. Su richiesta spagnola, infatti, l'imposta di bollo sulle dichiarazioni di nazionalità fu eliminata qualche tempo dopo. Nell'ottica di un maggior controllo della popolazione transeunte tra i due paesi, e in coincidenza con il censimento generale della popolazione spagnola (presente nella penisola e nelle isole adiacenti) convocato per il 31/12/1897 (GM, nr. 315 dell'11/11/1897, pp. 460-465), nel gennaio del 1898 furono avviate anche trattative per un accordo di «mutuo ausilio» per la formazione di un censo dei nazionali residenti nel paese confinante, AHN, *Ministerio de Asuntos Exteriores*, TR 313, ins. 523.

⁶⁰ Quanto agli spagnoli nati in Italia, al raggiungimento dell'età prescritta avrebbero espletato il servizio militare presso il distretto italiano di residenza, salvo attestare il reclutamento presso le forze armate spagnole. *Memorias comerciales redactadas por el Cuerpo consular de España en el extranjero*, pp. 111-112.

tori di politiche di naturalizzazione particolarmente aggressive⁶¹; sia con gli ex territori coloniali a seguito della guerra ispano-americana conclusasi nel 1898, al centro anche di faticose trattative intercorse con gli Stati Uniti per regolamentare le modalità con le quali le popolazioni cubana, portoricana e filippina potessero optare per la conservazione della nazionalità spagnola anche a distanza di qualche anno dalla conclusione del dominio di Madrid⁶².

Gli spagnoli diretti verso i continenti americano, asiatico o in Oceania, in continua crescita al pari del numero dei reclutatori clandestini e degli speculatori, divennero oggetto di una legge, promulgata il 21 dicembre 1907⁶³, che fornì per la prima volta una definizione giuridica della condizione dell'emigrante⁶⁴ e volta, riprendendo le parole del ministro che la propose, a svolgere una funzione «essenzialmente di tutela». Partendo dalla constatazione che «le misure di polizia, le restrizioni» introdotte dai governatori civili, e «le formalità per gli imbarchi» a poco o a nulla erano servite, lo Stato si assumeva direttamente il dovere di protezione che gli corrispondeva «nei confronti di tutti i cittadini nazionali che avessero lasciato il suolo patrio»⁶⁵. La legge,

⁶¹ Vedasi, in particolare, le difficoltà emerse con il Brasile in merito alla condizione degli oltre 300.000 spagnoli ivi residenti, secondo una stima del 1913. L'interscambio di note, tra il 1912 e il 1914, e *Proyectos de tratados sobre conflictos de nacionalidades en materia de diferencias de legislación en materia de nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos en Brasil*, in AHN, *Ministerio de Asuntos Exteriores*, TR 410, ins. 20. I rapporti finirono per deteriorarsi a tal punto che, nel 1921, l'emigrazione degli spagnoli verso il Brasile fu proibita da Madrid.

⁶² Vedasi, ad esempio, il progetto di trattato in merito alla naturalizzazione americana dei cubani sudditi spagnoli, avviato nel 1895 a seguito della denuncia dell'estrema facilità con la quale gli USA – tramite il loro console sull'isola – riconoscevano la cittadinanza americana agli spagnoli coinvolti nell'insurrezione; in AHN, *Ministerio de Asuntos Exteriores*, TR 425, ins. 1. La questione, apparsa sul quotidiano «El Imparcial» a firma di Domingo Blanco, divenne materia di dibattito anche alla Camera dei deputati di Madrid, in «Diario de sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados», nr. 75, sessione del 04/03/1895, pp. 2024-2026. Cfr. anche *Protocolo entre España y los Estados Unidos prorrogando por seis meses el plazo para optar por la nacionalidad española en Filipinas*, del 27/03/1900, in AHN, *Ministerio de Asuntos Exteriores*, TR 317, ins. 543.

⁶³ Legge del 21 dicembre 1907 (GM, nr. 356 del 22/12/1907, pp. 1085-1088), e modifiche introdotte per regio decreto del 31 dicembre successivo.

⁶⁴ Così è enunciato all'art. 2 della legge: «saranno considerati emigranti, agli effetti della legge, gli spagnoli che si propongano di abbandonare il suolo patrio, con passaggio retribuita o gratuito di terza classe, o di altra categoria che il Consiglio superiore dell'emigrazione dichiara equivalente, e con destino a qualsiasi località in America, Asia o Oceania (...)». Sul concetto giuridico di emigrazione nell'ambito del costituzionalismo spagnolo, Pérez-Prendes y Muñoz de Arraco, *El marco legal de la emigración española*, pp. 11-26.

⁶⁵ ACD, *Serie General*, 361, ins. 13, dal testo del progetto di legge sull'emigrazione presentato alla Camera, dopo averlo esposto al Senato, il 22 giugno 1907.

disciplinata nei suoi aspetti attuativi dal regolamento emanato il 30 aprile dell'anno successivo⁶⁶, conteneva alcuni principi all'avanguardia rispetto alla legislazione vigente allora in Europa (pur riprendendo sostanziali aspetti dalla legge italiana del 1901) e affermava la libertà per i cittadini spagnoli di emigrare, salvo i limiti di legge ad esclusivo «carattere protettivo». Il dibattito parlamentare verté attorno all'opportunità o meno di sancire il diritto per i cittadini spagnoli di libertà ad emigrare, pur stigmatizzato come scelta poco patriottica di chi partiva per mai più tornare (la tesi classica di un abbandono definitivo della patria rappresentava uno stereotipo molto comune all'epoca, nonostante fosse piuttosto vero il contrario)⁶⁷, ma senza entrare nel merito di come individuare eventuali soluzioni, che furono oggetto di altre disposizioni⁶⁸. Contemporaneamente, la norma istituiva organismi dislocati nelle più importanti città costiere con il compito di assicurare la gestione dei permessi d'imbarco, la tutela e il monitoraggio dei flussi migratori, evitando gli abusi e le irregolarità registrate in precedenza⁶⁹. Questi comitati (*le juntas locales*) erano composti ciascuno da una dozzina di soggetti rappresentanti le parti interessate quali il Comune, la Marina, la Camera di Commercio, ma anche associazioni ed enti come gli armatori, i gestori delle imbarcazioni per il trasporto dei migranti, le corporazioni operaie e altri gruppi sociali. Si riunivano bimestralmente, potevano prendere provvedimenti in caso di particolare gravità e urgenza, e fungevano da centri informativi offrendo i propri servizi gratuitamente. I più importanti porti spagnoli avevano poi un incaricato dell'ordine pubblico, sostanzialmente con compiti di polizia, l'ispettore⁷⁰, e degli agenti d'emigrazione, sorta di

⁶⁶ *Reglamento provisional*, redatto dal Ministero dell'Interno (ministro Juan de la Cierva y Peñafiel), 30 aprile 1908.

⁶⁷ Fernández Vicente, *De la tragedia de Saïda al drama del Heliópolis*, pp. 263-265; B. Sánchez Alonso, *Los mitos de la emigración española*, Madrid, CEU Ediciones, 2015, p. 27.

⁶⁸ Sánchez Alonso, *Las causas de la emigración española*, p. 82. Vedasi, in particolare, le lunghe fasi di discussione parlamentare che precedettero l'approvazione della legge sulla colonizzazione e ripopolamento interno, presentata dal ministro dello Sviluppo Economico, Augusto González Besada, ed entrata in vigore il 30 agosto del 1907 (ACD, *Serie General*, 361, 9, ins. 1-16). Una legge di riforma, molto più articolata, fu introdotta nel 1911 (i materiali e le istruttorie parlamentari, sono particolarmente ricche e dettagliate, in ACD, *Serie General*, 396, 1, vari inserti).

⁶⁹ Furono istituite *juntas locales de emigración* nelle seguenti località: Almeria, Barcellona, Bilbao, Cadice, Coruña, Las Palmas, Malaga, Palma di Maiorca, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz di Tenerife, Santander, Valencia, Vigo e Villagarcia.

⁷⁰ Un interessante studio sul lavoro condotto dagli ispettori, esaminando i contenuti dei loro diari di viaggio, in J. Cañabate Pérez, *La inspección de emigración (1907-1939): del intervencionismo científico a la tutela paternalista*, in *La Inspección de Trabajo (1906-2006)*, coordi-

intermediari, previsti in molti altri paesi europei e rigidamente disciplinati sulla base di specifici requisiti, quali l'essere un cittadino dotato di buona reputazione. Tutti questi organismi erano sotto il coordinamento nazionale del «Consejo Superior» e del «Negociado de Emigración» (di assai minor rilievo), e tutti dipendevano dal Ministero dell'Interno, finché nel 1911 furono posti – su proposta del presidente del Consiglio José Canalejas – alle dipendenze del Ministero dello Sviluppo Economico⁷¹. Il Consiglio superiore contava trentatré membri, tra cariche politiche ed elette da parte dei principali soggetti coinvolti, inclusi quattro rappresentanti «dell'elemento operaio»; era responsabile del rilascio delle autorizzazioni per il personale addetto e le compagnie navali specializzate nel trasporto dei migranti, nonché dell'organizzazione a loro deputata prima e durante l'imbarco (ma non all'arrivo, quando le competenze di registrazione, tutela e assistenza agli emigrati passavano ai consoli). Tra i primi importanti compiti del Consiglio vi fu la redazione del regolamento attuativo della legge, la creazione delle giunte locali e la nomina degli ispettori, e avviò il proprio compito d'indagine su cause ed effetti dell'emigrazione spagnola, formando statistiche esplicative⁷², spesso elaborate su richiesta del corpo legislativo⁷³, e sulla base delle quali propose al Ministero modifiche operative o normative. La disciplina del diritto all'espatrio si apriva così a un pur cauto, e ben disciplinato, processo di condivisione e di partecipazione delle parti sociali. Il limite più evidente della legge restava legata al non trattare l'emigrazione verso i paesi europei, e ciò nonostante si registrasse un aumento dei flussi diretti a queste destinazioni, soprattutto verso la Francia e il Belgio⁷⁴.

nado por M. J. Espuny Tomás – O. Paz Torres, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, pp. 69-112. Vedasi anche Consejo Superior de Inmigración, *Instrucciones provisionales para inspectores en viaje aprobadas por el Consejo Superior*, Madrid, Imprenta de la sucesora de M. Minuesa de los Rios, 1910, e il panfletto omonimo edito qualche mese dopo e con carattere definitivo.

⁷¹ ACD, *Serie General*, 406, 56, decreto reale disponendo che tutti i servizi relativi all'emigrazione diventino di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.

⁷² Di particolare interesse, tra le pubblicazioni del Consiglio, che aveva anche un proprio bollettino, Consejo Superior de Inmigración, *Estadística de la emigración española durante el año 1914*, Madrid, Imprenta de los hijos de T. Minuesa de los Rios, 1915, e *El problema de la emigración*, Madrid, Hijos de T. Minuesa de los Rios impresores, 1918.

⁷³ Cfr. la richiesta del deputato Eduardo Vicenti al ministro dell'Interno affinché fossero presentate alle Camere la composizione della Commissione superiore dell'emigrazione e delle giunte locali, nonché una relazione statistica sull'andamento dei flussi migratori dell'ultimo anno, come in effetti si fece, in ACD, *Serie General*, 364, 11, in data 20/10/1908.

⁷⁴ N. Lillo, *La emigración española a Francia a lo largo del siglo XX: una historia que queda por profundizar*, «Migraciones y Exilios», VII (2006), pp. 159-180.

Nel febbraio del 1912, il ministro dello Sviluppo Economico Gasset y Chinchilla, membro del governo presieduto dal liberale Canalejas e nell'ambito di un ampio piano di riforme sociali che sarebbero state interrotte pochi mesi dopo dall'assassinio dello statista, presentò alla Camera un progetto di legge per la riforma della legge del 1907, risultata poco conforme alle intenzioni «patriottiche» del legislatore, e modificandola «in vista delle difficoltà che la pratica ha evidenziato e delle deficienze comprovate»⁷⁵. Le principali novità proposte riguardavano uno snellimento dei lavori del Consiglio superiore, la soppressione delle giunte locali e la loro sostituzione con gli ispettori (i cui compiti erano estesi anche all'interno del territorio e non più limitati alle località costiere), disciplinava più estesamente l'autorizzazione alla migrazione «golondrina» (cioè «rondine», in italiano, riferita agli espatri temporanei e ripetuti), una semplificazione ulteriore del «biglietto dell'emigrante» e un aumento della somma d'indennizzo conferita in attesa dell'imbarco. Il lavoro istruttorio sul testo del progetto fu affidato a una commissione di deputati⁷⁶ diretta prima da Santiago Alba e, divenuto Alba ministro dell'Istruzione, da un altro avvocato liberale, assai esperto in materia di emigrazione, Eduardo Vincenti⁷⁷. Per meglio comprendere la temperie che circondò i lavori di revisione, è possibile consultare le relazioni e lettere inviate alla commissione da parte di diversi soggetti tra emigranti, commissioni locali e altre associazioni coinvolte nel processo migratorio. Nel giugno, anche il *Consejo Superior de Emigración* presentò alla commissione un bilancio della precedente normativa: il giudizio era tutto sommato positivo, ma nella prassi applicativa erano emerse anche «essenziali inefficienze». Pertanto, trattandosi di «materia delicatissima, di gran importanza per la nazione intera e un problema ancora molto poco studiato nei suoi termini generali», pareva oltremodo opportuno rivederla sia col fine di conoscere

⁷⁵ Appendice III al «Diario de sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados», nr. 83, sessione del 07/02/1912. Alcune riforme puntuali erano state già introdotte per via decretale tra il 1909 e il 1912, ma di scarsa rilevanza, per lo più dirette a migliorare la condizione dei migranti durante il viaggio di andata, Serrano Carvajal, *La emigración española y su régimen jurídico*, p. 96.

⁷⁶ Sul sistema di lavoro delle commissioni parlamentari, non si può che rimandare a B. Vila Ramos, *Los sistemas de comisiones parlamentarias*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004.

⁷⁷ Nomina della commissione alla Camera, «Diario de sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados», nr. 106, sessione dell'01/05/1912, p. 2882. Vincenti aveva fatto concreti interventi in materia già in occasione del dibattito della legge del 1907 e aveva pubblicato un *Estudio sobre emigración: guías especiales para América y Argelia*, Madrid, Imprenta de los hijos de M.G. Hernández, 1908.

meglio il fenomeno migratorio nazionale, sia per confrontarsi con le normative presenti in altri paesi europei e introdurre disposizioni già dimostrate altrove efficaci⁷⁸.

Il presidente della Camera di Commercio, Industria e Navigazione di Vigo, probabilmente il porto di Spagna col maggior volume di migranti in partenza, difese a gran voce il compito svolto dalle *juntas locales*, ritenendole l'unico organismo collegiale di tutela dei migranti dai possibili abusi, inclusi da quelli commessi dagli ispettori. I dubbi erano piuttosto a carico di questi ultimi, forse più utili presso i maggiori scali di accoglienza, quali Buenos Aires, Rio, Santiago del Chile e La Habana, affidando loro quel ruolo di accompagnamento e guida che per i consoli era ormai divenuto «impossibile»⁷⁹. L'abolizione delle giunte a favore degli ispettori fu giudicata un «tremendo e funesto errore» anche dalla Associazione degli armatori e gestori delle navi transatlantiche de La Coruña, vedendo in tale modifica la perdita di ogni possibile arma contro la corruzione di alcuni funzionari. Inoltre, il presidente dell'associazione galiziana, data la rilevanza della materia quanto «ai precetti relativi a obblighi e diritti» degli individui, raccomandava di sottoporre ogni modifica alla discussione parlamentare, rimettendo il meno possibile alla «discrezionalità» dell'esecutivo⁸⁰.

Il segretario della commissione per l'emigrazione di Bilbao, centro del fenomeno d'emigrazione clandestina diretta in Francia, suggeriva la creazione di uffici d'informazione, gestiti da personale autorizzato che offrisse notizie certe sui luoghi di destinazione e sulla documentazione necessaria, evitando che i migranti, ritenuti in gran misura analfabeti, cadessero nelle mani dei molti speculatori e trafficanti che irretivano i più sprovveduti con false promesse e in cambio di esose somme di denaro⁸¹. La commissio-

⁷⁸ ACD, *Serie General*, 396, ins. 9.11, *Información ante la comisión de señores diputados que ha de dictaminar sobre proyecto de ley reformando la ley de emigración de 21 de diciembre 1907*, datata giugno 1912. Il rapporto era stato redatto da José Maria de Gibert, che pochi mesi dopo sarebbe stato eletto per il *Consejo de emigración* in rappresentanza degli armatori navali (come pubblicato su «ABC», 29/12/1912, p. 12).

⁷⁹ ACD, *Serie General*, 396, ins. 9.10, lettera firmata e datata (il presidente della Camera di Commercio di Vigo, Ceferino L. Maeztu, 6 giugno 1912).

⁸⁰ ACD, *Serie General*, 396, ins. 9.9, lettera firmata e datata (il presidente della Associazione armatori e gestori dei transatlantici de La Coruña, 6 giugno 1912). A difesa delle giunte locali intervenne anche la Camera di Commercio, Industria e Navigazione della provincia di Santander (ACD, *Serie General*, 396, ins. 9.8).

⁸¹ ACD, *Serie General*, 396, ins. 9.12, lettera firmata e datata (Ramiro de Lazúrtegui, Bilbao, 10 giugno 1912) e inviata al deputato liberale Antonio de Arceche y Villabaso, componente della commissione parlamentare incaricata della riforma della legge sull'emigrazione.

ne degli spedizionieri per il trasporto di migranti su bastimenti esteri di Barcellona lamentava invece che lo «spirito di tutela» della legge fosse stato malamente tradotto dal regolamento attuativo, estremizzando uno «spirito di persecuzione» nei confronti di armatori e vettori.

Utile anche la testimonianza di un emigrante, con oltre 22 anni passati in Sud America e «sei viaggi, sempre in terza classe», grato di aver trovato, nell'ultima delle sue traversate, un medico e un'infermiera, entrambi spagnoli. Peccato però, osservava, che non avessero fatto il proprio dovere, trascorrendo il tempo del viaggio «nella cantina della seconda classe». Sugeriva pertanto alla commissione di guardare alla legge italiana che destinava a tali compiti medici militari, alloggiandoli in terza classe e assicurando così sempre un ambulatorio medico disponibile, dotandoli di limitati compiti da pubblico ufficiale quali redigere testamenti, riconoscere i nuovi nati durante il viaggio, impedire il gioco d'azzardo e prevenire altre forme di raggio ai danni dei passeggeri più sprovveduti⁸².

Il progetto di riforma di Gasset non divenne mai legge, e ci si limitò ad introdurre piccoli aggiustamenti tra la fine del 1912 e il 1913 volti soprattutto a estendere le disposizioni ai viaggi di ritorno in patria (già proposto nel progetto del 1912)⁸³, e nello stabilire più chiaramente la separazione delle competenze tra il *Consejo Superior* e il *Negociado de emigración*⁸⁴. Quanto alla emigrazione spagnola verso i paesi europei, restò priva di esplicita disciplina fino al 1918, e ciò nonostante le numerose proposte avanzate dal Consiglio superiore – pur non competente rispetto a quello specifico aspetto – con maggior forza dal 1915, a fronte delle importanti trasformazioni che il conflitto impose immediatamente ai flussi migratori⁸⁵.

Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale nell'estate del 1914 causò profonde alterazioni nei rapporti internazionali e tali, nel giro di pochi mesi, da sconvolgere il vigente sistema di mobilità e di attraversamento delle frontiere sia nei paesi militarmente attivi, sia in quelli rimasti formalmente neutrali, come fu il caso della Spagna. Le differenze tra le nazioni belligeranti e le altre furono in merito quasi impercettibili, e in tutte s'introdussero profonde

⁸² ACD, *Serie General*, 396, ins. 9-10, lettera firmata e datata (Jorge Represas Martinez, La Coruña, 6 giugno 1912) e inviata al presidente della commissione parlamentare incaricata della riforma della legge sull'emigrazione.

⁸³ GM, nr. 233 del 20/08/1912, p. 399.

⁸⁴ GM, nr. 1 dell'01/01/1913, pp. 15-16.

⁸⁵ *Memorandum de las iniciativas del Consejo Superior de emigración referentes a tutela de los emigrantes a países europeos*, Madrid, Hijos de Minuesa de los Ríos impresores, 1918.

modifiche, in senso limitativo, in materia di libertà di movimento transfrontaliera⁸⁶. In Spagna, l'introduzione di uno «stato di eccezione» dovuto alla dichiarazione dello stato di neutralità portò alla progressiva messa in atto, con crescente intensità a partire dal 1916, di norme restrittive e di controllo, alla introduzione di più severi sistemi di identificazione e di nuove norme in materia di emigrazione, oltre che a misure d'urgenza per assicurare il rimpatrio degli spagnoli che si trovarono coinvolti nelle zone delle operazioni belliche. Tali interventi si tradussero nella sospensione di molte delle disposizioni di apertura introdotte pochi anni prima, così come tornò l'obbligo di visti e passaporti per quanti uscissero o entrassero dai confini, e fu limitata significativamente anche la concessione della naturalizzazione per i figli di spagnoli nati fuori dal paese⁸⁷.

Si apriva una nuova era nella quale lo Stato avrebbe fatto ricorso a strumenti inediti e diversi, concepiti sulla base di un processo di distruzione e ricostruzione delle frontiere della cittadinanza. La Grande Guerra avrebbe determinato una totale riconfigurazione non solo sul piano geopolitico, ma anche su quello delle rappresentazioni e delle identità, nazionali ed individuali, e del principio della libertà di circolazione nell'ambito di un nuovo scenario di relazioni internazionali.

⁸⁶ A. Fahrmeier, *Citizenship. The rise and fall of a modern concept*, New Haven-London, Yale University Press, 2007, pp. 118-123.

⁸⁷ M. Aglietti, *In nome della neutralità. Storia politico-istituzionale della Spagna durante la prima guerra mondiale*, Roma, Carocci, 2017, pp. 149-160.

EMANUELA MINUTO

INTERNAZIONALISMO, TRANSDAZIONALISMO E PATRIOTTISMO

BIOGRAFIE E NARRAZIONI DI DUE LEADER ANARCHICI (1893-1932)

1. *Premessa.*

Fino al primo immediato dopoguerra l'anarchismo italiano costituì una tradizione politica di sinistra centrale nel panorama nazionale e internazionale. Tuttavia, come noto, sino agli anni Ottanta del Novecento l'anarchismo è stato un terreno di ricerca assai poco frequentato dagli studiosi di storia politica di tutte le tendenze, mentre il prolifico filone marxista di studi sul movimento operaio e le culture subalterne è rimasto sostanzialmente ancorato al giudizio gramsciano con l'esito di una radicata e diffusa marginalizzazione/rimozione/liquidazione di questa tradizione sul piano delle idee, degli immaginari e delle pratiche. Con la crisi delle 'vecchie' scuole storiografiche, la storia delle classi subalterne e delle loro culture politiche ha avuto ben pochi cultori in Italia con il risultato di un sostanziale abbandono di un dibattito o di estese ricerche sui socialismi in generale¹. Questo oblio italiano, rotto da alcune isolate voci, si accompagna però a una recente fioritura di studi europei e americani sui radicalismi che hanno spesso al centro l'anarchismo italiano nelle città e nei paesi di accoglienza dei migranti e degli esiliati. Nell'ambito di circuiti perlopiù anglosassoni, la crescente sensibilità per il *transnational turn* e la *social network analysis* degli studiosi dei movimenti politici ha comportato una inedita attenzione e una rilettura dell'anarchismo italiano che per le sue intime caratteristiche si presta meglio di altre realtà ai nuovi approcci storiografici². L'anarchismo in generale

¹ Per un recente bilancio storiografico sulla storia politica cfr. M. Manfredi, *Percorsi d'indagine sulla storia politica dell'Italia liberale e sulla categoria del lungo Ottocento*, «Ricerche di Storia Politica» (2017), 2, pp. 169-184.

² Si vedano ad esempio *Women, Gender and Transnational Lives: Italian Workers of the World*, edited by D. R. Gabaccia – F. Iacovetta, Toronto, University of Toronto Press, 2002; J. Guglielmo, *Living the Revolution. Italian Women's Resistance and Radicalism in New York City, 1880-1945*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2010; *Anarchism and Syndicalism in the Colonial and Post-colonial World, 1870-1940. The Praxis of National*

infatti presentava i tratti di un movimento privo di istituzionalizzazione e strutturazione, eminentemente connotato da una storia diasporica e da un orizzonte culturale antistatalista, ma non per questo disarticolato. L'universo libertario era sostanzialmente fondato su sistemi di reti sovranazionali in larga parte ricostruibili solo attraverso la metodologia storiografica richiamata e un approccio biografico alla ricerca. Nella cornice evocata, singole figure si presentavano come nodi di network e per tale ragione hanno spesso costituito il punto di partenza di indagini destinate appunto a restituire dimensioni, caratteri e natura di quei sistemi di rete. Il genere biografico applicato agli esiliati politici e agli immigrati è quindi stato frequentato attraverso una prospettiva che ha dato conto di intersezioni e contaminazioni sociali e culturali e, al contempo, del ruolo esercitato dal network degli esiliati nel periodico rilancio del movimento in Italia³.

L'adozione di tali approcci ha senza dubbio prodotto un patrimonio di ricerche fondamentali e innovative. Tuttavia, negli ultimi tempi, proprio alcuni dei principali artefici del rinnovamento delle ricerche sull'anarchismo hanno maturato la convinzione che il *transnational turn* dovesse essere problematizzato attraverso un riposizionamento al centro della riflessione anche di altre dimensioni (il locale, il regionale, lo statale etc.) e una

Liberation, Internationalism, and Social Revolution, edited by S. Hirsch – L. van der Walt, Leiden-Boston, Brill, 2010; M. Bencivenni, *Italian Immigrant Radical Culture. The Idealism of the Sovversivi in the United States, 1890-1940*, New York-London, New York University Press, 2011; D. Turcato, *Making Sense of Anarchism: Errico Malatesta's Experiments with Revolution, 1889-1900*, New York, Palgrave Macmillan, 2012; C. Bantman, *The French Anarchists in London, 1880-1914: Exile and Transnationalism in the First Globalisation*, Liverpool, Liverpool University Press, 2013; P. Di Paola, *The Knights Errant of Anarchy: London and the Italian Anarchist Diaspora (1880-1917)*, Liverpool, Liverpool University Press, 2013; il numero monografico *The whole world is our homeland; Italian Anarchist Networks in Global Context*, «Zapruder World», I (2014); *Reassessing the Transnational Turn. Scales of Analysis in Anarchist and Syndicalist Studies*, edited by C. Bantman – B. Altena, New York, Routledge, 2015; T. Tomchuk, *Transnational Radicals. Italian Anarchists in Canada and the U.S. 1915-1940*, Winnipeg, Manitoba University Press, 2015. In merito ai principali contributi di studiosi italiani dell'anarchismo sensibili a queste impostazioni cfr. E. Acciai, *Esilio e anarchismo: i cavalieri erranti del Mediterraneo*, in *L'anarchismo italiano. Storia e storiografia*, a cura di G. Berti – C. De Maria, Milano, Biblion, 2016, pp. 301-320; P. Di Paola, *Sviluppi e problematiche degli studi sull'esilio anarchico nel mondo anglosassone*, *ibidem*, pp. 321-336; M. Manfredi, *Emozioni, cultura popolare e transnazionalismo. Le origini della cultura anarchica in Italia (1890-1914)*, Firenze, Le Monnier, 2017; E. Minuto, *Pietro Gori's Anarchism: Politics and Spectacle (1895-1900)*, «International Review of Social History», LXII (2017), pp. 425-450.

³ C. Bantman – B. Altena, *Introduction: Problematizing Scales of Analysis in Network-Based Social Movements*, in *Reassessing the Transnational Turn*, pp. 3-10.

maggiore attenzione al discorso politico-culturale di alcune grandi figure in merito ai temi dell'internazionalismo, della nazione e della patria⁴. Le prime indagini sulle opinioni, le immagini e i sentimenti relativi alla nazione e alla patria di alcuni protagonisti e militanti dell'anarchismo hanno in effetti restituito un quadro complesso che mostra spesso l'albergare congiuntamente di inclinazioni cosmopolite, internazionaliste, patriottiche o addirittura nazionaliste e razziste⁵. Come è stato giustamente riaffermato, la Prima Guerra Mondiale impose anche agli anarchici di misurarsi con queste differenti disposizioni personali, generando intime lacerazioni e potenti deflagrazioni all'interno dei movimenti con evidenti pesanti ricadute.

Per quanto concerne l'anarchismo italiano, l'importanza di analisi dedicate ai sentimenti e alle modalità espressive inerenti alla patria e alla nazione degli esponenti più amati o in vista del movimento è tanto più evidente se si tengono presenti alcuni aspetti. Almeno fino alla Prima Guerra Mondiale, il comprovato seguito popolare della tradizione politica anarchica aveva a che fare in misura significativa con la capacità di leader grandi e piccoli di usare strumenti, repertori e registri comunicativi particolarmente vicini alla cultura delle classi subalterne. L'abilità di parlare la 'lingua del popolo' è stata oggetto di alcune recenti ricostruzioni⁶ e tuttavia, pur non mancando alcune significative acquisizioni, restano ancora ampi spazi di indagine nella direzione suggerita dai più recenti studi qui richiamati. Alcune ricerche hanno infatti tratteggiato le esistenze transnazionali di alcuni dei più amati leader, legate ai lunghi status di esiliati, combinando l'attenzione a individuare le contaminazioni e le intersezioni con l'interesse per i contenuti dell'internazionalismo di questi personaggi e per la loro congiunta forte tensione verso l'Italia e le vicende dei connazionali entro e fuori i confini statuali⁷. La messa a fuoco della notevole persistenza in questi leader di un potente interesse per l'Italia e gli italiani è a volte passata

⁴ *Ibidem*, pp. 12-19.

⁵ Si vedano i saggi raccolti nel volume sopra citato, in particolare, C. Bantman, *The dangerous Liaisons of Belle Epoque Anarchists: Internationalism, Transnationalism, and Nationalism in the French Anarchist Movement (1880-1914)*, pp. 174-179; M. Baxmeyer, "Mother Spain, We Love You!": *Nationalism and Racism in Anarchist Literature during the Spanish Civil War (1936-1939)*, pp. 193-209.

⁶ Si vedano in particolare Manfredi, *Emozioni*; Minuto, *Pietro Gori's Anarchism*; sul linguaggio popolare di Gori risultano però ancora fondamentali le riflessioni di M. Antonioli, *Pietro Gori: il cavaliere errante dell'anarchia*, Pisa, BFS, 1996.

⁷ Si vedano R. Ventresca – F. Iacovetta, *Virgilia D'Andrea: The Politics of Protest and the Poetry of Exile*, in *Women, Gender and Transnational Lives*, pp. 299-326; Turcato, *Making Sense of Anarchism: Errico Malatesta*; Manfredi, *Emozioni*, pp. 75-95.

attraverso il rilevamento di forti trasporti sentimentali per la patria rintracciati nelle pieghe della scrittura privata così come nella parola concepita per il pubblico. Qualche analisi delle produzioni e delle modalità discorsive ha mostrato infatti la frequenza di immagini e suggestioni relative alla patria in virtù anche della corposissima poetica dell'esilio coltivata da alcuni grandi attori del movimento italiano⁸. Tuttavia, come accennato, mancano in molti casi significativi tasselli e restano aperti fondamentali interrogativi connessi a questa frequenza. Si pongono infatti questioni tanto intuibili quanto complesse quali ad esempio l'identificazione delle ascendenze e delle persistenze nell'anarchismo di altre tradizioni politico-culturali nazionali o i possibili riflessi dei messaggi veicolati soprattutto nelle fasi di maggiore lacerazione sistemica.

Alla luce di queste considerazioni, intendo proporre alcuni spunti di riflessione sull'internazionalismo e il patriottismo di due leader italiani dal vissuto materiale e spirituale inestricabilmente intrecciato: Pietro Gori e Luigi Fabbri. Si tratta di figure che vissero lo status di esiliati in forma decisamente attiva nelle comunità di arrivo e che furono protagoniste dei cicli di crisi e di lotta nazionali, extranazionali e internazionali verificatisi a partire dalla fine dell'Ottocento.

2. *Parolai.*

La scelta di focalizzare l'attenzione su Pietro Gori e Luigi Fabbri deriva in primo luogo dall'indiscussa abilità propagandista di entrambi nell'età dell'oro dell'anarchismo (1889-1914) e dalle notevoli seppur assai diverse doti organizzative. In questo senso, mi sembra opportuno ricordare che per il Gramsci dei *Quaderni* Gori, che era morto nel 1911, continuava a rappresentare negli ambienti popolari un retaggio pesantissimo da estirpare. Le aspre note formulate nei *Quaderni* in merito all'anarchico e alla diffusione popolare di un gusto goriano erano sostanzialmente una riformulazione di quanto scritto nell'«Ordine Nuovo» tra il 1919 e il 1920. Durante il biennio

⁸ M. Rago, *Cartographie d'une anarchiste: Luce Fabbri et l'expérience de l'exil*, «DEP», II (2005), pp. 55-64; Ventresca – Iacovetta, *Virgilia D'Andrea*; F. Iacovetta – L. Stradiotti, *Betrayal, Vengeance, and the Anarchist Ideal: Virgilia D'Andrea's Radical Antifascism in (American) Exile, 1928-1933*, «Journal of Women's History», XXV (Spring 2013), 1, pp. 85-110; Manfredi, *Emozioni*; E. Minuto, *La famiglia Fabbri e gli anni dell'esilio (1927-1935)*, in *Biografie, percorsi e networks nell'età contemporanea. Un approccio transnazionale tra ricerca, didattica e Public History*, a cura di E. Betti – C. De Maria, Roma, BraDypUS, 2018, pp. 95-104.

rosso, come noto, gli «ideologi dell'anarchismo»⁹ costituirono per Gramsci e il periodico un bersaglio quasi settimanale all'interno di una battaglia leninista tendente a recuperare al comunismo *in primis* gli operai anarchici, separandoli definitivamente dai loro 'capi'. La convinzione di una diffusa adesione all'ideale anarchico alimentava attacchi impietosi a personaggi come Gori, Malatesta, Luigi Molinari e Fabbri. Per tutti valevano le accuse di fanciullaggine, «fraseologia ampollosa», «frenesia parolaia», «entusiasmo romantico» o ancora «sfrenatezza fraseologica»¹⁰ costruita intorno non a una dottrina, ma a un repertorio di «aforismi», «sentenze generali», «affermazioni perentorie»¹¹. Nella prospettiva gramsciana anche successiva, dalla battaglia al primitivismo culturale e linguistico dei 'capi' demagoghi anarchici, opposti come tipi ai veri rivoluzionari, passava il contrasto al sovversivismo antistatalista popolare che si combinava con un internazionalismo assimilato a «un vago "cosmopolitismo"» di matrice medievale e cattolica¹². A fronte dell'inappellabile giudizio gramsciano e redazionale sul sovversivismo/libertarismo, nelle pagine di «Ordine Nuovo», Angelo Tasca si misurò con l'anarchismo, conferendogli un minimo di dignità di dottrina, nel momento stesso in cui lo liquidava sul piano teorico, e attribuendogli un «compito prezioso, essenziale»¹³. Per Tasca l'anarchismo era fondamentale come disposizione morale e mentale affinché le future realizzazioni comuniste fossero quotidianamente soggette a un esercizio critico. Nello scrivere queste considerazioni aveva in mente un tipo di anarchico ben preciso, ossia Luigi Fabbri, più volte citato, a cui rimase legato da un vincolo di amicizia fino agli anni Trenta¹⁴. Di lì a poco però lo stesso Tasca, come noto, finì confinato da Gramsci nel ruolo di rappresentante della vecchia «paccottiglia del pensiero operaio»¹⁵, di cui Gori era stato per lui uno dei massimi esponenti.

⁹ Si rinvia per l'espressione e per la separazione tra ideologi e operai a uno dei più famosi interventi di Gramsci ospitati nel periodico: *Discorso agli anarchici*, «Ordine Nuovo», 3-10 aprile 1920. In merito ai giudizi ospitati nei *Quaderni* cfr. *Quaderni del carcere*, vol. II, Quaderno 6-11 (1930-1933), a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 2001, pp. 777-778.

¹⁰ *Lo Stato e il socialismo*, «Ordine Nuovo», 26 giugno-5 luglio 1919.

¹¹ *Socialisti e anarchici*, *ibidem*, 20-27 settembre 1919.

¹² Gramsci, *Quaderni del carcere*, vol. I, Quaderni 1-5 (1929-1932), p. 325.

¹³ *La battaglia delle idee. Socialismo e anarchia*, «Ordine Nuovo», 29 novembre 1919.

¹⁴ *Ibidem*. Per l'amicizia tra Fabbri e Tasca cfr. L. Fabbri, *Epistolario ai corrispondenti italiani ed esteri (1900-1935)*, a cura di R. Giulianelli, Pisa, BFS, 2005, pp. 278-279, 374; L. Fabbri, *Luigi Fabbri. Storia d'un uomo libero*, Pisa, BFS, 1996, p. 162.

¹⁵ A. Gramsci, *Il programma dell'Ordine Nuovo*, «Ordine Nuovo», 14 agosto 1920.

3. *Pietro Gori.*

Nato nel 1865, Gori iniziò la sua parabola di propagandista politico nel 1889 e fino alla morte, avvenuta nel 1911, fu il più amato dei leader anarchici. Nell'arco della sua militanza ventennale, trascorse tra il 1894 e il 1902 più di sei anni all'estero come espatriato politico¹⁶. Fu durante la stagione dell'esilio ottocentesco e del breve rientro alla vigilia del 1898 che maturò una straordinaria fertilità propagandista che non si ripeté negli anni giolittiani. Risale a questa fase e, in qualche occasione, a quella immediatamente precedente (1892-1893) il concepimento di un vasto repertorio di propaganda che comprendeva poesie, drammi, canzoni, conferenze, orazioni funebri e difese penali divenuti poi patrimonio diffuso e sedimentato nei decenni successivi¹⁷. L'eclettica e intensa produttività si concretizzò dunque nel lungo ciclo di proteste, rivolte e repressione in Italia, che si verificarono contemporaneamente in diversi paesi europei, in primis in Francia, durante il quale maturò nel contesto del network internazionale londinese una nuova strategia per il movimento anarchico. A Londra infatti leader francesi e italiani, tra cui Malatesta, elaborarono nuovi indirizzi nazionali e internazionali basati sull'idea di un'organizzazione interna e di un forte coinvolgimento nel movimento operaio. L'«andare al popolo» monopolizzò l'agenda politica malatestiana del periodo secondo direttrici fondate sull'inclusività e la flessibilità¹⁸. All'indirizzo e alle strategie di realizzazione di esso partecipò anche Gori per il quale l'«andare al popolo» significava in primo luogo elaborare una comunicazione in grado di connettersi con esso. La finalità fu perseguita attraverso l'articolazione di un potente stile emozionale in termini

¹⁶ Le più accurate note biografiche relative al personaggio si trovano in M. Antonioli – F. Bertolucci, *Pietro Gori. Una vita per l'ideale*, in *Pietro Gori. La miseria e i delitti*, a cura di M. Antonioli – F. Bertolucci, Pisa, BFS, 2011. Per quanto concerne il mito popolare di Gori cfr. Antonioli, *Pietro Gori: il cavaliere errante dell'anarchia*, pp. 15-62; M. Antonioli, *Pietro Gori. La nascita del mito*, in *Nostra patria è il mondo intero. Pietro Gori nel movimento operaio e libertario italiano e internazionale*, a cura di M. Antonioli – F. Bertolucci – R. Giulianelli, Pisa, BFS, 2012, pp. 19-33; M. Manfredi, *Una cultura politica fortemente emotiva. L'anarchismo italiano agli inizi del Novecento*, in *Politica ed emozioni nella storia d'Italia dal 1848 a oggi*, a cura di P. Morris – F. Ricatti – M. Seymour, Roma, Viella, 2011, pp. 91-111; M. Manfredi, *Italian Anarchism and Popular Culture: History of a Close Relationship*, in *Protest, Popular Culture and Tradition in Modern and Contemporary Western Europe*, edited by I. Favretto – X. Itçaina, London, Palgrave Macmillan, 2017, pp. 103-123; Manfredi, *Emozioni*, pp. 9-26.

¹⁷ Minuto, *Pietro Gori's Anarchism*, pp. 431-425.

¹⁸ Turcato, *Making Sense of Anarchism*, pp. 61-65, 136-141, 148, 166-167.

di strumenti e messaggi comunicativi, stile che, come noto, caratterizza fortemente la moderna politica di massa¹⁹.

Se si concentra l'attenzione sulle canzoni e le poesie goriane, generi di enorme successo popolare anche per la persistente forza della cultura orale, è possibile rilevare che quasi tutte si presentano come un combinato elementare in termini di lingua e di immaginari di cosmopolitismo, internazionalismo proletario e amor di patria. I versi di canti quali *L'Inno dei Socialisti Anarchici*, *l'Inno dei lavoratori*, *l'Inno dei lavoratori siciliani*, gli *Stornelli dall'esilio* o l'ancor famosissima *addio Lugano*²⁰ offrono una struttura assai semplice costruita su due momenti temporali contrapposti e poche 'figure profonde', per usare una categoria assai fortunata nella storia culturale. Gori tratteggiava il passato e il presente secondo schemi che ne riducevano l'essenza alla quasi esclusiva dimensione di soprusi compiuti da parassiti/oziosi/sfruttatori a danno di oppressi/sfruttati/proletari. Questa dimensione vessatoria è costantemente scandita nei canti dal tradimento, che costituisce una delle figure più abusate nelle retoriche del Risorgimento italiano così come nelle narrazioni nazional-patriottiche europee²¹. I canti, che spesso riprendevano proprio arie della tradizione risorgimentale, sono infarciti di riferimenti alla patria sognata e invece tradita da governanti e borghesia, alla patria che scaccia e dimentica, alla patria sfregiata («d'illustri ladri ostello di tresche reo bordello»)²². Al contempo, in queste composizioni è rimontata non di rado un'altra chiave nazional-patriottica di grande potenza inscindibilmente connessa con il tradimento: la violazione dell'onore delle donne. Se le donne dei patrioti rivestivano nel discorso risorgimentale e in quello nazional-patriottico europeo un ruolo centrale e l'attentato alla loro purezza da parte dello straniero costituiva un delitto in grado di accendere le ribellioni nazionali²³, nei canti goriani l'affronto più

¹⁹ Minuto, *Pietro Gori's Anarchism*, pp. 435-450.

²⁰ Questi canti sono raccolti in S. Catanuto – F. Schirone, *il canto Anarchico in Italia nell'Ottocento e nel Novecento*, Milano, Zero in Condotta, 2001, pp. 78, 80, 90, 111-113.

²¹ Sulla centralità del tradimento nel discorso risorgimentale si rinvia al classico A. M. Banti, *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita*, Torino, Einaudi, 2000, pp. 93-108. In merito allo stesso tema all'interno delle retoriche nazional-patriottiche europee cfr. A. M. Banti, *L'onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra*, Torino, Einaudi, 2005.

²² P. Gori, *Il canto dei coatti*, in Catanuto – Schirone, *il canto Anarchico*, p. 120.

²³ Banti, *La nazione del Risorgimento*, pp. 83-102; Id., *L'onore della nazione*, pp. 241-270.

alto – lo stupro di sorelle e madri – è quello consumato dai signori nei confronti delle proletarie magari in assenza degli uomini emigrati²⁴. La morfologia del tradizionale discorso nazional-patriottico ad alto tasso emotivo veniva così recuperata e risignificata. I tasti emozionali goriani immediatamente riconoscibili sono quelli della profonda ingiustizia, del rimpianto, ma anche della nostalgia che potevano toccare le corde sentimentali non tanto e non solo degli esiliati quanto quelle di migliaia di migranti italiani e non e delle loro famiglie²⁵. Le immagini richiamate convivevano con inviti alla rivolta contro gli oltraggi e i tradimenti e proclami per un futuro fondato, come recitava il ritornello dell'*Inno dei lavoratori*, sull'«uguaglianza», «la umana fratellanza» e «la santa libertà»²⁶. Più in generale, i testi evocano un cosmopolitismo spesso condensato nella famosa formula «Nostra patria è il mondo intero» o nel verso «Abbasso le frontiere» o ancora «nell'umana fratellanza» – retaggio della Prima Internazionale²⁷ – e un internazionalismo declinato nelle forme di una fratellanza degli oppressi/sfruttati/lavoratori di tutto il mondo.

Le poesie non si discostano da questo tipo di architettura così come i drammi teatrali, dove semmai sono enfatizzati e più diffusamente articolati i messaggi dei canti. Il dramma *Senza Patria: bozzetto sociale in un atto*²⁸ metteva in scena il calvario di Giorgio, un vecchio contadino ex volontario garibaldino nel Risorgimento che dopo il tradimento dei valori perpetrato dalla patria per la quale aveva combattuto decide, grazie all'influenza di un figlio emigrato, di passare all'anarchismo e di recarsi insieme alla famiglia negli Stati Uniti. A dominare il primo atto del bozzetto sono i dialoghi intercorsi tra la figlia Anita e il fidanzato, di cui vale la pena richiamare almeno un passaggio. Anita desidera che il fidanzato Arturo parta con loro e Gori lasciava dire ai suoi protagonisti:

²⁴ Nell'*Inno dei Lavoratori* (1892), per esempio, Gori elabora la seguente strofa: «Noi valicammo gl'immensi oceani, sfidando l'ira di mille tempeste, e a voi recando dai lidi lontani gingilli e stoffe di gemme conteste. E intanto voi con minacce e promesse figlie e sorelle ci avete stuprato, e noi, codardi, con schiene dimesse dovizie offrimmo a chi 'l pane ci ha rubato. Su le fronti e in alto i cuori, e inneggiamo a l'uguaglianza, a la umana fratellanza, e a la santa libertà», in Catanuto – Schirone, *il canto Anarchico*, p. 80.

²⁵ Per alcuni accenni su questo aspetto identificativo cfr. I. Felici, *Anarchists as Emigrants*, in *Reassessing the Transnational Turn*, pp. 90-91.

²⁶ Catanuto – Schirone, *il canto Anarchico*, p. 80.

²⁷ Felici, *Anarchists as Emigrants*, pp. 90-91.

²⁸ P. Gori, *Senza Patria. Scene sociali dal vero in due atti ed un intermezzo in versi martelliani*, in Id., *Opere*, vol. VII, *Bozzetti Sociali*, con prefazione di L. Marengo, Spezia, Cromo-Tipo "La Sociale", 1911, pp. 165-212.

Anita – E allora... perché non parti con noi?...

Arturo (*attonito*) – Che dici mai! ...partire... io!... Ma come?

Anita (*ridendo del suo imbarazzo*) – Non ci avevi pensato a questo rimedio? (...)

Arturo (*pensieroso*) – Ma... non posso... Sai bene che devo andare soldato...

Anita (*con amarezza*) – Soldato... che me n'importa? E che deve importarne... a te?...

Arturo – Ma c'è la legge... il mio dovere... (*confuso*) che so io...

Anita (*con vivacità*) – Ah la legge!... Ma scusa, se tu ci muori di fame in questo tuo paese, ti dà forse da mangiare la legge?

Arturo – No; è vero... Ma la patria non è come la nostra madre?...

Anita – Una buona madre deve non solo partorire dei figli, ma allevarli amorosamente...

Arturo – Invece la patria ha i suoi beniamini: i ricchi...

Anita – E i suoi maltrattati: i poveri...

Arturo – Non ci avevo pensato...

Anita – A proposito di sogni: tu mi parlavi del tuo (...). Ma tu vedi, anche il babbo, da giovine ha sognato, come te. Si è battuto per la patria (...). E ora che è vecchio non gli resta che questa casupola²⁹.

Veniva avanzata così la più classica delle rappresentazioni nazionali-patriottiche della patria, ossia la grande madre che, in questo caso, abiurava alla sua missione, consumando il più grave dei tradimenti: l'abbandono dei figli. È però con il padre Giorgio che prendono forma nel secondo atto lo strazio e la disperazione per la patria sognata con Garibaldi e per l'inganno. Con lo struggimento dell'innamorato, Giorgio, rimasto solo, prende in mano il fazzoletto tricolore annodatogli dalla moglie alla partenza come volontario a Milazzo, ma poi lo getta in un angolo; quindi raccoglie dalla cassa la camicia garibaldina e dice:

E questa è... (*bacia la camicia rossa*) tutto quanto mi rimane del passato... Povera compagna dei miei giorni migliori... i giorni della febbre... della speranza!... Vieni con me... laggiù!... Sarai la consolatrice del mio esilio; l'ultimo ricordo della patria lontana...perduta!... (*si china, per mettere la camicia nel sacchetto – ma poi s'alza di scatto, si dibatte, come sotto lo schianto d'un dolore infinito*). No rimani tra i cenci logori e inutili... (*fa come per gettare la camicia rossa, mai poi la comprime sul cuore singhiozzando, e gettandosi sfinito sopra una sedia*). Io no ho più una patria... (*resta immobile, con le braccia conserte, e il capo chino*)³⁰.

Il garibaldino democratico veniva così ingabbiato in un tormento amoroso senza fine e solo ai figli era riconosciuta la possibilità della liberazione

²⁹ *Ibidem*, pp. 182-183.

³⁰ *Ibidem*, p. 198.

anche da quel dolore attraverso la presa di coscienza che «il lavoratore, per vincere tutti i suoi nemici, deve sentirsi prima di tutto cittadino della terra intiera e fratello d'ogni oppresso»³¹. Nonostante questi messaggi, cosmopolitismo e internazionalismo non paiono concepiti per sradicare e soppiantare l'amor di patria almeno quella garibaldina. Il bozzetto riservava appunto un posto di elezione a Giorgio e ai sentimenti ricordati e a essere condannato senza appello è lo Stato oppressore e non la patria. Pur non mancando alcune ambiguità nei testi goriani, come nel caso del discorso pronunciato nel 1898 per l'inaugurazione del monumento alle Cinque giornate di Milano³², la patria del libertario non è connotata; i riferimenti a Garibaldi o a Pisacane non si accompagnano a delineazioni in grado di sostanziare il termine. La patria prende di volta in volta i contorni di un sogno garibaldino indefinito o delle gesta di Pisacane, ma appena accennate, ovvero del luogo natio. In questo senso, non sono rintracciabili le connotazioni biopolitiche di cui è intriso spesso il discorso risorgimentale; Gori attingeva, come visto, ad alcuni canoni fondamentali, ma nelle strutture narrative alla patria non attribuiva il profilo della comunità parentale declinata in senso biopolitico. Piuttosto, ma evidentemente senza possibilità di appellarsi alle retoriche di sangue, lingua o altro, l'unica comunità parentale da lui proiettata era la grande famiglia umana dei lavoratori. Le assonanze morfologiche con i racconti nazional-patriottici ritornano però quando si affaccia il nodo della liberazione degli oppressi. Anche in questo caso Gori risignificava un grande canone, ossia quello della rigenerazione/resurrezione, che in ogni caso, vale la pena ricordarlo, dal post '89 non era certo solo appannaggio dei nazionalismi. Il *topos* della rigenerazione attraverso processi di riscatto tanto vaghi quanto affondanti in un messianismo biblico e cristiano comparivano costantemente all'interno di trame goriane, dove gli anarchici prendevano le sembianze dei nuovi redentori dell'umanità. In questo senso Gori tendeva spesso a riprodurre un immaginario basato su una triade di perseguitati 'scacciati' – i cristiani, i democratici del Risorgimento e gli esuli anarchici, che faceva coincidere con gli emigrati in generale –, la cui salvezza era rimessa appunto ai novelli Cristi-Garibaldi come lui³³.

Questo corredo simbolico-evocativo era quanto mai vicino alla sensibilità popolare non certo esclusivamente italiana. Nel contesto di fine Ottocento, i ceti subalterni, ma non solo, erano ancora fortemente perme-

³¹ *Ibidem*, p. 166. In merito a *Senza Patria* si veda anche Manfredi, *Emozioni*, p. 77.

³² Cfr. E. Minuto, *Una battaglia per la libertà. Pietro Gori e il domicilio coatto (1897-1898)*, in *Nostra patria è il mondo intero*, pp. 170-171.

³³ Minuto, *Pietro Gori's Anarchism*, pp. 440-444.

ati da una religiosità evangelica elementare e in Europa così come negli Stati Uniti e in America del Sud il processo di alfabetizzazione alla politica e ai partiti da parte dei socialismi avveniva comunemente attraverso un ampio ventaglio di simboli, immagini e riti che recuperavano e riplasmavano il patrimonio cristiano³⁴. Al contempo, come noto, il Garibaldi/Cristo redentore era uno dei pochi eroi popolari italiani, ma un bene tutt'altro che unicamente nazionale³⁵. In questo senso, dunque, la mescolanza di motivi e stili propri della penisola così come di molte altre realtà al di fuori del contesto italiano potevano rendere particolarmente attraente il messaggio goriano. La diffusa socializzazione a questo linguaggio lo rendevano infatti un potente strumento comunicativo di penetrazione e di incontro con l'universo popolare e non a caso molti testi goriani furono tradotti in altre lingue, in particolare in spagnolo.

Come accennato, larga parte di questa produzione venne concepita o sistematizzata negli anni dell'esilio. I *Canti anarchici rivoluzionari*, per esempio, vennero raccolti in opuscolo nel 1898 a Patterson (USA) a cavallo tra l'espatrio di Gori negli Stati Uniti (1895-1896) e quello in Argentina (1898-1902). Negli Stati Uniti, il leader anarchico aveva soggiornato per più di un anno, cogliendo tutte le opportunità intraviste al suo arrivo. Girando l'intero paese, l'anarchico aveva tenuto circa trecento conferenze a volte suggellate dalla messa in scena dei drammi e da forme di intrattenimento musicale e poetico. Insieme a *Primo Maggio*, inedito in Italia e pubblicato per la prima volta a Barre nel 1896, Gori allestì durante il tour la rappresentazione dei bozzetti teatrali *Proximus tuus* e *Senza patria*³⁶.

Tutte queste pièce furono successivamente messe in scena anche in Argentina dove tra l'altro prese subito corpo in opuscolo la trascrizione-rielaborazione del *Processo Malatesta e compagni innanzi al Tribunale penale di Ancona*, un vero e proprio best-seller carico di proiezioni del tipo ricordato per i canti e i drammi. Rappresentato per la prima volta in Argentina nel 1899, *Senza patria* ebbe molte repliche in italiano nei teatri locali dei lavoratori e nel 1911 comparve la prima traduzione in castigliano. Al contempo,

³⁴ Per quanto concerne l'Europa, a titolo esemplificativo si vedano i recenti saggi ospitati nel volume *Political Religion beyond Totalitarianism. The Sacralization of Politics in the Age of Democracy*, edited by J. Augusteijn – P. Dassen – M. Janse, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013.

³⁵ Si rinvia all'ormai classico studio L. Ryall, *Garibaldi. L'invenzione di un eroe*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

³⁶ *Giro di propaganda di P. Gori*, «La Questione Sociale», 15 marzo 1896 e *ibidem*, 31 marzo 1896.

fino al primo conflitto mondiale, *Primo Maggio*, tradotto in Spagna nel 1897, e il bozzetto poetico in un atto *Ideale* furono allestiti numerosissime volte a San Paolo in Brasile e a Buenos Aires³⁷. L'attività artistica al servizio della politica di Gori arrivò a suscitare in Argentina forme di emulazione assai interessanti come nel caso di Alberto Ghirardo, che divenne il più conosciuto degli scrittori libertari argentini³⁸.

La permanenza negli Stati Uniti e quella successiva in Argentina presentano caratteristiche diverse a partire in primo luogo dalla durata del soggiorno che incise ovviamente sulla curvatura delle attività e degli impegni. Pur non potendo qui approfondire le peculiarità e i differenti contesti d'azione del libertario, vale la pena accennare al pellegrinaggio statunitense. Come è stato ricostruito, la presenza negli Stati Uniti fu connotata da un febbrile girovagare tra le città senza una reale opportunità di lavorare in campi che non fossero la propaganda orale e con lo sguardo principalmente rivolto verso gli accadimenti della penisola e gli italiani. Giunto oltre oceano, aveva scritto di aver trovato «un paese, dove l'elemento italiano è numerosissimo, e dove si può fare ancora un'attiva ed utile propaganda»³⁹. In effetti visitò e si intrattenne soprattutto con i connazionali; tuttavia non furono pochi gli incontri con categorie di lavoratori emigrati da differenti paesi durante i quali il libertario pronunciò conferenze in varie lingue. Il tour nei centri minerari della Pennsylvania, brulicanti di operai italiani, francesi e belgi, furono caratterizzati dall'impiego dell'italiano e del francese⁴⁰. A Chicago invece, dove si trattenne due settimane, grazie alla collaborazione con compagni francesi, tedeschi e americani, fece fronte a una fittissima agenda propagandista diretta a italiani, francesi e spagnoli⁴¹. Si potrebbero fare altri esempi in questo senso e tuttavia, per quanto sommari, questi riferimenti testimoniano sul piano della prassi la parabola transnazionale e la vocazione internazionalista di Gori su cui si sono soffermati alcuni studiosi⁴². Se si presta fede alle testimonianze, inoltre, la tensione internazionalista del libertario fu coronata da uno straordinario successo presso il pubblico di diverse

³⁷ P. Di Paola, *The Game of the Goose. Italian Anarchism: Transnational, National, or Local Perspective?*, in *Reassessing the Transnational Turn*, p. 128. Per l'uscita in Spagna in idioma locale cfr. P. Gori, *Primer de mayo: boceto dramático en un acto: con prólogo é himno coral*, traduzione de J. Prat y versificación de G. de la Fuente, La Coruña, El Progreso, 1897.

³⁸ J. Suriano, *Anarquistas. Cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910*, Buenos Aires, Manantial, 2001, pp. 131-133.

³⁹ Pietro Gori, *La miseria e i delitti*, p. 66.

⁴⁰ *Giro di propaganda di Pietro Gori*, «La Questione Sociale», 30 giugno 1896.

⁴¹ *Il giro di conferenze di Pietro Gori*, *ibidem*, 15 gennaio 1896.

⁴² Tomchuk, *Transnational Radicals*, pp. 78, 95-97, 102; Manfredi, *Emozioni*, pp. 75-95.

nazionalità, che evidentemente era in grado di identificarsi o di riconoscersi nelle parole di Gori, e dall'avvio, sull'onda dell'entusiasmo suscitato dalla sua oratoria, di forme organizzative includenti lavoratori di origini differenti⁴³. Del diretto impegno di Gori in quest'ultimo ambito però poco o nulla rimase nella memoria coeva e successiva nonostante alcune testimonianze tentassero di sottrarlo al solo *status* di formidabile oratore⁴⁴. Agì per esempio in questa direzione Luigi Fabbri che pure non nascose negli anni alcune perplessità sul linguaggio emozionale tanto praticato dall'amico⁴⁵.

4. *Luigi Fabbri.*

La militanza novecentesca di Gori fu fortemente intrecciata con quella di Luigi Fabbri. Più giovane di dodici anni, Fabbri condivise con l'anarchico toscano importanti esperienze editoriali e organizzative. Pur essendo stato uomo di spicco del movimento prima del conflitto, la popolarità di Fabbri in Italia raggiunse l'apice tra il 1918 e il 1921 dopo aver pazientemente lavorato gli anni prima per la ricostituzione del movimento e, quando possibile, per dare voce all'opposizione alla guerra. Nella stagione del biennio rosso, svolse un'attività febbrile, lavorando all'unità delle forze rivoluzionarie. Moltiplicò gli impegni in riunioni, comizi, conferenze e articoli, mantenendosi fedele a uno stile comunicativo quasi opposto a quello di Gori, a cui riconosceva però la straordinaria capacità di entrare in sintonia con le classi subalterne. Distante da forme di propaganda sentimentali tipiche della politica di massa, ma consapevole della loro potenza, sul piano comunicativo si misurò soprattutto con il problema della violenza di linguaggio che distingueva nettamente dalle modalità comunicative alla Gori. In questo senso, in una prospettiva di medio termine, appare interessante osservare che quella di Fabbri fu, tra il 1906 e il 1907, una delle principali voci critiche del novatorismo dell'anarco-individualista Massimo Rocca, futuro sostenitore della guerra tripolina, leader dell'interventismo rivoluzionario e poi uomo di punta dello squadristico del Centro-nord⁴⁶. Nel momento stesso in cui si affacciò sulla scena nazionale la miscela di vitalismo, superomismo, ribellismo e culto della violenza, che andava sotto l'etichetta di novatorismo, Fabbri inaugurò un lungo discorso contro il linguaggio violento e le retori-

⁴³ Si vedano ad esempio i resoconti sopra citati del 15 gennaio e del 30 giugno 1896.

⁴⁴ Manfredi, *Emozioni*, pp. 26-30.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 38.

⁴⁶ F. Giulietti, *Storia degli anarchici italiani in età giolittiana*, Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 104-118.

che della violenza che conobbe sicuramente uno dei suoi momenti più alti negli anni del primo conflitto, quando le vicende interne al paese e la guerra indussero l'anarchico a compiere un'intensa riflessione sui nazionalismi.

Grande interprete di registri discorsivi sobri, l'eloquio e la prosa di Fabbri divennero però ancor più asciutti e razionali dal primo anno di guerra per il dichiarato proposito di contrastare quelle strategie comunicative emotive che dominavano l'Italia e l'Europa. Nel 1915 Fabbri confezionò un diario che accoglieva considerazioni contro la guerra destinate alla rivista «Volontà», rimasta invece a lungo chiusa dal maggio radioso, considerazioni che sviluppavano quanto già scritto nel periodico nei mesi della neutralità⁴⁷. Uno dei principali bersagli degli appunti diaristici redatti tra maggio e settembre 1915 fu il sovversivismo interventista e le sue violente campagne sulla guerra come anticamera della rivoluzione, campagne fondate su «una retorica somigliante a fuochi d'artificio, vuota quasi sempre d'ogni ragionamento, che (...) conta più d'impressionare che di convincere, di sbalordire più che di persuadere, di generare confusione invece che di chiarire le idee»⁴⁸. Questi «rivoltosi da operette»⁴⁹ fornivano in Italia un sostegno formidabile alle più generali retoriche di guerra che costituiscono un tema decisivo dello scritto e non certo solo in relazione all'Italia. La propaganda di guerra europea rappresenta infatti uno degli argomenti maggiormente affrontati da Fabbri e il linguaggio della patria è sezionato e 'denudato' sia in relazione ai paesi dell'Intesa sia in rapporto alla Germania e all'Austria. La guerra altro non era per Fabbri che una competizione tra imperialismi ciascuno dei quali si era dotato di potenti immagini e apparati discorsivi da lui ripercorsi con un'attenzione tutta particolare per la Germania. Molte note si diffondevano sulla tragedia rappresentata dall'«odio ed il rancore di mezzo mondo» contro «tutto il popolo germanico»⁵⁰ e sul banco degli imputati poneva la bestiale «aberrazione patriottica»⁵¹ di belgi, francesi, italiani e inglesi così come però le parole dei socialdemocratici tedeschi «sul pericolo

⁴⁷ L. Fabbri, *La prima estate di guerra. Diario di un anarchico (1 maggio-20 settembre 1915)*, a cura di M. Ortalli, Pisa, BFS, 2015, p. 12. In merito alle posizioni di Fabbri nei confronti degli anarchici interventisti cfr. M. Antonioli, *Gli anarchici italiani e la prima guerra mondiale. Lettere di Luigi Fabbri e di Cesare Agostinelli a Nella Giacomelli (1914-1915)*, «Rivista storica dell'anarchismo», I (1994), 1, pp. 7-34; A. Luparini, *Luigi Fabbri e la guerra mondiale (1914-1918)*, in *Da Fabriano a Montevideo. Luigi Fabbri: vita e idee di un intellettuale anarchico e antifascista*, a cura di M. Antonioli – R. Giulianelli, Pisa, BFS, 2006, pp. 102-110.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 27.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 43.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 74.

⁵¹ *Ibidem*, p. 75.

russo» e «la patria invasa»⁵², cogliendo aspetti tutt'altro che irrilevanti nella storia successiva del paese.

Al di là della particolare attenzione per la Germania, lo smascheramento di «quella passione brutale» rappresentata dal patriottismo, che legittimava «i più nefasti delitti»⁵³, si combinava in tutto il testo con gli interrogativi sul post-guerra. «Al disastro morale e materiale della guerra», scriveva ad esempio, «succederà il disastro economico, una caduta precipitosa di cui sono incalcolabili ed imprevedibili gli effetti. Chissà! Forse essi saranno più terribili della guerra stessa. Saprà allora il popolo pigliarsi la sua rivincita?»⁵⁴.

Le lucide previsioni sui rischi del post-guerra così come le denunce relative alle retoriche nazionaliste furono rinverdate da Fabbri in un contro-manifesto uscito senza firma nell'aprile 1916 in risposta al famoso *Manifeste des Seize*, sottoscritto da una quindicina di leader anarchici europei in favore dell'Intesa. *La guerra europea e gli anarchici*, pubblicato clandestinamente sotto forma di opuscolo di trentadue pagine, costituiva una versione ridotta del diario e riuscì a giocare una funzione di coagulo tra gli anarchici fedeli alla linea di Fabbri e Malatesta comunque sempre più indeboliti⁵⁵. L'anno dopo, la «rivincita» del popolo, di cui aveva scritto in forma interrogativa nel diario, gli apparve materializzarsi con il moto rivoluzionario russo scoppiato in marzo e, tuttavia, quello che lui e tanti altri vissero «come una delle più grandi felicità»⁵⁶ della loro vita si tradusse progressivamente in delusione e opposizione. Il disincanto non tardò a emergere e a farsi critica acuta al termine del conflitto mondiale e ancor più in forma sistematica in un volume del 1921 dal titolo *Dittatura e rivoluzione* che con rara lucidità affrontava, tra l'altro, in presa diretta quanto prospettato dal 1915 sulla situazione «catastrofica»⁵⁷ e non rivoluzionaria del post-conflitto. *Dittatura e rivoluzione* rivelava una notevole e inconsueta conoscenza delle vicende russe e rispecchiava in effetti la piena consapevolezza dell'imminente sconfitta

⁵² *Ibidem*, p. 74.

⁵³ *Ibidem*, p. 103.

⁵⁴ *Ibidem*, p. 67.

⁵⁵ Fabbri, *Luigi Fabbri*, pp. 112-113; Luparini, *Luigi Fabbri e la guerra mondiale*; A. Luparini, *Il movimento anarchico italiano di fronte alla guerra, in L'Italia nella Grande Guerra. Nuove ricerche e bilanci storiografici*, a cura di C. De Maria, Roma, BraDypUS, 2017, pp. 37-38.

⁵⁶ L. Fabbri, *Dittatura e rivoluzione*, Ancona, Libreria editrice internazionale G. Bitelli, 1921, p. 12. In merito a questo volume e in generale alla posizione di Fabbri in relazione agli eventi russi cfr. S. Fedele, *L. Fabbri e la rivoluzione russa (1917-1920)*, in *Da Fabriano a Montevideo*, pp. 125-135.

⁵⁷ Fabbri, *Dittatura e rivoluzione*, p. 44.

nazionale ed europea della rivoluzione tanto che la passione militante non alterava una visione singolarmente nitida riconducibile anche alla ricchezza del network informativo. Fabbri beneficiò di fonti preziose provenienti dalla fitta rete di corrispondenze e contatti con amici e compagni dell'anarchismo internazionale disseminati tra Parigi, Berlino e la Russia. Il volume riscosse immediatamente un notevole successo e venne subito tradotto in spagnolo⁵⁸.

La scrittura di *Dittatura e rivoluzione* fu uno sforzo faticoso maturato in «un periodo di lavoro vertiginoso»⁵⁹, per usare le parole della figlia, contraddistinto da comizi, impegni organizzativi, convegni pressoché quotidiani, redazioni di articoli, una curatela assai significativa e la scrittura di un libro dal titolo di rara fortuna. Nel 1921, infatti, insieme a *Dittatura e rivoluzione* Fabbri diede alle stampe una nuova edizione della *Filosofia della rivoluzione* del socialista risorgimentale Giuseppe Ferrari e lavorò al libro *La controrivoluzione preventiva* commissionato da Rodolfo Mondolfo e uscito l'anno dopo⁶⁰. La curatela della *Filosofia della rivoluzione* e il volume sollecitato da Mondolfo erano concepiti nella fase di intima convinzione di essere giunti alla sconfitta finale delle speranze rivoluzionarie e alla vittoria dei fascismi. *La controrivoluzione preventiva* si apriva con lo svolgimento di quanto previsto e temuto dal 1914: «il fascismo», annotava Fabbri, «è il prodotto più naturale e legittimo della guerra; dirò anzi che è la prosecuzione in ogni paese della guerra mondiale, cominciata nel luglio 1914 e non ancora finita, malgrado tutti i trattati di pace parziali o generali»⁶¹. Sebbene fortemente avvertito che «il fenomeno fascista» non fosse una «particolarità italiana»⁶², ad esso con le sue specificità dedicò pagine acute anche sotto il profilo che qui interessa, del discorso nazional-patriottico di cui si fecero paladini e interpreti i fascisti. In una decina di pagine molto dense, Fabbri si focalizzò su miti, simboli e retoriche nazionaliste dei fascisti, articolando un ragionamento che combinava una visione personale della patria, in parte affondante nella tradizione risorgimentale delle Itale glorie, e la tesi che i fascisti fossero gli assassini di essa. Per l'anarchico la patria era il prodotto materiale e civile di contadini e operai, ma anche un'entità storicamente

⁵⁸ Fabbri, *Luigi Fabbri*, pp. 134-138.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 126.

⁶⁰ L. Fabbri, *La controrivoluzione preventiva*, Bologna, Cappelli, 1922. Su questo volume si vedano le note di M. Palla, *Luigi Fabbri e la controrivoluzione preventiva*, in *Da Fabriano a Montevideo*, pp. 137-149. Per le citazioni tratte da *La controrivoluzione preventiva* si ricorre all'edizione curata dalla casa editrice Zero in Condotta nel 2009.

⁶¹ Fabbri, *La controrivoluzione*, p. 29.

⁶² *Ibidem*, p. 26.

definita da un genio nazionale, incarnato in primis da Dante, e da uno spirito. Il racconto del sesto centenario della morte del poeta presenta aspetti particolarmente interessanti. Scriveva Fabbri:

Lo si è visto nel settembre 1921, per le onoranze alla memoria di Dante e pel suo centenario: il fascismo è riuscito subito a gelare nel popolo ogni incipiente entusiasmo, per questa che poteva riuscire una magnifica apoteosi del genio italiano; che poteva dare un segno della raggiunta elevazione spirituale delle masse (...) Nulla! Di Dante, o meglio d'un suo falso simulacro, si sono impadroniti i fascisti; ed hanno innestato anche nelle dimostrazioni in suo nome le proprie spedizioni punitive. Le squadre fasciste del ferrarese e del bolognese hanno inscenata una specie di passeggiata militare su Ravenna; lungo la via (...) si son compiute violenze e devastazioni antiproletarie, e nell'augusta «citta del silenzio», attorno la Tomba di Dante, si è recitata la più sconcia commedia (...) Di fronte ad uno scempio simile di ciò ch'è veramente grandezza italiana, dinanzi a questo oscuramento morale per cui ciò ch'è più sublime vien profanato ed abbassato, e per odio di parte messo a servizio dei più meschini e volgari interessi, vien fatto di domandarsi che cosa mai intendano per «patria» e per «patriottismo» coloro che nel nome della patria avvilitiscono l'Italia all'estero e ne rendono all'interno il nome sinonimo di prepotenza, di sopraffazione e di servitù. Ma han proprio essi il diritto di parlare di patria, se a fatti se ne dimostrano i peggiori nemici morali e materiali?⁶³

Immediatamente dopo la riproposizione del Dante di Mazzini, sfregiato dal fascismo, l'anarchico si misurò con la questione scottante posta da Malatesta nell'agosto 1921 circa l'errore compiuto dai proletari e dai socialisti di permettere ai conservatori e ai «bassi arnesi della borghesia» di monopolizzare il «grido *viva l'Italia*», riuscendo a «far credere agli ingenui che gli altri vogliono il male del paese in cui vivono»⁶⁴.

Le parole di Malatesta fungevano da introduzione a considerazioni sul sentimento patriottico che ancora una volta recuperavano il patrimonio democratico-repubblicano risorgimentale e proiettavano una sorta di filiazione dei socialismi da quella dimensione culturale e politica, identificando nell'internazionalismo di anarchici e socialisti «lo sviluppo e la prosecuzione dello spirito cosmopolita ed umano che ispirò non poche pagine di Mazzini e Cattaneo e dettò uno dei più bei canti a Goffredo Mameli»⁶⁵. Nella costruzione di questa genealogia dell'internazionalismo praticò al medesimo tempo il canone foscoliano e alcune sedimentate letture risor-

⁶³ *Ibidem*, pp. 86-87.

⁶⁴ *Ibidem*, p. 87.

⁶⁵ *Ibidem*, p. 88.

gimentali della storia italiana⁶⁶. Assai più dell'«internazionalismo socialista», annotava l'anarchico, il fascismo era lontano «dallo spirito italiano, dall'idealismo largo ed umano che risale alla magnifica fioritura letteraria e filosofica dell'Italia della fine del secolo XVIII e del principio del XIX, e più indietro alle tradizioni della Rinascenza e dei Comuni liberi». Nei «fatti brutali» sostenne emblematicamente in chiusura:

l'azione fascista ricorda assai il 'bastone tedesco' e niente affatto l'eroismo dei Bandiera, dello Sciesa o di Pisacane, così nei motivi ideali il patriottismo che ostenta è il più lontano da quello epico delle tramontate generazioni mazziniane e garibaldine, e più s'assomiglia invece al nazionalismo gretto, ombroso ed aggressivo che, durante la 'bella guerra', soleva chiamarsi teutonico⁶⁷.

Il ribaltamento rappresentativo poteva dirsi così compiuto e, per sintetizzare, passava attraverso la delineaazione della patria dei socialismi, così come ricordata, e la rivendicazione per essi del genuino sentimento patriottico. Nell'incedere della scrittura i padri del repubblicanesimo erano disinvoltamente accostati, ma non certo per mancanza di consapevolezza. L'affresco che nulla concedeva alle profonde differenze ben si prestava a un dialogo a distanza con democratici e socialisti in quell'anno drammatico e alla congiunta sfiancante e perdente battaglia contro quei sovversivi alla Rocca o alla Rygiel che erano divenuti una colonna del fascismo.

Dietro il pantheon risorgimentale della *Controrivoluzione* si nascondeva in realtà un lungo percorso di frequentazione di scrittori e testi della democrazia e del socialismo risorgimentale e di ambienti e personaggi della politica e della cultura repubblicana di fine Ottocento. Mazziniano in gioventù, come d'altronde molti anarchici della sua generazione, Fabbri visse il trauma della guerra anche in termini di profonda lacerazione con la componente repubblicana interventista, pur conservando relazioni di stima con alcuni personaggi di spicco di quel partito. In una bella lettera del 1916 diretta a Giovanni Conti, l'anarchico manifestò l'intimo dolore per l'orientamento dei repubblicani e la convinzione, «anche da un punto di vista esclusivamente repubblicano e rivoluzionario», del compimento da parte loro di un grave errore sul piano politico, convinzione maturata, per usare le sue parole, dall'«essere sprofondato letteralmente nella lettura» dei loro «grandi scrittori»⁶⁸.

⁶⁶ In merito al canone foscoliano e al mito dell'Italia dei comuni e del Rinascimento si veda a solo titolo esemplificativo S. Jossa, *L'Italia letteraria*, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 59-64, 91-94, 101-108.

⁶⁷ Fabbri, *La controrivoluzione*, pp. 88-89.

⁶⁸ Luigi Fabbri a Giovanni Conti, Corticella, 5 luglio 1916, in Fabbri, *Epistolario*, p. 93.

Cinque anni dopo, alla vigilia della riedizione della *Filosofia della rivoluzione*, scrisse ad Arcangelo Ghisleri per avere una consulenza, tenendo a comunicargli che «durante la guerra (...) proprio nella storia repubblicana e negli scritti di Cattaneo, Ferrari e dello stesso Mazzini mi pareva di trovare argomento di maggiore ostilità alla 'guerra regia'». Nella missiva però si spingeva ben oltre, scrivendo: «la tendenza libertaria e rivoluzionaria del socialismo (...) è forse una derivazione, uno sviluppo della tendenza federalista del repubblicanesimo. Io me ne vado persuadendo sempre più»⁶⁹.

La decostruzione della mistica della nazione dallo scoppio della guerra si era così verificata congiuntamente allo studio appassionato degli scritti dei repubblicani rispetto al quale è possibile identificare un doppio binario. Nell'aspra polemica contro i repubblicani interventisti, la frequentazione degli scritti di Mazzini rispondeva all'esigenza politica di additare il mazziniano contemporaneo come il frutto avvelenato del pensiero del maestro. Il processo di netta distinzione di Mazzini dai mazziniano ai fini di denuncia dell'interventismo si innestava però nell'ormai decennale sforzo di separazione del Mazzini politico dal Mazzini morale. Pur con curvature ambigue non sempre riconducibili alle sole controversie contingenti, dell'antica passione giovanile per Mazzini Fabbri tese sempre più a salvare e in qualche modo a reificare il modello esistenziale del genovese mentre, di pari passo, si immergeva negli scritti e nelle biografie di Pisacane e Ferrari per trarne un patrimonio politico. L'anarchico, come altri libertari, non era nuovo al fascino del socialismo risorgimentale tanto da aver dedicato nel 1904 un opuscolo a Carlo Pisacane, definito «uno dei più grandi precursori della rivoluzione sociale» e un «Maestro del pensiero e dell'azione»⁷⁰. La ripubblicazione dello scritto di Ferrari nel 1921 si situa lungo la linea di ricerca genealogica divenuta drammaticamente urgente nel contesto degli iper-nazionalismi europei e americani, delle guerre civili e del consumarsi definitivo della controrivoluzione preventiva. Piuttosto che infiacchire questa inclinazione, la marcia su Roma rafforzò la scelta di Fabbri di proseguire in tale direzione con cui intendeva in qualche modo partecipare alla costruzione delle fondamenta di una comunità antifascista. La cura di questo spazio, peraltro, divenne un tassello di una vita quotidianamente in pericolo e ormai confinata tra l'insegnamento elementare a Bologna e le collaborazioni a riviste anarchiche pubblicate in Italia, Spagna, Argentina e Stati Uniti, e a

⁶⁹ Luigi Fabbri ad Arcangelo Ghisleri, Corticella, 16 giugno 1921, in *ibidem*, p. 111.

⁷⁰ Carlo Pisacane. *La vita, le opere l'azione rivoluzionaria. Cenni storici di Luigi Fabbri*, Roma-Firenze, F. Serantoni Editore, 1904, pp. 4-55.

periodici antifascisti⁷¹. Alla fine del 1925, con l'estensione al personale dei comuni dell'obbligo di giuramento di fedeltà al regime, Fabbri, d'accordo con la famiglia, decise di lasciare l'Italia. Il 22 febbraio 1926 annunciò di non prestare giuramento, un mese dopo la giunta comunale lo dichiarò decaduto dal posto di maestro, e poco dopo iniziò l'esilio prima in Francia e poi in Uruguay⁷².

Il rifiuto del giuramento e l'inevitabile esilio furono preceduti dalla scelta di pubblicare sulla rivista «Pensiero e Volontà», curata con Malatesta, un testamento per l'Italia. Il 16 gennaio 1926 uscì un numero completamente compilato da Fabbri dal titolo *Classici Italiani* che ospitava stralci di opere, poesie e lettere della tradizione italiana rifondata da Foscolo e dei padri della patria venuti dopo. Con una titolazione personale ben più che esplicita, l'anarchico selezionò brani di Alfieri, Dante, Guicciardini, Monti, Foscolo, Machiavelli, Mameli, Carducci, Tacito, Romagnosi, Da Vinci, Leopardi, Dall'Ongaro e Giusti. Il taglio del numero lo davano i primi due estratti: un passo di Alfieri tratto dalla *Tirannide* e intitolato *In qual modo si possa vegetare, vivere e morire nella tirannide* e uno stralcio della lettera di Dante a un religioso intitolato *Dante Alighieri, bandito dalla patria, rifiuta di tornare a Firenze a patti indecorosi*⁷³.

Nell'autunno del 1926, Fabbri espatriò clandestinamente in Francia, dove visse due anni. Appena giunto a Parigi, si mise in contatto con gli esuli antifascisti italiani, con molti esponenti del movimento libertario francese e con gli anarchici espatriati da vari paesi e in particolare con i russi. Al contempo, fondò il periodico «Lotta Umana», collaborò ad altri giornali, tra cui «La Protesta» di Buenos Aires e «Germinal» di Chicago, e continuò a coltivare fitti rapporti epistolari con compagni e antifascisti disseminati in Europa, negli Stati Uniti e in America del Sud⁷⁴. Per quanto intensi fossero le relazioni e gli scambi con i compagni dell'anarchismo internazionale, la permanenza in Francia generò in Fabbri stati d'animo di sofferenza e nostalgia comuni a tanti esiliati e il desiderio di un conforto nella lettura degli scrittori italiani del Risorgimento. Alla figlia Luce, ancora a Bologna, scrisse lettere struggenti e ricche di richieste di libri dei suoi amati letterati. In una missiva del 5 giugno 1928, per esempio, l'anarchico si sfogò così con la figlia:

⁷¹ Fabbri, *Luigi Fabbri*, pp. 139-152.

⁷² *Ibidem*, pp. 153-154.

⁷³ «Pensiero e Volontà», III, 1-16 gennaio 1916, nr. 1, pp. 1-3.

⁷⁴ Fabbri, *Luigi Fabbri*, pp. 166-173.

Ah Luce mia com'era la nostra vita intellettuale italiana! Com'è stupida la stampa qui! Che non mi senta nessuno, ma è così! Noi qui abbiamo fame e sete (parlo di me e mamma) dei nostri cari autori italiani, con cui ci si confortava così spesso una volta: Leopardi, Carducci, Pascoli, Foscolo, e in certi momenti rileggeremmo così volentieri Pascarella e Trilussa! Hai lì niente sottomano di questa roba, che a te non serva? Io rileggerei perfino, figurati, "le Ultime lettere di J. Ortis"!!! Ti ricordi con che passione si leggeva ad alta voce il "Canto di un pastore errante nell'Asia", o "I Sepolcri", o "Ça Ira" o la "Tempesta dell'America" e quel vecchio volume dei versi del povero Cavallotti? Gioie modeste assai, ma come dolci e profonde, quando le si assaporavano noi quattro, la sera, chiusi in casa, magari dopo una buffa partita a briscola⁷⁵.

Di pochi giorni prima era un'altra lettera alla figlia in cui così manifestava lo sconforto dell'esilio:

Ci son di quelli che immaginano, e qualcuno me l'ha scritto, che la vita qui possa essere allegra; ma non lo è affatto. Non avrei creduto che la sofferenza morale dell'esilio, di cui tanto hanno scritto certi miei autori prediletti del secolo passato, fosse una realtà così cocente e sconsolante insieme. Tu sai che se non avessi perduto il pane costà non sarei partito; ed anche adesso, malgrado tutto, preferirei vivere costà se potessi guadagnarvi dignitosamente e com'io vorrei da vivere⁷⁶.

Non trascorse neppure un anno da queste forme di abbandono che Fabbri venne espulso dalla Francia dietro richiesta dell'ambasciata italiana. Nel 1929, insieme alla figlia e alla moglie, scelse di recarsi in Uruguay, paese di antica ospitalità di anarchici. Con l'espatrio oltre oceano iniziò una parabola segnata da estremo dinamismo e potente sofferenza. A Montevideo, Luigi rimase fedele all'antico apostolato di «Canonico Crescimbeni dell'anarchia»⁷⁷ e all'anarchismo popolare tipico della stagione politica che visse da protagonista con Malatesta. Continuò a tessere relazioni con anarchici, socialisti, comunisti dissidenti e repubblicani italiani espatriati, ma anche con i vecchi amici non italiani disseminati in Europa. Allo stesso tempo, lontano da ogni tentazione di ripiegamento, si immerse completamente in una 'missione' di pacificazione dell'assai turbolento network anarchico di lingua italiana presente negli Stati Uniti e, «in un'ancora vacillante spagnolo», in quella di ricomposizione delle fratture interne al sindacalismo uruguayano e a quello argentino fortemente ispirato nella sua

⁷⁵ Luigi Fabbri a Luce Fabbri, 5 giugno 1928, Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam (d'ora in avanti IISG), Archives Luce Fabbri, Correspondance, f. 139, Copies of letters from Luigi Fabbri to his daughter Luce Fabbri, 1927-1928 and n.d.

⁷⁶ Luigi Fabbri a Luce Fabbri, 24 maggio 1928, *ibidem*.

⁷⁷ Fabbri, *Luigi Fabbri*, p. 167.

interezza dall'anarchismo⁷⁸. Congiuntamente, in un paese dove non si contavano più testate anarchiche di lingua italiana, insieme alla figlia fondò la rivista «Studi Sociali» che però, in parte per le evoluzioni interne al paese, non si occupò mai di questioni locali e fu sostanzialmente concentrata sull'Europa e gli Stati Uniti.

Lo straordinario attivismo di Fabbri, che lo rese effettivamente un nodo fondamentale di un network sovranazionale, fu però accompagnato dalla persistenza di laceranti sentimenti di malinconia per l'Italia e da forti frustrazioni per il mondo degli esiliati, sentimenti e frustrazioni affrontati non di rado con un ritorno alla memoria e alla lettura degli esiliati del Risorgimento, Mazzini in primis. Sull'universo degli esiliati Fabbri si espresse più volte in modo duro, soffrendo dei continui e sanguinosi scontri personali che lo attraversavano tanto da scrivere a Camillo Berneri: «Sì, sì, hai ragione tu, come Mazzini: l'esilio è una gran rovina... Ma per Dio, cerchiamo, anche individualmente, di sfuggire ai disastri di quella rovina con tutte le nostre forze»⁷⁹. La salvezza personale dalla «rovina» era a tratti ricercata proprio nel recupero di Mazzini come modello morale e guida di umanità e libertà. In questo senso una lunghissima missiva a Max Nettlau, l'Erodoto dell'anarchia, apre squarci molti interessanti sulla biografia collettiva della sua generazione di anarchici e sulle molte eredità mazziniane.

«Io», scriveva Fabbri, «sono stato messo sulla via... della perdizione (...) dalla lettura di Mazzini», passato all'età di quindici anni all'anarchismo, proseguiva:

Però mi è restata sempre in fondo all'anima la prima impronta mazziniana, e credo di dover ad essa molta della mia resistenza alle sconfitte ed ai disinganni. Ora, voi certo avete ragione, come Bakunin, a vedere nella concezione statale di Mazzini un principio di tirannide, che portato alle sue ultime conseguenze può giustificare perfino il fascismo. Ma Mazzini non voleva né poteva prevedere simili conseguenze; né di fatto è da lui che procede l'infamia attuale italiana. Reazionari e fascisti italiani, ignorantissimi, non hanno una provenienza così profonda; si può dire che dopo la morte di lui, nessuno più se n'è curato. Assai più di lui è restato ciò che v'era di buono: ciò che veniva dal suo gran cuore più che dal suo dottrinarismo (...) L'apostolato di Mazzini era, malgrado tutto, un apostolato umano e di libertà e la sua esaltazione dello spirito di sacrificio e del dovere morale contro il successo materiale è tutta una cosa che noi potremmo far nostra (...). Pure deve darvi una

⁷⁸ *Ibidem*, p. 186. Più in generale in merito alla sua 'missione' cfr. *ibidem*, pp. 175-189 e le molte lettere del periodo ospitate nell'*Epistolario*.

⁷⁹ Luigi Fabbri a Camillo Berneri, s.l. e s.d., in Fabbri, *Epistolario*, p. 454.

spiegazione psicologica il fatto che quasi tutti gli anarchici della mia generazione e di quella anteriore furono in fanciullezza mazziniani; ed io ho visto che questi compagni di origine mazziniana son quelli che più sono rimasti sulla breccia ed hanno resistito alle sconfitte⁸⁰.

Se nell'intimità della scrittura privata si lasciava andare a queste dichiarazioni, in articoli pubblicati su «Studi Sociali» così sintetizzava internazionalismo e amor di patria:

Noi ci mescoliamo alla vita dei paesi in cui viviamo, continuiamo la battaglia e lo studio per le idee che ci sono care, condividiamo in piena fraternità i dolori e le gioie dei compagni di tutte le lingue e di tutte le patrie, collaboriamo (...) all'avvento della società dei liberi ed uguali che non avrà frontiere, ma la ferita che il fascismo ha aperto nell'intimo dell'animo nostro sanguina sempre come nei lunghi mesi in cui vedemmo coi nostri occhi assassinare (...) le ultime libertà del popolo italiano⁸¹.

Il passaggio costituisce una sorta di testamento politico. Nel 1935 Fabbri morì in Uruguay e l'eredità forse più significativa che lasciò fu un umanesimo di cui si sarebbero fatte interpreti le minoranze eretiche presenti in vari paesi, di cui la figlia Luce fu una delle maggiori esponenti nello Stato sudamericano.

5. Conclusioni.

Dalla lettura di testi e discorsi di questi anarchici difficilmente è identificabile una dottrina, intesa quantomeno come complesso di principi organicamente sistematizzati ed esposti. Tuttavia, risulta al contempo fuorviante la riduzione dell'anarchismo di Gori e di Fabbri a un romanticismo infantile ottocentesco fondato su un repertorio di «aforismi», «sentenze generali», «affermazioni perentorie»⁸².

Interpreti di stili e sensibilità differenti, Gori e Fabbri erano due dei principali esponenti dell'anarchismo popolare e appartenevano alla medesima generazione di anarchici che aveva comuni riferimenti culturali e politici, tra cui un certo Risorgimento. «A venticinque anni, al principio del secolo – scrisse Luce Fabbri del padre – si era ancora, in Italia, figli del Risorgimento»⁸³. Figli lo erano, ma in forma assolutamente prevalente in relazione al patrimonio letterario giovanile e alla custodia della dimensio-

⁸⁰ Luigi Fabbri a Max Nettelau, Montevideo, 19 dicembre 1930, *ibidem*, p. 298.

⁸¹ Luigi Fabbri, *Non dimentichiamo il fascismo*, «Studi Sociali», 10 gennaio 1932.

⁸² *Socialisti e anarchici*, «Ordine Nuovo», 20-27 settembre 1919.

⁸³ Fabbri, *Luigi Fabbri*, p. 56.

ne morale di poche grandi figure della democrazia e del socialismo, senza per questo esaurire la propria formazione e la militanza. Il Risorgimento democratico era certo un tassello essenziale eppure la parabola di entrambi fu segnata da un'infinità di contatti, scambi e ibridazioni con culture e tradizioni politiche socialiste europee ed extraeuropee. Peraltro, per Gori il legame con il Risorgimento emerge soprattutto sul piano delle figure profonde delle retoriche del discorso. Straordinario oratore, Gori tendeva costantemente a recuperare le retoriche risorgimentali per risignificarle in funzione dell'anarchismo. Teorico e pensatore, ben più che sfavillante oratore, Fabbri invece si misurò assai più con le idee di un Pisacane e di un Ferrari per adattare e risignificarle al suo ideale e al suo momento storico.

La comunicazione politica di Gori interpretava un tempo connotato da forti crisi politiche, economiche e sociali, straordinari spostamenti, grandi e vaghe attese collettive e soggettive e centralità assoluta di individualità 'eccezionali' in tutta Europa. Nella fase del trionfo della politica di massa, personalità carismatiche alla Gori potevano svolgere una funzione di traghettamento rispetto alla partecipazione e all'organizzazione politica e sociale dei ceti subalterni in generale e non solo di quelli italiani⁸⁴. Per quanto non scevri di ambiguità e di persistenze con altre culture nazionali, il linguaggio e le prassi goriane avevano una vocazione fortemente inclusiva e assolvevano allo stesso tempo a processi identificativi e partecipativi nazionali e internazionali.

Lo stile comunicativo di Fabbri, almeno quello preso in considerazione, era quasi opposto a quella di Gori, ma tanto quanto quella dell'amico era in parte frutto di una strategia. La consapevolezza che le politiche e i linguaggi della violenza e dell'irrazionalità, sempre più diffusi dalla vigilia del primo conflitto mondiale, ammorbassero i ceti subalterni e i movimenti democratici e socialisti alimentarono quella che può essere definita una missione pedagogica di denuncia e decostruzione della mistica della nazione dietro la quale sottostettero quasi sempre finalità di ricomposizione di classe, di fronti popolari e di comunità antifasciste in Italia e in Europa. Al contempo, però, i collanti suggeriti dall'anarchico – la patria dei lavoratori

⁸⁴ Per quanto concerne letture di questo tipo in merito ad alcune grandi individualità socialiste e anarchiche di fine Ottocento cfr. H. te Velde, *Charismatic Leadership, c. 1870-1914: A Comparative European Perspective*, in *Making Reputations: Power, Persuasion and the Individual in Modern British Politics*, edited by R. Toye – J. Gottlieb, London-New York, Tauris, 2005, pp. 42-55; *Charismatic Leadership and Social Movements: The Revolutionary Power of Ordinary Men and Women*, edited by J. W. Stutje, New York-Oxford, Berghahn Books, 2012; Minuto, *Pietro Gori's Anarchism*.

e dei socialismi in primis – fuoriescono da una dimensione comunicativa puramente funzionale per entrare invece all'interno di un patrimonio personale culturale e civile con forti radici in un certo Risorgimento. La chiave di libertà e umanità con cui si accostò ad esso o lo reinterpretò ne fece comunque materiale per un patriottismo compatibile con l'internazionalismo che non smise di praticare anche verso la fine della vita in Uruguay, tentando lì un contrasto alle dittature in primo luogo attraverso la ricomposizione delle rotture sindacali.

QUANDO IL CONFINE SI FA BARRIERA

THOMAS CASADEI

ALL'OMBRA DELL'ABOLIZIONISMO: CITTADINANZE E FORME DI SCHIAVITÙ

1. *Dove passa il confine?*

Come ho avuto già modo di rilevare in altra sede, la cittadinanza si configura come un «crocevia» e come «uno spazio di tensioni»¹. In tal senso, molteplici possono essere le modalità di indagarla. Da un punto di vista *metodologico*, in particolare, si possono individuare due diverse prospettive: da un lato, vi è quella che propone un'*actio finium regundorum* nel tentativo di fare chiarezza, distinguendo i piani e proponendo una teorizzazione che possa fare presa sulla realtà attraverso standard e criteri di valutazione²; dall'altro lato, quella che mira a cogliere, in chiave critica, *antinomie*, *aporie* e *asimmetrie*³. Da un punto di vista più attento all'*effettività pratica*, la cittadinanza rappresenta un ineludibile «mezzo di costituzione dell'identità»⁴ ma anche, come ben colto da una serie di studi critici degli ultimi anni, un formidabile «meccanismo di differenziazione»⁵. Sotto questo profilo, «non si può non partire dalla considerazione che le leggi sulla cittadinanza

¹ Th. Casadei, *Questioni di cittadinanza in un "eclettico meticcio politico": Tom Paine, in Cittadinanze nella storia dello Stato contemporaneo*, a cura di M. Aglietti – C. Calabrò, Milano, FrancoAngeli, 2017, pp. 94-108.

² P. Mindus, *Cittadini e no. Forme e funzioni dell'inclusione e dell'esclusione*, Firenze, Firenze University Press, 2014. Cfr. *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, a cura di D. Zolo, Roma-Bari, Laterza, 1994.

³ É. Balibar, *La cittadinanza*, Torino, Bollati Boringhieri, 2012. A partire da quest'angolazione c'è chi ha proposto di abbandonare l'uso del concetto per una supposta «impossibilità definitoria»: P. Grosso, *Una cittadinanza funzionale, Ma a cosa? Considerazioni sull'acquisto della cittadinanza iure soli, a partire da una suggestione di Patricia Mindus*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», XCV (2015), 2, pp. 477-501: 477.

⁴ Cfr. D. Ruggiu, *Cittadinanza e processi formalizzati di costituzione dell'identità in Europa*, «Ragion pratica», 2 (2012), pp. 225-257: 233.

⁵ O. Giolo, *Status in trasformazione. Il diritto alla cittadinanza nell'esperienza europea*, in Ead., *Diritti e culture. Retoriche pubbliche, rivendicazioni sociali, trasformazioni giuridiche*, Roma, Aracne, 2012, pp. 23-55.

rappresentano la risultante di relazioni di potere e sono l'espressione di un'élite di un dato momento storico». Esse possono essere concepite come «lo strumento essenziale attraverso cui lo stato (...) racconta e rappresenta la sua idea dell'estensione della comunità politica»⁶.

Sin dal dibattito antico c'è «una forte consapevolezza di quanto il riconoscimento della cittadinanza caratterizzi un ordine politico, esprimendo la condivisione di un determinato sistema della legalità e producendo negli individui un effetto identitario. Esso sancisce infatti la differenza tra chi è considerato 'parte' di una comunità politica, con le implicazioni di tutela e di azione sociale che tale *status* rende accessibili, e chi, in quanto escluso dall'appartenenza, è considerato privo di identità politica»⁷.

Tra i Greci, schiavi, donne e stranieri sono figure notoriamente escluse dal godimento della cittadinanza piena; e tuttavia la loro presenza, la loro integrazione nella vita sociale o quanto meno la necessità del loro contributo al sussistere della comunità politica, sono oggetto di attenzione. Di contro sussiste, nella *polis*, il conflitto sulla legittimità del riconoscimento per quei soggetti (maschi, adulti e liberi) cui la cittadinanza spetta, ma di cui si discute l'attitudine a prendere parte attiva alla gestione politica del bene comune.

La modernità non scioglie le ambiguità dell'idea di cittadinanza: esse si ripropongono in termini di conflitto in ognuno dei momenti che pure hanno segnato le tappe di un percorso progressivo verso una più ampia apertura democratica. Ad ogni conquista realizzata e consolidata all'interno di una forma costituzionale corrispondono – ed è ciò che interessa precipuamente in questa sede entro un 'campo largo' di indagine che attraversa le diverse epoche storiche e utilizza soprattutto gli strumenti della riflessione giusfilosofica – precisi effetti di *esclusione* per altre categorie di soggetti, che rientrano in quell'orizzonte politico senza le garanzie della piena appartenenza o che addirittura sono mantenuti in una sorta di limbo. Per molti aspetti la riflessione contemporanea spinge a guardare indietro per tentare di sciogliere quel nodo inestricabile di inclusioni ed esclusioni che l'idea di cittadinanza comporta: un'idea in cui si intrecciano questioni di identità politica, istanze di uguaglianza e di differenza, motivi di consenso e di conflitto, differenti concezioni dell'ordinamento giuridico.

Il confronto sul tema della cittadinanza tra antichi e moderni, tra alcune esperienze politiche del passato e quelle del presente, resta d'interesse

⁶ Grosso, *Una cittadinanza funzionale*, p. 479.

⁷ F. de Luise, *Introduzione. Cittadinanza. Inclusi e esclusi per gli antichi e i moderni*, in *Cittadinanza. Inclusi ed esclusi tra gli antichi e i moderni*, a cura di F. de Luise, Trento, Università degli studi di Trento, 2018, pp. 10-11.

proprio perché evidenzia questioni irrisolte nella discussione ricorrente sui criteri per distinguere chi può essere cittadino e chi no; criteri che attribuiscono 'facoltà' o 'diritti', attraverso un'indubbia *componente ideologica* e una altrettanto chiara, ma non sempre esplicita, *intenzione strategica* che genera, in taluni casi, le condizioni per la violazione sistematica dei diritti fondamentali e umani, ossia ciò che può implicare la riduzione in schiavitù o in condizioni para-schiavili.

Dal mito dell'autoctonia degli Ateniesi agli albori della modernità democratica, sulla rilevanza della proprietà per identificare il 'vero cittadino', dallo *ius sanguinis* allo *ius soli*, la questione della cittadinanza pone, al contempo, la questione di chi cittadino *non è* e, come tale, può quindi conoscere pratiche specifiche di esclusione: decidere dove passa il confine dell'inclusione non è solo l'atto costitutivo di una comunità⁸, «ma la dichiarazione della forma di giustizia di cui tale comunità si fa garante»⁹.

L'interrogativo al quale si intende fornire risposta in questo contributo, in un mondo come quello globale contemporaneo, ove molte frontiere stanno diventando sempre meno permeabili¹⁰, è come la questione identitaria possa riproporsi nelle forme più arcaiche e irriflesse dell'appartenenza¹¹ e, di conseguenza, determinare le condizioni per forme e pratiche schiavili. Pertanto, nel prossimo paragrafo si illustreranno le ragioni di un approccio d'indagine genealogico che, guardando prioritariamente al dibattito abolizionista francese e inglese, possa offrire alcuni strumenti d'indagine per osservare, come si farà nell'ultima parte del contributo, talune analogie, oltre che evidenti divergenze, tra i dispositivi dell'appartenenza del passato, con particolare riferimento alla fase 'abolizionista' progressivamente affermatasi nel corso dell'Ottocento, e quelli della realtà contemporanea.

2. Un approccio genealogico (tra Francia e Inghilterra).

Mediante la cittadinanza si attua una distinzione netta tra chi appartiene a una certa comunità politica e possiede un'identità ben precisa (tramite la quale rivendicare il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali e umani) e

⁸ Su questo punto si veda, da ultimo, F. Belvisi, *Cittadinanza, integrazione sociale, inclusione*, in *Jus, ars, philosophia et historia, Festschrift für Johannes Strangas zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von D. Charalambis – C. Papacharalambous, Baden-Baden-Athens-Thessaloniki, Sakkoulas-Nomos, 2017, pp. 533-555.

⁹ De Luise, *Cittadinanza. Inclusi e esclusi*, p. 12.

¹⁰ L. Gaeta, *La civiltà dei confini. Pratiche quotidiane e forme di cittadinanza*, Roma, Carocci, 2018.

¹¹ De Luise, *Cittadinanza. Inclusi e esclusi*, p. 12.

chi, invece, è escluso da tale perimetro e possiede un'identità che risulta, rispetto a essa, del tutto eterogenea, 'altra' nel senso di 'estranea' (e che, come tale, può non conoscere la protezione degli stessi diritti di cittadinanza); lo attestano, da ultimo, i recenti fenomeni migratori e, con essi, lo spezzarsi del consenso «sui “valori” costitutivi dello stato democratico»¹². Per inciso è proprio sulle trasformazioni cui è soggetta la categoria della cittadinanza in seguito alle pressioni migratorie e allo svolgersi delle dinamiche della globalizzazione che il dibattito su questa materia è divenuto letteralmente incandescente¹³ e che, al suo interno, si è cominciato a prestare attenzione alla combinazione tra forme di esclusione e nuove pratiche schiavili¹⁴.

I tratti di alterità possono, tuttavia, conoscere configurazioni differenti che è bene distinguere in modo analitico. Si possono individuare quattro diverse dicotomie: a quelle individuate da Patricia Mindus, *cittadino/suddito* (con riferimento allo *spazio politico*), *cittadino/straniero* (con riferimento allo *spazio giuridico*) e *cittadino/emarginato* (con riferimento allo *spazio sociale*)¹⁵, si può aggiungere una più ampia dicotomia tra *emancipazione/esclusione* che rinvia ad uno spazio, *lato sensu, culturale e ideologico* (ovvero, entro certi approcci, *normativo*, nel senso di 'valoriale')¹⁶.

Per cogliere le odierne «antinomie» della cittadinanza¹⁷, prendendo sul serio la quadripartizione ora delineata, può essere certamente fecondo uno

¹² Si vedano, in proposito, i contributi di C. Bartoli, *Come il diritto inventa le identità* e di P. Mindus, *Cittadinanza, identità e il sovrano potere di escludere*, «Ragion pratica», 2 (2012), rispettivamente alle pp. 335-356 e 477-494.

¹³ Cfr. S. Mezzadra, *Diritto di fuga: migrazioni, cittadinanza, globalizzazione*, Verona, ombre corte, 2001; *I confini della globalizzazione: lavoro, culture, cittadinanza*, a cura di S. Mezzadra – A. Petrillo, Roma, Manifestolibri, 2000; *The Borders of Justice*, edited by É. Balibar – S. Mezzadra – Ranabir Samaddar, Philadelphia, Temple University Press, 2012. Un'ottima panoramica su questi percorsi è offerta dal fascicolo monografico della «Rivista di Filosofia del diritto», 1 (2018), curato da O. Giolo – F. Macioce – E. Rigo, intitolato *Frontiere, diritti, culture. La filosofia del diritto e i migration studies* e che raccoglie contributi di M. Cuomo e P. Mindus, P. Parolari, V. Verdolini. Cfr., entro una chiave prettamente giuridica e nazionale, E. Codini, *La cittadinanza: uno studio sulla disciplina italiana nel contesto dell'immigrazione*, Torino, Giappichelli, 2017.

¹⁴ Cfr. M. A. Quiroz Vitale, *Diritti umani e cultura giuridica. Il principio di autodeterminazione e l'invenzione delle nuove schiavitù in Europa*, Milano-Udine, Mimesis, 2018.

¹⁵ Cfr. P. Mindus, *Anatomia del cittadino. Tre modi di intendere la cittadinanza e alcuni problemi indesiderati*, «Analisi e Diritto», 1 (2009), pp. 73-97. Riprendo in questa sede le considerazioni svolte in *Questioni di cittadinanza in un "eclettico meticcio politico": Tom Paine*, pp. 96-97.

¹⁶ Per un possibile riferimento: S. Veca, *La cittadinanza. Riflessioni filosofiche sull'idea di emancipazione*, Milano, Feltrinelli, 1990.

¹⁷ Balibar, *Cittadinanza*, in part. p. 80.

scavo di tipo genealogico¹⁸, specie se condotto – come suggerisce l'orizzonte ideale delle costituzioni democratiche – a partire dal periodo in cui al concetto di cittadinanza come *promessa di eguaglianza* fanno ancora da contraltare persistenti pratiche schiavili: il lasso di tempo che, tra i primi anni dell'Ottocento e il 1848, conduce all'abolizione della schiavitù come istituto giuridico.

Sin dalla seconda metà del Settecento, del resto, dietro la promessa di eguaglianza si combina, sotto un 'velo invisibile', la produzione normativa di *status* differenti: la condizione di eguaglianza di accesso ai diritti civili e politici, nella pratica, ha a lungo escluso chiunque non fosse maschio, bianco, proprietario e capofamiglia¹⁹ e chi fosse in condizioni di schiavitù²⁰. È questo uno snodo chiave nella storia della cittadinanza e che, per molti versi, interroga anche la contemporaneità e il presente.

Due studi recenti su contesti diversi ma connessi tra loro anche grazie alla circolazione delle idee abolizioniste, quello francese e quello inglese, offrono l'opportunità di individuare modelli d'analisi che possono risultare utili anche per uno sguardo alle forme di schiavitù nella contemporanea 'età globale'.

2.1. *Il contesto francese.*

Come ha ben illustrato Claudia Giurintano in un volume sull'abolizione della schiavitù nelle colonie francesi²¹, la decisione di liberare gli schiavi coloniali dopo la rivoluzione del 1848 s'iscrive in un arco di tempo piuttosto lungo, avviato sul finire del Settecento, e che attraversa la storia delle istituzioni, i movimenti di idee nonché la biografia di singole personalità²². Tra questi, un ruolo chiave va indubbiamente riconosciuto al duca Achille Léonce Victor

¹⁸ È questa la via praticata, con grande rigore, nell'opera di Pietro Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4 voll., Roma-Bari, Laterza, 1999-2001.

¹⁹ Cfr. F. Belvisi, *Cittadinanza*, in *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, a cura di A. Barbera, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 117-144.

²⁰ Per un accostamento tra donne e schiavi, entro il contesto argomentativo qui richiamato, si veda O. Giolo, *Sulla libertà delle donne*, «La società degli individui», 63 (2017), pp. 11-21.

²¹ C. Giurintano, *L'abolizione della schiavitù nelle colonie francesi. Il rapporto della Commissione Broglie (1840-1843)*, Milano, FrancoAngeli, 2016.

²² Se figure come quelle dell'abbé Grégoire, di Condorcet e di Lafayette legate alla *Société des amis des Noirs* sono note e studiate con riguardo alla genesi dell'abolizionismo e se un personaggio come Victor Schoelcher, mediante la «mitologia repubblicana», è considerato l'«artefice» dell'abolizione della schiavitù, il suo padre indiscusso (*ibidem*, p. 9), è bene non dimenticare il concorso alla causa di diversi e «numerosi soldati» a quello che di fatto è stato un «vasto esercito» (*ibidem*, p. 11).

de Broglie: sin dal suo ingresso alla Camera dei pari, egli aveva sostenuto con forza tutte le misure per rendere possibile l'abolizione della schiavitù nelle colonie francesi e soprattutto, sotto la monarchia orleanista, grazie alla *Commission des affaires coloniales* – che presiedette dal 1840 al 1843 – ebbe il merito di realizzare «il più monumentale dei documenti antischiavisti».

Istituita con il fine di esaminare le questioni relative alla schiavitù e alla costituzione politica delle colonie, la Commissione²³ non si limitò a predisporre un progetto di emancipazione da presentare al Parlamento francese, ma preparò, seguendo una precisa «metodologia»²⁴, un vero e proprio «piano per la liberazione degli schiavi». Più nello specifico, tenendo conto del dibattito inglese (ove una proposta, controversa, era quella dell'*apprenti-stato*, «stadio transitorio tra la schiavitù e la libertà»)²⁵ e dei provvedimenti da esso scaturiti anche in seguito ad una forte mobilitazione dell'opinione pubblica, il rapporto finale presentò – con l'intento di «conciliare gli interessi contrastanti» dei coloni e degli schiavi ma pure dello Stato francese – un progetto di legge, di maggioranza, sull'emancipazione generale e simultanea²⁶ e uno di minoranza sull'emancipazione progressiva e parziale²⁷, nonché – aspetto che qui si tralascia – un progetto di legge relativo alla costituzione politica delle colonie.

La pubblicazione del 'rapporto Broglie' suscitò consensi ma anche osservazioni critiche e forti opposizioni (vasta eco ebbero quelle degli abolizionisti inglesi Alexander e Scoble)²⁸ innestandosi in un articolato dibattito che si sarebbe via via ulteriormente sviluppato con le posizioni degli «abolizionisti puri», ove si collocava una figura come Charles de Montalembert, degli «abolizionisti circospetti» e dei «temperati», nonché con le resistenze delle *lobbies* dei proprietari di piantagioni, desiderosi di conservare le loro «società particolari» e, soprattutto, ostinati a difendere la schiavitù con la «doppia passione per il pregiudizio e l'interesse».

In questo contesto, la Commissione non riuscì a produrre gli esiti sperati e Broglie rinunciò al suo posto di presidente della *Société pour l'abolition de l'esclavage*. Tuttavia il solco era ormai tracciato: il moltiplicarsi delle *peti-*

²³ Commissione – di cui fecero parte, tra gli altri, figure assai autorevoli come lo storico e futuro ministro degli Esteri Alexis de Tocqueville (cfr. *ibidem*, pp. 12-17, 126-129) e il giurista ed economista Pellegrino Rossi (*ibidem*, pp. 45-47, 88-90).

²⁴ *Ibidem*, pp. 49-54.

²⁵ *Ibidem*, p. 13, cfr. pp. 47, 91, 96, 98.

²⁶ *Ibidem*, pp. 94-102.

²⁷ *Ibidem*, pp. 111-119.

²⁸ *Ibidem*, pp. 121-123.

zioni – gli strumenti più usati e raccomandati dai britannici – e soprattutto la spinta dell'instaurazione della Repubblica e con essa la definizione della cittadinanza repubblicana portarono al decreto di abolizione generale della schiavitù, alla liberazione degli schiavi e a concedere alle colonie una rappresentanza diretta nell'Assemblea nazionale al posto dei delegati.

Victor Schoelcher, sottosegretario per la Marina e per le Colonie, durante il governo provvisorio seguito in Francia alla Rivoluzione del 1848, il 27 aprile dello stesso anno, fece adottare il decreto sull'abolizione della schiavitù nelle colonie. La cittadinanza estendeva il suo perimetro e allargava i suoi confini: laddove c'è cittadinanza *parrebbe* non esserci spazio per la schiavitù, all'interno di una logica contrastiva che si potrebbe definire, sul piano dei modelli epistemologici applicati alla sfera giuridico-istituzionale, di opposizione dicotomica²⁹.

2.2. *Il contesto inglese.*

Al contesto inglese dello stesso periodo ha dedicato, invece, particolare attenzione in un altro scritto recente Paola Persano³⁰, la quale ha proposto una revisione del canone storiografico abolizionista all'interno della *Slave Emancipation* britannica ottocentesca.

La storiografia degli ultimi trent'anni ha infatti decostruito il mito dell'abolizionismo bianco e ha messo in luce il ruolo che hanno avuto i protagonisti dell'abolizionismo nero. Persano invita a ripensare l'abolizionismo «non più in quanto discorso di bianchi per l'integrazione dei neri nelle forme libere di vita e di lavoro (...) ma come complesso transnazionale di voci e di pratiche socialmente (e razzialmente) differenziate nel quadro di una modernità spazialmente e temporalmente composita».

È soprattutto attraverso lo studio della schiavitù domestica, nel suo duplice significato di «schiavitù intra-africana» (in questo senso concepita come opposta alla tratta internazionale) e di «schiavitù intra-familiare» (e quindi opposta alla schiavitù delle piantagioni), che emergono le ambivalenze e le contraddizioni dell'abolizionismo bianco e – al contempo – le *stratificazioni* implicite della nozione di cittadinanza.

²⁹ Sul punto: Gf. Zanetti, *Eguaglianza come prassi. Teoria dell'argomentazione normativa*, Bologna, il Mulino, 2015, pp. 11-12.

³⁰ P. Persano, *Dentro e oltre la British Slave Emancipation: rileggere l'abolizionismo*, in *Nuove e antiche forme di schiavitù*, a cura di M. Simonazzi – Th. Casadei, Napoli, Editoriale scientifica, 2017, pp. 113-132.

Per capire questi profili occorre guardare agli eventi successivi al 1807 – anno di abolizione della tratta in Gran Bretagna. In special modo legata alla denuncia da parte degli abolizionisti inglesi delle condizioni di lavoro nelle piantagioni delle Indie occidentali britanniche – le isole caraibiche tra Florida e Venezuela –, l'abolizione dello *Slave Trade* britannico avrebbe generato negli anni seguenti misure politiche di controllo dei mari incarnate, fra l'altro, in una serie di istruzioni navali, molte delle quali tra il 1844 e il 1866 avrebbero riconosciuto a tutti gli effetti «(...) la distinzione tra l'esportazione di schiavi alla quale la Gran Bretagna è decisa a porre fine, e il sistema di *Domestic Slavery* con il quale essa dichiara di non avere diritto di interferire»³¹. Qui l'aggettivo 'domestico' allude più propriamente alla tratta intra-africana, distinguendo fra l'impegno ad abolire la tratta internazionale e il rifiuto di ingerenza nello sfruttamento schiavile condotto in quel continente.

Proprio aderendo a questo significato, nel 1833, l'*Emancipation Act* avrebbe assunto la distinzione tra schiavitù domestica ed extra-domestica, al fine precipuo di introdurre il già menzionato istituto dell'apprendistato come via legale di ammortizzamento della transizione dal vecchio modello schiavile a un nuovo modello economico-produttivo che della schiavitù era chiamato a disfarsi, non senza contraccolpi per gli interessi consolidati della classe degli ex proprietari di schiavi i quali, dopo aver detto sì all'*apprenticeship*, avrebbero messo in campo tutta una serie di strategie di aggiramento, quando non addirittura di vera e propria violazione di molti dei suoi contenuti essenziali³².

Dietro l'apprendistato – precisa puntualmente Persano – albergava in particolare un'ideologia chiara, al tempo stesso capitalistica e paternalistica, che lo ammetteva nelle società schiaviste delle Americhe in quanto «anello intermedio tra la schiavitù e il lavoro libero salariato o, più precisamente, periodo di transizione tra l'abolizione dell'una e l'accesso all'altro». La giustificazione avanzata dai suoi fautori era nel senso dell'immaturità degli ex

³¹ S. Miers, *Britain and the Ending of the Slave Trade*, London, Longman, 1975, p. 118.

³² Per approfondire, cfr. H. Tunnicliff Catterall, *Judicial Cases Concerning American Slavery and the Negro*, vol. I, *Cases from the Courts of England, Virginia, West Virginia, and Kentucky*, Shannon, Irish University Press, 1968; J. A. Bush, *Free to Enslave: The Foundations of Colonial American Slave Law*, «Yale Journal of Law & the Humanities», V (1993), pp. 417-470; B. J. Nicholson, *Legal Borrowing and the Origins of Slave Law in the British Colonies*, «The American Journal of Legal History», 1 (1994), pp. 38-54; e, da ultimo, S. Vantin, *A Sketch of a Negro Code. Edmund Burke and the Regulation of Slavery*, «Soft Power. Revista euro-americana de teoría e historia de la política», 1 (2019).

schiavi a integrare immediatamente il mercato del lavoro e a 'diventare cittadini' nonché, parallelamente, dell'esigenza di offrire un beneficio concreto agli ex proprietari in termini di vero e proprio indennizzo per le perdite subite. In definitiva,

l'apprendistato fu introdotto nelle colonie britanniche fra il 1834 e il 1838 facendo registrare la sua fase critica culminante nell'emancipazione del 1838 nelle colonie stesse. L'*Emancipation Act* del 1833 stanziò 20 milioni di sterline per risarcire i padroni delle piantagioni della perdita dei loro lavoratori schiavi e stabilì che, dall'agosto 1834 in poi, tutti i bambini sotto i sei anni sarebbero stati liberi, mentre gli altri schiavi sarebbero diventati apprendisti dei loro ex padroni per un periodo da quattro a sei anni, a seconda che fossero domestici o schiavi di piantagione.

L'accento posto sulle varie tipologie di schiavitù per diversificare la durata del periodo di apprendistato rimandava, in prima istanza, a motivazioni economico-patrimoniali. Se si presumeva maggiore il danno produttivo a carico dei proprietari di schiavi di piantagione rispetto a quello patito – sempre in via presuntiva – dai proprietari di schiavi domestici, maggiore doveva essere la durata del periodo 'compensativo' di apprendistato a vantaggio dei primi rispetto ai secondi³³.

Tuttavia, non era solo la logica economica a dettare i diversi tempi dell'apprendistato. Vigeva anche una logica tutta giuridica. Sul fronte soggettivo opposto a quello dei proprietari espropriati c'erano gli ex schiavi, ai quali l'abolizionismo guardava come a soggetti dalla capacità politica comunque compromessa, in misura maggiore a fronte del lavoro forzato nella piantagione, assai meno in presenza di una condizione di lavoro schiavile analoga, ma inflitta dal padrone nel chiuso della propria sfera domestica. Qui la degradazione dello schiavo appariva comunque inferiore, meno scandalosa la sua condizione esistenziale, meno oneroso il sacrificio di chi quella condizione aveva fino a quel momento sfruttato, meno lungo l'apprendistato che risarciva l'uno e abilitava alla vita associata l'altro.

A essere ridefinito dalla nuova legalità abolizionista non era dunque soltanto il sistema economico-produttivo. L'abolizionismo bianco, immaginando di spezzare le catene di individui che, a seconda della condizione di lavoro schiavile precedentemente sperimentata (domestica o extra-domestica), scontavano un diverso *gap* nella capacità di accesso al lavoro libero salariato e all'agire sociale, confermava l'impressione di una maggior tolleranza per la schiavitù quando questa si legava alla dimensione della domesticità: la vulnerabilità legata al non essere cittadini poteva essere collocata – come

³³ Persano, *Dentro e oltre la British Slave Emancipation*, p. 119, la quale cita, a sua volta, da H. Altnik, *Apprenticeship*, in *Encyclopedia of Antislavery and Abolition*, edited by P. P. Hinks – J. McKivigan, vol. I, London, Greenwood Press, 2007, pp. 61-63.

nell'antica *polis* – tra le mura dell'*oikos*. E il diritto confermava pienamente questo assetto.

I modelli francese e inglese, dunque, definirono attitudini abolizioniste che, da un lato, seppero ottenere vittorie, per nulla scontate, nelle sedi legislative e normative; ma che, dall'altro lato, mantennero, al di là delle retoriche veicolate dai diritti umani, una linea di separazione tra lo spazio della cittadinanza e quello dell'esclusione.

3. *Forme contemporanee di schiavitù e ruolo (escludente) del diritto.*

Dopo la fase abolizionista, poi sancita su scala internazionale con la *Dichiarazione universale dei diritti umani* del 1948, ciò che distingue le forme storiche (e legali) di schiavitù «dei moderni» dalla schiavitù (illegale) «dei contemporanei»³⁴ è che nessuno oggi cerca di affermare il diritto di proprietà sullo schiavo, non essendo più possibile alcuna forma di possesso di un essere umano giuridicamente configurata.

La differenziazione etnico-razziale non è più l'elemento fondamentale come nella schiavitù tradizionale ma le sue tracce, d'altro canto, restano: l'altro è ancora concepito come *inferiore* – l'origine in questo mantiene un suo decisivo rilievo – e ciò significa istituire una *distinzione gerarchica* sulla quale legittimare un potere, delle pratiche, precisi assetti del sistema giuridico, politico, sociale. Come si osserva con forza nell'ambito delle teorie critiche del diritto³⁵, infatti, «la razza, la classe, il genere, continuano a funzionare come fattori determinanti di una *cittadinanza ineguale*, che deprivano le persone dell'opportunità di partecipare a numerose forme di associazione e di lavoro cruciali allo sviluppo dei talenti e delle capacità – talenti e capacità che a loro volta mettono in grado gli esseri umani di contribuire in modo significativo alle (e di trarre beneficio dalle) possibilità collettive della vita nazionale»³⁶. Il processo di 'naturalizzazione' di certe differenze, sedimentato attraverso sistematiche giuridiche diverse a seconda dei contesti, struttura forme di cittadinanza che determinano gerarchie e trattamenti differenziati (una forma di *cittadinanza diseguale*), riproponendo il residuo

³⁴ Th. Casadei, *La schiavitù dei contemporanei*, «Ragion pratica», 2 (2010), pp. 333-344.

³⁵ Cfr. *Le teorie critiche del diritto*, a cura di M. G. Bernardini – O. Giolo, Pisa, Pacini, 2017.

³⁶ Così C. L. Harris – U. Narayan, *Lazione affermativa e il mito del trattamento preferenziale* (1994), in *Legge, razza e diritti. La Critical Race Theory negli Stati Uniti*, a cura di K. Thomas – Gf. Zanetti, Reggio Emilia, Diabasis, 2005, p. 177. Per una disamina di questi aspetti, con particolare attenzione al dibattito contemporaneo, sia consentito rinviare al mio *Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazioni, schiavitù*, con un dialogo con É. Balibar, Roma, DeriveApprodi, 2016.

di imposizione che è proprio di ogni 'cittadinanza', nonché il suo «sovrano potere di escludere»³⁷. Questo discorso vale certamente con riferimento ai governi degli Stati europei³⁸: essi, anziché aprire le frontiere tendono a chiuderle³⁹, mirando a conservare e riaffermare il loro potere sovrano proprio con riferimento alla questione migratoria.

Se queste linee di demarcazione e di sviluppo dell'ordine politico, sociale ed economico si sedimentano alle origini della modernità, è anche vero, in primo luogo, che questi processi legittimano, *in nuce*, i membri subalterni della comunità politica come agenti di trasformazione dei confini del *demos* e della cittadinanza stessa⁴⁰; in secondo luogo, tali processi sono venuti a connotare quest'ultima non tanto nel segno della dicotomia ma, a ben vedere, della polarità, generando definizioni fluttuanti scandite, *per graduum*, dalle rivendicazioni per allargarne gli spazi e dalle reazioni ad esse; tutte lotte ispirate, di nuovo, dalle promesse – e dal potente mito – dell'eguaglianza⁴¹.

Si tratta di una storia che si rinnova anche davanti ai nostri occhi, per quanto ad apparire assai decisa è attualmente la rilegittimazione delle diseguaglianze e di diversi *status* mediante i quali *gerarchizzare* l'idea stessa di umanità⁴².

Sono proprio le forme del diritto, mediante le legislazioni nazionali, a creare i presupposti per meccanismi di differenziazione su cui si innestano le forme contemporanee di estremo sfruttamento quando non di vera e propria schiavitù⁴³. La vulnerabilità dei soggetti è, da questo punto di vista, «un prodotto dei dispositivi di regolazione»⁴⁴. Coloro che sono (resi) vulnerabili

³⁷ Mutuo l'espressione, introdotta dalla Corte Suprema americana, da Mindus, *Cittadinanza, identità e il sovrano potere di escludere*, p. 478. Cfr., sul punto, V. Corneli, *Cittadinanza, sovranità e democrazia al tempo della crisi economica e delle emergenze securitarie*, Roma, Aracne, 2018.

³⁸ Cfr. A. Tomaselli, *Cittadinanza europea e tutela dei diritti fondamentali*, Roma, Aracne, 2017.

³⁹ Per una prospettiva alternativa: V. Sorrentino, *Aiutarli a casa nostra. Per un'Europa della compassione*, Roma, Castelvechi, 2018.

⁴⁰ Cfr. E. Fahri Isin, *Being Political. Genealogies of Citizenship*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2002.

⁴¹ Cfr. P. Rosanvallon, *La società dell'eguaglianza* (2011), Roma, Castelvechi, 2013.

⁴² Cfr. L. Baccelli, *Umanità*, in *Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni*, a cura di L. Barbari – F. De Vanna, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 309-316.

⁴³ Su questo aspetto sia consentito rinviare al mio *Tra storia e teoria giuridica: per un inquadramento dei caratteri della schiavitù contemporanea*, in *Nuove e antiche forme di schiavitù*, in part. pp. 148-151.

⁴⁴ Riprendo quest'efficace espressione da E. Costantini, *Soggiorno, residenza, contratto. La complessa vulnerabilità dei lavoratori migranti in agricoltura*, in Caritas italiana, *Vite sottocosto*, Secondo Rapporto Presidio, 2018, pp. 227-242.

diventano «vite di scarto», «sottocosto», «non persone», corpi «usa e getta», *corps d'exception*⁴⁵, in sostanza ciò che stando sul confine della cittadinanza – ma che non ha possibilità di entrarvi – parrebbe ‘disponibile’ a forme di sfruttamento, anche estremo come quello schiavile⁴⁶.

Siffatto scenario prefigura non tanto un ‘modello dicotomico’ tale per cui ‘se c’è cittadinanza non c’è schiavitù’ e secondo il quale alla fase dell’abolizionismo seguirebbe una fase di post-abolizionismo che entro gli spazi della cittadinanza garantisce la tutela e la garanzia dei diritti così come prevederebbero le costituzioni democratiche nazionali e l’ordinamento internazionale⁴⁷, quanto piuttosto un ‘modello polare’ analogo a quello che nel contesto inglese prevedeva un istituto come l’apprendistato. Siffatto modello dopo l’abolizionismo lascia spazio ad una ‘commistione’ tra cittadinanze e pratiche di esclusione, rivelando le ombre della cittadinanza stessa – lì dove nuovi meteci e apolidi⁴⁸ sono resi vulnerabili dal diritto stesso (e dalla sua duplice lama) per le loro origini, in ragione della loro fuga da condizioni di estrema povertà e da contesti di guerra.

Laddove c’è cittadinanza, nell’oscurità, possono esserci così anche corpi che conoscono dure forme di sottomissione, segregazione, schiavitù. Una «fenomenologia del corpo» si collega allora alla riduzione in schiavitù odierna, come ha illustrato in maniera assai efficace Monica Massari⁴⁹: corpo «senza vita» (trasportato dalle onde, alla deriva durante il naufragio); corpo «assediato, tenuto a distanza, respinto» (alla frontiera, sul confine); corpo «infranto», «fuori luogo», «esotico» e dunque «venduto», «acquistato», «abusato e violato» (come avviene nei casi di sfruttamento della prostitu-

⁴⁵ S. M. Barkat, *Le corps d'exception: Les artifices du pouvoir colonial et la destruction de la vie*, Paris, Éditions Amsterdam, 2005. Per una più ampia trattazione di questi aspetti sia consentito rinviare a Th. Casadei, “Human wastes”? *Contemporary Forms of Slavery and New Abolitionism*, «Soft power. Revista euro-americana de teoria e historia de la política», 2 (2016), pp. 109-124; Id., *Tra storia e teoria giuridica: per un inquadramento dei caratteri della schiavitù contemporanea*, pp. 135-151; Id., *Modos y formas de la esclavitud contemporánea*, «Derechos y Libertades», 39 (2018), pp. 35-61; Id., “Corpi in transito”: *sulla tratta contemporanea*, «La società degli individui», 63 (2018), pp. 140-154.

⁴⁶ Su questo aspetto si veda A. Sciarba, *Oltre l’irrelevanza del consenso e la colpa individuale. Posizioni di vulnerabilità e responsabilità sistemiche nello sfruttamento e nella tratta delle donne migranti*, in *Nuove e antiche forme di schiavitù*, pp. 181-201.

⁴⁷ A. Latino, *L’ordinamento internazionale e le contemporary forms of slavery*, in *Nuove e antiche forme di schiavitù*, pp. 153-179.

⁴⁸ Si veda, sulla questione, il contributo di Alessandro Polsi in questo stesso volume.

⁴⁹ M. Massari, *Il corpo degli altri: migrazioni, memorie, identità*, Salerno, Orthotes, 2017, in part. pp. 12-13. Cfr., anche, in una prospettiva analoga O. Giolo, *Corpi*, in *Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni*, pp. 37-43.

zione e di schiavitù sessuale); corpo «temuto e dunque denigrato e offeso», in quanto «simbolo di alterità» (come succede nelle tante manifestazioni di razzismo quotidiano); corpo «subalterno», «sottomesso», «razzizzato»; corpo «silente e tacitato»; corpo «straniero» ma anche «globale» (come insegna brutalmente, appunto, il fenomeno stesso della tratta); corpi «muti», «nudi», «esclusi», «resi invisibili» (e dunque «negati in assoluto»), eppure così «trasparenti» e ben visibili, solo a cambiare l'angolo visuale⁵⁰.

Quella che si profila, ancora, è una schiera di corpi «in transito», e in quanto tali denudati, oltre che dei diritti, di ogni dimensione umana (deumanizzati e disumanizzati): essere senza diritti, significa, essere esclusi dalla cittadinanza *giuridica* (nel contesto italiano lo mostra, molto in concreto, il caso dei lavoratori stagionali «ingabbiati» e «diniegati», in quel limbo che può portare, e spesso porta, a vivere in una condizione di sospensione dei diritti in ghetti, campi temporanei, tendopoli)⁵¹, e, pure, da quella *sociale*. I corpi, ancora con le parole di Massari, nella loro «insopprimibile materialità» e nella loro «profonda valenza simbolica», divengono «corpi degli altri» e «corpi delle altre»: essi possono subire ciò che è indicibile e indegno per chi è cittadino e cittadina, per chi non è uno «scarto» dell'umanità stessa. Assoggettamento, sofferenza, reclusione – tutto ciò che accompagna una condizione di *vulnerabilità* che diviene *segregazione* – sono le condizioni che caratterizzano la schiavitù odierna e i corpi ingabbiati (come se fossero incatenati), le «vite di scarto».

Nei paesi occidentali, la *clandestinità* – creata dalle legislazioni sulle migrazioni – è il terreno sul quale crescono tutte le crudeltà, a scapito dello *ius migrandi*, del 'diritto al viaggio', sancito in documenti fondamentali a livello internazionale, ma anche a scapito delle tutele nel mondo del lavoro. In tal senso emerge la connessione – sempre più dura – tra immigrazione e schiavitù, tra esclusione dalla cittadinanza o forme diseguali della stessa (in quanto stratificate, differenziate, gerarchizzate) e riduzione in schiavitù. Tali situazioni si connettono a precisi processi di 'eticizzazione' e 'razzia-

⁵⁰ Sulla dinamica 'vedere/non vedere' insistono parecchie pagine del libro del compianto Alessandro Leogrande: *La frontiera*, Milano, Feltrinelli, 2017.

⁵¹ Sono ormai noti, grazie soprattutto al giornalismo d'inchiesta e al lavoro dei sindacati, i casi di Nardò (Lecce), di Rosarno (Cosenza), di Borgo Mezzanone, San Severo, Rignano Garganico (Foggia), della Piana del Sele (Salerno). Sulla questione si veda: G. Avallone, *Sfruttamento e resistenze: migrazioni e agricoltura in Europa, Italia, Piana del Sele*, Verona, ombre corte, 2017. Cfr., più in generale, V. Lanier, *Actualité de l'esclavage: analyse à partir de l'exploitation des travailleurs migrants*, «Droit et cultures-Revue semestrielle d'anthropologie et d'histoire», LXX (2015), 2, pp. 87-132.

lizzazione' (del resto sin dall'antichità l'altro come 'straniero' può essere reso schiavo)⁵² e contribuiscono a tutto ciò che, nel XXI secolo, fa della schiavitù una condizione comune a milioni di esseri umani in carne ed ossa tenuti fuori dai confini dell'umanità, segregati in spazi liminari di confine o, ancora, trattati all'interno dei confini nazionali come non pienamente cittadini e cittadine.

Nello scenario contemporaneo, dunque, la sfida che le questioni identitarie pongono ai costrutti della cittadinanza è rivolta a quegli interstizi opachi che ancor oggi, così come nei contesti abolizionisti francese e inglese dell'età moderna, proliferano all'ombra di schemi dicotomici che, in realtà, celano gerarchie e pratiche diversificate di estremo sfruttamento e dominio.

⁵² Cfr., tra gli altri, l'accurata ricostruzione contenuta in M. Fioravanti, *La schiavitù*, Roma, Ediesse, 2017. Si veda anche V. Sorrentino, *Straniero*, in *Il diritto al viaggio. Abbecedario delle migrazioni*, pp. 279-284.

MARCO FIORAVANTI

CITTADINANZE NEGATE E ABOLIZIONISMO
IL CONTRIBUTO DELLE DONNE ALL'EMANCIPAZIONE
DALLA SCHIAVITÀ NELL'OTTOCENTO

Southern trees bear strange fruit
Blood on the leaves and blood at the root
Black bodies swinging in the southern breeze
Strange fruit hanging from the poplar trees
Billie Holiday, *Strange Fruit*

1. *Premessa.*

Lo studio della condizione giuridica di donne e schiavi e delle numerose situazioni intermedie di appartenenza alla comunità in età moderna offre un quadro istituzionale più complesso di come tradizionalmente la storiografia lo abbia restituito. Gli spazi d'ombra tra cittadinanza ed esclusione, presenti nel territorio metropolitano, si proiettano accentuati nelle società coloniali (che spesso hanno svolto il ruolo di laboratori) dove, nelle dinamiche tra libertà e schiavitù, emerge la coesistenza tra stato di diritto e stato d'eccezione, ovvero la persistenza di un sistema di regole e di deroghe, che andava dall'arbitrio più assoluto a forme 'intermedie' di discriminazione.

In questo caleidoscopio istituzionale, dove cittadinanza e schiavitù convivono, la condizione giuridica della donna è accostabile, con le dovute distinzioni sulle quali ci soffermeremo, a quella dello schiavo proprio per la loro esclusione, a livelli diversi, dalla pienezza dei diritti e dai confini della cittadinanza.

2. *Razza, genere e classe.*

Colui che tra i primi, già a metà Ottocento, colse il legame indissolubile tra emancipazione dalla schiavitù e rivendicazione dei diritti delle donne, collocando la causa di queste ultime tra le priorità del movimento abolizionista, fu lo schiavo fuggiasco e poi uno dei principali militanti per la liberazione dei neri, Frederick Douglass¹, definito spregiativamente

¹ *Selections on Women's Rights from Frederick Douglass' Paper*, in F. Douglass, *Narrative of the Life of Frederick Douglass*, edited by D. E. McDowell, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 119 sgg.

«l'uomo dei diritti delle donne», etichetta che, tuttavia, non lo fece sentire affatto sminuito².

Nonostante la lungimiranza di Douglass e la sua battaglia condotta a fianco delle donne abolizioniste, fino alla metà del secolo scorso negli Stati Uniti e molto oltre in Europa non era posta nessuna attenzione sul ruolo femminile nel processo di emancipazione. La storia della lotta per la liberazione dei neri era la storia di uomini bianchi e illuminati che si battevano per la liberazione degli schiavi, considerati oggetto della storia, e, con molte cautele, per l'emancipazione delle donne, le quali occupavano un ruolo del tutto marginale nella narrazione lineare del processo storico. Le ricerche più recenti, muovendo da alcune pionieristiche intuizioni riconducibili agli studi statunitensi degli anni Cinquanta, hanno smontato questo pregiudizio.

Il movimento abolizionista, sebbene fosse monopolizzato da uomini bianchi che hanno contribuito a tramandarne la storia in maniera unilaterale, ha visto una presenza tale sia di ex schiavi che di donne, bianche e nere, che lo studio della battaglia abolizionista non è separabile da quello per l'emancipazione delle donne. Senza la correlazione di razza, genere e classe (la «triade laica» di cui ha parlato Margo Jefferson nel suo straordinario *mémoire*)³ risulterebbe difficile comprendere i fenomeni della schiavitù e del suo superamento in tutte le loro declinazioni. L'intersezionalità, secondo l'espressione coniata dalla giurista e femminista statunitense Kimberlè Williams Crenshaw, impedisce di tracciare una gerarchia tra questi aspetti ma obbliga a una loro analisi congiunta per capire le origini delle disuguaglianze, delle discriminazioni, dell'intolleranza e dei pregiudizi così come del sessismo e del razzismo⁴.

L'idea che fossero assenti ribellioni di schiave e forme di resistenza alla schiavitù a connotazione di genere nel movimento abolizionista sette-ottocentesco si è rivelata, come si cercherà di dimostrare, preconcetta e sessualmente orientata al dominio maschile. Sebbene lo spazio domestico fornisse agli schiavi l'unico luogo di autonomia nei confronti dei padroni, esso non rappresentò un momento di libertà e superiorità per le schiave rispetto agli uomini. Le donne nere, al contrario di una certa ricostruzione retorica che ha trasposto la figura materna della donna bianca sulla comunità nera (riconducibile alla tradizione letteraria che trova inizio con *La capanna dello*

² Si veda la monumentale biografia offerta da D. W. Blight, *Frederick Douglass: Prophet of Freedom*, New York, Simon & Schuster, 2018.

³ M. Jefferson, *Negroland*, Roma, 66th and 2nd, 2017.

⁴ K. W. Crenshaw, *On Intersectionality: Essential Writings*, New York, The New Press, 2017.

zio Tom di Harriet Beecher Stowe, sulla quale torneremo), non svolgevano solo funzioni domestiche ma le alternavano ai lavori nei campi, così come gli schiavi svolgevano gravosi incarichi presso le abitazioni.

La storiografia inoltre fino a pochi anni orsono ha sottovalutato il tema degli abusi sessuali subiti dalle schiave, dando addirittura per scontato che le donne nere fossero compiacenti e incoraggiassero le attenzioni sessuali degli uomini bianchi⁵. E questo assunto è fortemente imbricato con quello della resistenza femminile: proprio perché agli occhi del padrone una ribellione da parte di colei che nell'ideologia bianca e ottocentesca doveva essere relegata a mansuete funzioni di subordinazione era inconcepibile, la repressione delle ribellioni femminili fu più severa e crudele: oltre ad essere frustate e mutilate venivano anche stuprate. Lo stupro non va letto solo come un modo di appagamento del desiderio sessuale negato dalla pudicizia della donna bianca (interpretazione che sarebbe semplicistica), ma proprio come «un'arma di dominio, un'arma di repressione, il cui fine nascosto era la distruzione della volontà di resistere delle schiave»⁶.

La partecipazione delle schiave alle forme di resistenza alla schiavitù dunque fu uguale se non superiore a quella degli schiavi. Da numerosi resoconti di repressione violenta inflitta dai sorveglianti, così come dalle poche ma incisive memorie di ex schiavi, possiamo dedurre che la donna che accettava il destino di schiava era più un'eccezione che la regola⁷. Inoltre gli episodi di resistenza, violenta o pacifica, al sistema di sfruttamento servile e all'ordinamento schiavista e coloniale si verificarono precedentemente all'affermazione del movimento abolizionista sviluppatosi tra Sette e Ottocento. Essi si manifestarono prima in Africa dove gli schiavi si ribellarono a più riprese al sistema di sfruttamento, poi durante i viaggi verso le Americhe e infine nei possedimenti e nelle piantagioni coloniali francesi, inglesi e spagnoli⁸.

Questi eventi sono stati taciuti dalla storiografia sino agli anni Cinquanta negli Stati Uniti e molto oltre in Europa a vantaggio di una «interessata invenzione della tradizione»⁹ che manteneva nell'ombra i contributi degli schiavi stessi concentrandosi esclusivamente sulle scelte umanitarie delle

⁵ Si veda A. Davis, *Donne, razza e classe* (1981), Roma, Alegre, 2018, pp. 55 sgg.

⁶ *Ibidem*, p. 53.

⁷ *Ibidem*, p. 48.

⁸ M. Rediker, *La nave negriera*, Bologna, il Mulino, 2014; A. Helg, *Plus jamais esclaves! De l'insoumission à la révolte, le grand récit d'une émancipation (1492-1838)*, Paris, La Découverte, 2016.

⁹ G. Turi, *Schiavi in un mondo libero. Storia dell'emancipazione dall'età moderna a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 246.

potenze colonialiste per l'abolizione della schiavitù¹⁰. La negazione della realtà della resistenza degli schiavi rientrava in una logica paternalistica che, paradossalmente, attribuiva agli oppressi la responsabilità del loro asservimento: «se gli Africani sono radicalmente esclusi dalla dialettica hegeliana – e con questa dalla soggettività politica – è in ragione di un postulato razzista che li priva della coscienza della vita e della libertà»¹¹.

Ancora più esplicita e macroscopica è la negazione del ruolo delle donne nel processo di emancipazione e di superamento della schiavitù. Il soggetto storico di questo percorso era rappresentato, secondo una lettura parziale e orientata, dall'uomo bianco, civilizzato e illuminato, che si batteva per i diritti di neri, oggetti della storia. La figura della donna, in particolare quella di colore, non era contemplata nel cammino della civilizzazione occidentale, se non come soggetto passivo da tutelare¹². Viceversa, ha sostenuto Paul E. Lovejoy in un'opera ormai classica, l'oggetto debole nel processo abolizionista fu proprio l'Europa che oppose una sorta di «resistenza passiva» al superamento della schiavitù¹³.

3. *Resistenze alla schiavitù: oltre la linea del colore... e del genere.*

Oltre alle rivolte, tra le forme di resistenza esercitate da schiavi e, soprattutto, schiave – ma in certi casi anche dai neri di diversa condizione giuridica – si possono annoverare i suicidi, l'infanticidio (narrato in maniera straziante in *Beloved* di Toni Morrison), i sabotaggi, la partecipazione 'minima' agli sforzi di produzione, il rifiuto di alimentarsi, le auto-mutilazioni, la provocazione di aborti, l'avvelenamento dei padroni o del loro bestiame, la fuga dalle piantagioni, l'incendio dei campi di raccolta, ma anche forme meno cruente come i canti nei campi, le produzioni artistiche, le autobiografie, l'alfabetizzazione degli schiavi tenendo scuole notturne: tutto questo caratterizzò le resistenze delle donne alla schiavitù.

Un altro modo di resistere alla segregazione (percepito come molto diffuso) fu il tentativo di avvelenamento dei padroni condotto principalmente da donne, che divenne presto l'ossessione dei coloni, al punto da istituire giurisdizioni straordinarie per la repressione di questo reato, a

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ G. Chamayou, *Le cacce all'uomo*, Roma, Manifestolibri, 2010, p. 59.

¹² Cfr. P. Persano, *Dentro e oltre la British Slave Emancipation: rileggere l'abolizionismo*, in *Nuove e antiche forme di schiavitù*, a cura di M. Simonazzi – Th. Casadei, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, pp. 113-132.

¹³ P. E. Lovejoy, *Transformations in Slavery. A History of slavery in Africa*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

volte enfatizzato proprio per perseguire schiavi e affrancati. Per reprimere il veneficio, considerato particolarmente grave dalle élite dominanti in quanto minava l'ordinamento coloniale dal suo interno, nelle Antille francesi nei primi dell'Ottocento furono creati tribunali speciali, istituiti dopo il compimento del fatto giuridicamente rilevante (quindi in violazione del principio del giudice naturale che in madrepatria si era già affermato), per contrastare il crimine commesso dagli schiavi e dai liberi di colore nei confronti dei propri padroni¹⁴.

Tra gli episodi di violenze da parte dei padroni, nella maggior parte dei casi restati impuniti, paradigmatica fu la vicenda di un piantatore che torturò due schiave e uccise quattro schiavi a Saint-Domingue nel 1788, con il pretesto che fossero avvelenatori. In seguito a una denuncia presentata da altri lavoratori della piantagione presso il tribunale di Le Cap (in quanto gli schiavi avevano diritto di adire le vie giudiziarie ma la loro testimonianza non aveva valore di prova), i magistrati trovarono i cadaveri e i corpi delle donne inequivocabilmente torturate. Tuttavia, grazie alla testimonianza di alcuni bianchi a favore del proprietario, il colono fu assolto¹⁵. Questo episodio, niente affatto isolato, dimostra sia l'inefficacia dell'intervento giudiziario nei rapporti schiavi-padroni, sia la rilevanza del reato di avvelenamento che ha lasciato la sua impronta nella società coloniale come un «fatto sociale totale»¹⁶.

Ma la forma di resistenza al dominio coloniale più diffusa (e più temuta) era rappresentata dalla fuga dalle piantagioni (definita *marronage*), che si propagò sia nelle piccole Antille – Martinica e Guadalupa – sia, soprattutto, a Saint-Domingue, Jamaica, Cuba, Brasile, dove si crearono delle comunità di ex schiavi, spesso nascosti nelle foreste e in territori impervi, che vivevano coltivando manioca o banane e commerciando con altri schiavi che procuravano cibo o oggetti dalle stesse piantagioni. Si formavano bande di schiavi che cercavano di raggiungere le isole vicine dove o la schiavitù era stata abolita o non esisteva un'economia di piantagione (come per esempio nella

¹⁴ Sul punto si veda M. Fioravanti, *Domestic Enemy: Poisoning and Resistance to the Slave Order in the 19th century French Antilles*, «Historia Constitucional», XIV (2013), pp. 503-524.

¹⁵ Cfr. P. de Vaissière, *Saint-Domingue (1629-1789)*, Paris, Perrin et Cie, 1909, pp. 186-188; L. Benoiton, *Le droit de l'esclave d'ester en justice contre son maître. Réflexions sur une disposition du Code noir protectrice de l'esclave*, in *Esclavage et droit. Du Code noir à nos jours*, sous la direction de T. Le March'adour – M. Carius, Arras, Artois presses université, 2010, pp. 43-52.

¹⁶ C. Oudin-Bastide, *L'effroi et la terreur. Esclavage, poison et sorcellerie aux Antilles*, Paris, La Découverte, 2013, p. 282.

parte orientale dell'isola di Hispaniola) o infine nelle grandi città portuali dove si confondevano tra la massa del proletariato e dei lavoratori. Sebbene la maggior parte di queste comunità ebbe problemi a sopravvivere, nella colonia olandese del Suriname, sulla costa della Guyana, un gruppo di schiavi fuggiaschi riuscì a insediarsi e a mantenere la propria «indipendenza» per secoli¹⁷. Il numero dei fuggiaschi non è facilmente calcolabile in quanto le fonti, di provenienza ufficiale, tendevano sempre a non enfatizzare il problema per paura di un contagio. Spesso la caccia ai fuggitivi, una delle attività più lucrative del Nuovo Mondo (così come era stato nella Roma antica), fu delegata proprio ai cosiddetti liberi di colore o mulatti, ovvero ex schiavi, contando su un risentimento reciproco che alimentava l'odio tra i dominati¹⁸.

4. *Il movimento abolizionista e i diritti delle donne.*

Al contrario di ciò che la dottrina e l'ideologia dominante hanno tramandato in maniera compiaciuta, le svariate forme di resistenza esercitate dalle donne – schiave o libere, bianche o nere – hanno comportato un paradosso nel sistema schiavista che, sfruttando le donne nella maniera più crudele, ha contribuito a gettare le fondamenta affinché queste, attraverso atti di resistenza, reclamassero l'eguaglianza dei diritti contribuendo alla nascita e all'affermazione del movimento abolizionista.

Alle resistenze passive o violente verificatesi tra Sette e Ottocento si affiancò progressivamente la consapevolezza, elaborata da una élite di donne bianche illuminate e da una proto-borghesia nera, di poter ricorrere ad altri strumenti per perseguire l'emancipazione, come l'istituzione di società con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, che andava maturando proprio in questi anni, sull'immoralità e sulle nefandezze del sistema servile.

La pubblicistica tardo settecentesca francese e inglese, riprendendo un *topos* della cultura greco-ellenistica sulla comune condizione di donne e schiavi, tendeva spesso ad affiancare la polemica antischiavista alla denuncia della diseguaglianza femminile, cogliendo quel legame, dal quale abbiamo preso le mosse, tra abolizione della schiavitù, genere e partecipazione politica. Un esempio significativo, non così isolato come spesso si sostiene, è offerto da Olympe de Gouges la quale, insieme alla difesa dei diritti della donna (celebre la sua *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina* del 1791), portò avanti anche la battaglia per la liberazione degli schiavi, condannando lo stato di dipendenza e sottomissione femminile parallelamente

¹⁷ R. Price, *Alabi's world*, Baltimore-London, John Hopkins University Press, 1990.

¹⁸ Chamayou, *Le cacce all'uomo*, pp. 67-68.

alla condizione di asservimento nelle colonie, «cogliendo con grande acume politico il nesso tra sesso e razza come fondamenti di ogni esclusione»¹⁹. La Rivoluzione francese innescò, nonostante tutte le sue contraddizioni proprio riguardo alla schiavitù, un meccanismo di emancipazione che coinvolse le due sponde dell'Atlantico, quell'*Atlantico nero* come momento di sincretismo e di ibridazione, di cui ha parlato Paul Gilroy. Di conseguenza

quale che fosse la genesi della diseguaglianza [di colore della pelle o di genere], il dispositivo retorico egualitario si rivela efficace nel denunciare le condizioni di subalternità e di deprivazione di soggetti parzialmente o totalmente estromessi dal regime dei diritti e dell'appartenenza, nel sovvertire un'antica e augusta geografia dei poteri, nell'indicare nella comune condizione di cittadinanza degli eguali-diritti il perno del nuovo ordine politico²⁰.

La missione civilizzatrice francese – che si sarebbe sviluppata nel corso dell'Ottocento – si incagliò nelle sponde della parte occidentale dell'isola di Hispaniola (la futura Haiti) che travolse la rivoluzione dei diritti dell'uomo mettendola di fronte allo specchio dell'universalismo occidentale.

Agli inizi dell'Ottocento il movimento abolizionista – guidato soprattutto nel mondo anglosassone dalle correnti più radicali e indipendenti della Chiesa protestante, in particolare quaccheri e metodisti – si rafforzò considerevolmente e comportò la creazione di numerose società che peroravano la causa degli schiavi in Inghilterra, America e Francia: *Society for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery Throughout the British Dominions* del 1823, *Société française pour l'abolition de l'esclavage* del 1834, *British and Foreign Anti-Slavery Society* del 1839. Tutte, però, a connotazione maschile.

La fondazione della prima Società antischiavista femminile, avvenuta a Birmingham nel 1825, manteneva la forte impronta civilizzatrice occidentale. La nascita di un movimento abolizionista organizzato risale negli Stati Uniti al 1831, non a caso anno della rivolta di Nat Turner e della fondazione da parte di William Lloyd Garrison del giornale «Liberator», il più importante organo abolizionista che continuò ad essere stampato per 35 anni a favore dell'emancipazione dei neri e per di diritti delle donne²¹. In risposta alla nascita, nel 1833, dell'*American Anti-Slavery Society*, che escludeva le

¹⁹ G. Fiume, *Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età moderna*, Milano, Bruno Mondadori, 2009, p. 55.

²⁰ P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. II, *Letà delle rivoluzioni (1789-1848)*, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 81.

²¹ Si veda il fondamentale E. Flexner, *Century of Struggle. The Women's Rights Movement in the U.S.*, New York, Atheneum, 1973.

donne, se non come «ascoltatrici e spettatrici», sotto la spinta della quacchera Lucretia Mott, nello stesso anno venne istituita la *Philadelphia Female Anti-Slavery Society*²² dove le donne bianche della classe media sostenevano la battaglia per i diritti del popolo nero.

Negli anni Trenta dunque si intensificò, a livello di rivendicazione politica e di dispositivo polemico, la sovrapposizione tra la schiavitù in senso stretto e la condizione delle donne, sia lavoratrici di fabbrica che casalinghe della classe media²³. L'abolizionismo offriva alle borghesi più 'progressiste' l'opportunità di lanciare una protesta implicita contro l'oppressione dei propri ruoli domestici al punto che accostarono la condizione della schiavitù a quella del matrimonio, per esprimerne la natura oppressiva²⁴. Non solo, ma l'apprendistato di militanza politica fece da apripista per la battaglia per il suffragio femminile che di lì a pochi anni sarebbe esploso in America e in Inghilterra²⁵.

Tuttavia nonostante lo slancio generoso delle abolizioniste bianche, la condizione della donna nera e in particolare di quella del Sud rimaneva tale da non permettere un comune sentire e una rivendicazione dei medesimi diritti con quella delle classi più agiate ed emancipate del Nord. Le schiave, solo per fare un esempio significativo, continuavano ad essere considerate come delle «riproduttrici» di forza lavoro: con l'abolizione della tratta internazionale di schiavi, avvenuta per l'Inghilterra nel 1807 e per le grandi potenze schiaviste in seguito al Congresso di Vienna, i proprietari di piantagioni cercarono di incrementare la riproduzione naturale degli schiavi, premiando la capacità riproduttiva delle schiave, considerate, da questo punto di vista, alla stregua di animali.

Il legame tra schiavitù e oppressione delle donne fu colto in particolare dalle sorelle Sarah Moore e Angelina Emily Grimké della South Carolina, le quali, abbandonato il paese natale e la famiglia di schiavisti in cui erano nate, e divenendo militanti abolizioniste, si scontrarono con i pregiudizi dell'epoca e con la duplice discriminazione di essere donne e decise sostenitrici dei diritti degli schiavi, al punto che anche le autorità religiose del Massachusetts ricordarono loro che «il potere della donna sta nella sua dipendenza, che deriva dalla consapevolezza di quella debolezza che Dio le

²² Il manifesto fondativo è riportato in *Women Together. A History in Documents of the Women's Movement in the United States*, edited by J. Papachristou, New York, Alfred. A. Knopf, 1976, pp. 4-5.

²³ Sul punto Davis, *Donne, razza e classe*, pp. 65 sgg.

²⁴ Così *ibidem*, p. 69.

²⁵ Cfr. Flexner, *Century of Struggle*, p. 51.

ha fornito a sua protezione»²⁶. Proprio di fronte a queste accuse e agli attacchi dei suprematisti bianchi esse compresero che le battaglie contro il carattere inumano e immorale della schiavitù e per i diritti delle donne andavano condotte insieme. In *The Equality of the Sexes and the Conditions of Women* del 1838, Sarah Grimké metteva in discussione la disegualianza «naturale» tra uomini e donne e sottolineava come l'unione coniugale coartasse oltremodo le donne, rendendole ancor più sottomesse all'altro sesso. Il contratto matrimoniale, infatti, sanciva la subordinazione della donna, che, non avendo la possibilità di tutelarsi autonomamente in sede legale e di stipulare alcun tipo di atto di straordinaria amministrazione, vedeva ulteriormente aggravata la sua condizione di minorità, nei ceppi di un paternalismo che la angariava in pastoie sempre più umilianti. In ragione di ciò, lo *status* della donna era assimilabile a quello dello schiavo, poiché entrambi, seppur attraverso prassi differenti, erano etero-diretti, dalla nascita alla morte, dovendo rinunciare a quella dimensione soggettiva che qualifica ogni essere umano²⁷.

Angelina Emily a sua volta strinse in maniera ancora più forte il vincolo tra le due battaglie ponendo questa domanda fondamentale: «cosa può fare una donna per lo schiavo se lei stessa sta sotto il piede di un uomo, oscurata nel silenzio?»²⁸. Sempre Angelina in un saggio dal titolo *Appeal to the Women of the Nominally Free States* rincarava la dose sottolineando le contraddizioni tra i principi costituzionali di tutela dei diritti senza distinzione di genere e razza e gli orrori che le donne e soprattutto le donne schiave dovevano subire: «la negazione del nostro diritto di agire è sfrontata e se non abbiamo questo diritto, allora possiamo anche essere definite “le schiave bianche del nord”, perché come i nostri fratelli in catene dobbiamo sigillare le nostre labbra e fare silenzio»²⁹.

Elisabeth Cady Stanton³⁰, militante per il suffragio femminile, organizzò, insieme alle quacchere Mary Ann M'Clintock e Lucretia Mott, la

²⁶ *Women Together*, p. 12.

²⁷ Si veda ampiamente S. M. Grimké, «Poco meno degli angeli». *Lettere sull'eguaglianza dei sessi*, a cura di Th. Casadei, trad. it. di I. Heindorf, con una nota bibliografica di S. Vantin, Roma, Castelvechi, 2016, pp. 63 sgg.

²⁸ In Flexner, *Century of Struggle*, p. 48.

²⁹ A. Grimké, *Appeal to the Women of the Nominally Free States. Issued by an Anti-Slavery Convention of American Women and Held by Adjournment from the 9th to the 12th of May* (1837), New York, W.S. Dorr, 1838, pp. 13-14; si veda S. Vantin, *I «segreti di Blackstone» rivelati. Abolizionismo, riforma dell'educazione e suffragio femminile in Sarah Moore Grimké (1792-1873)*, «Percorsi storici. Rivista di storia contemporanea», 4 (2016).

³⁰ Si veda L. D. Ginzberg, *Elisabeth Cady Stanton: An American Life*, New York, Hill & Wang, 2009.

Seneca Falls Convention, il 17-19 luglio 1848, dove, con la partecipazione di Douglass che aveva aderito da tempo alla battaglia per i diritti delle donne accostandola a quella per l'emancipazione dei neri³¹, le donne ebbero un ruolo centrale sia nell'organizzazione che, soprattutto, nella rivendicazione dei loro diritti, che fino a quel momento era stato un *taboo* del movimento abolizionista inglese e statunitense. La *Convention* produsse una *Declaration of Sentiments*, sul modello della *Declaration of Independence*, dove fu aggiunta al tradizionale incipit giusnaturalista, la parola *women*: «all men and women are created equal». Inoltre furono approvate risoluzioni riguardanti l'eguaglianza nei luoghi di lavoro, nelle corti di giustizia, nelle relazioni familiari, nella religione, nell'educazione e, seppure dopo un aspro dibattito e molti dissensi, l'eguaglianza nel diritto di voto, fortemente difesa anche da Douglass³².

Di fronte a questi fermenti abolizionisti si assistette a una recrudescenza nella repressione dei tentativi di fuga dagli Stati del Sud con il *Fugitive Slave Law*, emanato nel 1850 in seguito all'ampliamento dell'Unione ad Ovest e al relativo dilemma se estendervi la schiavitù³³. Si raggiunse il compromesso che prevedeva la limitazione dell'estensione della schiavitù nei nuovi territori, bilanciata dalla tutela dei diritti dei proprietari del Sud attraverso l'impegno del governo a recuperare gli schiavi fuggiaschi al Nord in cerca della libertà attraverso quella che è stata definita l'*Underground Railroad* (a cui nel 2017 è stato dedicato un immaginifico romanzo da Colson Whitehead)³⁴: una rete di organizzazioni e associazioni che aiutavano gli schiavi a raggiungere gli Stati del Nord o il Canada. La fuga al nord attraverso il circuito di rapporti e conoscenze che prese il nome di *ferrovia sotterranea* vide la presenza di molte donne, sia tra le schiave fuggitive che tra le abolizioniste bianche e di colore: in particolare l'ex schiava Harriet Tubman condusse più di trecento persone verso la libertà al Nord e successivamente, durante la guerra civile, si distinse per atti di eroismo in battaglia contro l'esercito confederale.

Proprio in questo frangente della battaglia abolizionista, nel 1852, avvenne la pubblicazione della *Capanna dello zio Tom* della Stowe, che riu-

³¹ Cfr. *Frederick Douglass on Women's rights*, edited by P. S. Foner, New York, DaCapo Press, 1992.

³² Si vedano alcuni interventi di Douglass in difesa dei diritti delle donne: *Selection on Women's Rights*, pp. 119-125.

³³ Sul punto cfr. A. Buratti, *La frontiera americana. Un'interpretazione costituzionale*, Verona, ombre corte, 2016.

³⁴ C. Whitehead, *La ferrovia sotterranea*, Roma, Sur, 2017.

sci a coinvolgere gran parte dell'America nella sua denuncia appassionata della condizione servile, in un momento in cui le fughe degli schiavi e la loro spietata repressione si andavano intensificando. Sebbene il romanzo fosse stato salutato dagli abolizionisti come un testo fondamentale, esso manteneva i cliché e i luoghi comuni sull'inferiorità delle schiave, sulla docilità dei neri e sulla condizione esclusivamente di madre e moglie delle donne. Come ha scritto negli anni Cinquanta del Novecento lo storico Joseph C. Furnas, uno dei primi autori che ha contribuito a demistificare le distorsioni presenti nella *Capanna dello zio Tom*, l'America continua a vedere i neri e la loro condizione «attraverso gli occhiali della signora Stowe; e sono occhiali ormai vecchi e malridotti»³⁵. Successivamente, in maniera più incisiva, Angela Davis ha sostenuto che: «per quanto possa apparire paradossale, il più famoso esempio di letteratura abolizionista dell'epoca perpetuava l'idea razzista che giustificava la schiavitù e le concezioni sessiste che alimentavano l'esclusione delle donne dall'arena politica dove si combatteva la battaglia contro l'oppressione»³⁶. *La capanna dello zio Tom*, scritta e pensata per un pubblico bianco, rientra in uno di quei tentativi di «romantizzare» la schiavitù, rendendola umana e accettabile, per tranquillizzare il lettore³⁷.

A fianco delle donne della classe media bianca, che furono tra le prime militanti abolizioniste, si sviluppò, nel corso dell'Ottocento all'interno della comunità afro-americana nel Nord degli Stati Uniti, una élite di donne nere (anch'essa sottovalutata dalla storiografia in quanto non coincidente con le coordinate rassicuranti di una narrazione lineare dell'emancipazione) che condusse, a suo modo, una battaglia per i diritti delle persone di colore³⁸. Questa borghesia nera era «separata dai bianchi da una linea così leggera da poter essere individuata solo dall'occhio acutissimo del pregiudizio», secondo le eloquenti parole del nero libero Cyprian Calorgan, nel suo saggio *The Colored Aristocracy of St. Louis*, dato alle stampe poco prima della

³⁵ J. C. Furnas, *Addio, zio Tom. Mito e realtà della schiavitù in America*, Milano, Feltrinelli, 1958: «“zio Tom” come epiteto, è uscito dall'ambito originario del suo significato (...) In origine serviva a indicare il negro leccazampe, servile nei suoi rapporti con i bianchi, ed anche l'uomo sempre pronto ad accettare ogni proposta bianca che non paresse favorevole ai negri. Oggi [1957] può servire a designare il debole, il vile, il traditore, l'astuto manegione, colui che è disposto a vendere la sua razza, colui che per una qualsiasi ragione non vuole 'prendere posizione' in favore della sua gente, su questioni importanti. Nella parola è implicito un generico senso di disprezzo», pp. 16-17.

³⁶ Davis, *Donne, razza e classe*, p. 63.

³⁷ Così T. Morrison, *L'origine degli altri*, Milano, Frassinelli, 2018, p. 15.

³⁸ Jefferson, *Negroland, passim*.

guerra civile. Sebbene la condizione dei neri benestanti li tenesse lontani dalle difficoltà e dalle discriminazioni sociali e giuridiche della massa degli afro-americani, il colore della loro pelle li escludeva dalla società dei bianchi e dalla piena cittadinanza³⁹.

Proprio la presenza di questa piccola ma agguerrita borghesia nera portò i governi dei singoli Stati, soprattutto del Sud, timorosi di un 'contagio', ad accentuare politiche repressive e intimidatorie, volte soprattutto a colpire gli strumenti principali dell'emancipazione: l'istruzione e il lavoro. Nel 1833, in Georgia, per esempio, si approvarono provvedimenti che punivano con una multa chiunque, schiavo o nero libero, utilizzasse una stampatrice o svolgesse qualunque lavoro che prevedesse capacità intellettive; che proibivano di insegnare a leggere e scrivere a uno schiavo o libero di colore; che consentivano di vendere, come schiavi, neri liberi colpevoli di «vivere nell'ozio»⁴⁰. Nello stesso anno esemplare fu il caso di militanza femminile antirazzista di Prudence Crandall, una giovane insegnante quacchera che sfidò le leggi del Connecticut per accogliere nella propria scuola a Canterbury una ragazza nera⁴¹. Sull'importanza dell'istruzione una donna di colore della North Carolina, Anna Julia Cooper pubblicò nel 1892 un eloquente saggio dal titolo *Voice from the South*, considerato uno dei primi testi del femminismo nero, dove riallacciava la battaglia contro ogni ingiustizia alla necessità per le donne nere (e per i neri in generale) di rivendicare il diritto all'istruzione: «le donne bianche non possono riformare nulla fintanto che non saranno disposte a rinunciare al loro privilegio di casta, e a quei comportamenti che poggiano sulla medesima superiorità sociale e razziale che decantano nei loro uomini e che trasmettono ai loro figli»⁴².

L'emancipazione degli schiavi americani avvenuta in seguito alla fine della guerra civile e all'emanazione del XIII e del XIV emendamento, rispettivamente del 1865 e 1868⁴³, aveva da un lato garantito formalmente

³⁹ C. Calorgan, *The Colored Aristocracy of St. Louis* (1858), edited with an introduction by J. Winch, Columbia-London, University of Missouri Press, 1999.

⁴⁰ Jefferson, *Negroland*, p. 21.

⁴¹ Davis, *Donne, razza e classe*, pp. 66 sgg.

⁴² A. J. Cooper, *The Voice of the South*, Xenia (Ohio), The Aldine Printing House, 1892, p. 39.

⁴³ XIII Emendamento (1865) Sezione I: Né schiavitù, né servitù involontaria, se non come punizione di un reato per il quale l'imputato sia stato dichiarato colpevole sulla base di un regolare processo, potranno esistere negli Stati Uniti, o in altro luogo sottoposto alla loro giurisdizione. Sezione II: Al Congresso spetta l'emanazione delle norme necessarie per dare esecuzione a questo articolo. XIV Emendamento (1868) Sezione I: Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e sottoposte alla loro giurisdizione sono cittadini degli

diritti e garanzie giurisdizionali agli schiavi, da un altro acuito i pregiudizi e le discriminazioni, dovute alla legislazione segregazionista dei singoli Stati. I proprietari terrieri inoltre, in certi casi, sostituirono gli schiavi con una nuova forza lavoro con pretese inferiori a quelli degli ex schiavi. In Louisiana o in Mississippi, alla fine della guerra civile, la *Planters Association* (Associazione dei proprietari terrieri) fece approvare, oltre alla normativa contro il vagabondaggio, una legge che facilitava l'immigrazione di lavoratori dalla Sicilia, che rappresentavano la nuova «razza inferiore».

Successivamente all'abolizione formale della schiavitù si affermarono, soprattutto, ma non unicamente, negli Stati del Sud, le cosiddette *Jim Crow Laws*, quell'insieme di norme e di decisioni giurisprudenziali che, proprio a partire dalla fine della guerra civile, contribuirono a mantenere, fino agli anni Sessanta del Novecento, la segregazione razziale. Sebbene una legge federale sui diritti civili del 1875 prevedesse la totale eguaglianza nei diritti e nell'utilizzo dei mezzi pubblici per i neri, essa venne vanificata dalle legislazioni dei singoli Stati che la aggirarono o la violarono palesemente, con l'avvallo della Corte Suprema che, a partire dalla sentenza *Plessy v. Ferguson* del 1896, pose le basi del principio del «separate but equal»⁴⁴. I politici del Sud, ignorando le spinte emancipatrici provenienti dal Nord e dalle istanze sollevate durante gli anni di guerra, riuscirono a vanificarne la portata emanando i cosiddetti *Black Codes*, attraverso i quali controllavano la vita degli ex schiavi (*freed people*). Con il sistema *Jim Crow* si riuscì a mantenere 'legalmente' la discriminazione degli afro-americani soprattutto nel diritto di voto, nella mobilità, nella ricerca di un lavoro e nell'educazione.

Anche in questo frangente numerose furono le donne che si schierarono dalla parte dei neri e per la loro liberazione dai cascami del sistema schiavista, soprattutto attraverso la rivendicazione del loro diritto all'istruzione come strumento principe dell'emancipazione. Laura Towne, per esempio, si impegnò nel campo dell'educazione in South Carolina, uno degli Stati con il maggior numero di schiavi prima della guerra civile. Towne, fiancheggiata dall'abolizionista nera Charlotte Forten Grimké, fece parte di un progetto

Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato emanerà o metterà in vigore leggi che restringano i privilegi e le immunità di cui godono i cittadini degli Stati Uniti; e nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà o della proprietà, senza una procedura giudiziaria legale [*due process of law*], né rifiuterà a nessuno, nell'ambito della sua giurisdizione, l'uguale protezione delle leggi [*equal protection of the laws*].

⁴⁴ Tra la vastissima bibliografia si veda T. J. Davis, *Plessy v. Ferguson*, Santa Barbara (California), Greenwood, 2012.

denominato *Port Royal Experiment* finalizzato all'educazione dei neri e fondò la prima scuola per ex schiavi in America, *The Penn Center*⁴⁵.

Al sistema segregazionista e alle istituzioni repressive si aggiunse l'atroce pratica dei linciaggi e delle impiccagioni, sviluppatasi proprio successivamente la fine della guerra civile, motivata (se motivazione vi può essere) in buona parte dalla convinzione che i neri fossero tutti stupratori compulsivi di donne bianche: per un bianco del Sud era impensabile che una donna bianca potesse avere un rapporto con un nero di sua volontà. Tra gli anni Settanta dell'Ottocento e la prima metà del Novecento negli Stati del Sud, quali Alabama, Georgia, Mississippi, Louisiana, Florida, Texas, avvennero migliaia di uccisioni di neri, impiccati o linciati per futili motivi: «il linciaggio pubblico divenne l'elemento indispensabile di un rito, di una liturgia. Il negro impiccato senza processo era la dimostrazione di un'altra legge, più profonda, vigente sul territorio. (...) I negri, si era capito, potevano essere linciati. La legge, di fatto, lo permetteva. Di fatto, la pratica veniva interpretata come una forma di snellimento dei tempi della giustizia»⁴⁶. Lo 'strano frutto' degli alberi del Sud, cantato da Billie Holiday nella splendida e dolorosa canzone *Strange Fruit*, è il nero impiccato.

Questi episodi confermano come la schiavitù mantenga un rapporto stretto con la dominazione sulle donne. Relazione colta da Douglass già alla fine dell'Ottocento, secondo il quale il sistema schiavista era un sistema di «oltraggio legalizzato» nei confronti delle donne nere da parte degli uomini bianchi: «no white man ever shot, burned, or hanged for availing himself of all the power that slavery gave him». La percezione di aver perso quel potere conduceva gli uomini bianchi verso i linciaggi e le uccisioni rituali. In un articolo apparso nel luglio 1892, dal titolo *Lynch Law in the South*, Douglass denunciava l'uccisione di uomini neri in pubblico, senza giudici o giuria, come un crimine che distruggeva la legge e l'ordine e come una forma anarchica di controllo razziale e sociale giustificato da presupposti razzisti⁴⁷. La tesi di fondo di Douglass consisteva nell'idea che i linciaggi trovassero la loro causa presso i bianchi proprio nell'aver perduto la supremazia – *white supremacy* – nei confronti dei neri che iniziavano a divenire benestanti e indipendenti: il fatto stesso che il nero «presumes

⁴⁵ Cfr. *The Letters and Diary of Laura M. Towne: Written from Sea Islands of South Carolina (1862-1884)*, edited by R. S. Holland, Cambridge, Riverside Press, 1912.

⁴⁶ E. Deaglio, *Storia vera e terribile tra Sicilia e America*, Palermo, Sellerio, 2015, pp. 113-118.

⁴⁷ F. Douglass, *Lynch Law in the South*, «North American Review», CLV, n. 428 (July 1892), pp. 17-19.

to be a man» contraddiceva l'opinione comune tra i bianchi e offendeva la loro presunta superiorità.

Nella battaglia contro le atroci pratiche del linciaggio e degli omicidi rituali, si distinse Ida B. Wells, una donna di colore, cresciuta poco prima dello scoppio della guerra civile e che pertanto non serbava memoria della sua condizione di schiava⁴⁸. Nata nel 1862 in Mississippi e rimasta orfana a sedici anni riuscì a studiare presso scuole domenicali, nonostante la segregazione razziale garantita dal sistema *Jim Crow*, e divenne presto una giovane attivista per i diritti civili e contro i ripetuti linciaggi avvenuti negli anni Ottanta e Novanta dell'Ottocento. La sua militanza colpì molto positivamente una personalità come quella di Douglass contribuendo ad avvicinarlo alla 'crociata' contro i linciaggi⁴⁹. Tra i due nacque un'amicizia che li condusse a portare avanti insieme la battaglia per i diritti civili e contro l'abominio delle uccisioni rituali che si protrassero negli Stati del Sud dagli anni Settanta dell'Ottocento fino al 1950, provocando più di 4400 vittime afro-americane tra uomini, donne e bambini⁵⁰. Divenuta giornalista, fu la prima donna nera ad essere co-proprietaria ed *editor* di un giornale abolizionista: «Memphis Free Speech and Headlight». Wells, nel 1893, inoltre intraprese un viaggio in Inghilterra, su invito delle militanti per i diritti delle donne Isabella Fyvie Mayo e Catherine Impey, per propagare la causa dell'anti-linciaggio. Nei suoi libri più noti, *Southern Horrors* e *The Red Record*, pubblicati rispettivamente nel 1892 e 1895, perseguiva l'obiettivo di far emergere una coscienza anti-razzista in America.

Il quadro offerto da questi esempi di battaglia abolizionista, di lotta per i diritti civili e di rivendicazioni egualitarie di genere, rappresenta, a suo modo, una 'contro argomentazione', nei confronti della segregazione razziale e delle uccisioni extralegali dei neri che anticipava di più di cento anni il *Black Lives Matter*⁵¹. Gli aspetti legali alla base della discriminazione e dell'ineguaglianza razziale, sui quali ci siamo soffermati, si affiancavano e si sovrapponevano alle quotidiane violenze subite dai neri. La piena cittadinanza per gli americani e le americane di origine africana era ancora lontana.

⁴⁸ *Crusade for Justice: The Autobiography of Ida B. Wells*, edited by A. M. Duster, Chicago, University of Chicago Press, 1970.

⁴⁹ Blight, *Frederick Douglass*, pp. 717 sgg.

⁵⁰ Cfr. P. A. Schechter, *Ida B. Wells-Barnett and American Reform (1880-1930)*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2001; M. Bay, *To Tell the Truth Freely: The Life of Ida B. Wells*, New York, Hill & Wang, 2009.

⁵¹ Blight, *Frederick Douglass*, pp. 742-743.

NICOLA CAMILLERI

OLTRE I CONFINI DELLA CITTADINANZA

APPARTENENZA ED ESCLUSIONE

NELL'IMPERO COLONIALE ITALIANO E TEDESCO

Il 1861 e il 1871 segnano, come è noto, una svolta decisiva nella storia italiana e tedesca. In questi due anni il Regno d'Italia e l'Impero tedesco si costituirono come Stati nazionali unitari dall'accorpamento di diversi Stati di media e piccola dimensione¹. La quasi contemporanea nascita dei due Stati nazionali e il successivo processo di nazionalizzazione delle due società hanno rappresentato un importante terreno di studi per la storiografia comparata italo-tedesca. Questa ha poi spesso spostato lo sguardo a un altro momento comune della storia contemporanea dei due paesi, cioè la costituzione di due regimi fascisti a vocazione totalitaria che condivisero un passato fatto di accordi politici, influenze e scambi, ma anche di sospetto, sfiducia e atti di violenza e stragi². Mentre la storiografia si è spesso concentrata su questi due snodi, meno attenzione è stata riservata alle vicende coloniali dell'Italia e della Germania³. Ciò ha avuto una principale ragione nella scarsa percezione, in entrambi i paesi, di essere state potenze coloniali

¹ M. Meriggi, *L'unificazione nazionale in Italia e in Germania*, in *Storia contemporanea. Manuale di storia Donzelli*, Roma, Donzelli, 1997, pp. 129-150.

² Per un panorama aggiornato sulla produzione storiografica italo-tedesca cfr. C. Goeschel, *A Parallel History? Rethinking the Relationship between Italy and Germany, ca. 1860-1945*, «The Journal of Modern History», LXXXVIII (2016), 3, pp. 610-632.

³ *German and Italian Colonialism. Comparative and Transnational Perspectives*, edited by N. Camilleri – U. Schaper – M. Zaccaria, with contributions by N. Camilleri – D. Nagl – M. Zaccaria – M. Pesek – N. Labanca – P. Bernhard, «Contemporanea. Rivista di storia dell'800 e del '900», 1 (2018), pp. 99-124; *Imperi coloniali, Italia, Germania e la costruzione del "mondo coloniale"*, a cura di V. F. Gironda – M. Nani – S. Petrunaro, Napoli, l'Anco-
ra del Mediterraneo, 2009, pp. 17-33; C. Ghisalberti, *Due colonialismi a confronto: Italia e Germania nella loro espansione oltremare sino alla prima guerra mondiale*, «Clio. Clio. Rivista trimestrale di studi storici», XXXIII (1997), 2, pp. 327-344; l'articolo di Ghisalberti si riferisce a una settimana di studio svolta nel 1996 a Trento presso l'Istituto storico italo-germanico, i cui atti furono pubblicati in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento / Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient», vol. XXIV (1998), Bologna, il Mulino, 1999.

e nella tarda elaborazione del passato coloniale: nella Germania del dopoguerra il nazionalsocialismo, la Seconda Guerra Mondiale e l'olocausto rappresentarono i temi principali della riflessione civile e storiografica, allo stesso tempo per l'Italia il passaggio da paese colonizzatore a paese post-coloniale avvenne nel segno di un presunto carattere benevolente del colonialismo italiano rispetto ad altri colonialismi europei, e la gestione di tale passato restava prevalentemente nelle mani di persone in precedenza coinvolte a vario titolo nel governo delle colonie⁴.

Il presente contributo parte da questa generale lacuna storiografica e prende in esame due colonialismi *in ritardo* se paragonati ad altri colonialismi della storia europea. Il confronto non si fonda solo sul contemporaneo avvio dell'espansione coloniale dei due paesi, iniziata effettivamente negli ultimi due decenni del XIX secolo, ma anche su altri caratteri simili, come il loro termine in seguito a sconfitte militari nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale e un mancato processo di decolonizzazione nelle due società nazionali. In particolare questo articolo, nell'affrontare un aspetto specifico della storia coloniale della Germania e dell'Italia, e cioè la loro politica di inclusione ed esclusione nelle colonie attraverso l'istituto giuridico della cittadinanza, analizza questo tema alla luce del comune carattere etnico-organico attribuito alla cittadinanza come meccanismo di inclusione nello ed esclusione dallo Stato nazionale. È stato infatti sottolineato come sia la Germania che l'Italia abbiano definito il proprio diritto di cittadinanza sull'idea che un cittadino dello Stato dovesse necessariamente essere anche membro della nazione, intesa come comunità di discendenza⁵. Da qui il primato dello *ius sanguinis*, principio di una politica della cittadinanza *chiu-*

⁴ *German colonialism and national identity*, edited by M. Perraudin – J. Zimmerer, with K. Heady, New York, Routledge, 2011; A. M. Morone, *L'eredità del colonialismo per la nuova Italia*, in *Imperi coloniali*, pp. 73-90.

⁵ Negli ultimi anni la ricerca sulla storia della cittadinanza in Germania e in Italia, spesso con carattere comparato, ha dato frutti eccellenti, cfr. P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4 voll., Roma-Bari, Laterza, 1999-2001; D. Gosewinkel, *Einbürgern und Ausschließen. Die Nationalisierung der Staatsangehörigkeit vom Deutschen Bund bis zur Bundesrepublik Deutschland*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2004²; E. Nathans, *The politics of citizenship in Germany: ethnicity, utility and nationalism*, Oxford, Berg, 2004; V. F. Gironda, *Die Politik der Staatsbürgerschaft. Deutschland und Italien im Vergleich 1800-1914*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2010; C. Bersani, *Cittadinanze ed esclusioni*, in *Il Risorgimento, Storia d'Italia. Annali 22*, a cura di A. M. Banti – P. Ginzborg, Torino, Einaudi, 2007, pp. 607-634; S. Donati, *A Political History of National Citizenship and Identity in Italy, 1861-1950*, Stanford, Stanford University Press, 2013; D. L. Caglioti, *Subjects, Citizens, and Aliens in a Time of Upheaval: Naturalizing and Denaturalizing in Europe during the First World War*, «Journal of Modern History», LXXXIX (2017), 3, pp. 495-530.

sa e fondata sul comune carattere etnico-organico dei membri dello Stato nazione, cui è stato contrapposto il principio dello *ius soli*, inteso come base di una politica *aperta* ed interessata a riconoscere il legame di appartenenza di chi è nato nel territorio nazionale. Sebbene questa contrapposizione si sia nel frattempo rivelata analiticamente meno utile di quanto a lungo supposto⁶, è comunque difficile interpretare la storia dell'Impero tedesco e del Regno d'Italia senza tener presente il fondamentale significato attribuito all'appartenenza etnico-organica nella costituzione dei due Stati nazionali e sull'identità del cittadino. Questa caratteristica comune impone anche una riflessione sulla trasformazione dei due giovani Stati nazionali in regimi dittatoriali dall'estremo carattere nazionalistico, dal 1922 in poi in Italia e dal 1933 in poi in Germania. Proprio tenendo in considerazione la fondazione dei regimi fascista e nazionalsocialista nei due paesi viene in luce con maggior forza una decisiva differenza nella storia coloniale tedesca e italiana, il fatto cioè che solo nel caso italiano il dominio coloniale continuò durante gli anni del fascismo. Al termine della Prima Guerra Mondiale si concluse formalmente il dominio coloniale dell'Impero tedesco, che fu costretto a cedere le sue colonie ai vincitori del conflitto. Qualsiasi analisi comparata dei due colonialismi non può prescindere dal tenere presente questa disparità cronologica, che tuttavia può suggerire interessanti analisi diacroniche sul rapporto tra razzismo coloniale e razzismo fascista e nazionalsocialista; in più, essa può fornire una suggestiva pista di indagine che metta in relazione i territori sotto il dominio coloniale italiano in epoca fascista con l'occupazione nazista dell'Europa Orientale, rintracciando in questa elementi di similitudine con il colonialismo europeo sia da un punto di vista discorsivo che nella violenta prassi del dominio⁷.

A lungo lo studio della cittadinanza in Europa è rimasto circoscritto alla dimensione territoriale europea di questo istituto giuridico, non rivolgendo particolare attenzione alla sfera coloniale dell'esperienza legislativa e amministrativa in materia. Oggi, anche in ottemperanza a letture non

⁶ D. Gosewinkel, *Citizenship in Germany and France at the Turn of the Twentieth Century. Some New Observations On an Old Comparison*, in *Citizenship and National Identity in Twentieth-Century Germany*, edited by G. Eley – J. Palmowski, Stanford, Stanford University Press, pp. 27-39.

⁷ M. Mazower, *Hitler's empire. Nazi rule in occupied Europe*, London, Allen Lane, 2008; sull'utilità di una tale comparazione, cfr. K. Kopp, *Gray Zones: On the Inclusion of "Poland" in the Study of German Colonialism*, in *German colonialism and national identity*, pp. 33-43; utili riflessioni sulle continuità tra colonialismo e nazionalsocialismo nei saggi contenuti in *German colonialism in a Global Age*, edited by B. Naranch – G. Eley, Durham, Duke University Press, 2014.

eurocentriche della storia, è dato come assunto che non si può scrivere una storia della cittadinanza europea che non sia anche una *storia della cittadinanza nelle colonie* dei paesi europei⁸. Nel discorso legislativo e nella prassi amministrative della cittadinanza in colonia confluivano non solo i principi centrali della statualità dei paesi colonizzatori, ma anche specifici argomenti e particolari esigenze di governo legate ai territori sotto dominio coloniale. A tal riguardo fondamentale era l'idea razzista della superiorità delle popolazioni europee rispetto alle popolazioni di altri continenti del pianeta, in particolare dell'Africa. Questa idea fu una costante del governo coloniale italiano e tedesco, sebbene le diverse fasi di dominio furono anche contrassegnate da nuove ideologie, influenze ed aspettative. La cittadinanza in colonia si fondava, dunque, su questa presunta superiorità europea e la cristallizzava nella creazione di diverse condizioni giuridiche, fondamentalmente miranti ad escludere l'elemento locale colonizzato dall'equiparazione con i colonizzatori e quindi dalla loro cittadinanza. Come i due imperi coloniali, tedesco e italiano, gestirono questo compito essenziale nel governo della colonia è la domanda centrale del presente saggio, basato su un'analisi sia delle norme che della prassi della cittadinanza nei due imperi⁹. Mentre i primi due paragrafi intendono offrire uno sguardo d'insieme della legislazione sulla cittadinanza nei due imperi, il terzo paragrafo illustra, sulla base di una ricerca di caso dedicata a una colonia tedesca e a una colonia italiana, quanto la prassi della cittadinanza in colonia divergesse da o convergesse con il dettato normativo ed evidenzia il ruolo della *agency* locale nel governo della cittadinanza coloniale.

1. *Il caso italiano: sudditanze e cittadinanze.*

La storia coloniale italiana si estende dagli anni Ottanta del XIX secolo sino alla Seconda Guerra Mondiale¹⁰. Il Regno d'Italia iniziò formalmente il suo programma coloniale con l'acquisizione della sovranità sui territori della

⁸ M. Brutti – A. Somma, *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Frankfurt a. M., Max Planck Institute for European Legal History, 2018; S. Conrad, *Storia globale. Un'introduzione*, trad. it. di N. Camilleri, Roma, Carocci, 2015; M. Meriggi – L. Di Fiore, *World history. Le nuove rotte della storia*, Roma-Bari, Laterza, 2011⁵.

⁹ Volendo l'articolo analizzare il tema della cittadinanza coloniale in relazione alla popolazione delle colonie non europee esso esclude dall'indagine il Dodecanneso o l'Albania sotto dominio italiano.

¹⁰ Cfr. N. Labanca, *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, Bologna, il Mulino, 2002; G. P. Calchi Novati, *L'Africa d'Italia. Una storia coloniale e postcoloniale*, Roma, Carocci, 2011.

baia di 'Asäb (Assab) nel 1882. Dopo l'occupazione di Məṣəwwa' (Massawa) sul Mar Rosso e l'espansione dei territori interni fu costituita, nel 1890, la prima colonia italiana, la Colonia Eritrea. Negli stessi anni la conquista italiana si rivolse anche su un'altra direttrice nella regione, cioè verso la costa del Corno d'Africa sull'Oceano Indiano, dove, dopo una fase di gestione da parte delle compagnie commerciali, i diversi territori furono unificati in una colonia, Somalia Italiana, nel 1908.

Già per la piccola colonia di 'Asäb il legislatore affrontò il problema di come definire lo stato giuridico della numericamente scarsa popolazione del territorio sotto dominio italiano. Le relazioni di cittadinanza degli abitanti locali furono tra i temi affrontati nel Parlamento italiano nel giugno 1882 durante la discussione della legge sulla Colonia di Assab. Questa, emanata il 5 luglio 1882, stabilì una fondamentale divisione delle sfere giuridiche degli abitanti sul posto: gli italiani dovevano esser sottoposti ai codici metropolitani, mentre gli indigeni dovevano sottostare ai precetti del cosiddetto diritto consuetudinario, sempre che questi non contraddicessero l'ordine pubblico e la morale universale, naturalmente concepita dalla prospettiva degli italiani. L'importanza di questa legge risiede nel fatto che alla divisione da essa stabilita rimandò tutta la legislazione coloniale italiana.

Nonostante la separazione tra italiani e popolazione locale, durante il processo legislativo relativo alla Colonia di Assab non fu esclusa la possibilità che un giorno gli abitanti indigeni avrebbero potuto accedere alla cittadinanza metropolitana. Questo sarebbe successo solo dopo che l'opera di presunta civilizzazione dei colonizzatori avesse dato i suoi frutti. Per i primi trent'anni circa di dominio italiano nel Corno d'Africa lo stato giuridico della popolazione coloniale non italiana rimase incerto. Tuttavia il tema fu presente nel dibattito scientifico del tempo¹¹. Allo stesso tempo anche nel discorso normativo si faceva uso comune di termini come «sudditi» o «sudditi coloniali» per riferirsi ai membri locali della società coloniale.

Chi fosse davvero un suddito coloniale italiano fu definito solo nel 1908. Una serie di riforme erano state portate avanti dall'amministrazione coloniale, guidata dal governatore Ferdinando Martini (in carica dal 1897 al 1907), che aveva dato impulso a un ampio processo di *colonial state buil-*

¹¹ Cfr. E. Catellani, *Les possessions africaines et le droit colonial de l'Italie*, «Revue de droit international et de législation comparée», XXVII (1895), pp. 417-462; sul dibattito dottrinario contemporaneo cfr. E. Capuzzo, *Sudditanza e cittadinanza nell'esperienza coloniale italiana dell'età liberale*, «Clio. Rivista trimestrale di studi storici», XXXI (1995), 1, pp. 65-95; L. Nuzzo, *A Dark Side of the Western Legal Modernity: The Colonial Law and its Subject*, «Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte», 3-4 (2011), pp. 205-222.

ding. Nell'ambito della riforma giudiziaria iniziata da Martini e completata dal suo successore Giuseppe Salvago Raggi (in carica dal 1907 al 1915) fu definita propriamente la «sudditanza coloniale» e così posta una pietra miliare nella storia della cittadinanza (coloniale) in Eritrea e, in generale, nel Corno d'Africa, perché identiche disposizioni furono rese valide anche nella Somalia Italiana. Era suddito coloniale un individuo che non fosse cittadino italiano o di altri Stati ritenuti di pari civiltà, e che fosse nativo della colonia. Allo stesso tempo poteva essere considerato suddito chi, essendo originario di territori limitrofi alla colonia, vi fosse residente da almeno due anni e lavorasse o avesse lavorato al servizio dell'amministrazione coloniale per almeno due anni. L'ordinamento giuridico faceva riferimento anche a un'ulteriore condizione giuridica, quella degli assimilati, definita in un successivo decreto: assimilati ai sudditi coloniali erano indiscriminatamente tutti gli stranieri arabi, egiziani e indiani. La creazione di uno stato giuridico per gli assimilati era ispirata dalla constatazione della cosiddetta differenza di civiltà tra le persone residenti in colonia, tuttavia la natura di questo stato giuridico rimase sostanzialmente ambivalente. Se, infatti, esso separava un gruppo di abitanti coloniali dalla maggioranza dei sudditi, non gli riconosceva però una posizione intermedia tra i sudditi e i cittadini, in quanto essi risultavano assimilati ai primi. Dietro a questa figura giuridica si celava verosimilmente l'intenzione di differenziare la popolazione coloniale secondo gradi di civiltà e riconoscere un ruolo speciale nella colonia a un gruppo che rappresentava una classe media con maggiore potere di negoziazione in termini socio-economici rispetto ai sudditi.

Il quadro della cittadinanza nell'impero coloniale italiano si diversificò dopo la conquista della Cirenaica e della Tripolitania nel 1912, in seguito alla guerra italo-turca. Anche qui la popolazione locale fu relegata in uno stato giuridico diverso dalla cittadinanza metropolitana, la cosiddetta «sudditanza degli indigeni della Libia». Questa si distanziava tuttavia dallo stato giuridico dei sudditi dell'Africa Orientale perché risultava leggermente più ricca in termini di diritti. Mentre infatti la sudditanza coloniale in Eritrea e Somalia semplicemente formalizzava un legame di appartenenza, di sudditanza appunto, della popolazione locale della colonia verso il governo della madrepatria, che soprattutto valeva nella pratica della giustizia e in questioni internazionali, la sudditanza dei libici garantiva, ad esempio, l'esercizio di alcune funzioni pubbliche e alcune forme di rappresentanza nel governo della colonia¹². In seguito alla Prima Guerra Mondiale poi, nel 1919, lo stato giuridico dei libici

¹² Donati, *A Political History*, pp. 128-133, 190-194.

si evolse in «cittadinanza italiana in Tripolitania e Cirenaica», che intendeva differenziare chiaramente i libici dagli altri membri dell'impero coloniale (i sudditi). Il set di diritti civili e politici diventava per loro più sostanzioso. Una conseguenza questa sia di fattori politici internazionali, come l'influenza ideologica del presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson e della sua idea di una autodeterminazione dei popoli, sia di fattori di politica coloniale: si intendeva quasi pacificare la colonia dopo anni di forte resistenza anticoloniale in varie regioni della stessa¹³. Con l'avvento del fascismo la politica della cittadinanza in Libia non ebbe significative fratture. Nell'ambito di nuove misure di centralizzazione amministrativa, che portarono poi all'unificazione dei territori di Tripolitania e Cirenaica in un'unica colonia, Colonia della Libia, lo stato giuridico degli abitanti di quei territori fu rinominato «cittadinanza italiana libica». Significativo fu, dal 1938 in poi, il divieto di naturalizzazione per i cittadini libici, cui fino a quel momento l'acquisto della cittadinanza italiana era stato possibile, seppur a difficili condizioni.

Nel frattempo, nelle due colonie nel Corno d'Africa la struttura normativa della cittadinanza, basata sulla divisione tra cittadini da un lato e sudditi e assimilati dall'altro, rimase valida sino agli anni Trenta. Nel 1933 il governo fascista semplificava in senso razzista i rapporti di cittadinanza ed eliminava la condizione giuridica di assimilato, sicché la popolazione coloniale veniva divisa esclusivamente tra cittadini e sudditi. Quando, in seguito alla Guerra di Etiopia, nel 1936 fu costituita un'unica colonia denominata Africa Orientale Italiana, corrispondente più o meno all'area geografica dell'odierno Corno d'Africa, i rapporti di cittadinanza vigenti in Eritrea e Somalia furono estesi all'intera nuova colonia: la sudditanza coloniale era dunque l'unico stato giuridico previsto per chi fosse residente nell'Africa Orientale Italiana e non fosse cittadino italiano o suddito di un altro Stato. La creazione di un'egualitaria condizione giuridica per tutti i sudditi dell'Africa Orientale Italiana non corrispose tuttavia a un'uguaglianza politica dei sudditi, venendo spesso riconosciuto ai sudditi eritrei e somali uno stato particolare a motivo della loro fedeltà di soldati a servizio dell'Italia, ad esempio durante la guerra contro l'Etiopia.

In conclusione, nell'impero coloniale italiano si ebbe un quadro di stati giuridici sfaccettato, che non può essere spiegato in maniera esaustiva ricorrendo solo alla dicotomia sudditi/cittadini. Nelle diverse fasi e nelle diverse regioni dell'Africa su cui esercitava il suo dominio il Regno d'Italia assunse

¹³ Cfr. *Sudditi o cittadini? L'evoluzione delle appartenenze imperiali nella Prima guerra mondiale*, a cura di S. Lorenzini – S. A. Bellezza, Roma, Viella, 2018.

misure diverse per gestire l'eterogeneità degli abitanti delle sue colonie. Tuttavia un dato di continuità è riconoscibile nella fondamentale esclusione dalla cittadinanza metropolitana di persone appartenenti a gradi di civiltà e razze considerate inferiori.

2. *Il caso tedesco: al di fuori dalla cittadinanza.*

Con poche eccezioni, l'espansione coloniale tedesca si rivolse principalmente al continente africano¹⁴. Qui nel 1884 l'Impero guglielmino assunse il dominio della prima colonia, l'Africa Tedesca del Sud Ovest (*Deutsch-Südwestafrika*), e nello stesso anno della Colonia Tedesca del Camerun (*Deutsche Kolonie Kamerun*) e della Colonia Tedesca del Togo (*Deutsche Kolonie Togo*). Nel 1891 fondò la colonia dell'Africa Orientale Tedesca (*Deutsch-Ostafrika*). Un po' più tardi, nel 1898, la città di Kiao-Chow nella Cina settentrionale giunse sotto il dominio tedesco (*Deutsches Pachtgebiet Kiautschou*). Infine, nel 1899-1900 le isole occidentali di Samoa e di Nuova Guinea nell'Oceano Pacifico entrarono a far parte dell'impero coloniale tedesco (rispettivamente *Deutsch-Samoa* e *Deutsch-Neuguinea*). Per estensione geografica e numero della popolazione esso fu il quarto impero coloniale europeo dopo gli imperi britannico, francese e olandese.

Alla base del diritto coloniale tedesco vi era il *Gesetz, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete vom 17. April 1886*, la cosiddetta «costituzione coloniale»¹⁵. Questa legge pose i cittadini tedeschi sotto la legislazione consolare, che poteva essere estesa anche a stranieri o alla popolazione locale tramite un decreto imperiale. Una definizione precisa della condizione giuridica della popolazione locale non venne però messa a punto, né avvenne nella nuova versione della legge citata, quella del 1888, che pure presentava una novità importante rispetto alle relazioni con la popolazione locale dei territori coloniali. Essa infatti riconosceva agli stranieri e agli indigeni il diritto a ricevere la cittadinanza tedesca attraverso la naturalizzazione. In che tipo di relazione stesse la popolazione locale delle colonie tedesche rispetto all'impero non veniva definito in maniera specifica. Anche il nuovo emendamento dello *Schutzgebietgesetz* del 10 settembre 1900, che rimase in vigore fino alla fine del dominio coloniale, riprese il principio già fissato nella

¹⁴ S. Conrad, *Deutsche Kolonialgeschichte*, München, Beck, 2008; H. Gründer, *Geschichte der deutschen Kolonien*, Paderbon, Schöningh, 2018⁷.

¹⁵ Cfr. M. Grohmann, *Exotische Verfassung. Die Kompetenzen des Reichstags für die deutschen Kolonien in Gesetzgebung und Staatsrechtswissenschaft des Kaiserreichs (1884-1914)*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2001, pp. 43-65.

prima versione della legge, secondo cui, in relazione alla legislazione consolare, anche stranieri e abitanti indigeni delle colonie potevano essere equiparati ai cittadini metropolitani. La condizione giuridica della popolazione locale era però chiaramente quella di non-cittadini. Essa era infatti definita attraverso una negazione e senza la creazione di uno specifico stato giuridico, come illustrava uno dei più influenti autori di diritto coloniale tedesco:

Con l'espressione "indigeno" non vengono indicati solo gli appartenenti alle etnie di colore residenti in una colonia, ma anche gli appartenenti a etnie straniere, che si trattengono come lavoratori o per esercitare il commercio o altre attività. Il concetto di "indigeno" non ha dunque un contenuto positivo, ma vi rientrano in esso persone che non sono bianche o appartenenti a stati europei-civilizzati, o persone che vengono a queste equiparate, come è di solito il caso per gli indigeni naturalizzati o convertiti al cristianesimo¹⁶.

La regolamentazione della cittadinanza era dunque configurata in tutto l'impero sulla base di questa fondamentale esclusione della popolazione locale dalla cittadinanza metropolitana. Al di là di questa esclusione però i rapporti di cittadinanza – come anche altri aspetti della vita in colonia – potevano essere oggetto di specifiche norme contenute in decreti imperiali emessi per le specifiche colonie. In questi decreti le persone di origine locale erano per lo più indicate come «indigeni» (*Eingeborene*) o «persone di colore» (*Farbige*) e il loro stato giuridico veniva genericamente posto in un'area semantica connessa alla sudditanza (*Untertanschaft*). Allo stesso tempo però si creavano anche situazioni in cui i criteri di appartenenza venivano negoziati e stabiliti in maniera nuova nei diversi contesti spazio-temporali. Soprattutto gli abitanti non indigeni divenivano spesso oggetto di particolari regolamentazioni misurate sul criterio della loro civiltà, sempre considerata dalla prospettiva dei colonizzatori europei. Mentre dunque ai giapponesi residenti nelle colonie si apriva la strada a un'equiparazione con i cittadini tedeschi, ciò in conseguenza del riconoscimento dell'Impero giapponese nell'arena internazionale in seguito a un processo di modernizzazione ed apertura del paese, ben diversa era, ad esempio, la condizione degli immigrati cinesi nell'isola di Samoa (*coolies*), che erano sottoposti a misure di segregazione ancora più rigide della popolazione indigena in anni di pregiudizio sinofobo montante a livello globale. Altre minoranze, come i persi o i goanesi, furono equiparati ai cittadini per appartenere a una presunta civiltà

¹⁶ K. von Stengel, *Die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete*, Tübingen-Leipzig, Mohr Siebeck, 1901, p. 64 (tutte le traduzioni dal tedesco sono a cura dell'autore dell'articolo).

superiore e più vicina a quella degli europei: in effetti fu soprattutto il loro ruolo di artigiani e piccoli imprenditori o impiegati coloniali a determinare la loro ascesa sociale, insieme, ad esempio, alla comune radice cristiana dei goanesi e alla loro presunta discendenza portoghese. Un simile trattamento legale fu riservato anche ai siriani non musulmani, che a ragione della loro fede cristiana furono ugualmente equiparati ai cittadini tedeschi¹⁷. In tal modo in ogni colonia veniva fuori un mosaico di stati giuridici, che era determinato da, e a sua volta strumentalizzava fattori socio-economici, appartenenze etniche e religiose, etc.

Una menzione merita uno stato giuridico specifico istituito per l'Africa Orientale Tedesca, la cosiddetta *deutsch-ostafrikanische Landesangehörigkeit*. Questa forma di *cittadinanza della colonia* fu decretata nel 1903 dall'amministrazione della colonia citata con lo scopo preciso di legare individui di origine indiana alla colonia. Gli indiani da un lato erano considerati meno civili degli europei, quindi non degni della cittadinanza metropolitana; dall'altro lato erano un elemento fondamentale della vita economica della colonia come di tutta la zona costiera dell'Africa Orientale. Per loro era stata pensata, dunque, una cittadinanza speciale, il cui utilizzo rimase però sempre più che marginale.

Come nel caso italiano, anche nell'impero coloniale tedesco la politica della cittadinanza perseguiva il chiaro fine di escludere la popolazione locale delle colonie dalla cittadinanza metropolitana. A differenza però che nell'impero italiano, per la popolazione locale delle colonie tedesche non si ebbe la creazione di uno stato giuridico specifico per gli indigeni; solo per distinti gruppi della società coloniale vi era la possibilità di essere equiparati ai cittadini tedeschi, senza che tuttavia venisse loro concessa la cittadinanza.

3. *Prassi di inclusione ed esclusione: Colonia Eritrea e Africa Orientale Tedesca a confronto.*

Una storia della cittadinanza che analizzi solo il tessuto normativo e i suoi principi rischia di fornire un'immagine unilaterale del tema. Se, infatti, nelle norme si condensavano idee e intenzioni del legislatore, influenzate com'erano dell'agenda politica, è aggiungendo allo studio di queste lo studio della prassi amministrativa della cittadinanza e degli attori in essa coinvolta che si riceve un quadro completo della politica della cittadinanza di uno Stato. In questa confluiscono non solo ideologie e dettati politici, ma anche richieste

¹⁷ Cfr. D. Nagl, *Grenzfälle. Staatsangehörigkeit, Rassismus und nationale Identität unter deutschen Kolonialherrschaft*, Frankfurt a. M., Lang, 2007, pp. 61-74.

e negoziazioni di persone e gruppi determinate da circostanze politiche, appartenenze identitarie e fattori socio-economici. Allo scopo è di grandissima utilità guardare ai processi di naturalizzazione intesi come arena di interazione tra attori con diverse funzioni e diversi fini. Gli atti dei processi di naturalizzazione sono fonti storiche di grande importanza: essi testimoniano e illustrano la burocratizzazione e formalizzazione del processo di inclusione ed esclusione di cui la naturalizzazione era strumento. Ancor più interessanti questi documenti diventano quando provengono dalle colonie, dove era fondamentale mantenere l'ordine coloniale fondato sulla separazione razzista tra colonizzatori e colonizzati. Gli atti relativi ai processi di naturalizzazione ben rispecchiano le aspettative in tal senso dei due Stati colonizzatori, l'Impero tedesco e il Regno d'Italia. Lo studio di questi documenti dell'amministrazione coloniale centrale e periferica si inserisce in un filone di indagine all'incrocio tra storia del diritto e dell'amministrazione e antropologia, che ha dato importanti frutti negli ultimi anni sia nella storia coloniale italiana che in quella tedesca¹⁸.

Il presente paragrafo offre dunque uno sguardo sui processi di naturalizzazione in due colonie: la Colonia Eritrea e l'Africa Orientale Tedesca¹⁹. L'analisi si concentra in particolare sul periodo liberale del dominio coloniale italiano in Eritrea, sì da permettere una persuasiva comparazione con la colonia tedesca²⁰. Le due colonie, pur appartenendo a regioni geograficamente, culturalmente ed etnicamente diverse, ponevano l'amministratore coloniale europeo di fronte alla simile necessità di definire i rapporti di cittadinanza dei loro abitanti. Infatti, la presenza di un folto gruppo di persone

¹⁸ Cfr. B. Sòrgoni, *Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali nella colonia Eritrea (1890-1941)*, Napoli, Liguori, 1998; G. Steinmetz, *The devil's handwriting: precoloniality and the German colonial state in Qingdao, Samoa, and Southwest Africa*, Chicago, University of Chicago Press, 2007; U. Schaper, *Koloniale Verhandlungen. Gerichtsbarkeit, Verwaltung und Herrschaft in Kamerun 1884-1916*, Frankfurt a. M., Campus, 2012; G. Dore, *Amministrare l'esotico. Letnografia pratica dei funzionari e dei missionari nell'Eritrea coloniale*, Padova, CLEUP, 2017; importanti considerazioni sull'uso degli archivi coloniali in A. L. Stoler, *Along the Archival Grain. Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*, Princeton, Princeton University Press, 2009.

¹⁹ T. Negash, *Italian Colonialism in Eritrea, 1882-1941. Policies, Praxis and Impact*, Uppsala, Uppsala University Press, 1987; I. Taddia, *L'Eritrea-Colonia 1890-1952. Paesaggi, strutture, uomini del colonialismo*, Milano, FrancoAngeli, 1986; J. Iliffe, *Tanganyika under German rule. 1905-1912*, London, Cambridge University Press, 1969; M. Pesek, *Koloniale Herrschaft in Deutsch-Ostafrika. Expeditionen, Militär und Verwaltung seit 1880*, Frankfurt a. M., Campus, 2005.

²⁰ N. Camilleri, *Koloniale Untertanen. Die Politik der Staatsangehörigkeit im Italienischen Eritrea und Deutsch-Ostafrika (1882-1919)*, tesi di dottorato, Freie Universität Berlin, 2017.

provenienti dall'Impero Ottomano (nel caso dell'Eritrea) o di origine swahili e indiana (nel caso dell'Africa Orientale Tedesca), rese necessario – come si è visto – una più complessa articolazione dei rapporti di cittadinanza, che tenesse conto della forte capacità di negoziazione dei gruppi citati.

Sia nella Colonia Eritrea sia nell'Africa Orientale Tedesca la naturalizzazione era *de iure* permessa anche agli indigeni. Tuttavia sia a livello dottrinario che a livello amministrativo veniva sempre sottolineato il carattere *eccezionale* della naturalizzazione per i sudditi indigeni. Sulla base dei documenti disponibili e per gli anni presi in considerazione si ebbero, nell'Africa Orientale Tedesca, 52 processi di naturalizzazione, mentre in Eritrea solo 13. Secondo una statistica del 1905 la «popolazione bianca» nell'Africa Orientale Tedesca ammontava a 1800 persone, la cosiddetta popolazione non indigena di colore (*nicht-eingeborene farbige Bevölkerung*) a 8900, mentre la popolazione indigena a circa 7 milioni di persone. Dati contemporanei riportano, per la popolazione della Colonia Eritrea, nel 1905 circa 3950 europei e assimilati, e circa 275.000 indigeni²¹. Dei 52 processi di naturalizzazione nell'Africa Orientale Tedesca 24 riguardarono persone che erano di origine tedesca e avevano perso la cittadinanza (o erano *Auslandsdeutsche*, cioè tedeschi emigrati). Dunque i processi di naturalizzazione coinvolgevano in primo luogo persone di origine europea. Mentre risultano richieste in tal senso da parte di individui di origine asiatica, non vi è traccia di alcun processo di naturalizzazione riguardante un individuo di origine africana. Nella Colonia Eritrea a richiedere la naturalizzazione furono prevalentemente persone originarie dell'Impero Ottomano. Un'interessante eccezione è rappresentata da Sängal Wärqənäh (Sengal Worknech), che, nato nei pressi di Adwa nel 1880, quindi suddito coloniale, fu naturalizzato nel 1919 in virtù di un apparente superiore livello di civiltà raggiunto durante una vita spesa a servizio del paese colonizzatore, anche sul fronte della Prima Guerra Mondiale²². Questa eccezione non può tuttavia mettere in discussione un dato fondamentale: l'accesso alla cittadinanza metropolitana era possibile *de iure* anche agli indigeni, *de facto* era reso impossibile dalla volontà politica di escludere dalla sfera giuridica metropolitana i sudditi coloniali.

Dall'analisi dei processi di naturalizzazione menzionati si delinea una gerarchia dei criteri necessari per l'attribuzione della cittadinanza, in cima alla quale compaiono la provenienza e la appartenenza 'razziale' dei candidati. Come si accennava, la maggior parte delle persone coinvolte in

²¹ *Ibidem*, pp. 182-183.

²² Cfr. G. Puglisi, *Chi è? dell'Eritrea*, Asmara, Agenzia Regina, 1952, p. 271.

processi di naturalizzazione in Eritrea era di origine ottomana: di 13 casi 8 riguardavano sudditi ottomani, uno un cittadino bulgaro, uno un suddito britannico di origine indiana, uno un cittadino austriaco e uno un *protégé français* dal poco chiaro stato giuridico e dalla supposta origine italiana; uno solo riguardava un suddito coloniale. Nell’Africa Orientale Tedesca il dato di una naturalizzazione elitaria e non africana è ancora più evidente: qui la maggior parte di persone che richiesero la cittadinanza tedesca erano missionari, di questi 16 di confessione cattolica, 7 di confessione protestante. Un altro consistente gruppo era rappresentato da persone impiegate a vario titolo nell’amministrazione coloniale: impiegati doganali, assistenti di cancelleria, interpreti. A fianco a loro, altri candidati erano proprietari di piantagioni e piccoli e medi imprenditori (artigiani, falegnami etc.). La naturalizzazione era dunque in entrambe le colonie una pratica amministrativa che riguardava una classe media coloniale di estrazione non africana. Si può immaginare che nel regime di segregazione coloniale, nel quale sin dal primo momento alla popolazione locale veniva assegnata una posizione sociale inferiore rispetto a quella degli europei colonizzatori, i membri della popolazione locale colonizzata si sentissero del tutto esclusi dalla possibilità di richiedere la cittadinanza italiana.

Per quanto riguarda la percentuale di successo delle domande il caso dell’Africa Orientale Tedesca ha dimostrato che, escluse poche eccezioni, tutte le domande di naturalizzazione furono accolte²³. A causa del numero limitato di processi di naturalizzazione è difficile identificare delle congiunture relative al successo o al diniego delle domande. Si evince tuttavia che nella colonia tedesca le richieste di naturalizzazione appaiono più frequenti dopo l’inizio del XX secolo, l’apice si raggiunge tra il 1911 e il 1913 che corrisponde agli anni di punta dell’insediamento europeo in colonia²⁴. Nella Colonia Eritrea fu durante la Prima Guerra Mondiale che si ebbe il maggior numero di domande di naturalizzazione, un momento in cui anche agli abitanti delle colonie sembrò opportuno e necessario regolare i propri rapporti di cittadinanza.

Dopo la provenienza, la ‘razza’ di origine, altri criteri decisivi per la valutazione di una domanda di naturalizzazione erano le condizioni economiche e la buona reputazione dei candidati. Era fondamentale che i candidati si

²³ Le eccezioni riguardavano due domande, la cui valutazione fu interrotta durante la Prima Guerra Mondiale, due domande che furono rifiutate per ragioni formali; di due domande non è stato possibile ricostruire l’esito.

²⁴ P. Söldenwagner, *Spaces of Negotiation. European Settlement and Settlers in German East Africa 1900/1914*, München, Meidenbauer, 2006, pp. 54, 70.

dimostrassero in grado di sostenere le spese di vitto e alloggio per sé e la propria famiglia. In effetti queste condizioni valevano anche nei processi di naturalizzazione in ambito metropolitano²⁵. Esse si spiegavano con la necessità degli Stati di impedire l'accattonaggio di potenziali nuovi cittadini. Il controllo delle migrazioni a qualsiasi livello era strettamente collegato al controllo del decoro dei migranti e della pubblica sicurezza nelle società di accoglienza. Nel contesto coloniale, poi, a ciò si aggiungeva l'esigenza specifica di non compromettere il prestigio dei colonizzatori di fronte ai colonizzati. Anche quando a richiedere la naturalizzazione erano persone di origine europea o persone che dimostravano di possedere il cosiddetto alto grado di civiltà dei civilizzatori, era comunque considerato indispensabile che essi fossero in grado di finanziare se stessi e la loro famiglia. L'immagine di un colonizzatore mendicante avrebbe alterato l'ordine della società coloniale, fondata sull'idea della superiorità dei colonizzatori sui colonizzati. La vita in colonia era contraddistinta dalla continua enfattizzazione di questo ordine coloniale e le relazioni di classe non erano escluse da tale compito. Se questi principi di politica coloniale valevano in linea generale in tutte le colonie del tempo, tanto più divenivano essenziali per un paese come l'Italia dove l'emigrazione in colonia, di per sé una parte minuscola dell'enorme movimento migratorio di partenza dalla penisola, era costituita per lo più da individui in cerca di fortuna e con scarsi mezzi di sussistenza. Proprio la difficile gestione di questi individui rappresentò una costante, e una singolarità, del colonialismo italiano rispetto ad altri colonialismi europei²⁶. Fonti contemporanee testimoniano di frequenti corrispondenze tra i corpi di polizia e le autorità coloniali come anche di misure di rimpatrio per individui colpevoli di non tenere alto il prestigio dei colonizzatori per la loro indigenza.

Infine, l'analisi dei processi di naturalizzazione nella Colonia Eritrea e nell'Africa Orientale Tedesca ha mostrato che, nella gerarchia di condizioni necessarie per ricevere la cittadinanza, un ultimo criterio era rappresentato dall'adesione culturale e identitaria alla nazione della cui cittadinanza il candidato faceva domanda. In anni di intenso nazionalismo sia in Italia che in Germania risultava indispensabile che i (nuovi) cittadini dessero prova della propria appartenenza nazionale o del desiderio di appartenenza. Un elemento per misurare l'appartenenza o la determinazione a identificarsi

²⁵ Sui processi di naturalizzazione (metropolitana) nell'impero tedesco cfr. O. Trevisiol, *Die Einbürgerungspraxis im Deutschen Reich 1871-1945*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2006.

²⁶ R. Ben-Ghiat – M. Fuller, *Introduction*, in *Italian colonialism*, edited by R. Ben-Ghiat – M. Fuller, New York, Palgrave Macmillan, 2005.

nella nazione era la conoscenza della lingua del paese di cui si richiedeva la naturalizzazione. Domande di naturalizzazione scritte in lingue straniere erano generalmente viste con sospetto. La questione linguistica poteva rappresentare un significativo ostacolo nelle interazioni in colonia, anche nei processi di naturalizzazione. Lo illustra il caso del mercante greco Stavaris Michalaridis, residente a Bagamoyo nell'Africa Orientale Tedesca, che richiese la naturalizzazione oralmente presso l'ufficio del suo distretto amministrativo al cospetto del segretario del distretto, Wilhelm Langheld, il 26 settembre 1899. Un successivo dispaccio riferisce che il richiedente affermò di «essere un vero tedesco nei propri sentimenti», un'evidente dichiarazione di adesione e fedeltà alla nazione tedesca, che verosimilmente la sua non conoscenza della lingua tedesca potevano aver messo in dubbio. L'udienza nel distretto di Bagamoyo, durante la quale Michalaridis richiese la cittadinanza, fu infatti condotta con l'aiuto di un interprete dallo Swahili, un elemento che evidentemente sottolineò la distanza tra gli attori protagonisti di questa negoziazione²⁷. Alla fine Michalaridis ottenne la cittadinanza. Il governatore, Eduard von Liebert, sottolineava in proposito che «i greci e i siriani costituiscono un importante fattore culturale per la colonia e spesso hanno attività commerciali non irrilevanti»²⁸. La naturalizzazione in colonia aveva insomma una funzione particolarmente importante nella gestione del dominio: le persone che venivano naturalizzate diventavano infatti non solo cittadini, ma anche sostenitori del progetto coloniale, che, soprattutto nel caso tedesco, aveva fortissimi toni nazionalistici. Da ciò la necessità di una particolare attenzione nel conferire la naturalizzazione, come sottolineava un commentatore contemporaneo:

Per lo colonie la naturalizzazione, che procura a un individuo un posto privilegiato di fronte all'indigeno, va maneggiata con doppia prudenza. Come cittadino dell'impero il singolo acquista una posizione speciale rispetto all'abitante della colonia; egli diventa tedesco in senso più stretto. Per di più l'intelligenza politica impone, nel conferimento della naturalizzazione, di controllare in maggiore misura, da un lato, i presupposti per l'acquisizione nella persona da naturalizzare, dall'altro lato, in considerazione del più difficile controllo, la garanzia personale per il merito della sua ammissione²⁹.

²⁷ Sul ruolo degli interpreti nel contesto coloniale cfr. *Intermediaries, Interpreters, and Clerks. African Employees in the Making of Colonial Africa*, edited by B. N. Lawrance – E. Lynn Osborn – R. L. Roberts, Madison, University of Wisconsin Press, 2006.

²⁸ BArch, R 1001 / 5138, Bl. 97; 100; 107.

²⁹ H. Hausschild, *Die Staatsangehörigkeit in den Kolonien*, Tübingen, Mohr Siebeck, 1906, p. 38.

4. *Conclusioni.*

Nella gestione dei rapporti di cittadinanza nelle loro colonie il Regno d'Italia e l'Impero tedesco mostrano una fondamentale similitudine: l'idea che la popolazione indigena delle colonie meritasse uno stato giuridico inferiore a quello dei colonizzatori. Questo era in fin dei conti un elemento condiviso con tutti gli altri imperi coloniali europei, nessuno dei quali attuò una politica di vera eguaglianza tra sudditi e cittadini. Tuttavia al netto di questa comunanza si nota nella politica della cittadinanza condotta nelle colonie italiane un maggior riconoscimento di diritti politici e civili, per quanto scarsi rispetto a quelli legati alla cittadinanza metropolitana. La stessa creazione di stati giuridici fissi, come la «sudditanza coloniale», sanciva l'incorporamento in un sistema di dominio, laddove gli indigeni delle colonie tedesche erano soltanto definiti attraverso una negazione. Evidente è che se il XIX secolo fu il secolo delle borghesie, il secolo del cittadino nelle sue varie declinazioni, ciò non valse per il mondo coloniale. Qui non giunse, almeno negli anni e nelle regioni oggetto di questo saggio, il principio di uguaglianza tra i membri degli imperi e fu la segregazione istituzionale ad avere man forte in nome della presunta superiorità degli europei in termini di civiltà e di razza. Il colonialismo rappresentò per l'Italia e la Germania un laboratorio di pratiche legali fortemente discriminatorie. Nel caso italiano si hanno continuità evidenti tra il colonialismo liberale e quello fascista, che radicalizzò la sua missione dalla seconda metà degli anni Trenta e con la proclamazione dell'Impero. Il colonialismo tedesco si concluse con la Prima Guerra Mondiale e rimase per circa vent'anni un tema di rivendicazione politica, mentre le questioni di cittadinanza continuarono ad animare dibattiti scientifici e vertenze amministrative. Per gli anni a venire non vi sono evidenze che dimostrino che la legislazione della cittadinanza coloniale anticipò la legislazione dello Stato totalitario nazista in materia di cittadinanza. Questa, a differenza della legislazione in colonia, non perseguì solo l'esclusione di una parte della popolazione dalla cittadinanza, ma anche la totale privazione di diritti sino alla sua completa eliminazione fisica.

ALESSANDRO POLSI

SENZA PATRIA

IL FENOMENO DEGLI APOLIDI DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE

1. *Il canone ottocentesco.*

Alla fine del XIX secolo la condizione di «senza patria» era considerata un non senso, una bizzarria o uno scarto accidentale rispetto ad una condizione di naturalità che nessun ordinamento poteva seriamente scalfire.

Nell'emettere la prima sentenza in uno dei casi che fecero scuola nel diritto internazionale di fine secolo la Corte di Lucca così si esprimeva sull'ipotesi di un uomo senza nazionalità:

(...) l'ipotesi di un uomo senza nazionalità (...) non è affatto ammissibile per più ragioni; perché la nazionalità, come stato di giuridica pertinenza ad un popolo politicamente costituito, consiste essenzialmente nel diritto che è permanente e non suppone intervalli; perché sarebbe ridurre l'uomo *ex lege* e nello stato selvaggio; e perché infine non è un istituto riconosciuto dal diritto internazionale privato¹.

Nell'esprimere il proprio giudizio la Corte faceva proprie le argomentazioni che da trent'anni Pasquale Stanislao Mancini aveva affermato e divulgato con successo. Quando nella celebre prolusione accademica del 1851 l'avvocato e professore meridionale aveva preconizzato un futuro mondo civilizzato composto da nazioni indipendenti che si facevano Stato², aveva

¹ *Causa Samama, governo di Tunisi e Samama: sentenza dell'8 maggio, pubblicata l'8 giugno*, Livorno, Zecchini, 1880. Sulla disputa teorica suscitata dalla successione Samama, ricco ebreo tunisino morto a Livorno, E. Jaime, *Pasquale Stanislao Mancini. Il diritto internazionale privato fra Risorgimento e attività forense*, Padova, Cedam, 1988.

² P. S. Mancini, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Prelezione al corso di diritto internazionale e marittimo pronunciata nella R. Università di Torino nel dì 22 gennaio 1851*, Tipografia Eredi Botta, Torino 1851. Numerose le riedizioni successive. Il principale obiettivo di Mancini era intervenire nel dibattito giuridico europeo, che si interrogava sulle condizioni di identificazione della nazionalità – in base al domicilio o alla nascita e appartenenza ad una comunità – per imporre un criterio apparentemente semplice ed univoco, dato dalla nascita all'interno di una comunità sociale cui si rimaneva legati da

affermato, con grande efficacia retorica, che la nazionalità era una condizione che si attaccava alle ossa del nascituro e non poteva più esserne staccata.

L'unificazione italiana e tedesca, così come al di là dell'Atlantico il rafforzamento degli Stati americani, sembravano dare evidenza alla proposta manciniana che non a caso ebbe molta fortuna nei decenni successivi.

Esistevano delle sfasature rispetto alla perfezione teorica, e la principale era data dall'esistenza stessa dell'Impero austro-ungarico, che sembrava contraddire in essere l'assolutismo della teorizzazione manciniana. L'impero portava al proprio interno una difformità nella definizione stessa di appartenenza nazionale, che rifletteva la natura composita della compagine statale. Mentre negli altri Stati nazionali europei la nazionalità e la sua eventuale acquisizione era una prerogativa dello Stato, nell'impero l'istituto che dava accesso alla cittadinanza era quello della «pertinenza» ad una comunità locale, la condizione cioè di essere registrati presso una comunità etnica e sociale sub-statale, che dava di conseguenza l'acquisizione della cittadinanza imperiale. La pertinenza permetteva di differenziare i diritti civili e politici dei cittadini in base ai diversi rapporti politici che il potere centrale intendeva instaurare con le comunità etniche e politiche che lo costituivano.

Un esempio per noi facilmente comprensibile era la pertinenza alla città di Trieste, che serviva a regolare i rapporti e i diritti politici della comunità di lingua italiana nei suoi rapporti con lo Stato centrale e i suoi organi. Questo sistema aveva conseguenze anche all'esterno: ad esempio la pertinenza alla città giuliana era condizione privilegiata per poter ottenere, su richiesta, la nazionalità italiana per i cittadini austro-ungarici residenti in Italia. Il caso forse più illustre fu quello di Carlo Schanzer che nei primi anni Ottanta, pur essendo nato a Vienna da padre polacco, richiese ed ottenne la pertinenza alla città di Trieste, cosa che gli permise di ottenere rapidamente la nazionalità italiana e proseguire una brillante carriera nell'amministrazione statale, poi sfociata in una lunga carriera politica nelle file giolittiane. Pur nella evidente finzione giuridica, l'iscrizione di Schanzer nei registri della città di Trieste (suo unico titolo di italianità non era l'origine dei genitori, ma aver risieduto in Italia ed avere ivi completato gli studi e conseguito la laurea in legge) serviva a certificare agli occhi del governo italiano la sua appartenenza «di sangue» alla nazione italiana³.

vincoli di sangue e cultura. A. Polsi, *Nazione e Cittadinanza. Pasquale Stanislao Mancini e i diritti degli stranieri*, in *Cittadinanze nella storia dello Stato contemporaneo*, a cura di M. Aglietti – C. Calabrò, Milano, FrancoAngeli, 2017, pp. 33-46.

³ A. Polsi, *Carlo Schanzer*, in DBI, vol. XCI, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2018.

Per altro essere cittadino austriaco non aveva impedito a Schanzer di iniziare la sua carriera lavorativa nell'amministrazione dello Stato italiano, indice di una relativamente scarsa incidenza dell'appartenenza nazionale sulla possibilità di svolgere attività economiche, ma anche di assumere impieghi pubblici. Merito senza dubbio del Codice civile del 1865 e del celebre articolo 3 voluto fortemente da Mancini in sede di scrittura del testo. Gli stranieri potevano godere dei diritti civili, potevano applicare nei loro rapporti familiari il diritto di famiglia dello stato di appartenenza, ove le norme non fossero in aperto conflitto con la legislazione dello Stato che li ospitava (sarà il caso del divorzio), avevano libertà di commercio in un contesto ampiamente liberale e fortemente liberalizzato grazie al nuovo Codice di commercio entrato in vigore nel 1881. Tutti i dati a disposizione ci testimoniano che il mutamento di nazionalità era nell'Europa del XIX secolo un fenomeno elitario e marginale.

La prima vera sfida a questo regime ideale era rappresentata dal fenomeno della migrazione oceanica. Gli Stati che accoglievano crescenti masse di immigrati europei avevano la tendenza a riconoscere con estrema facilità l'acquisizione della nuova nazionalità e ad estenderla soprattutto alla prole degli immigrati, cui era generalmente riconosciuto un diritto di *ius soli* che ne faceva alla nascita cittadini della nazione di accoglienza. Gli Stati europei, pur se alcune voci si levavano di tanto in tanto per lamentare la perdita di braccia e potenziali soldati, non potevano arginare il fenomeno, che per paesi poveri e sovraffollati era un beneficio sociale e vi si adattarono seguendo il principio che la nazionalità del paese di partenza si perdeva nel momento in cui si acquisiva quella del paese di accoglienza.

2. *Piccoli scarti.*

Gli emigranti in partenza dalla Russia si trovavano invece a fare i conti con norme arcaiche, tipiche del periodo della Restaurazione, per cui il cittadino maschio doveva ottenere l'autorizzazione del sovrano per poter richiedere la nazionalità di un altro paese. Altrimenti l'uscita dal paese si configurava come atto illegale che comportava l'immediata perdita della nazionalità e la perdita di ogni protezione da parte dello Stato. Nella seconda parte dell'Ottocento si verificarono casi di navi che per qualche motivo non erano riuscite ad effettuare la traversata atlantica e che avevano sbarcato i passeggeri in qualche porto europeo, dove, ormai privi di nazionalità, si trovarono in un limbo giuridico, privi di qualsiasi tutela da parte della Russia che si rifiutava di accoglierli.

La ancora piccola Romania nella Costituzione del 13 ottobre 1879 aveva negato il riconoscimento della nazionalità agli ebrei, ufficialmente non per

motivi religiosi – il trattato di Berlino non lo permetteva – ma su base etnica. Ma rimase un caso isolato e riprovato dalle cancellerie europee, che nel 1919 imposero allo Stato l'abolizione della discriminazione.

Altri scarti si verificavano nel caso di matrimoni o di divorzi fra coniugi di nazionalità diverse, e riguardavano particolarmente le donne. In alcuni Stati la donna che si sposava con un cittadino estero perdeva la propria nazionalità, senza riguardo al fatto se nella legislazione dell'altro paese il conseguimento della nuova nazionalità fosse immediato con il matrimonio. All'inverso un divorzio poteva portare la donna alla condizione di apolide nel caso il divorzio comportasse la perdita della nazionalità del marito e il paese di origine la considerasse ancora cittadina straniera. Ma si trattava di problemi tecnici di armonizzazione delle leggi nazionali, oggetto di alcune convenzioni internazionali a cavallo del secolo. Assolutamente marginale, anche se oggetto di riprovazione sociale, era il caso di giovani maschi che profittavano di una condizione momentanea di apolidia per sfuggire agli obblighi militari.

In coincidenza con la grande ondata migratoria si manifestò un nuovo fenomeno, e cioè il caso di cittadini che avevano acquisito la nazionalità di uno Stato americano e poi dopo alcuni anni rientravano nel paese di origine, di cui avevano perso la cittadinanza. Si trattava allora di regolare il meccanismo di riacquisto della cittadinanza, per altro già attivato nel caso dei divorzi, rendendolo norma generale e di semplice applicazione visti i numeri da gestire. Questo portò nel 1912-13 Italia e Germania ad adottare nuove leggi sulla nazionalità, simili negli intenti, anche se parzialmente difformi nei risultati⁴. L'Italia creava un canale privilegiato per riottenere la nazionalità perduta, la Germania andava un po' più in là riconoscendo la possibilità della doppia cittadinanza per il tedesco espatriato, se autorizzato dal governo. La legge tedesca creò grande scandalo, sia perché superava il principio della nazionalità come dato quasi biologico, e lo riduceva a condizione giuridica che implicava il riconoscimento di diritti e di doveri, ma soprattutto perché fu interpretata, nel clima di acceso nazionalismo e sentimenti anti-tedeschi diffusi nell'Europa Occidentale, come una machiavellica misura per rinazionalizzare tutti i tedeschi emigrati, creando in questo modo una rete mondiale di influenze al servizio dell'imperialismo germanico⁵.

⁴ Per l'Italia la Legge 13 giugno 1912 nr. 555 che facilitava il ritorno degli emigrati e garantiva il riacquisto della cittadinanza alle donne divorziate da marito straniero.

⁵ Legge tedesca del 22 luglio 1913. In realtà la legge sembra ricalcare l'ordinamento svizzero, in cui l'acquisizione della nazionalità straniera non portava alla decadenza della cittadinanza svizzera, che si riassumeva con il semplice ritorno in patria. Sulla legislazione

3. *La guerra e la riscoperta della nazionalità.*

Con la guerra mondiale i confini della nazionalità diventano più stretti. La polarizzazione creata dalla propaganda porta a identificare i cittadini con la comunità di sangue e mette in luce quelle situazioni ambigue che fino a quel momento non erano state considerate come pericolose. In Italia ne fanno le spese i cittadini svizzeri di lingua tedesca, visti con sospetto come nemici camuffati che approfittano del loro status per farsi prestanome, nelle attività economiche, degli interessi del nemico. In Italia, ma anche in Francia, è poi la volta degli ex sudditi nemici naturalizzati, a volte da decenni, considerati dall'opinione pubblica come potenziali spie. Ne fanno le spese cittadini ben noti come il libraio genovese Anton Donath, naturalizzato dal 1890, o lo storico del mondo antico Karl Beloch, docente nelle università italiane dal 1879, oggetto di un duro attacco personale alla Camera da parte di De Felice-Giuffrida nella primavera del 1917⁶. Carlo Schanzer, braccio destro di Giolitti, è bersaglio di una violenta campagna diffamatoria in cui lo si accusa di aver ottenuto la naturalizzazione con la frode e di essere un tedesco. La polemica portò addirittura ad un duello alla spada con Maffeo Pantaleoni, ispiratore della campagna.

La mobilitazione nazionalista durante la guerra prepara il terreno ad una torsione del concetto di nazionalità, che da elemento di riconoscimento della sfera dei diritti personali in un universo cosmopolita si trasforma in un marchio, che ha come connotato l'esclusione di chi non si può considerare a tutti gli effetti un cittadino pienamente riconosciuto. Nel 1915 la Francia inaugura la possibilità di revocare la nazionalità agli ex cittadini dei paesi nemici naturalizzati, misura che viene applicata con una certa larghezza e inasprita nel giugno del 1917⁷.

La trasformazione culturale trova quindi riscontro in campo giuridico, e anche in un paese come l'Italia, che più si era spinto nella direzione della

svizzera F. P. Contuzzi, *Varietà di leggi sull'ordinamento dell'istituto della cittadinanza e conflitti che ne derivano*, voce *Cittadinanza*, in *Digesto Italiano*, vol. VII, parte II, Torino, UTET, 1899, pp. 305-334.

⁶ Episodi documentati nella tesi di laurea magistrale di C. La Lumia, *Proprietari in bilico. Il trattamento degli enemy aliens austro-tedeschi e delle loro proprietà in Italia (1915-1927)*, relatore prof. A. Marzano, Università di Pisa, a.a. 2017-18.

⁷ La legge del 7 aprile 1915 prevedeva in caso di guerra la perdita della naturalizzazione dello straniero che avesse conservato anche la nazionalità di origine. La legislazione fu inasprita nel 1917 con legge del 18 giugno, che sottoponeva a revisione tutte le naturalizzazioni concesse prima del 1° gennaio 1913. I suoi effetti furono la creazione di un certo numero di apolidi. P. Farci, *Apolidia*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 10.

nazionalità come criterio universalistico di riconoscimento nel diritto interno e internazionale, si accentuava il ripensamento teorico – per altro già in atto da alcuni anni – per andare verso la rivalutazione di un sistema molto più flessibile, come quello del concetto di cittadinanza, che permetteva allo Stato di riconoscere al cittadino un insieme di diritti garantiti, ma consentiva anche di qualificare o disconoscere come cittadini gruppi di popolazione che non soddisfacessero o meno determinati requisiti⁸. È qui la nascita del fenomeno degli apolidi a conclusione della guerra.

4. *Profughi.*

Nei primi mesi seguenti alla fine del conflitto il problema principale, di natura politica ed umanitaria, è la gestione dell'enorme massa di popolazione costretta a trasferimenti forzati durante la guerra. Per prigionieri e profughi si cerca di provvedere ad un rapido ritorno al domicilio quando possibile.

Il problema dei profughi russi impegna la Società delle Nazioni fin dai primi mesi di vita. Prigionieri di guerra, profughi di guerra e civili fuggiti dalla guerra civile, disertori e infine ufficiali, soldati e sostenitori delle armate bianche sconfitte finiscono per costituire una massa enorme di persone che si affolla, spesso priva di mezzi di sussistenza negli Stati limitrofi all'ex Impero.

Nel luglio del 1921 si calcola che circa 500.000 profughi siano entrati in Polonia, 560.000 vengono contati nella zona di Berlino, altre decine di migliaia si sono rifugiati a Costantinopoli e nella lontana Manciuria. La loro situazione non è dissimile da quella dei sopravvissuti al genocidio armeno, forse 1,3 milioni di persone, per i quali però si pensa ancora di poter procedere ad una ricollocazione in una regione autonoma della Turchia o nell'Armenia sovietica⁹. Del problema dei profughi si occupa la Società delle Nazioni a cui gli Stati europei sono ben lieti di delegare questa incombenza. In un primo momento attraverso il segretariato, che, con un Alto Commissario per il rimpatrio dei prigionieri di guerra, si occupa di coordinare l'attività della Croce Rossa e delle altre associazioni umanitarie.

⁸ S. Donati, *A political History of National Citizenship and Identity in Italy 1861-1950*, Stanford, Stanford University Press, 2013. Come noto la Legge 31 gennaio 1926 nr. 108 introdusse il principio della privazione della nazionalità per i cittadini che dall'estero diffamavano o cospiravano contro il proprio paese.

⁹ M. R. Marrus, *Les exclus. Les réfugiés européens au XX^e siècle*, Paris, Calmann-Levy, 1986, pp. 57 e sgg. [titolo originale *The Unwanted. European Refugees in the Twentieth Century*, Oxford, Oxford University Press, 1985].

Poi vista la gravità della situazione, gli organi societari si orientano verso l'istituzione di un Alto Commissario per i rifugiati, proposta adombrata già nell'Assemblea della Società nell'autunno del 1920, e approvata dal Consiglio il 27 giugno del 1921¹⁰.

Nell'agosto del 1921 ha luogo una prima conferenza internazionale sul problema dei rifugiati russi: il problema da affrontare è la possibilità per i rifugiati di essere accolti in altri paesi europei e oltre atlantico, e di ottenere documenti che li mettano in grado di viaggiare. Si propone di accettare i documenti rilasciati dalle antiche autorità russe o di predisporre carte provvisorie per chi è sprovvisto di documenti. Non si rinuncia ancora alla possibilità di un rimpatrio – e a tal fine si raccomanda di svolgere una ricognizione fra i campi di raccolta dei rifugiati – e si prende atto dell'esistenza, dentro al problema, della situazione di circa 200.000 rifugiati ebrei e si chiede alle associazioni assistenziali ebraiche di farsene carico in collaborazione con l'Alto Commissario. Il primo esperimento di rimpatrio fu compiuto da Nansen su alcune migliaia di profughi russi, soprattutto Cosacchi del Don, ospitati nella regione costiera del Mar Nero, fra Bulgaria e Costantinopoli¹¹.

I rimpatri si rivelarono subito difficoltosi: le autorità russe volevano esercitare un attento controllo sui rimpatriati, cui fu sottoposto un lungo questionario sulle attività politiche e lavorative svolte a partire dal 1905, anno della prima rivoluzione. Solo i soldati semplici e i civili erano ammessi a questa procedura, mentre gli ex ufficiali dell'armata bianca avrebbero dovuto essere sottoposti a un esame caso per caso da parte delle autorità sovietiche. Il primo rimpatrio ebbe luogo nel gennaio 1923, ma già nell'autunno le relazioni fra il governo russo e quello bulgaro – che accusava la missione della croce rossa russa di svolgere propaganda sovversiva – si deteriorano al punto che i rimpatri furono sospesi, lasciando in mare la nave *Ala*, partita da Varna il 23 ottobre, respinta dalle autorità sovietiche e non ammessa a riportare i profughi a Varna fino al gennaio 1924. In tutto, secondo fonti del Commissariato, furono rimpatriati poco più di 5600 profughi¹².

¹⁰ Société des Nations, *Report by M. Hanataux, adopted on June 27th*, «Journal Officiel», a. 1922, pp. 755 e sgg. Il rapporto fa riferimento alla deliberazione dell'Assemblea del 17 dicembre 1920. Il Consiglio autorizzava il suo presidente a nominare il futuro Commissario, consultati gli altri membri, senza dover attendere la successiva riunione dell'organo. La scelta cadde sull'esploratore norvegese Fridtjof Nansen, che dal giugno del 1920 era stato nominato Alto Commissario per il rimpatrio dei prigionieri di guerra.

¹¹ M. Housden, *White Russians Crossing the Black Sea: Fridtjof Nansen, Constantinople and the First Modern Repatriation of Refugees Displaced by Civil Conflict, 1922-23*, «The Slavonic and East European Review», LXXXVIII (July 2010), 3, pp. 495-524.

¹² *Ibidem*, p. 522.

5. *La fabbrica degli apolidi.*

Al momento degli armistizi l'Europa e il Medio Oriente sono affollati di profughi e di cittadini di incerta nazionalità. Prigionieri di guerra, sfollati, abitanti di territori contesi si ritrovano in un limbo in cui il riconoscimento e l'identità sono incerti e di incerta definizione. Uno dei compiti che la Conferenza di pace di Versailles si affretta a risolvere è l'attribuzione di nazionalità agli abitanti dei territori degli ex imperi crollati. Se il compito può apparire non dissimile da quanto affrontato un secolo prima dal Congresso di Vienna, la soluzione è meno semplice e l'attribuzione della nazionalità sulla base del domicilio, non è così evidente.

In molti contesti politici la guerra ha portato all'exasperazione i meccanismi di identificazione, provocando il non riconoscimento di gruppi consistenti di popolazione sulla base di criteri razziali e religiosi. È il caso degli ebrei nell'Europa Orientale, seriamente minacciati di essere esclusi dalla acquisizione delle nuove nazionalità, o dei cristiani in Turchia. Il problema è chiaramente percepito durante la conferenza di pace e in gran parte risolto dalle disposizioni inserite nei trattati, che impongono ad un totale di 17 paesi di tutelare, in gradi diversi, gli abitanti di religione ebraica o cristiana, riconoscendo loro il diritto di professare la propria fede e mantenere autonome istituzioni educative, ma soprattutto garantendo loro piena cittadinanza e godimento dei diritti civili¹³.

Ma si determinano anche situazioni più complesse. Nei territori dell'ex Impero austro-ungarico si creano migliaia di individui a cui non viene riconosciuta una nazionalità in conseguenza del sistema amministrativo della pertinenza. In parte per ragioni di natura politica le autorità austriache e ungheresi tentano, in base al regime della pertinenza, di accreditare come propri cittadini gli abitanti che ora si trovano a risiedere nei territori loro sottratti dai nuovi Stati, ma che risultavano pertinenti a comunità rimaste entro i confini di Austria o Ungheria¹⁴. Contemporaneamente gli apparati burocratici negano la nazionalità ai residenti individuati come appartenenti ad una comunità ora in territorio polacco o ucraino, dichiarandoli privi dei requisiti necessari alla naturalizzazione, come l'essere nati da genitori residenti. I paesi vicini, in particolare la Polonia, considerano cittadini i domiciliati all'interno dei confini del nuovo Stato, nati da genitori residenti, ma

¹³ C. Fink, *Defending the rights of others: the great powers, the Jews, and international minority protection. 1878-1938*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

¹⁴ W. Napier, *Nationality in the Succession States of Austria-Hungary*, «Transaction of the Grotius Society», XVIII, 1932, pp. 1-16.

con svariati pretesti tendono a classificare come allogeni gruppi (gli ebrei) o individui (ad esempio attivisti politici) giudicati indesiderabili per la nuova nazione, che però non sono riconosciuti come appartenenti alla propria nazione dai paesi confinanti.

Questo meccanismo ha più finalità: influenzare le mappe etniche che gli esperti internazionali cercano faticosamente di tracciare per definire i confini dei nuovi Stati, regolare l'accesso ai meccanismi di voto dei nuovi Stati, e fornire alle élite politiche dei nuovi Stati uno strumento per selezionare la popolazione, cercando di costringere all'allontanamento gli individui o i gruppi indesiderati.

Ma il fenomeno di gran lunga più grave riguarda l'enorme massa di rifugiati russi. Con un decreto emanato il 28 ottobre 1921 il governo rivoluzionario inizia la sua opera di privazione della nazionalità di «certaines catégories de personnes résidant à l'étranger»¹⁵ in prima istanza controrivoluzionari e russi bianchi rifugiati all'estero.

La decisione sovietica creava per la prima volta una massa enorme di uomini che all'interno dell'Europa si ritrovano privi di nazionalità e quindi privati della possibilità di poter provare la propria identità e nazionalità. Per la figura dello «Stato crostaceo», come è stato definito lo Stato nazione uscito dalla Prima Guerra Mondiale¹⁶ si trattava di una minaccia ad uno dei suoi elementi costitutivi, la sicurezza e il controllo alle frontiere e la possibilità di espellere gli stranieri ritenuti pericolosi o indesiderabili.

Dal punto di vista giuridico i paesi europei si adattarono alla situazione in maniera abbastanza omogenea. Nei primi mesi seguiti alla vittoria dei bolscevichi applicarono ai cittadini russi presenti nei loro territori gli ordinamenti pre-sovietici, considerando inefficaci tutti gli atti del regime bolscevico, a cui non era stato concesso riconoscimento diplomatico.

La soluzione diventava sempre meno sostenibile con il passare del tempo. All'inizio del 1924, era venuto a scadenza il termine di registrazione per i russi presenti in Polonia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Georgia, paesi che avevano riconosciuto il nuovo regime, e un gran numero di cittadini non aveva esercitato l'opzione trovandosi così nella condizione dell'apolide. Nell'estate del 1924 fu siglato il primo trattato commerciale fra Gran Bretagna e Unione Sovietica, che, per il Foreign Office, equivaleva ad un riconoscimento di fatto, seguito a breve da quello degli altri governi. Da quel momento le leggi sovietiche acquistavano efficacia. Il decreto del

¹⁵ I. G. Lipovano, *L'apatridie*, Paris, Lés Editons Internationales, 1935, p. 73.

¹⁶ La definizione è di J. Torpey, *The Invention of the Passport. Surveillance, Citizenship and the State*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

governo sovietico del 29 ottobre 1924 fissò un termine perentorio per i cittadini russi espatriati entro cui presentarsi agli agenti diplomatici all'estero per richiedere un passaporto o un certificato. In mancanza di tale atto, che implicava la sottomissione al nuovo ordine politico, scattava automaticamente la perdita della nazionalità e quindi nel giro di pochi mesi una gran parte dei rifugiati scivolò nella condizione di apolide, perdendo ogni speranza di rientro in patria¹⁷.

A questa massa si aggiungono alcune centinaia di migliaia di armeni che, dopo il trionfo della rivoluzione kemalista, hanno perso ogni speranza di veder riconosciuto uno Stato armeno o un focolare armeno nello Stato turco pensato dal trattato di Sèvres.

A questo punto il problema dell'apolidia, da scarto interstiziale, anomalia che nasceva da disomogeneità fra le legislazioni degli Stati, diveniva condizione esistenziale di massa.

6. *Amministrazione e politica dell'apolide.*

L'Alto Commissario per i profughi della Società delle Nazioni, Fjodor Nansen¹⁸, aveva preso rapidamente coscienza che il problema dei fuoriusciti dalla Russia e dalla Turchia non poteva essere risolto in tempi brevi per l'instabilità politica dei due paesi e per la carestia e le gravi privazioni materiali che avevano colpito la Russia al punto da sconsigliare nell'immediato qualsiasi progetto di rientro. Si fece strada quindi l'idea di favorire un assorbimento di almeno una parte dei profughi attraverso l'emigrazione permanente in un altro paese, e per questo era necessario dotare i profughi di documenti di identificazione accettati dagli Stati. Si concretizzò così nella conferenza intergovernativa convocata a Ginevra il 3 luglio 1922 l'idea di creare un documento di identità riconosciuto dagli Stati aderenti all'accordo. Il 5 luglio fu firmata la convenzione sul cosiddetto passaporto Nansen. Il documento non era in realtà un passaporto, ma un certificato di identità emesso dal paese ospitante per garantire l'accesso ai servizi minimi di assistenza, che andava rinnovato ogni anno. Gli Stati aderenti al progetto si impegnavano a riconoscere la validità del documento emesso da un altro Stato, e questo lo rendeva utilizzabile per trasferirsi legalmente in un altro paese. Ma una volta espatriati il documento non permetteva il ritorno nel

¹⁷ H. Fu-yung, *La protection des réfugiés par la Société des Nations*, Lyon, Bosc Frères & Riou, 1935, pp. 71 e sgg.

¹⁸ Sull'attività di Nansen come Alto Commissario si rimanda a S. Salvatici, *Nel nome degli altri. Storia dell'umanitarismo internazionale*, Bologna, il Mulino, 2015.

paese che aveva emesso il documento e andava rinnovato nel nuovo paese di accoglienza. Questo rende evidente la sua natura di strumento di emergenza per svuotare il grande serbatoio di profughi raccolti negli Stati confinanti con la Russia, e favorire l'emigrazione ed il collocamento permanente in un altro Stato, ma non era un documento che permettesse una qualche forma di libera circolazione dei rifugiati.

Rappresentò in ogni caso un importante successo per risolvere il problema dei rifugiati presenti in Polonia e minacciati di espulsione in massa dal governo locale, diminuire il peso degli oltre 500.000 russi accampati nei sobborghi di Berlino e dei circa 200.000 rifugiati di religione ebraica che furono messi in grado di ricevere i soccorsi della di associazioni ebraiche e tentare l'emigrazione verso gli Stati Uniti.

Distribuzione dei rifugiati russi in Europa al giugno 1924

Germania	500.000
Austria	3.500
Belgio	10.000
Bulgaria	33.000
Cina	60.000
Finlandia	13.000
Estonia	15.000
Francia	400.000
Grecia	3.000
Giappone	3.500
Lettonia	15.000
Lituania	3.500
Polonia	70.000
Romania	8.000
Turchia	9.000
Danimarca	1.000
Danzica	3.500
Gran Bretagna	3.500
Ungheria	2.600
Italia	1.500
Regno dei Serbi Croati e Sloveni	45.000
Svizzera	4.000
Cecoslovacchia	27.000
Tunisia	4.000
TOTALE	1.311.100

Fonte: Société des Nations, *Résolutions et vœux adoptés par l'Assemblée au cours de sa cinquième session. Annexe 2a*, «Journal Officiel», a. 1924, p. 367.

Su proposta del Consiglio della Società delle Nazioni il passaporto Nansen fu esteso agli armeni, con decisione dell'Alto Commissario del 31 maggio 1924. Nel loro caso si stimava in 320.000 il numero di rifugiati bisognoso di un documento di identità¹⁹. Successivamente, con decisione del 30 giugno 1928, il passaporto fu concesso anche ai membri della comunità cristiana degli assiri e assiro-caldei, dopo che questi erano stati privati di nazionalità dal governo iracheno.

Dal 1° gennaio 1925 l'assistenza economica ai rifugiati era passata sotto la competenza del Bureau International du Travail (BIT), che si impegnava a trovare soluzioni per l'occupazione e l'emigrazione stabile dei rifugiati russi e armeni, mentre la Società delle Nazioni e l'Alto Commissario continuavano ad occuparsi degli aspetti legati all'assistenza dei profughi non ancora collocati e soprattutto degli aspetti legali della condizione di apolide. Nel primo anno di attività congiunta la Società e il BIT compirono un approfondito studio per trasferire una consistente parte dei profughi armeni presenti in Siria in una regione dell'Armenia sovietica. Ma l'incertezza politica e le difficoltà di approntare le opere di irrigazione e gli altri investimenti necessari per stanziare alcune decine di migliaia di profughi indussero l'Assemblea ad accantonare il progetto²⁰. Maggiore successo ebbe l'iniziativa individuale di molti armeni che si erano mescolano alla diaspora greca dall'Anatolia e si insediarono, grazie anche agli aiuti internazionali, nella Tracia.

Per decidere quale diritto applicare agli apolidi i tribunali di Francia e Italia ricorsero molto pragmaticamente alla regola del domicilio. Situazione ritenuta per altro non soddisfacente, perché oltre a rendere l'apolide più debole, finiva per ledere anche i diritti dell'altra parte del processo. Insidiosa infine la posizione del Codice civile tedesco, che prevedeva l'applicazione del diritto dell'ultimo Stato in cui l'apolide aveva vissuto²¹.

Ma il principale problema degli apolidi non era tanto stabilire quale legge sullo stato personale applicare in giudizio, ma la situazione sociale nei paesi che li ospitavano. Oltre che rifugiati, condizione di per sé poco piacevole, gli apolidi si trovavano nella condizione di stranieri privi di qualunque tutela da parte di agenti diplomatici. Si trovavano collocati quindi al punto più basso della scala sociale nello Stato in cui erano costretti a risiedere.

¹⁹ Société des Nations, *Résolutions et vœux adoptés par l'Assemblée au cours de sa cinquième session*, «Journal Officiel», a. 1924, p. 371.

²⁰ Société des Nations, «Journal Officiel», a. 1925, *Rapport sur l'oeuvre en faveur des réfugiés. Annexe IV*, pp. 115-120.

²¹ Farci, *Apolidi*, pp. 58-59.

La condizione di grave inferiorità nasceva dalle norme che regolavano la presenza degli stranieri all'interno degli Stati europei. Pur nella loro diversa declinazione gli Stati dell'Europa Occidentale riconoscevano un insieme di diritti civili agli stranieri, sia in nome di un principio generale, come era il caso dell'Italia, ma soprattutto in base a convenzioni di reciprocità che regolavano in via bilaterale le condizioni con cui gli stranieri domiciliati in altro Stato erano trattati. Ma se un individuo si trovava privato della propria nazionalità, venivano a mancare le basi giuridiche su cui regolare la sua presenza nel paese che lo accoglieva. Questo investiva gli obblighi militari, i rapporti familiari, molto spesso la possibilità di avviare attività commerciali o addirittura di trovare un lavoro regolare.

Eppure, retaggio di credenze precedenti il conflitto, un diffuso stigma sociale circondava la figura dell'apolide. Un aspetto che molto colpiva in senso sfavorevole l'opinione pubblica occidentale era l'esenzione dal servizio militare per i giovani maschi. Prima della guerra gli obblighi militari erano stati oggetto di accordi fra gli Stati. Nel caso dell'Italia, ad esempio, grande esportatore di emigranti, un accordo con gli Stati Uniti avevano stabilito che l'emigrato italiano in età da servizio di leva poteva servire nelle forze armate statunitensi, con l'obbligo di non combattere in caso di guerra contro il suo paese natale²². Ora l'apolide non prestava servizio militare, una condizione considerata paradossalmente di privilegio, perché permetteva di ottenere, o almeno veniva fatto credere, i benefici sociali e assistenziali dello Stato che lo ospitava, esentandolo dai relativi obblighi che spettavano ai cittadini che con le loro tasse pagavano le spese per il loro mantenimento²³.

Il passaporto Nansen rappresentò un intervento solo parzialmente risolutivo della condizione degli apolidi. Al 31 dicembre 1924 gli Stati che avevano riconosciuto questo documento per gli apolidi di origine russa erano 40 e 28 per gli apolidi di origine armena, ma la mancata garanzia del possibile rientro dell'apolide nel paese che aveva emesso il documento continuava a costituire il collo di bottiglia della soluzione.

Il funzionamento del passaporto Nansen fu sottoposto ad una prima revisione nel 1926 nel corso di una conferenza intergovernativa che si tenne

²² Contuzzi, *Varietà di leggi*, p. 331.

²³ Per ovviare a questa anomalia e favorirne l'integrazione la Francia dal 1924 concesse agli apolidi di prestare il servizio militare nella legione straniera. Sui rifugiati russi in Francia C. Gousseff, *L'exil russe. La fabrique du réfugié apatriote*, Paris, CNRS éditions, 2008. In Italia la legge del 1912 prevedeva che l'apolide prestasse regolare servizio militare nell'esercito italiano. Permane più di un dubbio che nel dopoguerra tale disposizione venisse applicata vista la provenienza da paesi sospetti degli apolidi.

a Ginevra dal 10 al 12 maggio. A quella data era ormai evidente che per i rifugiati russi ed armeni, ormai a tutti gli effetti apolidi, era necessario garantire uno status giuridico che facilitasse il loro inserimento nei paesi che li ospitavano e rendesse più facile la mobilità. Nell'immediato si cercò di ovviare ai maggiori problemi evidenziati dal passaporto Nansen, esortando gli Stati a concedere la facoltà di rientro nel paese che aveva emesso il certificato e prevedendo una tassa di 5 franchi d'oro che l'apolide doveva pagare al momento del rinnovo del documento, per finanziare l'assistenza ai rifugiati, con esenzione per gli indigenti. Altro principio concordato nella conferenza fu di distinguere i rifugiati apolidi in base all'antico paese di provenienza, e non su base etnica, questo per non discriminare gli ebrei²⁴.

Ma le difficoltà rimanevano. Nel rapporto che l'Alto Commissario presentò nel 1927 si evidenziava come fosse molto difficile per gli apolidi raggiungere l'America Latina, dal momento che quasi tutti i paesi richiedevano ai migranti un certificato di buona condotta che l'apolide, magari transitato per più Stati, era nell'impossibilità di esibire. Una difficoltà supplementare sorgeva in Argentina, in quanto avendo il paese aderito solo in parte all'accordo sul passaporto Nansen, accettava gli apolidi in ingresso, ma non permetteva loro di espatriare, cosa che rendeva molti rifugiati riluttanti a dirigersi verso quel paese²⁵.

Il sistema rimaneva poco soddisfacente, perché gli Stati erano sempre riluttanti a concedere la clausola del ritorno sui passaporti Nansen da loro emessi. Gli appelli ripetuti della Lega per una politica più liberale furono in larga parte annullati dalla routine e rigidità di vedute delle autorità e soprattutto delle polizie nazionali. Un aspetto che preoccupava molto le polizie era l'impossibilità di espellere lo straniero apolide indesiderato, perché criminale o agitatore politico. Molti Stati, per le persone considerate pericolose, ricorrevano quindi a misure di controllo interno, come l'obbligo di residenza, creando di fatto un regime di sorveglianza speciale nei confronti degli apolidi. Altre volte ricorrevano all'espulsione forzata con ingresso illegale in un altro Stato. Se il rifugiato si rifiutava di abbandonare lo Stato veniva arrestato e condannato ad una pena detentiva, se veniva fermato nello Stato in cui era entrato illegalmente veniva egualmente processato e condannato, per essere

²⁴ Così un armeno ex cittadino russo veniva classificato come apolide di origine russa, e un armeno rifugiato dalla Turchia come apolide di origine turca. Farci, *Apolidia*, p. 80. Questa misura aveva l'effetto di evitare una classificazione separata degli apolidi ebrei che costituivano forse il 20 per cento dei rifugiati dalla Russia.

²⁵ Société des Nations, «Journal Officiel», a. 1927, *Supplément n. 69. Séances des Commissions*, pp. 97-99.

poi riaccompagnato nello Stato di partenza, finendo in un circolo vizioso apparentemente senza fine. Si documentano casi di apolidi che avevano collezionato anche dieci condanne in questo gioco a scaricabarile²⁶.

L'apolidia si trasformò rapidamente in condizione esistenziale, più o meno grave a seconda delle legislazioni nazionali. In Francia, paese che non a caso sarà meta di quasi la metà degli apolidi generati dalla guerra, le condizioni erano relativamente migliori: l'apolide poteva adire ai tribunali, godeva sostanzialmente del trattamento riservato agli stranieri, anche se non poteva invocare i privilegi particolari riservati ad accordi di reciprocità, i suoi figli, se nati in Francia, erano considerati cittadini francesi. La naturalizzazione per i figli nati nel proprio territorio era concessa anche da Bulgaria, Jugoslavia e Italia²⁷. In altri paesi europei la condizione era molto più gravosa. Ad esempio in Cecoslovacchia l'apolide poteva contrarre matrimonio, ma i suoi figli erano a loro volta considerati apolidi. Per cui le coppie miste preferivano dare alla luce un figlio dichiarato illegittimo piuttosto che un figlio legittimo ma apolide. La condizione di apolide era dappertutto piena di rischi: poteva bastare la semplice condizione di disoccupato per far scattare un provvedimento di espulsione.

Con il passare degli anni il problema di garantire la mobilità agli apolidi che nel paese di accoglienza hanno intrapreso attività economiche di un certo successo diventa pressante, perché era palesemente illogico ostacolare l'attività economica dell'apolide, che rappresentava il miglior mezzo di integrazione nella società che lo ospitava.

La questione del passaporto per gli apolidi fu affrontata non solo dagli organi politici, ma anche da quelli tecnici della Società delle Nazioni. La III Conferenza Generale delle Comunicazioni e del Transito, che si tenne a Ginevra dal 23 agosto al 2 settembre 1927, all'interno di una serie di accordi per standardizzare forma e caratteristiche dei passaporti, propose senza successo la misura più semplice ed ovvia per risolvere il problema della mobilità degli apolidi, la trasformazione del passaporto Nansen in un documento rilasciato e garantito da un'autorità internazionale²⁸.

Sulla condizione giuridica degli apolidi la Società delle Nazioni organizzò una grande conferenza intergovernativa, cui parteciparono 24 Stati, che

²⁶ J. L. Rubinstein, *The Refugee Problem*, «International Affairs», XV (1936), 5, pp 716-734: 723.

²⁷ J. H. Simpson, *The Refugee Problem*, «International Affairs», XVII (1938), 5, pp. 607-628: 609. Simpson, ex alto funzionario del governo inglese, è considerato la più attendibile fonte sul problema dei rifugiati negli anni Trenta.

²⁸ Farci, *Apolidia*, p. 85.

si tenne a Ginevra dal 28 al 30 giugno 1928, ma si chiuse senza un accordo, limitandosi ad esortare ancora una volta gli Stati a migliorare la condizione degli apolidi. L'unico risultato tangibile fu un accordo sottoscritto fra Francia e Belgio, il 30 giugno, che ammetteva la circolazione degli apolidi fra i due paesi e accettava la garanzia della Società delle Nazioni sul documento che garantiva il transito fra i due paesi²⁹. Poteva essere l'avvio di un processo per dare uno status giuridico agli apolidi, garantito da una autorità internazionale, ma la decisione non fu imitata da altri Stati.

Ancora nel 1932 la XIII Assemblea della Lega approvò una risoluzione proposta da Lord Cecil, che si limitava a chiedere agli Stati di non espellere un apolide fino a che il rifugiato non avesse ottenuto un visto da uno Stato vicino.

7. *Il diritto alla cittadinanza.*

A questo vasto fronte di problemi il pensiero giuridico provò a dare delle risposte nel corso degli anni Venti. La discussione sugli apolidi si intrecciò con quella relativa alla tutela delle minoranze ed entrambe avevano come sfondo il legame sempre più forte fra il riconoscimento della cittadinanza e l'acquisizione di diritti civili, politici e sociali. In fin dei conti anche gli apolidi potevano essere considerati una minoranza all'interno degli Stati occidentali. Ma le resistenze politiche e culturali che impedirono negli anni Venti di adottare un regime universale sulla tutela delle minoranze si riverberarono anche sulla sorte degli apolidi³⁰.

Nel 1929 l'Institut de Droit international nella sua sessione di New York rinviò per l'ennesima volta la discussione su una proposta di carattere generale sulla tutela delle minoranze, mentre riuscì ad approvare una elencazione dei diritti universali dell'uomo, che ogni Stato avrebbe dovuto adottare, la prima dichiarazione di questo genere in assoluto. In esse si proclamava che ogni uomo ha diritto di non essere privato della propria nazionalità in ragione del proprio sesso, razza, lingua o religione³¹.

Nel 1930 la I Conferenza per la Codificazione del diritto internazionale discusse un documento presentato dai giuristi della Harvard Research in

²⁹ Rubinstein, *The Refugee Problem*.

³⁰ Fink, *Defending the rights of others*.

³¹ L'articolo 6 recita: «Aucun Etat n'aura le droit de retirer, sauf pour des motifs tirés de sa législation Générale, sa nationalité à ceux que, pour des raisons de sexe, de race, de langue ou de religion il ne saurait priver des garanties prévues aux articles précédents». Nulla veniva detto sulla possibilità di perdere la nazionalità per motivi di natura politica. Institut de Droit International, *Annuaire*, t. 35, II, 1929, pp. 110-138.

International Law che proponeva non si potesse perdere la nazionalità prima di averne acquisita un'altra. Ma la conferenza, pur ricca di discussioni e di proposte non portò nell'immediato a provvedimenti condivisi³².

Un ultimo tentativo per dare uno status riconosciuto internazionalmente agli apolidi fu fatto dall'Ufficio Nansen della Società delle Nazioni e dal Comitato consultivo intergovernativo per i rifugiati che promossero una conferenza intergovernativa nell'ottobre 1933. Molto pragmaticamente, preso atto della diversità di posizioni, la conferenza produsse la Convenzione 28 ottobre 1933, a cui gli Stati potevano aderire, ma apponendo la propria riserva sui punti non condivisi. Sul punto di diritto la convenzione fu un successo molto parziale, dal momento che tre anni dopo solo Bulgaria, Cecoslovacchia, Norvegia, Danimarca e Italia (dove il problema in pratica non esisteva) l'avevano ratificata. Risultati maggiori li produsse come impegno politico a migliorare la condizione degli apolidi. Pur con differenze da paese a paese furono estese negli anni seguenti le prerogative dei passaporti Nansen, che ora contemplavano frequentemente la possibilità di rientro nel paese. Veniva generalmente accordato agli apolidi il diritto di accedere alla giustizia, e concesse maggiori facilitazioni per l'accesso al mercato del lavoro, ponendo l'apolide alla pari dello straniero che godeva del trattamento della nazione più favorita³³.

Il problema degli apolidi si aggravò, come noto, dopo l'avvento al potere dei nazionalsocialisti in Germania. Già nel 1935 circa 80.000 erano gli espulsi dalla Germania a seguito della legge del 14 luglio 1933 sulla decadenza della nazionalità. Ad essi si aggiungevano i profughi dalla Saar, e la crisi con la Germania, a detta di tutti gli osservatori, era destinata ad aggravarsi. Lungi dal rientrare, il problema dei rifugiati apolidi si ripresentò quindi nel corso degli anni Trenta, senza trovare soluzione soddisfacente sul piano politico e del diritto³⁴.

Il Comitato per l'Assistenza internazionale ai rifugiati il 3 gennaio 1936 presentava al Consiglio della Società delle Nazioni un rapporto in cui si sollecitava un accordo internazionale per assicurare una uniforme protezione legale agli apolidi, fatta di attestati di identità e passaporti riconosciuti internazionalmente, in modo da permettere loro una certa stabilità personale e libertà di movimento. Ma la proposta non ebbe seguito, schiacciata dalle

³² Farci, *Apolidia*, pp. 119-122.

³³ A. K. Kuhn, *International Measures for the Relief of Stateless Persons*, «The American Journal of International Law», 30 (luglio 1936), pp. 495-499. Rubinstein, *The Refugee Problem*, era meno ottimista.

³⁴ Come noto ai rifugiati tedeschi non fu riconosciuto il rilascio del passaporto Nansen.

pressioni interne agli Stati occidentali per favorire l'impiego dei nazionali nel mercato del lavoro e dal timore dei governi di creare un regime internazionale di cui avrebbero potuto godere i fuoriusciti attuali e futuri dalla Germania³⁵.

All'inizio del 1938 John H. Simpson stimava ancora prossimo ai 300.000 il numero degli apolidi «storici» in Europa³⁶. La soluzione del problema gli pareva comunque vicina: negli Stati che avevano accolto il maggior numero di apolidi, in primis la Francia, vigeva il principio che il figlio di padre apolide se nato nel paese assumeva la cittadinanza francese, salvo opzione diversa raggiunta la maggiore età. Era quindi una questione di tempo per una comunità destinata a sgonfiarsi nel tempo. Almeno si sperava.

³⁵ La diplomazia anche all'interno della Società delle Nazioni fece molta attenzione a non confondere i rifugiati tedeschi, privati della nazionalità, con gli apolidi degli anni Venti.

³⁶ Simpson, *The Refugee Problem*, p. 609.

INDICE DEI NOMI

- About Ilsen, 38
Acciai Enrico, 88
Aglietti Marcella, v, viii, xii, xv, 63, 67,
71, 86, 115, 162
Alba Santiago, 83
Alberton Angela Maria, 37
Alexander George William, 120
Alfieri Vittorio, 106
Altena Bert, 88
Amama Bou, 66
Antonielli Livio, 38
Antonioli Maurizio, 89, 92, 100
Aquarone Alberto, 53
Arteche y Villabaso Antonio de, 84
Astengo Carlo, 37
Augusteijn Joost, 97
Avallone Gennaro, 127
- Bacelli Luca, 125
Badarán Ramón María, 69
Bakunin Michail, 108
Balibar Étienne, 115, 118, 124
Bandiera Attilio, 28-29, 104
Bandiera Emilio, 28-29, 104
Banti Alberto Mario, 49, 93, 146
Bantman Constance, 88-89
Barbagallo Francesco, 57
Barbari Luca, 125
Barbera Augusto, 119
Barkat Sidi Mohammed, 126
Bartoli Clelia, 118
Barucci Piero, 57
Baxmeyer Martin, 89
- Bay Mila, 143
Bellezza Simone Attilio, 151
Beloch Karl, 165
Belvisi Francesco, 117, 119
Ben Aziza Hmaid, viii, 158
Bencivenni Marcella, 88
Ben-Ghiat Ruth, 158
Benoiton Laurent, 133
Berio Giuseppe, 51-52
Berlière Jean Marc, 40
Bernardini Maria Giulia, 124
Berneri Camillo, 108
Bernhard Patrick, 145
Bersani Carlo, 49, 146
Berti Giampietro, 88
Bertolucci Franco, 92
Betti Eloisa, 90
Bianchini Ludovico, 12, 24
Bianchi Serge, 19
Blackstone William, 4, 137
Blanco Domingo, 80
Blight David W., 130, 143
Bonafede Antonio, 29
Bonmatí Antón José Fermín, 75
Bonollo Giovanni, 36
Botella Cristóbal, 69
Brasi Giovanni, 44
Bravi Giuseppe, 36
Breccia Alessandro, v, xii, 49, 56
Brice Catherine, 40
Broers Michael G., 20
Broglie Achille Léonce Victor de, 119-
120

- Brown James, 38
 Brubaker Rogers, XIV
 Bruni Domenico Maria, 13
 Brutti Massimo, 148
 Buratti Andrea, 138
 Burbank Jane, XIV
 Bush Jonathan A., 122
- Cabanis André, 4
 Cabrera Miguel Ángel, 64
 Cabrini Angiolo, 62
 Caglioti Daniela Luigia, 146
 Caiani Ambrogio, 20
 Calabrò Carmelo, VIII, 67, 115, 162
 Calchi Novati Gian Paolo, 148
 Calorgan Cyprian, 139-140
 Camilleri Nicola, VI, XIV, 145, 148, 155
 Cañabate Pérez Josep, 64, 81
 Canalejas y Méndez José, 82-83
 Capponi Gino, 13
 Capuzzo Ester, 149
 Caravale Giulio, 55
 Carducci Giosue, 106-107
 Carius Manuel, 133
 Carrot Georges, 19
 Casadei Thomas, VI, XIII, 115, 121, 124,
 126, 132, 137
 Castro Juan, 79
 Castro y Casaleiz Antonio de, 70
 Catanuto Santo, 93-94
 Catellani Enrico, 149
 Cattaneo Carlo, 103, 105
 Cavallini Carlo, 36
 Cavallotti Felice, 107
 Cavaradossi Mario, 57-58
 Cazzetta Giovanni, 50
 Cerezo Rafael, 70
 Chamayou Grégoire, 132, 134
 Charalambis Dimitris, 117
 Chelati Dirar Uoldelul, XIV
 Cicerchia Andrea, 40
 Cierva y Peñafiel Juan de la, 81
 Codini Ennio, 118
 Colombo Giovanni, 44
- Conac Gérard, 10
 Condorcet Nicolas de, 21, 119
 Conrad Sebastian, 148, 152
 Constant Benjamin, 13
 Conti Giovanni, 23, 46, 104
 Contuzzi Francesco Paolo, 165, 173
 Cooper Anna Julia, 140
 Cooper Frederick, VIII, XIV
 Corneli Valentina, 125
 Costantini Eleonora, 125
 Costa Pietro, 4-5, 10, 18, 20, 30-31, 119,
 135, 146
 Crandall Prudence, 140
 Crenshaw Kimberlè Williams, 130
 Crispi Francesco, 51-53
 Crow Jim, 141, 143
 Cubas y Fernandez Gabriel de, 68
 Cuomo Massimo, 118
- Dall'Olio Guido, 40
 Dall'Ongaro Francesco, 106
 Damilaville Étienne Noël, 8
 Dante Alighieri, 59, 103, 106
 Dassen Patrick, 97
 Davis Angela, 131, 136, 139-140
 Davis Thomas J., 141
 Deaglio Enrico, 142
 Debene Marc, 10
 De Courten Ludovica, 53
 De Felice Giuffrida Giuseppe, 165
 Del Carretto Francesco Saverio, 22
 Delgado Larios Almudena, 63
 Delogo Giulia, 12
 De Maria Carlo, 88, 90, 101
 Denis Vincent, 15, 38-40, 46
 De Rosa Luigi, 24
 De Vanna Francesco, 125
 Diaz Furio, 13
 Di Fiore Laura, XI, 22, 37-38, 40, 46, 64,
 148
 Di Giorgio Michele, 37
 Di Paola Pietro, 88, 98
 Dominé Antonio di, 71
 Donath Anton, 165

- Donati Sabina, 49, 146, 150, 166
 Donnan Hastings, x
 Dore Gianni, 155
 Douglass Frederick, 129-130, 138, 142-143
 Duni Matteo, 40
 Dupuy Roger, 19
 Duster Alfreda M., 143

 Eley Geoff, 147

 Fabbri Luce, 90-91, 107, 109
 Fabbri Luigi, XI-XII, 90-91, 99-110
 Fahri Isin Engin, 125
 Fahrmeir Andreas, IX, XIII
 Farci Paolo, 165, 172, 174-175, 177
 Farini Luigi Carlo, 36
 Faron Olivier, IX
 Fauré Christine, 10
 Favretto Ilaria, 92
 Fedele Santi, 101
 Felici Isabelle, 94
 Ferdinando I di Borbone, 22
 Fernández de los Ríos Ángel, 74
 Fernández Vicente María José, 63, 66,
 81
 Ferrari Giuseppe, 102, 105, 110
 Ferrone Vincenzo, 5-6, 10
 Filangieri Gaetano, 7-9, 11-13
 Fink Carole, 168, 176
 Fioravanti Marco, VI, XIII, 128-129, 133
 Fiume Giovanna, 135
 Flexner Eleanor, 135-137
 Foner Philip S., 138
 Forten Grimké Charlotte, 141
 Foscolo Ugo, 106-107
 Francia Enrico, 19, 30
 Franzina Emilio, 37
 Fuller Mia, 158
 Furnas Joseph C., 139
 Fu-yung Hsu, 170
 Fyvie Mayo Isabella, 143

 Galasso Giuseppe, 24
 Galletti Giuseppe, 35
 Galli della Loggia Ernesto, 51
 Galli Pio, 44
 Garibaldi Giuseppe, 37, 44, 95-97
 Garrison William Lloyd, 135
 Gasset y Chinchilla Rafael, 83, 85
 Gerratana Valentino, 91
 Ghisalberti Carlo, 145
 Ghisleri Arcangelo, 105
 Gibert José Maria de, 84
 Gilroy Paul, 135
 Ginsborg Paul, 49
 Ginzberg Lori D., 137
 Giolitti Giovanni, 60, 165
 Giolo Orsetta, 115, 118-119, 124, 126
 Gironda Vito Francesco, 145-146
 Giulianelli Roberto, 91-92, 100
 Giulietti Fabrizio, 99
 Giurintano Claudia, 119
 Giusti Giuseppe, 106
 Goeschel Christian, 145
 González Besada Augusto, 81
 González Calleja Eduardo, 76
 González Zavala Ramón, 76
 Gori Pietro, XI, 88-94, 96-99, 109-110
 Gosewinkel Dieter, 146-147
 Gottlieb Julie, 110
 Gouges Olympe de, 134
 Gramsci Antonio, 90-91
 Green Nancy L., 63
 Grégoire Henri, 119
 Grimké Angelina Emily, 136
 Grimké Sarah Moore, 137
 Grippo Pasquale, 54-55
 Grohmann Max, 152
 Grosso Enrico, 115-116
 Gründer Horst, 152
 Gualtierio Filippo Antonio, 36
 Guerrieri Carlo, 36
 Guglielmo Jennifer, 87
 Guicciardini Francesco, 106

 Hanataux Gabriel, 167

- Harris Charles Luke, 124
 Hausschild Herbert, 159
 Heady Katy, 146
 Heindorf Ingrid, 137
 Helg Aline, 131
 Hernández Iglesias Fermín, 67, 83
 Herzog Tamar, xi
 Hirsch Steven, 88
 Holiday Billie, 129, 142
 Holland Rupert S., 142
 Housden Martyn, 167
 Hunt Lynne, 10

 Iacovetta Franca, 87, 89-90
 Iliffe John, 155
 Impey Catherine, 143
 Isabella II di Borbone, 71
 Itçaina Xabier, 92

 Jaime Erik, 161
 Janse Maartje, 97
 Jefferson Margo, 130, 139-140
 Jossa Stefano, 104
 Jovellar Martín, 70

 Karp Sergueï, 8
 Kloocke Kurt, 13
 Kopp Kristin, 147
 Kuhn Arthur K., 177

 Labanca Nicola, 37, 145, 148
 Labra Rafael, 69
 Lacalle y Sánchez José de la, 66
 La Cecilia Giovanni, 22-23
 Lafayette Gilbert du Motier, 119
 La Lumia Cristiano, 165
 Langheld Wilhelm, 159
 Lanier Valérie, 127
 Lanza Giovanni, 42-43
 Latino Agostina, 126
 Lawrance Benjamin N., 159
 Leogrande Alessandro, 127
 Leonardo da Vinci, 106
 Leopardi Giacomo, 106-107

 Liebert Eduard von, 159
 Lipovano Ion G., 169
 Lonergan Gayle, 38
 Lorenzini Sara, 151
 Lovejoy Paul E., 132
 Lozano y Martí Rafael, 77
 Lucrezio Monticelli Chiara, 39-40
 Luise Fulvia de, 116-117
 Luparini Alessandro, 100-101
 Lynn Osborn Emily, 159

 Machiavelli Niccolò, 106
 Macioce Fabio, 118
 Malatesta Errico, 88-89, 91-92, 97, 101, 103, 106-107
 Mameli Goffredo, 103, 106
 Mancini Pasquale Stanislao, 50, 56, 161-163
 Mancuso Francesco, 7
 Manfredi Marco, 56, 87-90, 92, 96, 98-99
 Marenco Leopoldo, 94
 Marrus Michael R., 166
 Martini Ferdinando, 149-150
 Marzagalli Silvia, 71
 Marzano Arturo, 165
 Massari Monica, 126-127
 Mazower Mark, 147
 Mazzini Giuseppe, 103, 105, 108
 M'Clintock Mary Ann, 137
 Meriggi Marco, v, x, 15, 21, 38-39, 145, 148
 Mezzadra Sandro, 118
 Michalaridis Stavaris, 159
 Miers Suzanne, 122
 Mindus Patricia, 115, 118, 125
 Minuto Emanuela, v, xi, 54, 56, 87-90, 92-93, 96, 110
 Molinari Luigi, 91
 Mondolfo Rodolfo, 102
 Montalembert Charles Forbes René de, 120
 Montes Bernárdez Ricardo, 66
 Monti Vincenzo, 106
 Morelli Federica, 11
 Morone Antonio Maria, 146

- Morrison Toni, 132, 139
 Morris Penelope, 92
 Moser Gabrielle, xiv
 Mott Lucretia, 136-137
 Mura Eloisa, 56
- Nagl Dominik, 145, 154
 Nani Michele, 145
 Nansen Fridtjof, 167, 170, 172-175, 177
 Napier Walter, 168
 Naranch Bradley, 147
 Naranjo Orovio Consuelo, 67
 Narayan Uma, 124
 Nathans Eli, 146
 Negash Tekeste, 155
 Nettlau Max, 108-109
 Nicholson Bradley J., 122
 Nitti Francesco Saverio, 57
 Noiriel Gérard, 38
 Núñez Seixas Xosé M., 63
 Nuzzo Luigi, 149
- Odescalchi Baldassarre, 52
 Ortalli Massimo, 100
 Ortiz García Carmen, 67
 Oudin-Bastide Caroline, 133
- Pagano Francesco Mario, 11
 Paine Thomas, 115, 118
 Palla Marco, 102
 Palmowski Jan, 147
 Pantaleoni Maffeo, 165
 Papacharalambous Charis, 117
 Papachristou Judith, 136
 Parolari Paola, 118
 Pascarella Cesare, 107
 Pascoli Giovanni, 107
 Pastore Alessandro, viii
 Pastore Ferruccio, viii, 49
 Peña Lorenzo, x
 Pene Vidari Gian Savino, 50
 Pérez de Castro Evaristo, 71
 Pérez-Prendes y Muñoz de Arraco José
 Manuel, 65, 80
- Perraudin Michael, 146
 Persano Paola, 121-123, 132
 Pesek Michael, 145, 155
 Petitti Pompilio, 23, 26, 28, 46
 Petrillo Agostino, 118
 Petrungero Stefano, 145
 Pierantoni Antonio, 56
 Pisacane Carlo, 28, 96, 104-105, 110
 Pisanelli Giuseppe, 50, 52
 Poerio Carlo, 36
 Polsi Alessandro, vi, xiv, 126, 161-162
 Pompilj Guido, 51-52
 Price Richard, 134
 Puglisi Giuseppe, 156
- Quiroz Vitale Marco Alberto, 118
- Rago Margareth, 90
 Rao Anna Maria, 11
 Rediker Marcus, 131
 Represas Martínez Jorge, 85
 Ricatti Francesco, 92
 Rigo Enrica, 118
 Roberts Richard L., 159
 Roberts Sophie B., xiv
 Rocca Massimo, 99, 104
 Roche Daniel, 46
 Romagnosi Gian Domenico, 106
 Romeo Rosario, 24
 Rosanvallon Pierre, 125
 Rosoni Isabella, xiv
 Rossi Pellegrino, 120
 Rousseau Jean-Jacques, 4
 Rubinstein J. L., 175-177
 Rueda Hernanz Germán, 63
 Ruggiu Daniele, 115
 Ryall Lucy, 97
 Rygier Maria, 104
- Saada Emmanuelle, xiv
 Sagasta Práxedes Mateo, 77
 Sahlins Paul, ix, xi
 Salcedo Juan, 70
 Salih Ruba, xii

- Salvago Raggi Giuseppe, 150
 Salvatici Silvia, 38, 170
 Samaddar Renabir, 118
 Sánchez Albornoz Nicolás, 63
 Sánchez Alonso Blanca, 63, 66, 68, 78, 81
 Sánchez Joaquín, 70, 78, 81
 Sängal Wärqənäh, 156
 Santagostino Antonio, 37
 Savoia Amedeo di, 72
 Schanzer Carlo, 162-163, 165
 Schaper Ulrike, 145, 155
 Schechter Patricia A., 143
 Schirone Franco, 93-94
 Schoelcher Victor, 119, 121
 Sciesa Amatore, 104
 Scirocco Alfonso, 24
 Sciurba Alessandra, 126
 Scoble John, 120
 Serna Pierre, 16
 Serrano Carvajal José, 65, 67, 83
 Seymour Mark, 92
 Sieyès Joseph Emmanuel, 18
 Silvela y Corral Eugenio, 67
 Silvestrini Maria Teresa, 8
 Simonazzi Mauro, 121, 132
 Simpson John H., 175, 178
 Sizwebanzi Mngomezulu Mark, XIV
 Söldenwagner Philippa, 157
 Somma Alessandro, 148
 Sonnino Sidney, XII, XVII, 49-50, 54-61
 Sòrgoni Barbara, 155
 Sorrentino Vincenzo, 125, 128
 Stanton Elisabeth Cady, 137
 Steinmetz George, 155
 Stengel Karl von, 153
 Stoler Ann Laura, 155
 Stowe Harriet Beecher, 131, 138-139
 Stradiotti Lorenza, 90
 Stringher Bonaldo, 59-60
 Stutje Jan Willem, 110
 Suriano Juan, 98
 Tacito Publio Cornelio, 106
 Taddia Irma, 155
 Tasca Angelo, 91
 Teboul Gérard, 10
 Tintori Guido, 49, 55, 61-62
 Tittoni Tommaso, 59, 61
 Tocchini Gerardo, 8
 Tocqueville Alexis de, 120
 Tomaselli Alessandro, 125
 Tomchuk Travis, 88, 98
 Torpey John, x, 64, 169
 Towne Laura, 141-142
 Toye Richard, 110
 Trampus Antonio, v, ix, 3, 7-8, 11, 13
 Trevisiol Oliver, 158
 Trilussa (pseudonimo di Carlo Alberto Camillo Mariano Salustri), 107
 Trincheri T., 53
 Trompeo Paolo, 35
 Troper Michel, 12
 Tubman Harriet, 138
 Tunncliff Catterall Helen, 122
 Turcato Davide, 88-89, 92
 Turchi Marino, 43
 Turi Gabriele, 131
 Turner Nat, 135
 Vaissière Pierre de, 133
 Vantin Sarah, 122, 137
 Vantin Serena, 122, 137
 Vattel Emer de, 6-7
 Veca Salvatore, 118
 Velde Henk te, 110
 Vendramini Ferruccio, 57
 Venosta Felice, 28, 52-53
 Ventresca Robert, 89-90
 Verdolini Valeria, 118
 Vicenti Eduardo, 82
 Vila Ramos Beatriz, 83
 Vilar Juan Batista, 75
 Vilar María José, 75
 Vincenti Eduardo, 83
 Visalli Vittorio, 29
 Visconti Giuseppe, 36
 Visconti Venosta Emilio, 52-53

Vovelle Michel, 10

Walt Lucien van der, 88

Weil François, IX, 63

Weil Patrick, IX, 63

Wells Ida B., 143

Whitehead Colson, 138

Wilson Thomas M., x, 151

Winch Julie, 140

Zaccaria Massimo, 145

Zalc Claire, VII

Zanetti Gianfrancesco, 121, 124

Zimmerer Jürgen, 146

Zincone Giovanna, 49

Zolo Danilo, 115

